

Presentazione

La Camera di commercio di Torino è lieta di presentare la nuova Raccolta degli usi della provincia, aggiornata al quinquennio 2000-2005.

Il più vivo ringraziamento va a tutti coloro hanno collaborato alla realizzazione di questa nuova edizione dell'opera, dai professionisti che hanno partecipato come componenti dei Comitati tecnici, alle imprese che hanno concorso alla rilevazione degli usi del settore informatico ed agli Enti territoriali che hanno dato un prezioso contributo negli accertamenti relativi al settore agricolo.

Un riconoscimento particolare va inoltre reso al Presidente della Commissione provinciale degli usi, avvocato Paolo Emilio Ferreri, ed agli esperti giuridici della stessa che hanno provveduto alla revisione organica del testo che oggi si pubblica .

Nella premessa del Presidente della Commissione e nell'introduzione che la segue, infine, sono fornite le indicazioni relative alla collocazione della norma consuetudinaria nella gerarchia delle fonti del diritto e alle funzioni camerali che hanno come oggetto la rilevazione e la pubblicazione delle raccolte ufficiali degli usi provinciali.

Alessandro Barberis

Presidente della Camera di commercio di Torino

Premessa

Gli usi sono fonti del diritto a tutti gli effetti e nella gerarchia delle fonti occupano un posto subordinato ai principi costituzionali, alle norme comunitarie, alle leggi e ai regolamenti. Pertanto, sono destinati ad operare laddove il diritto scritto presenti una lacuna ovvero, nelle materie regolate da fonti superiori, in quanto siano da esse richiamati.

E' compito istituzionale delle Camere di commercio provvedere ogni cinque anni all'accertamento della sussistenza degli usi e della eventuale sopravvenienza di nuovi.

A tanto ha provveduto per il quinquennio 2000-2005 questa Commissione, nominata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Torino, per quanto concerne la Provincia di riferimento.

E' stata colta occasione per un aggiornamento sistematico della materia anche con riferimento alle normative europee sopravvenute.

Nel non semplice compito sono stati indispensabili gli incontri con gli specialisti di settore, ampiamente consultati nelle molteplici riunioni, sicché a loro va, prima d'ogni altro, il ringraziamento della Commissione per la collaborazione avuta.

La nuova edizione a fascicoli per ogni materia vuol facilitare la consultazione della Raccolta.

La Commissione ritiene di aver potuto portare a compimento il mandato che le è stato affidato, avendo potuto contare sulla costante, indispensabile, assistenza dei funzionari a ciò demandati dalla Giunta Camerale.

Paolo Emilio Ferreri
*Presidente della Commissione provinciale
per la revisione degli usi*

Introduzione

La presente edizione della Raccolta provinciale degli usi per il quinquennio 2000-2005 si caratterizza per essere il risultato di un lavoro di aggiornamento in cui il Testo precedente è stato preso in esame sia dal punto di vista contenutistico, sia da quello della chiarezza di formulazione delle norme e dell'omogeneità dei criteri utilizzati per la loro collocazione nell'ambito dei diversi capitoli che compongono la Raccolta.

Come di consueto, sono state eseguite le verifiche necessarie a stabilire la persistenza o meno degli usi presenti nel Testo 1995-2000, si è provveduto ad eliminare quelli sicuramente superati per effetto di normative sopravvenute e quelli superflui perché semplice ripetizione di disposizioni di legge.

In diversi capitoli sono state introdotte delle "*Premesse*" contenenti le descrizioni merceologiche o relative ad unità di misura: esse, pur non qualificabili come usi, comparivano nel Testo della Raccolta precedente per il loro carattere tradizionale e quindi per la loro possibile utilità per gli operatori commerciali.

Per svolgere gli accertamenti con il grado di approfondimento necessario, senza sacrificare l'esigenza di rendere immediatamente disponibili gli aggiornamenti della Raccolta, anche in considerazione della sua funzione probatoria in ambito giudiziario, la Camera ha deciso, inoltre, di innovarne le modalità di pubblicazione: a partire da questa edizione le parti della Raccolta già aggiornate verranno via via pubblicate separatamente, in fascicoli divisi per materia, non appena completato l'aggiornamento. Al termine dei lavori verrà inoltre pubblicato l'intero volume aggiornato, il quale sarà consultabile anche sul sito web istituzionale della Camera di commercio, all'indirizzo www.to.camcom.it.

Da ultimo, si segnala che ogni volta che è emerso con certezza che il testo di usi presenti nell'edizione precedente riproduceva condizioni generali di contratto predisposte o raccomandate dalle associazioni di categoria, la Commissione pur nella consapevolezza che, in svariati settori merceologici, essi costituiscono un punto di riferimento importante per lo svolgimento degli scambi commerciali, ha ritenuto di doverli eliminare dalla Raccolta per assenza dei requisiti soggettivo e oggettivo della nozione di uso.

Per le modalità seguite nello svolgimento degli accertamenti si veda la deliberazione della Giunta camerale riportata più avanti, nella quale esse sono ampiamente illustrate.

Nel trattare delle regole consuetudinarie applicate e applicabili ai contratti comunemente stipulati è opportuno mettere in evidenza alcune principi essenziali:

A. L'USO È UNA VERA E PROPRIA NORMA GIURIDICA. NELL'ORDINAMENTO ITALIANO SE NE DISTINGUONO COMUNEMENTE TRE CATEGORIE: USI NORMATIVI, USI NEGOZIALI E USI INTERPRETATIVI.

Tradizionalmente si parla di USO NORMATIVO O CONSUETUDINE con riferimento a quelle regole giuridiche non scritte che derivano dalla generale, costante, uniforme e pubblica ripetizione nel tempo di un dato comportamento (c.d. *usus*), nella convinzione che si tratti di un comportamento attuativo di una regola giuridica alla quale è obbligatorio attenersi (c.d. *opinio juris ac necessitatis*).

Per USO NEGOZIALE O CONTRATTUALE s'intende quella pratica comunemente e costantemente osservata nelle operazioni contrattuali in un dato luogo o in un determinato ramo del commercio; secondo il codice civile l'uso negoziale (o clausola d'uso, art. 1340 cod. civ.) può integrare il contenuto del contratto, quando questo sia incompleto, a meno che i contraenti non esprimano chiaramente la volontà di escludere l'applicazione ai loro rapporti degli eventuali usi negoziali esistenti.

Si definiscono, infine, USI INTERPRETATIVI quelli richiamati dall'art. 1368 cod. civ., che così dispone: "le clausole [*contrattuali*] ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa". Gli usi interpretativi, pertanto, a differenza degli usi negoziali la cui funzione è quella di colmare lacune del contratto, costituiscono uno dei criteri che il giudice utilizza per chiarire il significato di clausole formulate dai contraenti in modo non chiaro e tale da generare equivoci al momento della loro applicazione.

Nota di approfondimento

Va sottolineato che delle tre definizioni sopra riportate, quella di uso normativo è l'unica ad essere puramente frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale; la legge infatti non definisce l'uso normativo e, in particolare, non ne individua i requisiti

costitutivi, limitandosi a regolarne la portata normativa agli artt. 1 e 8 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi riguardo ai tratti distintivi dell'uso normativo rispetto alle altre tipologie di uso e, anche in considerazione di ciò, sembra utile far cenno

al problema costituito dalla necessità di definire i requisiti costitutivi dell'uso normativo, posto che questi, come già detto, non sono esplicitati dalla legge. Secondo larga parte della dottrina e della giurisprudenza, per poter affermare l'esistenza di un uso normativo è necessaria la compresenza di entrambi gli elementi sopra indicati, cioè l'*usus* e l'*opinio iuris ac necessitatis*.

La definizione dell'elemento oggettivo può dirsi incontrovertibile e il problema del suo accertamento da parte degli enti che debbono redigere le raccolte ufficiali si risolve in quello della disponibilità di fonti attendibili di informazione. È invece discussa la nozione di *opinio iuris*, sia dal punto di vista teorico, relativamente cioè al suo peso effettivo quando si tratti di stabilire l'esistenza o meno di un uso normativo, sia dal punto di vista pratico, per quanto riguarda le modalità di accertamento in concreto di tale elemento.

Le teorie in argomento sono numerose. Alcuni negano che si tratti di un elemento necessario o comunque ridimensionano fortemente la sua portata nel processo di formazione dell'uso definendolo "inconsistente e irrealistico" oltre che di quasi impossibile accertamento (Pavone La Rosa). Da altri (Bobbio) è stata autorevolmente messa in luce la contraddittorietà del concetto stesso di *opinio iuris*, osservando che "la sua ammissione implica un circolo vizioso: da un lato, si afferma che la norma giuridica consuetudinaria non si costituisce se non esiste l'*opinio*; ma, dall'altro lato, l'*opinio* presuppone che la norma giuridica sia già costituita. In altre parole, essa presuppone proprio quel diritto, che dovrebbe contribuire a costituire." Secondo altri ancora, il requisito dell'*opinio* andrebbe interpretato come "aspettativa di reciprocità": il singolo tiene quella determinata condotta non perché sia convinto che si tratti di una condotta giuridicamente doverosa, ma semplicemente con l'aspettativa, fondata sull'esperienza

passata, che la condotta altrui sarà conforme alla propria (Pizzorusso, Crisafulli e altri)

Il dibattito in argomento si è riaperto in conseguenza del citato mutamento di indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione avvenuto nel 1999, con la sentenza n. 2374 in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari, cui sono seguite numerose altre pronunce, l'ultima delle quali delle Sezioni Unite (sent.n.21095/2004). La Suprema Corte, rivedendo la propria posizione sulla natura negoziale o normativa degli usi in materia di anatocismo bancario, ne ha negato la natura normativa proprio in conseguenza della mancanza del requisito dell'*opinio iuris*. "Dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".(Cass. civ. Sez. Unite, , n. 21095/2004). Da quanto detto dalle Sezioni Unite si è quindi desunto (Inzitari) il principio per cui l'*opinio iuris* non potrebbe mai formarsi (e conseguentemente non potrebbe consolidarsi neanche l'uso normativo) in presenza di condizioni generali di contratto, quando la situazione di mercato sia caratterizzata dalla presenza di un contraente forte, in grado di imporre le sue condizioni generali all'altro contraente: l'accettazione di queste ultime, infatti,

deriverebbe dall'impossibilità di negoziare un accordo di contenuto diverso e quindi dalla necessità per una delle parti di "prendere o lasciare" la proposta contrattuale dell'altra. Il requisito dell'opinio iuris costituirebbe inoltre, secondo l'orientamento prevalente seguito anche dalla Cassazione, l'elemento distintivo

tra uso normativo e uso negoziale: per quest'ultimo, infatti, non occorrerebbe la verifica dell'elemento psicologico, ma sarebbe sufficiente per ritenerlo esistente l'accertamento di una anche recente prassi di affari.

B. L'USO NORMATIVO È UNA VERA E PROPRIA NORMA GIURIDICA, MA SU DI ESSO PREVALGONO SEMPRE LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO, OSSIA LA LEGGE , IL DECRETO LEGISLATIVO, IL DECRETO LEGGE E I REGOLAMENTI (OLTRE ALLE NORME COSTITUZIONALI E AL DIRITTO COMUNITARIO DIRETTAMENTE APPLICABILE).

L'art.1 delle Preleggi ("Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice Civile) colloca infatti gli usi normativi tra le fonti del diritto, in posizione subordinata rispetto a leggi ed ai regolamenti. Ciò significa che, in linea di principio¹, le consuetudini non possono porsi in contrasto con quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti. Esse quindi trovano applicazione nelle materie non altrimenti regolate, mentre nelle materie regolate da leggi o da regolamenti *"gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati"* (art. 8, Preleggi)¹. DIVERSO IL CASO IN CUI SI REALIZZI UNA CONTRAPPOSIZIONE TRA UN USO NEGOZIALE E UNA LEGGE. Infatti, secondo l'opinione più diffusa, sull'uso negoziale così come su qualsiasi clausola contrattuale, la norma di legge prevale solo se si tratta di una norma imperativa. Nell'ambito del diritto civile, del settore del diritto cioè che regola i rapporti giuridici tra i privati, le norme possono essere dispositive oppure imperative, a seconda che la legge stessa autorizzi, o meno, i contraenti a sostituire con una diversa regola di legge. La distinzione non è sempre facile; per dare un'indicazione di ordine pratico si può dire che la norma imperativa si riconosce da espressioni quali "è nullo ogni patto contrario" oppure "...a pena di nullità...", "...non è derogabile dalla volontà delle parti", oppure ancora "a pena di decadenza" ecc. Invece la norma è sicuramente dispositiva se contiene frasi come "salvo patto contrario", "salvo che le parti abbiano disposto diversamente" e simili.

Nota di approfondimento

Sembra utile soffermarsi sulla nozione di norma dispositiva. Si dice dispositiva quel genere di norma creata dal legislatore nell'interesse della speditezza dei rapporti giuridici, che trova

applicazione solo quando le parti di un contratto non abbiano altrimenti regolato il proprio rapporto (caso in cui si dice che la norma dispositiva viene "derogata"). Le norme dispositive hanno la funzione di integrare la volontà delle parti, entrando in azione nel caso in cui qualche aspetto della disciplina

¹ Rinviano agli usi contrari, attribuendo ad essi funzione integrativa - derogatoria della disciplina prevista dalla legge, gli artt. 1283, 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756, 2148 del codice civile.

² cfr. *infra* l'elenco delle disposizioni di legge che contengono un rinvio agli usi.

del rapporto giuridico dei contraenti non sia stato da essi regolato; per effetto della norma dispositiva, il vuoto di disciplina descritto viene, infatti, automaticamente colmato dall'ordinamento giuridico.

Il ricorso a norme imperative si ha nei casi in cui il legislatore ritiene di limitare la libertà contrattuale dei cittadini a tutela di un preminente interesse pubblico o al fine di

tutelare un contraente ritenuto debole per la sua condizione socio-economica. Di conseguenza, un atto giuridico, una clausola contrattuale oppure una clausola d'uso che sia difforme da una norma dispositiva è valida ed idonea a sostituire la propria disciplina a quella della norma, derogandola; viceversa, l'atto in contrasto con una norma imperativa è nella maggior parte dei casi invalido.

Malgrado l'apparente ristrettezza del loro ambito applicativo, non sono poche né di scarsa rilevanza le situazioni che trovano la loro regolamentazione in norme consuetudinarie: a titolo esemplificativo, si possono menzionare gli usi che stabiliscono le tolleranze sulle dimensioni, sul peso e sulla qualità delle merci vendute, oppure quelli che fissano, in carenza di altra regolamentazione, le tariffe di mediazione nei più diffusi contratti in materia di circolazione dei beni o, ancora, quelli che stabiliscono le unità di contrattazione e di misura con cui sono negoziate, sempre salvo diverso accordo delle parti, le diverse merci.

Altro limite all'ambito di operatività dell'uso normativo è dato dalla regola per cui il contratto prevale sempre sull'uso normativo difforme. Si tratta del principio dell'autonomia negoziale, previsto dall'art.1374 cod. civ., di cui tratta nel paragrafo seguente.

C. GLI USI NON SONO APPLICABILI OGNI VOLTA CHE IL CONTRATTO REGOLI ESPRESSAMENTE GLI OBBLIGHI E I DIRITTI DELLE PARTI IN MODO CHIARO E COMPLETO.

Ogni uso della Raccolta, infatti, va letto tenendo presente che esso ha efficacia solo in quanto i soggetti che stipulano un contratto non abbiano già previsto in esso una clausola avente ad oggetto la stessa materia regolata dall'uso. Di conseguenza, in presenza di un contratto, gli usi possono soltanto completare ed eventualmente specificare la previsione contrattuale, quando questa risulti insufficiente a disciplinare particolari aspetti del rapporto giuridico scaturito dal contratto stesso.

D. LE NORME UNI, EN E ISO SI DISTINGUONO DAGLI USI NORMATIVI PERCHÈ NON SONO FONTI DEL DIRITTO AI SENSI DELL'ART.8 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE. MALGRADO IL NOME, ESSE NON SONO NORME GIURIDICHE, BENSÌ DOCUMENTI TECNICI PREDISPOSTI DA UN organismo NAZIONALE O INTERNAZIONALE DI NORMALIZZAZIONE.

Le norme UNI, EN e ISO si formano presso organismi qualificati, nazionali (UNI), europei (EN) o internazionali (ISO) i quali, strutturati in gruppi di lavoro costituiti da esperti rappresentanti le parti economiche e sociali interessate, approvano un progetto di norma che

viene poi messo a disposizione del mercato mediante pubblicazione nella sua versione definitiva, dopo che ne è stato stabilito il gradimento con apposite indagini. Dette norme, pur essendo ad applicazione volontaria (salvo che non sia la legge a richiamarle, attribuendo loro in questo modo forza cogente) sono ormai largamente diffuse e, proprio perché offrono riferimenti tecnici certi in svariati settori, sono spesso richiamate dagli operatori per definire i requisiti tecnici della merce o del servizio oggetto del contratto.

La Camera di commercio di Torino è "Punto UNI di Diffusione di Torino Centro" e presso il suo Centro di Documentazione, in via Giolitti 26, Torino, i testi integrali delle norme UNI on-line possono essere consultati gratuitamente.

- E. UNA VOLTA APPURATO, UTILIZZANDO I CRITERI SOPRA ILLUSTRATI, CHE UN USO (NORMATIVO, NEGOZIALE O INTERPRETATIVO) È APPLICABILE, OCCORRE UN'ULTIMA VERIFICA: VA CIOÈ ANCORA STABILITO SE UNO DEI CONTRAENTI PUÒ ESSERE DEFINITO "CONSUMATORE" AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO (D. LGS. N. 206 DEL 2005)

A seguito del recepimento in Italia delle normative europee predisposte a tutela del consumatore, la natura dei soggetti contraenti è oggi un elemento decisivo per stabilire quali norme vadano applicate a ciascun contratto.

Il "consumatore", secondo la definizione contenuta all'art 3 del Codice del consumo è la persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, pertanto, si differenzia da un altro soggetto, anch'esso individuato dal Codice del consumo e definito "professionista", il quale è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero ne sia un intermediario.

Pertanto, se i contraenti agiscono in relazione ad un dato contratto rispettivamente come consumatore e come professionista (secondo le definizioni sopra riportate) l'uso è applicabile solo se non contrasti con una norma imperativa contenuta nel Codice del consumo e, trattandosi di un uso normativo, neppure con le sue norme dispositive.

Nota di approfondimento

Un aspetto di notevole rilevanza relativo all'applicazione degli usi nei contratti stipulati dal consumatore attiene alla disposizione contenuta nell'art. 34, comma terzo, del Codice del Consumo, secondo cui " [...] non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, ovvero

che siano riprodotte di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea [...]". A questo proposito la dottrina prevalente ritiene che gli usi non possano rientrare nell'ambito applicativo nel citato art. 34 e che, pertanto, la clausola che ne riproduce il contenuto può

essere oggetto di una dichiarazione di nullità. Tale tesi si basa sul raffronto tra il tenore letterale dell'art. 34, e quello dell'art. 1, n. 2, della Direttiva europea 93/13, da cui deriva la norma contenuta nell'art. 34, che contempla espressamente, accanto alle fonti ora menzionate, anche i regolamenti; dalla scelta del legislatore italiano di escludere questi ultimi, viene desunta anche la preclusione di una fonte ulteriormente sotto ordinata ai regolamenti, qual è appunto la consuetudine (cfr. DE NOVA, *Le clausole vessatorie e contratti turistici*, Ipsoa editore, Contratti, 1997, I, 85.)

Inoltre, sotto un profilo più generale, si osserva che qualsiasi norma giuridica in materia contrattuale realizza, per definizione, un giusto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti, mentre non vi è certezza che l'uso consolidato sia capace di

realizzare la medesima finalità, considerato che non è impossibile che abbia origine da un'iniziale e poi perpetuata previsione di certe regole predisposte da un solo contraente, sufficientemente forte ed autorevole sul mercato da diffonderle e farle affermare. Il che – giova evidenziarlo - non significa che la consuetudine possa di per sé costituire un pericolo per un'equa realizzazione degli interessi dei contraenti, perché ad essi è accordata dall'ordinamento italiano un'ampia autonomia contrattuale. Per la questione relativa alla possibilità di che si consolidino usi in relazione a tipologie di contratti che solitamente sono stipulati per adesione o mediante la predisposizione di condizioni generali, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, confronta la *Nota di approfondimento* al paragrafo A

F. LA FUNZIONE DELLA RACCOLTA È DARE PROVA DELL'ESISTENZA A LIVELLO LOCALE DI UN USO, RENDENDONE COSÌ POSSIBILE L'APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.

L' art. 9 delle Preleggi dispone che "Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria". Il che significa che salvo si tratti di una consuetudine notoria, chi sia interessato ad ottenere l'applicazione in giudizio di un uso non presente nella Raccolta deve fornire prova piena della sua esistenza, cosa che in concreto può rivelarsi piuttosto difficile.

La presunzione di esistenza degli usi che deriva dal loro inserimento nelle Raccolte delle Camere di commercio riguarda, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione (Sez. I civ., n. 2374/1999) soltanto l'esistenza dell'uso stesso e non anche la sua natura normativa o negoziale, la quale dovrà essere di volta in volta valutata dal giudice chiamato a decidere del caso concreto.

Si riporta di seguito l'elenco degli articoli del codice civile che, in materia agricola e commerciale, fanno rinvio agli usi, quale fonte suppletiva di disciplina dei rapporti giuridici in essi regolati:

Art. 892 Distanze per gli alberi
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
Art. 993 Semenzai
Art. 1084 Norme regolatrici della servitù
Art. 1181 Adempimento parziale
Art. 1182 Luogo dell'adempimento
Art. 1183 Tempo dell'adempimento
Art. 1187 Computo del termine
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Art. 1283 Anatocismo
Art. 1326 Conclusione del contratto
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
Art. 1336 Offerta al pubblico
Art. 1374 Integrazione del contratto
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Art. 1492 Effetti della garanzia
Art. 1496 Vendita di animali
Art. 1497 Mancanza di qualità
Art. 1498 Pagamento del prezzo (nella vendita in generale)
Art. 1510 Luogo della consegna
Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento
Art. 1517 Risoluzione di diritto
Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento
Art. 1521 Vendita a prova
Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Art. 1527 Consegna
Art. 1528 Pagamento del prezzo (nella vendita su documenti e con pagamento contro documento)
Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Art. 1535 Proroga dei contratti a termine
Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli (nel contratto di riporto)
Art. 1562 Pagamento del prezzo (nel contratto di somministrazione)
Art. 1566 Patto di preferenza (nel contratto di somministrazione)
Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato (*contratto di somministrazione*)
Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Art. 1592 Miglioramenti (*nel contratto di locazione*)
Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore
Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Art. 1658 Fornitura della materia (nel contratto di appalto)
Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Art. 1709 Presunzione di onerosità (contratto di mandato)
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Art. 1732 Operazioni a fido
Art. 1733 Misura della provvigione (nel contratto di commissione)
Art. 1736 Star del credere
Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere

Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Art. 1755 Provvigione (contratto di mediazione)
Art. 1756 Rimborso delle spese
Art. 1825 Interessi (nel contratto di conto corrente).
Art. 1831 Chiusura del conto (nel contratto di conto corrente).
Art. 1834 Depositi di danaro
Art. 1838 Deposito di titoli in amministrazione
Art. 1845 Recesso dal contratto
Art. 1847 Assicurazione delle merci (*nel contratto di anticipazione bancaria*).
Art. 1855 Operazioni a tempo indeterminato
Art. 2139 Scambio di manodopera e di servizi (*in materia di impresa agricola*)
Art. 2187 Usi (*nei rapporti di associazione agraria*)
Art. 2225 Corrispettivo (*nel contratto d'opera*)
Art. 2232 Esecuzione dell'opera (*in materia di professioni intellettuali*)
Art. 2233 Compenso (*in materia di professioni intellettuali*)
Art. 2234 Spese e acconti (*in materia di professioni intellettuali*)

Si segnala peraltro che il rinvio alla fonte consuetudinaria è presente anche in varie leggi di settore, quali, ad esempio, l'art.10, decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, del 21/12/1984, di attuazione della L. n. 441/1981 sulla vendita a peso netto delle merci, l'art.3, lett. e) della L. n. 84/2006 in materia di svolgimento dell'attività di tinto lavanderia e l'art.58, comma 2 del DPR n.115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Date ultimo accertamento

I testi con le modificazioni proposte -sia di ordine formale che contenutistico- sono stati tutti posti in pubblicazione sul sito web della Camera di commercio di Torino, a partire dal 16 luglio 2007 per una durata di almeno quarantacinque giorni, in modo di consentire agli interessati di presentare osservazioni, proposte di modifica o di inserimento di nuovi usi. Al termine del periodo di pubblicazione, e tenendo conto delle osservazioni quando pervenute, la Giunta camerale li ha approvati con il provvedimento indicato nelle tabelle che seguono.

I verbali delle sedute dei Comitati tecnici e della Commissione provinciale sono consultabili presso la sede della Camera di commercio, via Carlo Alberto 16, Torino, presso l'Ufficio Affari legali.

Titoli I, II, III

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	I	16/ 6/1999	Del. n. 62 /2002
III	I	31/10/2006	Del. n. 251/2007
III	II	31/10/2006	Del. n. 251/2007
III	III	7/11/2006	Del. n. 251/2007

Titolo IV

Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	30/11/2008	Del. n. 258 /2008
II	30/11/2008	Del. n. 258 /2008
III-IV-V	7/11/2006	Del. n. 62 /2002
VI	13/1/1999	Del. n. 62 /2002
VII	30/11/2008	Del. n. 258 /2008

Titolo V

Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	30/11/2008	Del. n. 258 /2008
II	30/11/2008	Del. n. 258 /2008
III	30/11/2008	Del. n. 258 /2008
IV	30/11/2008	Del. n. 258 /2008
V	25/06/2008	Del. n. 258 /2008
VI	5/12/2007	Del. n. 251 /2007
VII	30/06/1999 6/02/2007	Del. n. 62 /2002 Del. n. 251 /2007

VIII	20/10/1999	Del. n. 62 /2002
IX	2/10/2007	Del. n. 251 /2007
X	5/11/2007	Del. n. 251 /2007
XI	17/02/1999	Del. n. 62 /2002
XII	14/11/2006	Del. n. 251 /2007
XIII	4/12/2001	Del. n. 62 /2002
XIV	28/11/2007	Del. n. 251 /2007
XV	26/07/1999	Del. n. 62/ 2002
XVI	13/02/2007	Del. n. 251 /2007
XVII	16/10/2007	Del. n. 251 /2007
XVIII	13/02/2007	Del. n. 251 /2007
XIX	23/10/2007	Del. n. 251 /2007

Titolo VI

Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	20/2/2007	Del. n. 258 /2008
II	7/7/1999	Del. n. 62 /2002
III	-	-
IV	20/2/2007	Del. n. 258 /2008

Titolo VII

Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	10/2/1999	Del. n. 62 /2002 Del. n. 251/2007
I	23/1/2007	Del. n. 251/2007
I	23/10/2007	Del. n. 251/2007
II, III, IV	13/2/2007	Del. n. 251/2007
V	18/12/2006	Del. n. 251/2007
VII	7/11/2006	Del. n. 251/2007
VIII	16/10/2007	Del. n. 251/2007
IX	15/11/2007	Del. n. 251/2007
X	20/2/2007	Del. n. 251/2007
XI	18/12/2006	Del. n. 251/2007
XII	4/12/2001	Del. n. 62 /2002
XIII	25/11/2008	Del. n. /2009



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Raccolta provinciale degli usi

Titoli I - II - III

2000-2005

© Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale: Settore Affari Legali, Camera di commercio
di Torino

Ideazione grafica: Animatif Comunicazione
Impaginazione e Stampa: F.Ili Scaravaglio & C. - Torino
Finito di stampare:

Indice

Premessa del Presidente della Commissione provinciale

Introduzione

Titolo I **USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

Capitolo I ----- 9

Contratti in fiera e in borsa merci

1. Modalità di contrattazione
- QUANTITÀ DELLA MERCE
 2. Tolleranze sui quantitativi contrattati
 3. Peso
- REQUISITI DELLA MERCE
 4. Caratteristiche generali
 5. Merce sana
 6. Merce leale
 7. Merce mercantile
 8. Merce secca
 9. Merce stagionata
 10. Qualità
 11. Clausola "vista e gradita" o "salvo visita"
 12. Qualità migliore
- CONSEGNA E RITIRO - MODALITÀ DI LUOGO E DI TEMPO
 13. Consegna
 14. Mancata osservanza dei termini di consegna o ritiro
 15. Cause di forza maggiore
 16. Rischi di viaggio

- RICEVIMENTO E CONTROLLO
 - 17. Ricevimento della merce
 - 18. Differenze qualitative
 - 19. Abbuoni per differenze di qualità o condizionamento
 - 20. Campionamento
 - 21. Diritto al rifiuto della merce
 - 22. Analisi e perizie
 - PREZZO E PAGAMENTO
 - 23. Prezzo
 - 24. Pagamento
 - 25. Pagamento nei casi di contestazione
 - 26. Arbitrato
-

Titolo II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI
(nessun uso accertato)

Titolo III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capitolo I 29

Compravendita

- IMMOBILI
 - 1. Caparra
 - 2. Scelta del notaio
 - 3. Onorario del perito
 - 4. Tariffe di mediazione immobili in genere
- AZIENDE
 - 5. Onorario del perito

6. Cessione di aziende commerciali ed industriali
7. Esercizi di generi di monopolio e valori bollati

Capitolo II ----- 30

Locazione

1. Tariffe di mediazione
2. Pagamento del canone
3. Disdetta
4. Spese
5. Spese relative all'unità immobiliare locata
6. Spese relative alle parti comuni di proprietà singola e condominiale

Capitolo III ----- 35

Riscaldamento

1. Generalità
2. Oggetto delle gestioni in appalto
3. Temperature ambienti
4. Preventivi di spesa
5. Durata del contratto
6. Pagamento e spese
7. Unità immobiliari non locate e non occupate da persone o cose per l'intera stagione
8. Trasporto e deposito del combustibile

TITOLO I

**USI RICORRENTI NELLE
CONTRATTAZIONI IN GENERE**

Capitolo I

Contratti in fiera e in borsa merci

1. Modalità di contrattazione.

I contratti relativi a compravendite di cereali, farina, legumi, sementi, semi da prato, semi oleosi, mangimi e granaglie diverse, conclusi sulla piazza di Torino, anche a mezzo di mediatori di altre province, sono regolati, nel silenzio delle parti, secondo gli usi seguenti.

Quando vengono sottoscritti contratti "tipo" o quando sulla conferma del mediatore venga fatto esplicito richiamo al contratto tipo, valgono gli usi ove non contrastino con le clausole contenute in detti contratti tipo.

Se il contratto è stipulato a mezzo mediatore, questi rilascia o invia alle parti uno "stabilito" o "fissato" di vendita contenente tutti gli estremi del contratto.

Esso ha valore di conferma e fa fede del contratto.

- QUANTITÀ DELLA MERCE

2. Tolleranze sui quantitativi contrattati.

Se le parti non specificano in contratto che la quantità della merce deve intendersi "bloccata" o "precisa", è ammessa per il venditore una tolleranza del 2% in più o in meno della quantità stessa al prezzo di contratto.

Nelle contrattazioni concluse con la clausola "circa", è ammessa, nella consegna, una tolleranza per il venditore fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata: il primo 2% è calcolato al prezzo di contratto e il successivo 3% al prezzo corrente nella riunione di mercato precedente il giorno di consegna.

Nei contratti a consegne ripartite, le tolleranze sopraindicate sono

ammesse solo se riferite a singole consegne.

3. Peso.

Il contratto può essere concluso alle condizioni di:

Peso netto:

-merce alla rinfusa su autocarro o vagone idoneo

-in sacchi, da fornire dal venditore

-in sacchi, da fornire dal compratore.

Peso lordo: in "sacchi per merce", il cui peso va calcolato nel peso della merce.

- REQUISITI DELLA MERCE

4. Caratteristiche generali.

Se la merce non è contrattata "su campione reale" o con la clausola "vista e gradita" o "salvo visita" o "tal quale" o altre simili, si intende sempre contrattata alle condizioni di "sana", "leale", "mercantile". La merce può essere contrattata alla condizione di "secca" o "stagionata".

5. Merce sana.

È merce esente da odori anormali, non riscaldata, né fermentata, né germogliata, priva di macchie di muffa, di granelle carbonatate, cotte, tarlate e di parassiti, il tutto secondo la buona media dell'annata e in rapporto all'epoca di consegna.

6. Merce leale.

È merce senza vizi occulti.

7. Merce mercantile.

È merce che non abbia vizi e difetti tali da impedirne la classifica-

zione nella buona media del prodotto dell'annata, in rapporto all'epoca di consegna ed in relazione alla provenienza della merce stessa.

8. Merce secca.

È merce scorrevole alla mano, con la risonanza tipica della propria specie a completa essiccazione naturale. Per i granoni deve essere indicato se sono essiccati naturalmente o artificialmente.

9. Merce stagionata.

È merce ben conservata e con un grado di umidità tollerato in rapporto alla stagione in cui si effettua la consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell'annata.

10. Qualità.

- a) La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata; il campione è diviso tra le parti contraenti.
- b) La merce venduta secondo "campionetipo", deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
- c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
- d) La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" deve essere conforme a quanto convenuto.

11. Clausola "vista e gradita" o "salvo visita".

Con tali clausole il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo avere "visitato" la merce, ma è obbligato a sciogliere tale

riserva nel termine non superiore a 2 giorni lavorativi dalla proposta di contratto.

Il venditore è liberato da ogni impegno se il compratore non adempie all'obbligo nel termine suddetto.

12. Qualità migliore.

La consegna di merce di qualità "migliore" non può essere contestata, purché sia della provenienza, della varietà e della specie convenuta, né il venditore può pretendere maggiorazione di prezzo.

- CONSEGNA E RITIRO - MODALITÀ DI LUOGO E DI TEMPO

13. Consegna.

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore.

Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.

La consegna può essere pattuita "franco partenza" o "franco arrivo":

- DEFINIZIONI

"Franco vagone partenza": le spese di trasporto, da magazzino a stazione e di messa a vagone e spedizione, sono a carico del venditore.

"Franco veicolo partenza": il compratore deve procurare il mezzo di trasporto; le spese di carico della merce sul veicolo, sono a carico del venditore.

Consegna "pronta": Con la clausola consegna "pronta" si intende la consegna da eseguirsi entro 8 giorni lavorativi dalla data del contratto.

Consegna "prontissima" o "immediata": s'intende la consegna da eseguirsi entro 3 giorni lavorativi, dalla data del contratto.

Consegna "decadale": si intende la consegna da effettuarsi dall'1 al 10, dall'11 al 20, dal 21 a fine mese.

Consegna nella 1^a o nella 2^a quindicina di un dato mese: si intende la consegna da effettuarsi rispettivamente dal 1° al 15 e dal 16 al 30 del mese indicato. Quando il mese ha 31 giorni, il giorno 16 si considera come appartenente sia alla prima che alla seconda quindicina. Se il giorno terminale cade in un giorno festivo o non lavorativo, la consegna verrà protratta al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Consegne "nel mese": si intendono consegne da effettuarsi in uno qualsiasi dei giorni del mese indicato.

Consegna "differita" o "ripartita" per quote determinate in uno o più periodi di tempo: si intende che la consegna di ogni quota deve effettuarsi in un qualsiasi giorno lavorativo del periodo stabilito per ognuna di esse.

Consegna "primi del mese" si intende una consegna da effettuarsi entro i primi 8 giorni lavorativi del mese.

Consegna "a fine mese" si intende una consegna da effettuarsi entro gli ultimi 8 giorni lavorativi del mese indicato.

Salvo i casi di consegna pronta o prontissima, il venditore ha sempre l'obbligo della "messa a disposizione" della merce entro i termini indicati nei commi precedenti e deve accordare al compratore un termine di 8 giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e assicurazione, per ritirare la merce (franchigia).

Se il compratore non è in grado di ritirare la merce entro i termini di franchigia, previo finanziamento, potrà ritirarla in epoca successiva assumendo a proprio carico rischi ed oneri di giacenza, oltre il termine di franchigia.

"Franco arrivo": si intende la consegna da effettuarsi presso il magazzino indicato dal compratore.

“Franco veicolo arrivo” le spese di carico e trasporto al magazzino del compratore sono a carico del venditore.

Le disposizioni per la consegna della merce devono essere date dal compratore al venditore:

- all’atto del contratto per la consegna *“prontissima”*
- entro 3 giorni successivi alla data del contratto per la consegna *“pronta”*
- 8 giorni prima della scadenza del termine di consegna, per le consegne entro un determinato periodo di tempo non superiore a 15 giorni
- in tempo utile, a richiesta del venditore, per le consegne differite o ripartite entro uno o più periodi di tempo; per queste consegne il venditore ha il diritto di pretendere le disposizioni anche il giorno precedente l’inizio del periodo stabilito per la consegna di ogni singola quota.

- RITIRO DELLA MERCE

Se nel contratto è pattuita la clausola *“ritiro prontissimo”* o *“ritiro pronto”*, il compratore ha facoltà di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, ma ha l’obbligo di ritirarla entro 3 giorni dalla data di contratto per ritiri prontissimi od immediati, ed entro 8 giorni per ritiri pronti.

Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce debba avere luogo in un termine superiore a quelli di cui al comma precedente, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l’appuntamento della merce.

La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuarsi entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento

al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo, deve essere comunicata per telegramma presentato entro le ore 12 ovvero per telex trasmesso entro la stessa ora.

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere presentata/trasmessa entro le ore 18.

Se presentata/trasmessa dopo le ore 18, la messa a disposizione si intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo. Tuttavia, al venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali.

La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

In caso di vendita con la condizione "ritiro", il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

In caso di più messe a disposizione riferentisi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso
- per seconda decade: il periodo del mese che va dal 11° al 20° giorno incluso
- per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno

(incluso) del mese

- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso
- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

14. Mancata osservanza dei termini di consegna o ritiro.

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

- a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di "prontissima", "pronta/ disponibile" o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione
- b) negli altri casi, decorsi 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce.

Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere / diritto di consegnare ed il compratore il diritto / dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza di prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti. L'inadempienza di una delle parti dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

15. Cause di forza maggiore.

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera defi-

nitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 15 giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo telex o telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornirne la prova.

Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta del compratore, fatta nel predetto termine di 15 giorni, deve mettere a disposizione dello stesso la merce venduta nel luogo dove si trova, previa offerta di pagamento delle spese normali di trasporto. In questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro i 5 giorni lavorativi successivi alla messa a disposizione. Se il ritiro non avviene in tale termine, il contratto si ritiene risolto.

Se le operazioni relative al ritiro della merce sono a carico del compratore e questi non vi provvede per denunciata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna, con mezzi propri o da lui procurati, contro rimborso delle relative spese.

Nei contratti di merce venduta "franco arrivo", il ritardo nella consegna per provato incidente di viaggio, non è causa di risoluzione del contratto.

16. Rischi di viaggio.

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto e rischio del compratore anche se la vendita è fatta con la clausola di porto pagato o franco di porto. L'azione di rivalsa per i danni subiti dalla merce

durante il viaggio deve essere esercitata dal ricevente nei confronti del vettore.

I cali, gli ammanchi e le avarie non imputabili al trasporto devono essere immediatamente comunicati dal compratore al venditore e rilevati con apposito verbale sottoscritto dal vettore.

Per le merci vendute "franco arrivo" a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del venditore.

- RICEVIMENTO E CONTROLLO

17. Ricevimento della merce.

La constatazione della quantità della merce deve avvenire nel luogo della consegna e del ritiro, su peso pubblico.

Se la spedizione della merce avviene per ferrovia, l'accertamento del peso, ove sia possibile, deve avvenire sempre in partenza.

L'accertamento della "qualità" e del "condizionamento" (stato di conservazione della merce) deve avvenire a destino, anche se la merce è stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati. Se la merce è destinata all'estero il controllo deve essere effettuato in partenza salvo i casi in cui l'ICE rilasci certificato di qualità che è vincolante fra le parti.

Il compratore, in ogni caso, deve prendere in consegna la merce ricevuta o viaggiante e conservarla diligentemente nell'interesse delle parti, anche se ritenga, per una qualsiasi ragione, di avere diritto di rifiutarla.

18. Differenze qualitative.

Qualora il compratore accerti differenze qualitative fra la merce contrattata e quella ricevuta, è tenuto a darne comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna immediatamente alla

ricezione della merce.

19. Abbuoni per differenze di qualità o condizionamento.

Gli abbuoni per accertate differenze di qualità vengono determinati mediante ricorso a perizia contrattuale secondo la procedura prevista dal regolamento adottato dalla Camera Arbitrale presso la Borsa Merci di Torino.

20. Campionamento.

L'onere del prelevamento dei campioni sigillati se richiesto, spetta al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto -nel campionamento- la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto). I campioni devono essere conservati diligentemente dalle parti.

I campioni per la determinazione dell'umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 grammi.

In caso di rifiuto di effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di pubblico mediatore od altra persona delegata dal presidente dell'associazione richiamata nel contratto, o da altro ente od autorità civile o giudi-

ziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce. Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto -se richiesto- ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nel termine di franchigia.

21. Diritto al rifiuto della merce.

Se il compratore ritiene che la merce consegnata abbia, per mancanza di qualità, vizi o difetti, un valore di oltre il 10% inferiore al prezzo pattuito, tenuto conto dell'uso cui è destinata -purché dichiarato in contratto- può esercitare il "diritto di rifiuto", sollevando formale ed immediata contestazione da sottoporre ad arbitri ai sensi del successivo art. 26.

Per esercitare tale diritto, si procede al campionamento in contraddittorio come previsto al precedente art. 20.

Se le parti non si accordano altrimenti, la merce deve essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore a mezzo di telegramma o telex. Se gli arbitri riconoscono fondato il rifiuto della merce, il compratore deve essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce ed è in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di pubblico mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del pubblico mediatore.

La scelta del compratore dovrà essere esercitata entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento della decisione arbitrale e comunicata al venditore a mezzo di telegramma o telex. Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno

soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.

22. Analisi e perizie.

In caso di reclamo, il campione od i campioni sono presentati per l'analisi al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Torino, sotto pena di decadenza:

- entro 8 giorni consecutivi se depositati, o 5 giorni consecutivi se spediti a mezzo posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento
- limitatamente ai prodotti "da essiccare", entro 4 giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento; non è prevista la spedizione a mezzo posta.

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.

I risultati delle analisi sono vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti entro 8 giorni dal ricevimento - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata.

Qualora il venditore intenda avvalersi della "controanalisi", deve presentare - sotto pena di decadenza- allo stesso Laboratorio di analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o telex.

All'atto della presentazione dei campioni per la "controanalisi", al laboratorio deve essere specificato che trattasi di "controanalisi" e dichiarato il nominativo della controparte.

Tale nominativo deve essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.

In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, viene considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese di analisi e controanalisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

Il computo dell'eventuale abbuono deve essere fatto sulla base media dei dati analitici o peritali. Non si fa luogo ad abbuono o conguaglio se le eventuali differenze in più o in meno tra i risultati analitici o peritali e le basi o tolleranze contrattuali non superano complessivamente le 0,10 unità per umidità e le 0,25 unità negli altri casi.

Nel caso di cessione di contratto, i cedenti devono provvedere a trasmettere in debito corso, nel più breve tempo possibile, le comunicazioni relative agli accertamenti analitici summenzionati.

Della mancata osservanza di tale obbligo è responsabile ad ogni effetto la parte negligente.

- PREZZO E PAGAMENTO

23. Prezzo.

Il prezzo della merce è commisurato al «quintale» (kg.100) e si riferisce al valore della merce "con" o "senza tele", resa franca nel luogo convenuto per la consegna.

24. Pagamento.

Il pagamento, salvo patto contrario, deve essere eseguito pronta cassa a presentazione fattura, a mani del venditore o di suo incaricato.

25. Pagamento nei casi di contestazione.

Nei casi di contestazione per qualità o condizionamento, il compratore può trattenere dall'importo della fattura, in pendenza della controversia, una somma corrispondente alla differenza presunta; tale somma non può però eccedere il 10% .

26.Arbitrato.

L'arbitrato per la risoluzione di controversie insorte in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione dei contratti stipulati in Borsa Merci, ha natura irrituale e ad esso si fa luogo presso la Camera Arbitrale della Borsa Merci di Torino, secondo il regolamento adottato dalla medesima.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

(Nessun uso accertato)

TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI
IMMOBILI URBANI

Capitolo I

Compravendita

- IMMOBILI

1. Caparra.

Nei contratti di compravendita immobiliare è dovuto, all'atto del preliminare, il versamento a titolo di caparra confirmatoria di una somma non inferiore al 10% del corrispettivo convenuto.

2. Scelta del notaio.

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

3. Onorario del perito.

Allorquando si addivene di comune accordo tra venditore e compratore alla nomina di un perito, senza stabilire da quale delle parti si debba corrispondergli il dovuto onorario, l'ammontare di esso è a carico di entrambe in parti uguali.

4. Tariffa di mediazione immobili in genere.

Il compenso al mediatore non eccede globalmente il 6% e fa carico per il 50% al venditore e per il 50% al compratore.

- AZIENDE

5. Onorario del perito.

Allorquando si addivene di comune accordo tra venditore e compratore alla nomina di un perito senza stabilire da quale parte si debba corrispondere il dovuto onorario, l'ammontare di esso è a carico di entrambe in parti uguali.

6. Tariffa di mediazione per cessione di aziende commerciali ed industriali.

Il compenso al mediatore non eccede globalmente il 6% e fa carico per il 50% al compratore e per il 50% al venditore.

7. Esercizi di generi di monopolio e valori bollati.

Fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 6, nella determinazione del compenso per mediazione non si tiene conto degli importi rappresentati dai generi di monopolio e valori bollati.

Capitolo II

Locazione

1. Tariffe di mediazione.

Il diritto di mediazione per contratti di durata non inferiore ad un anno non eccede globalmente l'importo di due mensilità del canone di locazione ed è a carico dei contraenti in parti uguali.

Per contratti di durata inferiore ad un anno, la provvigione del mediatore non eccede globalmente il 20% del canone contrattuale complessivo ed è a carico dei contraenti nella misura del 10% ciascuno.

2. Pagamento del canone.

Per la città di Torino deve avvenire entro i primi cinque giorni del mese o del trimestre, a seconda che il pagamento del canone sia mensile o trimestrale.

3. Disdetta.

Nei contratti a tempo indeterminato, ove il canone di locazione sia corrisposto ad anno, la disdetta va data sei mesi prima della scadenza;

ove il canone sia corrisposto a trimestre, la disdetta va data un mese e mezzo prima della scadenza; ove il canone sia pagabile a mese, la disdetta va data 15 giorni prima della scadenza.

4. Spese.

Le spese di redazione e registrazione del contratto fanno carico per il 50% al locatore e per il 50% al conduttore. L'imposta di bollo è interamente a carico del conduttore.

5. Spese relative all'unità immobiliare locata (1).

Piccole riparazioni: sono comprese tra le piccole riparazioni a carico del conduttore quelle necessarie:

- al pavimento ed ai quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti
- ai vetri, alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle ante scure, alle persiane, alle avvolgibili e relativi accessori, alla tavola dei tramezzi ed alle imposte a saracinesche delle botteghe o negozi, ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature
- ai rubinetti (per rotture o guasti) ed agli accessori interni per impianti di luce, acqua e riscaldamento, vasca da bagno e boiler per il 50%, e per intasatura delle condotte di scarico e sifoni particolari all'appartamento
- alle targhette dei nominativi personali, citofoni, buca lettere e campanello parte alloggio
- alle parti interne del citofono.

Sono pure compresi l'imbiancamento periodico, la pulizia dei recipienti dell'acqua posti nell'interno dell'appartamento, nonché delle condotte da fumo.

(1) Si segnala l'esistenza dell'accordo territoriale per il comune di Torino, stipulato in base alla legge n.431 del 1998, riportante una tabella di ripartizione oneri accessori tra locatore e conduttore, applicabile ad alcune tipologie di contratti di locazione.

Oltre alle riparazioni di piccola manutenzione indicate nell'art. 1609 del codice civile, sono a carico del conduttore le riparazioni inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento (quando quest'ultimo non sia centrale), quelle necessarie per il funzionamento delle tapparelle ed in genere tutte le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'uso normale della cosa locata; in particolare, nelle locazioni di negozi, sono a carico del conduttore le riparazioni delle serrande e la sostituzione dei cristalli delle vetrine.

6. Spese relative alle parti comuni di proprietà singola e condominiale.

Sono a carico del **PROPRIETARIO**:

- SPESE GENERALI

- acquisto cartelli ("passo carraio", "vietato calpestare le aiuole" ecc.)
- assicurazione stabile
- acquisto plafoniere e copri-lampade
- tasse e imposte, ad eccezione di quelle per il passo carraio
- amministrazione
- telefono della portineria.

- SPESE DI MANUTENZIONE

- tetti, grondaie, colonne centrali di scarico sino alla braga compresa
- lavori di muratura su parti comuni
- allacciamenti, manutenzione fognature, escluse le disotturazioni per intasamento non causate da difetti di costruzione, salvo applicabilità dell'articolo 9 della legge 392/1978
- riparazioni tubazioni interne
- installazioni serrature e chiudi porte (parti comuni)
- giardini: spese impianto, sostituzione piante ed attrezzature varie occorrenti
- sostituzione buca lettere, citofoni esterni e pulsantiera, campanelli esterni ed interni delle parti comuni

- alloggio portiere, non di proprietà condominiale (fitto, manutenzione, installazione telefono)
- tinteggiatura parti comuni interne ed esterne
- prima installazione tappeti e guide
- marmi, ringhiere, passamani, tinteggiatura compresa
- inferriate, cancellate, tinteggiatura compresa
- cucchiaie W.C., pozzetto raccordo o sifone a pavimento
- acquisto bidoni, trespoli e contenitori rifiuti
- cauzione contatori comuni
- spese per installazione temporizzatore e crepuscolare
- spese per installazione impianto centralizzato TV dei canali nazionali effettuato su iniziativa della proprietà salvo accordi diversi
- canone per bocche antincendio.
- ASCENSORE
 - manutenzione straordinaria: sostituzione motore, sostituzione ammortizzatori, installazione campana badenia di allarme, sostituzione serrature, sostituzione plafoniere (funi ascensore solo nella misura del 50%).
- AUTOCLAVE
 - installazione nuovo impianto
 - manutenzione straordinaria: sostituzione pompe, valvole, saracinesche
 - serbatoio di accumulo e tubazioni varie.

Sono a carico dell'**INQUILINO**:

- SPESE GENERALI
 - portierato e pulizia scale; retribuzione, tredicesima, ferie, accantonamento liquidazione, indennità varie come da vigente Contratto Nazionale Portieri ed eventuali contratti integrativi provinciali
 - contributi previdenziali I.n.p.s., I.n.a.i.l.
 - polizza infortuni e malattia di pertinenza del portiere o persona addetta alla pulizia
 - riscaldamento locale portineria

Titolo III

- canone del telefono locale portineria
- riparazioni chiudiporte e serrature con chiavi relative (parti comuni) e buche lettere
- manutenzione antenna TV centralizzata ed energia elettrica
- manutenzione citofono esterno (parti comuni)
- sostituzione tappeti e guide
- pulizia tetti dei bassi fabbricati
- pulizia piani piloti
- pulizia corridoi, cantine, soffitte (se manca il portinaio) e relativo sgombero di materiali abbandonati
- pulizia cortile e passi carrai (se manca il portinaio)
- riparazioni avvolgibili e sostituzioni relative cinghie
- nolo sala assemblea, spese postali e cancelleria per convocazione assemblea degli utenti del riscaldamento
- servizio di disinfestazione
- giardini: manutenzione annuale, taglio erba, potatura, innaffiatura, sostituzione fiori, concimatura e mano d'opera occorrente
- manutenzione piante e fiori ingresso, in quanto preesistenti
- tassa passo carraio.
- ASCENSORE
 - forza motrice
 - manutenzione ordinaria in abbonamento
 - riparazioni in genere dovute all'uso ai sensi dell'art. 1609 del codice civile
 - sostituzione funi nella misura del 50%
 - tassa comunale e contributo di legge.
- ACQUA POTABILE
 - il consumo dell'acqua potabile è suddiviso tra gli utenti per persona.
- AUTOCLAVE
 - consumo energia elettrica
 - manutenzione ordinaria in abbonamento

- quota enti di vigilanza e controllo
- riparazioni in genere dovute all'uso ai sensi dell'art. 1609 codice civile.

Capitolo III

Riscaldamento

1. Generalità.

La gestione del riscaldamento negli stabili dotati di impianto centrale funzionante a combustibile solido, liquido, gassoso, o teleriscaldamento può essere:

- a) A conduzione diretta dell'amministratore responsabile di fronte al condominio o del rappresentante della proprietà, ai sensi delle vigenti leggi.
- b) Gestito in appalto da imprese specializzate, ai sensi di legge, nelle seguenti formule:
 - a forfait
 - a regia.

2. Oggetto delle gestioni in appalto.

- A FORFAIT

Nel servizio a forfait oggetto della fornitura è l'erogazione del calore secondo modalità contrattuali, assumendo l'impresa appaltatrice tutti gli oneri quali:

- il combustibile occorrente
- la conduzione della centrale termica
- il compenso del terzo responsabile della manutenzione ordinaria degli organi meccanici (esclusi eventuali pezzi di ricambio)
- la pulizia delle caldaie e dei raccordi caldaie-camino
- lo smaltimento delle scorie (secondo normativa di legge)

- la tenuta del libretto di centrale
- la riconsegna a fine contratto dell'impianto alla proprietà, come ricevuto, salvo la normale usura.

- A REGIA

Nel servizio a regia oggetto della fornitura è:

- l'approvvigionamento del combustibile
- l'accensione dell'impianto
- il compenso del terzo responsabile
- la manutenzione ordinaria degli organi meccanici (esclusi eventuali pezzi di ricambio)
- la pulizia periodica delle caldaie e dei raccordi caldaia-camino
- lo smaltimento delle scorie (secondo normativa di legge)
- la tenuta del libretto di centrale.

3. Temperature ambienti.

La temperatura va rilevata al centro dei locali, all'altezza di m.1,60 dal pavimento.

4. Preventivi di spesa.

Il preventivo di spesa è formulato, previo esame e calcolo di resa dell'impianto termico, con riferimento al volume dell'intero immobile. Ogni singolo utente è tenuto al pagamento della quota che gli spetta in relazione alla cubatura dei locali in uso. Detta cubatura è preventivamente dichiarata dalla proprietà o dal legale rappresentante della stessa e si ottiene moltiplicando l'area dell'intero locale (comprese le strutture interne) per la sua altezza (compreso il 50% della struttura portante del pavimento, il 50% del solaio portante, il 50% dei muri portanti confinanti con altra proprietà ed il 100% del muro esterno, senza tenere conto di eventuali ribassamenti e/o controsoffittature).

5. Durata del contratto.

Il contratto ha durata annuale, per un servizio di riscaldamento di almeno 180 giorni.

6. Pagamento e spese.

Il pagamento viene eseguito da ogni singolo utente con rate anticipate. Il conguaglio finale varierà:

- a) per il servizio a conduzione diretta o a regia, con la presentazione del rendiconto delle spese sostenute da parte del responsabile di fronte al condominio, da parte del rappresentante della proprietà o dal rappresentante della ditta appaltatrice per la regia
- b) per il servizio a forfait a seconda delle variazioni di prezzo del combustibile verificatesi nel corso della gestione rilevate dai listini Camera di commercio o da altri listini ufficiali e degli eventuali anticipi o proroghe del servizio rispetto ai giorni contrattuali.

Le spese di bolli, Iva ed esazione sono a carico dei singoli utenti e sono conteggiate dall'appaltatore sulla prima rata o su quelle successive. Se l'impianto di riscaldamento è centrale, sono a carico dei singoli utenti, in quote proporzionali, le sole spese di riparazione e manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'impianto stesso.

In sede assembleare potrà essere convenuto il pagamento di un importo a titolo di concorso all'ammortamento e di norma detto importo è inversamente proporzionale alla cubatura dell'immobile, con un minimo di € 0,10 ed un massimo di € 0,26 per metro cubo. Nel caso di mancato pagamento delle rate di spesa del riscaldamento da parte dell'utente, l'esercente o l'amministratore dovrà darne comunicazione al proprietario durante il corso della gestione.

7. Unità immobiliari non locate e non occupate da persone o cose per l'intera stagione.

Per questi locali il proprietario o l'inquilino è tenuto a pagare il 65%

della quota che gli spetterebbe.

Per fruire della riduzione è necessario: a) dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata da inviarsi all'amministratore condominiale o al legale rappresentante della Proprietà prima dell'assemblea degli utenti sul riscaldamento, o in difetto, entro e non oltre la data del 30 settembre; b) tenere chiuse tutte le aperture verso l'esterno e, parzialmente, i corpi riscaldanti ad evitare squilibri termici negli alloggi confinanti.

Per i locali per i quali motivi di igiene e/o la natura dell'attività svolta esigono l'esclusione dal riscaldamento ed in cui sono eliminati gli elementi radianti gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota pari al 40% della cubatura per compartecipazione alle spese di gestione.

8. Trasporto e deposito del combustibile.

Per il servizio a conduzione diretta o a regia il rischio del trasporto del combustibile è a carico del fornitore, la giacenza rilevata a fine gestione è del cliente.

Per il servizio a forfait, il rischio derivante dal trasporto del combustibile, dalla sua giacenza nei serbatoi nonché l'assicurazione R.C. sono a carico della ditta appaltatrice; pertanto, tutte le spese di combustibile relative all'erogazione del servizio di riscaldamento sono a carico della ditta appaltatrice, che è proprietaria dei combustibili sia nel corso della stagione che terminato il contratto.

Quando il cliente intende procedere all'acquisto delle giacenze valuta le quantità, in contraddittorio con la controparte; il valore delle giacenze sarà determinato secondo i bollettini della Camera di commercio di Torino alla data del perfezionamento della vendita.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

LEGENDA

LE PECULIARITÀ LOCALI E LE ECCEZIONI ALLA DIFFUSIONE DELL'USO PROVINCIALE SONO INDICATE NEL TESTO DELLA CONSUETUDINE CUI SI RIFERISCONO. LA PRESENZA DELL'ECCEZIONE È SEGNALATA CON IL SIMBOLO COLORATO POSIZIONATO ACCANTO ALLA RUBRICA DELL'USO.

- COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA
- CITTÀ DI CHIVASSO
- COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO
- COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA
- CITTÀ DI PINEROLO
- COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ E VAL CENISCHIA

Presentazione

La Camera di commercio di Torino è lieta di presentare la nuova Raccolta degli usi agricoli della provincia, aggiornata al quinquennio 2000-2005.

Il più vivo ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa nuova edizione dell'opera. Un riconoscimento particolare va inoltre reso al lavoro svolto sul territorio dalle Istituzioni locali, il cui contributo è stato determinante: la nuova edizione degli usi del settore agricolo è, infatti, frutto della collaborazione con le Comunità Montane delle Valli Chisone e Germanasca, Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e con le Città di Chivasso e Pinerolo che, in occasione di questa revisione, hanno svolto indagini e audizioni dirette delle imprese facenti parte di un campione appositamente selezionato e rappresentativo del settore agricolo locale. Il grado di approfondimento che è stato in questo modo possibile realizzare negli accertamenti ha permesso, tra l'altro, di evidenziare le eccezioni e le peculiarità del territorio che sono chiaramente indicate nel testo con segni grafici colorati.

Nell'introduzione che segue, infine, sono illustrate le indicazioni relative alla norma consuetudinaria nella gerarchia delle fonti del diritto e le funzioni camerali che hanno come oggetto la rilevazione e la pubblicazione delle raccolte ufficiali degli usi provinciali.

Alessandro Barberis

Presidente della Camera di commercio di Torino

Introduzione

La presente edizione della Raccolta provinciale degli usi per il quinquennio 2000-2005 si caratterizza per essere il risultato di un lavoro di aggiornamento in cui il Testo precedente è stato preso in esame sia dal punto di vista contenutistico, sia da quello della chiarezza di formulazione delle norme e dell'omogeneità dei criteri utilizzati per la loro collocazione nell'ambito dei diversi capitoli che compongono la Raccolta.

Come di consueto, eseguite le verifiche necessarie a stabilire la persistenza o meno degli usi presenti nel Testo 1995-2000, si è provveduto ad eliminare quelli sicuramente superati per effetto di normative sopravvenute e quelli superflui perché semplice ripetizione di disposizioni di legge.

In diversi capitoli sono state introdotte delle "Premesse" contenenti le descrizioni merceologiche o relative ad unità di misura: esse, pur non qualificabili come usi, comparivano nel Testo della Raccolta precedente per il loro carattere tradizionale e quindi per la loro possibile utilità per gli operatori commerciali.

Nel valutare le diverse modalità con cui procedere all'aggiornamento della parte della Raccolta degli usi dedicata al settore agricolo, si è ritenuto che il sistema più efficace per conseguire risultati soddisfacenti fosse quello di lavorare in collaborazione con gli enti territoriali della provincia, sia in considerazione della loro natura pubblicistica, tale cioè da garantire l'oggettività dei rilevamenti da eseguirsi e sia perché essi, proprio in dipendenza del loro diretto legame con il territorio, possono avere ed hanno una conoscenza diretta e capillare dell'economia agricola locale.

Sono stati pertanto consultati gli enti territoriali della provincia ed è quindi stato stipulato un accordo con quelli che hanno accettato di prendere parte ai lavori di revisione degli usi, vale a dire le Comunità Montane delle Valli Chisone e Germanasca, Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e le Città di Chivasso e Pinerolo. In base ad esso, gli Enti hanno selezionato un campione rappresentativo di imprese agricole locali a cui è stata richiesta la compilazione di schede di rilevazione predisposte dagli uffici camerale con l'ausilio di consulenti giuridici.

Le rilevazioni presso le aziende agricole locali sono state svolte dai funzionari delle comunità montane delle Valli di Lanzo, Bassa Val di Susa e Val Cenischia e dei due comuni coinvolti Città di Chivasso e di Pinerolo, mentre per la rilevazione degli usi delle Valli Chisone e Germanasca e Valli Orco e Soana i funzionari camerale si sono recati presso le sedi delle relative comunità montane e hanno svolto direttamente le audizioni degli operatori invitati dalle Comunità montane.

Raccolti i risultati di queste prime rilevazioni, ulteriori approfondimenti si sono poi resi necessari per la presenza di alcune discordanze rispetto al medesimo uso in differenti località della provincia,

diversità il cui significato andava indagato per verificare se si trattasse realmente di peculiarità locali oppure di un difetto di informazione dei soggetti intervistati.

I risultati ottenuti sono stati quindi elaborati dai consulenti giuridici, partendo dal presupposto che oggetto degli accertamenti della Camera sono gli usi applicati a livello provinciale; pertanto, quando un uso presente nel testo 1995-2000 è risultato desueto in alcune, ma non in tutte, le località in cui sono state svolte le indagini, gli esperti giuridici hanno ritenuto corretto mantenerlo nella Raccolta, pur dando conto della sua caduta in desuetudine in singole località della provincia. Tali peculiarità sono state quindi riportate nel Testo sotto forma di eccezione agli usi provinciali, evidenziandole graficamente mediante l'apposizione di un segno colorato accanto a ciascuna consuetudine.

Infine la bozza di testo costituente il risultato finale dell'elaborazione sopra descritta, è stata inviata agli Enti coinvolti nei lavori di aggiornamento perché questi ultimi provvedessero a darvi pubblicità nelle forme da loro ritenute più opportune. Il medesimo testo provvisorio degli usi agricoli è stata diffuso tramite il sito web istituzionale della Camera a far data dal 15 luglio 2008, nonché mediante affissione all'Albo camerale. Dell'avvenuta pubblicazione è stata, inoltre, data notizia diretta alle Associazioni di categoria. Le osservazioni pervenute a seguito di questa pubblicizzazione, sottoposte all'attenzione del campione di imprese che ha partecipato all'accertamento degli usi, sono state ritenute congrue e condivisibili e pertanto inserite nel testo definitivo dell'edizione 2000-2005 degli usi dell'agricoltura.

Indice usi del settore agricolo

TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capitolo I Compravendita e permuta di fondi rustici	pag. 3
1. Misurazione	
2. Tipi di vendita	
3. Spese notarili e documenti per il rogito	
4. Anticipo e caparra	
Capitolo II Affitto di fondi rustici	pag. 4
<i>Premessa</i>	
1. Vendita di erba in piedi	
2. Boschi cedui e alberi ad alto fusto	
3. Canone	
4. Obblighi dell'affittuario	
Capitolo III Conduzione a mezzadria <i>(Capitolo soppresso)</i>	pag. 5
Capitolo IV Conduzione a colonia parziaria <i>(Capitolo soppresso)</i>	pag. 5
Capitolo V Conduzione a colonia miglioritaria <i>(Capitolo soppresso)</i>	pag. 5
Capitolo VI Conduzione in enfiteusi <i>(Nessun uso accertato)</i>	pag. 5
Capitolo VII Cessione di bestiame in guardia o in prestito o in affitto	pag. 5
1. Cessione in guardia.	
2. Morte degli animali ceduti in affitto.	
- AFFITTO O PRESTITO DI BOVINE, DI OVINI, DI CAPRINI, PER IL PERIODO DI SVERNAMENTO	
Premessa	
3. Affitto.	
4. Prestito.	
- AFFITTO DI BOVINI, DI OVINI E DI CAPRINI PER IL PERIODO DI ALPEGGIO (SOCCIDA ESTIVA)	
Premessa	
5. Affitto di bovine e sistema di pesatura per la determinazione del prezzo di locazione.	
6. Diritti del proprietario delle bovine affittate per l'alpeggio.	
7. Affitto di ovini - Condizioni dell'affitto.	
8. Affitto di caprini e sistema di pesata per la determinazione del prezzo di locazione.	
9. Ulteriori eccezioni e norme locali.	
10. Obblighi del custode del bestiame.	
11. Compenso per la custodia del bestiame asciutto.	

12. Estimo dei fieni ceduti ai margari o pastori.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo I Prodotti della zootecnia

1) BESTIAME	pag. 11
A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO ED EQUINI	
Premessa	
1. Conclusione del contratto.	
2. Modalità della contrattazione.	
3. Acconto.	
4. Specie di compravendita (o permuta)	
5. Contrassegnamento del bestiame.	
6. Misurazione del bestiame da macello.	
7. Consegna.	
- REGOLAMENTAZIONE DELLA GARANZIA	
8. Bestiame da vita e da latte	
9. Parto nel termine di consegna	
10. Bestiame da macello	
11. Denuncia dei vizi	
12. Termine di garanzia per i vizi del bestiame bovino ed equino da allevamento	
13. Difetti o vizi redibitori riguardanti gli animali equini e bovini da lavoro o da allevamento	
14. Altre modalità concernenti la garanzia dei bovini da macello	
B) SUINI	pag. 15
15. Vendita a peso vivo o peso morto	
16. Tare	
17. Garanzia	
18. Unità base di contrattazione	
C) OVINI E CAPRINI	pag. 15
19. Unità base di contrattazione dei capretti	
20. Clausole speciali e specie di vendita. Vendita a peso morto	
21. Consegna e verifica	
22. Trasporto degli animali	
D) ANIMALI DA CORTILE	pag. 16
- POLLAME	
23. Requisiti del pollame e unità base di contrattazione	
24. Prezzo	
25. Consegna	
26. Reclami	
- PULCINI DA ALLEVAMENTO	
27. Specie di vendita e unità base di contrattazione	
28. Imballaggio	
29. Consegna	
30. Verifica	
31. Tolleranza	
32. Spedizione e trasporto	
2) PRODOTTI GREZZI	pag. 17
A) UOVA	
33. Unità base di contrattazione	
34. Imballaggio	
35. Pagamento	
36. Scarto	
37. Reclami	
B) LATTE E DERIVATI	pag. 18
- LATTE	

38. Durata dei contratti	
39. Consegna e accettazione	
40. Verifica della merce	
41. Pagamento	
- BURRO	
42. Semilavorato ovvero zangolato di panna (Burro)	
- PRODOTTI DI GELATERIA	
43. Unità base di contrattazione	
- FORMAGGI	
<i>Premessa</i>	
44. Visita del prodotto (assaggio)	
45. Consegna	
46. Tomini e caprini	
47. Formaggio "da raspa"	
- FORMAGGIO GRANA	
48. Formaggio grana (grana Piemonte, grana padano e grana parmigiano-reggiano)	
49. Verifica	
50. Obblighi del depositario	
51. Mediazione	
C) PELLI OVINE E CAPRINE NON BUONE DA PELLICCIA	pag. 19
52. Contrattazione e modo di misurazione	
53. Requisiti della merce	
54. Consegna	
55. Collaudo	
56. Tolleranze	
57. Mediazione	
D) PELLI FRESCHE	pag. 20
58. Raccolta	
59. Categorie	
60. Unità base di contrattazione	
61. Modo di misurazione	
62. Requisiti della merce	
63. Imballaggio	
64. Accettazione della merce	
65. Tolleranze	
66. Abbuono	
67. Prezzo e pagamento	
68. Mediazione	
E) LETAME	pag. 22
69. Tipo e prezzo	
Capitolo II	
Prodotti dell'agricoltura	pag. 22
A) FRUMENTO; B) GRANOTURCO; C) RISO; D) CEREALI MINORI (<i>Segala, orzo, avena ecc.</i>)	
<i>Premessa</i>	
- USI DI APPLICABILITÀ GENERALE	
1. Caratteristiche generali	
2. Specie di compravendita	
- CONSEGNA E RITIRO - MODALITÀ DI LUOGO E DI TEMPO	
3. Consegna: clausole	
4. Messa a disposizione della merce	
5. Ritiro della merce	
6. Inosservanza dei termini di consegna o ritiro	
7. Cause di forza maggiore	
8. Rischi di viaggio	
- RICEVIMENTO E CONTROLLO	
9. Ricevimento della merce	
10. Differenze qualitative	

11. Campionamento	
12. Tolleranze sui quantitativi contrattati	
13. Peso	
- PREZZO E PAGAMENTO	
14. Prezzo	
15. Pagamento nei casi di contestazione	
16. Rifiuto della merce	
E) PATATE (<i>Nessun uso accertato</i>)	pag. 28
F) ORTAGGI (<i>Carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, ecc.</i>)	pag. 28
17. Contrattazione	
18. Prenotazione	
19. Prezzo	
20. Deposito ceste	
21. Verifica della merce	
22. Ritiro della merce	
23. Tolleranza	
24. Reclami	
25. Pagamento	
26. Provvigione del commissionario	
G) UVA E MOSTO	pag. 29
Premessa	
27. Contrattazione	
28. Imballaggio	
29. Verifica	
30. Tolleranza	
31. Consegna	
32. Avarie	
33. Mosto filtrato	
34. Prezzo	
35. Pagamento	
- VINACCE	
Premessa	
36. Vinacce non mercantili	
37. Pagamento	
H) OLIVE	pag. 31
(<i>Nessun uso accertato</i>)	
I) AGRUMI	pag. 31
38. Contrattazioni a vagone	
39. Calo	
40. Tolleranza	
L) FRUTTA FRESCA	
(<i>Ciliegie, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, ecc.</i>)	pag. 31
41. Clausole relative alla compravendita di frutta fresca	
42. Prezzo per vendita in pianta	
43. Consegna della merce	
44. Imballaggio. Deposito ceste	
M) FRUTTA SECCA	
(<i>Noci, nocciole, mandorle, castagne e similari</i>)	pag. 32
45. Vendita di caldarroste e semi di zucca	
46. Acconto	
47. Vendita su campione	
48. Fichi secchi, calo nel trasporto.	
N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI	pag. 32
Premessa.	
49. Tolleranze	
50. Contrattazione	
51. Consegna	
52. Acquisto di erba in piedi	
53. Pesatura	

54. Pagamento	
55. Rifiuto della merce	
- PAGLIA	
56. Premessa	
57. Qualità della paglia	
58. Calo ammesso	
- FORAGGI	
Premessa	
59. Vendita a pastori e margari	
60. - SEMENTI IN NATURA	
Premessa.	
61. Vendita a campione	
62. Prenotazione dei semi da orto	
63. Campioni ed analisi	
64. Requisiti della merce	
- CONSEGNA E IMBALLAGGIO DELLA MERCE	
65. Termini di consegna.	
66. Imballaggio	
O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	pag. 35
67. Ordinazione	
68. Spedizione e trasporto	
69. Imballaggio	
70. Consegna	
71. Verifica della merce	
72. Obblighi di garanzia del venditore	
P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO	pag. 35
(Nessun uso accertato)	
Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI	pag. 35
(Nessun uso accertato)	
R) DROGHE E SPEZIE	pag. 35
73. Caffè crudi	
74. Caffè tostati	
75. Droghe	
76. Tariffa di mediazione	
77. Vaniglia	
Capitolo III	
Prodotti della silvicoltura	pag. 36
A) TAGLIO DEI BOSCHI	
1. Taglio dei boschi cedui privati a compartecipazione	
2. Taglio dei boschi ad impresa	
3. Vendita dei boschi per il taglio	
4. Trasporto della legna tagliata e dei tronchi	
B) LEGNA DA ARDERE	pag. 37
Premessa	
5. Contrattazione	
6. Calo naturale	
7. Vendita sotto condizione di collaudo	
8. Vendita a vagone	
9. Trasporto della merce per ferrovia	
C) LEGNAME TONDO	pag. 38
10. Contrattazione	
D) LEGNAME DA OPERA E PER CARTIERA	pag. 38
11. Perfezionamento del contratto	

12. Misurazione e peso
13. Ritardo nella consegna
14. Spedizione a mezzo ferrovia o autotreno
15. Svincolo e scarico della merce spedita
16. Rimborsi e risarcimenti da parte del vettore
17. Collaudi e visite della merce
18. Termini di pagamento
19. Reclami
- E) LEGNAME PER EBANISTERIA pag. 40
20. Modi di contrattazione.
- F) LATIFOGIE TEMPERATE (Rovere, noce, ciliegio, acero, castagno, olmo, frassino, faggio, tiglio, acacia, pioppo, ontano, ecc.) pag. 41
- Premessa
21. Ritiro della merce
22. Misurazione
23. Tolleranze sulla qualità
- USI SPECIFICI PER PIOPPA ED ALTRE ESSENZE PER CARTIERA
24. Abbattimento del pioppo
25. Contrattazione
26. Tolleranze
27. Caratteristiche della merce.
- G) CONIFERE (Pino, abete, larice, cirmolo, ecc.) pag. 42
28. Segati di produzione extra-nazionale
29. Classificazioni del tombante e del cortame secondo la qualità
30. Volume reale
31. Misura commerciale
32. Cubatura
- H) LEGNAME DI CONIFERA PER CARTIERA pag. 43
- Premessa.
33. Qualità
34. Misurazione
35. Tolleranze
- I) SEGATI NAZIONALI REFILATI, RICAVALI DA TRONCHI DI SPECIE TROPICALE pag. 44
36. Qualità
37. Dimensioni
38. Spessori
39. Caratteristiche di lavorazione
40. Alburno
41. Misurazione
42. Produzione di segati di spessori inferiori a mm. 40 e spessori speciali a richiesta
- Premessa
43. Qualità
44. Parallelismo dei bordi delle tavole
45. Misurazione
46. Refilato parallelo all'occhio
- L) SEGATI NAZIONALI IN BIGLIE (IBOULES) RICAVALI DA TRONCHI DI SPECIE TROPICALE pag. 47
- Premessa
47. Dimensioni tavole
48. Spessori
49. Caratteristiche di lavorazione
50. Alburno
51. Misurazione

Capitolo IV

Prodotti della caccia e della pesca

pag. 48

-CACCIAGIONE

1. Specie di vendita e unità base di contrattazione.
2. Verifica degli animali

3. Garanzia
-PRODOTTI DELLA PESCA
(Nessun uso accertato)

Capitolo V
Animali d'affezione

pag. 49

- A) CANI E GATTI
B) UCCELLI, PICCOLI MAMMIFERI, RODITORI, RETTILI, PRIMATI, FELINI, ESOTICI

pag. 53

Capitolo VI
Prodotti delle industrie estrattive
(omissis)

pag. 55

Capitolo VII
Prodotti delle industrie alimentari

pag. 55

- A) Riso brillato
(Nessun uso accertato)
B) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione
C) Paste
D) Prodotti della panetteria
(Nessun uso accertato)
E) Zucchero e prodotti dolciari
F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie
G) Pesci preparati
H) Prodotti surgelati
(Nessun uso accertato)
I) Conserve alimentari
J) Derivati del latte. Vedere sopra Capitolo I, Numero 2) Prodotti grezzi, Lettera B)
K) Olio d'oliva
L) Olii e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
(Nessun uso accertato)
M) Olii e grassi animali per usi alimentari e industriali
(Nessun uso accertato)
N) Pelli grezze e residui della macellazione
(Nessun uso accertato)
Per le lettere da Q a T si veda il fascicolo successivo relativo al Titolo V
U) Salumi, carne di maiale fresca e affumicata e grassi suini

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capitolo I

Compravendita e permuta di fondi rustici

1. Misurazione.

Quando il fondo è venduto "a giusta misura", la misura stessa ed il computo del prezzo comprendono anche le strade vicinali, sino all'asse della strada stessa, nonché le strade private.

2. Tipi di vendita.

- VENDITA A CORPO

Quando la vendita a corpo è fatta con la clausola "senza garanzia del vigesimo", s'intende che le parti rinunciano esplicitamente al supplemento o alla riduzione di prezzo o al recesso dal contratto, previsti dall'art.1538 del codice civile.

- VENDITA A "CANCELLO CHIUSO"

Nel caso di vendita a "cancello chiuso" si intende che il venditore ha l'obbligo di lasciare tutte le scorte vive e morte ed i raccolti pendenti esistenti nell'azienda al momento della pattuizione.

- VENDITA A "CANCELLO APERTO" ●

Nella vendita a "cancello aperto", si comprendono case, terreni, alberi.

I raccolti sono di spettanza del venditore sino a San Martino (11 novembre), ad eccezione di canne e vimini.

Il compratore potrà tuttavia immettersi nei terreni anche prima di tale data (per gli orti a partire dal giorno di Santa Maddalena, 22 luglio) man mano che essi si rendano liberi dai prodotti, per eseguire i lavori preparatori all'annata successiva. Tale uso non trova però applicazione nella Bassa Val di Susa e in Val Cenischia

L'annata agraria si intende conclusa l'11 novembre alle ore 12.

Se la vendita avviene nel periodo estivo-autunnale, a raccolto effettuato il venditore deve lasciare a disposizione del compratore gli appezzamenti destinati alla semina o al trapianto delle colture a ciclo invernale e primaverile.

Il compratore potrà tuttavia immettersi nei terreni anche prima di tale data (per gli orti a partire dal giorno di Santa Maddalena, 22 luglio) man mano che essi si rendano liberi dai prodotti, per eseguire i lavori preparatori all'annata successiva.

3. Spese notarili e documenti per il rogito. ●

Gli eventuali passaggi di proprietà quando si devono eseguire le volture catastali arretrate sono a carico del venditore, mentre i certificati catastali, il tipo di frazionamento e le planimetrie da allegare al rogito sono a carico del compratore. Tale uso non trova però applicazione nella Bassa Valle di Susa.

In caso di permuta la scelta del notaio viene fatta di comune accordo e tutte le spese vengono divise in proporzione al valore degli immobili permutati.

4. Anticipo e caparra.

Quando viene versata una somma all'atto del contratto preliminare di compravendita o di permuta da parte del compratore, essa s'intende caparra confirmatoria.

Ove si voglia stabilire il diritto di recesso per i contraenti, la clausola deve essere espressa e il contraente che ha versato la caparra la perde se recede, mentre se a recedere è il contraente che l'ha ricevuta, questi deve corrispondere alla controparte una somma pari al doppio del valore della caparra.

Capitolo II

Affitto di fondi rustici

Premessa ●

L'annata agraria ha inizio l'11 novembre alle ore 12 e termina l'11 novembre dell'anno successivo alle ore 12. Nelle Valli Orco e Soana il termine scade alle ore 24.

1. Vendita di erba in piedi. ● ●

La vendita di erba in piedi può avvenire per taglio o per annata; nel silenzio s'intende per un'annata.

La concimazione dei prati o lo spurgo dei fossi ed altri lavori di manutenzione ordinaria sono effettuati dal proprietario. Tale uso non trova però applicazione nel territorio della Città di Pinerolo e nelle Valli Chisone e Germanasca.

2. Boschi cedui e alberi ad alto fusto. ● ● ● ●

Nei boschi cedui e ripe boscate, il ceduo è di diritto dell'affittuario che ne opera il taglio ogni sei anni circa per le essenze forti e ogni tre anni per le essenze dolci.

Tale uso non trova più applicazione nelle zone montane.

Gli alberi di alto fusto che sono lasciati a favore del locatore si sfrondano seguendo le regole per il ceduo in generale, in ogni caso rispettando la "piuma antica".

3. Canone.

Il canone d'affitto viene pagato al domicilio del locatore in una o in due rate posticipate.

Le due rate scadono il 24 giugno e l'11 novembre;

Nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza è l'11 novembre

4. Obblighi dell'affittuario ●

Quando viene fissato il carico di bestiame minimo che l'affittuario deve mantenere nell'azienda in modo continuativo, l'affittuario non può asportare dall'azienda il letame che vi è stato prodotto.

Nelle zone irrigue l'affittuario può vendere una parte del fieno maggengo prodotto, purché siano osservate le condizioni relative al minimo carico di bestiame ed alla asportazione del letame.

All'ultimo anno di locazione, quando l'affittuario uscente abbia seminato i terreni, gli spetta la parte cosiddetta colonica, e cioè la metà del prodotto in granella raccolto nell'anno successivo.

E' obbligo dell'affittuario di lasciare sul fondo, alla fine della locazione, un quantitativo di foraggio uguale a quello ricevuto all'entrata e che viene rilevato a prezzo di stima dell'affittuario entrante o dal locatore che assuma la conduzione.

Spetta al proprietario il tronco delle piante morte oppure abbattute dalle intemperie, le altre parti spettano all'affittuario, il quale è tenuto ad abbattere le piante morte. Tale uso non trova però applicazione nelle Valli Chisone e Germanasca.

L'affittuario deve mantenere in efficienza i vigneti, i frutteti e i gelseti ed in genere ogni specie di pianta esistente nel fondo.

L'affittuario ha l'obbligo di sorvegliare il fondo affinché non avvengano abusi di qualsiasi genere, non vengano abusivamente costituite servitù sul fondo stesso e vengano mantenute le eventuali servitù attive.

Capitolo III

Conduzione a mezzadria

(Capitolo soppresso. Si veda disciplina dei contratti agrari stabilita dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della Legge n. 203 del 3 maggio 1982)

Capitolo IV

Conduzione a colonia parziaria

(Capitolo soppresso. Si veda disciplina dei contratti agrari stabilita dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della Legge n. 203 del 3 maggio 1982)

Capitolo V

Conduzione a colonia miglioritaria

(Capitolo soppresso. Si veda disciplina dei contratti agrari stabilita dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della Legge n. 203 del 3 maggio 1982)

Capitolo VI

Conduzione in enfiteusi

(Nessun uso accertato)

Capitolo VII

Cessione di bestiame in guardia o in prestito o in affitto

1. Cessione in guardia.

Salvo che il consegnatario sia il venditore, chiunque prende in guardia (in consegna) uno o più animali ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di essi.

Il consegnatario non può esercitare atti di proprietà (quali il salasso, la ferratura, il taglio della coda, le prove per la diagnosi della tubercolosi e della brucellosi, la sistemazione delle corna, la marchiatura, l'apposizione di contrassegni metallici, ecc.) salvo nei casi gravi ed urgenti.

2. Morte degli animali ceduti in affitto.

Il canone di fitto non è più dovuto dall'inizio della malattia che produce la morte degli animali.

- AFFITTO O PRESTITO DI BOVINE, DI OVINI, DI CAPRINI, PER IL PERIODO DI SVERNAMENTO

Premessa ●

Il periodo di affittanza per lo svernamento di vitelle sopra i sei mesi di età, di manze, di giovenche o di vacche da macello è compreso tra il giorno di San Martino (11 novembre) o di Sant'Andrea (30 novembre) sino alla data consuetudinaria della monticazione. Tale uso non trova applicazione nel territorio della Città di Pinerolo. Il periodo di prestito di vacche da allevamento per lo svernamento è compreso tra il 1° ottobre e il giorno fissato per l'alpeggio, cioè il 10 giugno o il 15 giugno.

3. Affitto.

- CAPRINI E OVINI ● ●

Il periodo di affitto di caprini per lo svernamento è compreso tra il 1 ottobre e il 15 giugno.

Il canone si riferisce ad ogni capo e, in generale, a tutta la durata dello svernamento.

Il pagamento dell'affitto dei caprini si effettua al domicilio dell'affittante alla scadenza di ogni periodo di trenta giorni oppure alla scadenza del periodo di svernamento quando il proprietario si presenta per ritirare gli animali consegnati. Tuttavia, nelle Valli Chisone e Germanasca si usa effettuare il pagamento del canone in unica soluzione alla scadenza del periodo di svernamento.

Gli agnelli e i capretti nati durante il periodo di svernamento spettano al fittavolo.

Nelle Valli di Lanzo gli usi che precedono non risultano più praticati.

- BOVINI ● ● ●

Il canone di affitto dei bovini è calcolato in base ad un tanto espresso in euro per ogni capo.

Il pagamento dell'affitto delle bovine si effettua al domicilio dell'affittante alla scadenza di ogni periodo di trenta giorni, oppure alla scadenza del periodo di svernamento quando il proprietario si presenta per ritirare gli animali consegnati. Tuttavia, nelle Valli di Lanzo e nelle Valli Chisone e Germanasca si usa effettuare il pagamento del canone in unica soluzione alla scadenza del periodo di svernamento.

Nel caso di affitto di bovine ai margari per lo svernamento, qualora la bovina non sia gestante o si sgravi prima della consegna al margaro, il proprietario delle bovine paga al margaro il prezzo del vitello. Tale uso non trova applicazione nelle Valli Chisone e Germanasca e nel territorio della Città di Pinerolo

Le spese di monta riguardanti le manze date in affitto per lo svernamento, fatta eccezione per la Val Chisone, sono a carico dei proprietari, mentre quelle riguardanti le vacche sono a carico del fittavolo, fatte eccezione relativamente a queste ultime per le Valli di Lanzo.

I vitelli nati durante il periodo di svernamento spettano al fittavolo. Tale uso non risulta praticato in Val Chisone, Valli di Lanzo e territorio della Città di Pinerolo.

4. Prestito.

- VACCHE ● ●

Qualora le vacche date in prestito per svernare non partoriscono entro i 30 giorni (quaranta giorni nelle Valli Orco e Soana) successivi al termine, il concessionario ha diritto di restituirle e di essere risarcito.

Le spese di monta riguardanti le manze e le vacche cedute in prestito per lo svernamento sono a carico dei proprietari. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca

- OVINI E CAPRINI ● ● ●

Il concessionario di ovini ha diritto ad una tosatura e a tutti gli agnelli nati durante lo svernamento.

Il secondo taglio della lana e gli agnelli nati nel secondo parto spettano al proprietario degli ovini.

Al concessionario dei caprini spettano i capretti nati durante lo svernamento.

Gli usi che precedono non risultano più praticati nelle Valli Chisone e Germanasca, nelle Valli Orco e Soana e nel territorio della Città di Pinerolo.

- AFFITTO DI BOVINI, DI OVINI E DI CAPRINI PER IL PERIODO DI ALPEGGIO (SOCCIDA ESTIVA)

Premessa

L'inizio dell'alpeggio delle bovine, degli ovini o dei caprini, ha luogo tra il 10 e il 15 giugno, ed anche prima, senza che spetti alcun maggior compenso al proprietario, mentre la demonticazione avviene tra il 22 e il 29 settembre.

Le bovine, gli ovini ed i caprini sono presi e tenuti in affitto per un alpeggio della durata compresa fra i 90 e i 120 giorni.

Il trasporto dall'alpe di qualsiasi capo di bestiame infortunato è a carico del proprietario dell'animale, salvo che l'infortunio sia imputabile a colpa del conduttore dell'alpe stessa.

5. Affitto di bovine e sistema di pesatura per la determinazione del prezzo di locazione. ● ● ● ●

Il prezzo dell'affitto delle bovine lattifere è stabilito in base alle pesate del latte. La pesata avviene a San Giovanni (24 giugno) o a San Giacomo (25 luglio) ed è data dalla somma della pesatura giornaliera diminuita di kg 5.

Nulla è dovuto al proprietario della bovina come affitto, intendendosi che il latte fino a tale quantitativo valga come compenso del mantenimento, se invece supera i kg.5 essa viene pagata al proprietario in base alla quota convenuta per ogni kg. di pesata.

Il sistema di pesatura sopra descritto non è più utilizzato nelle Valli di Lanzo, Chisone e Germanasca e nel territorio della Città di Pinerolo.

I vitelli nati durante l'alpeggio appartengono al conduttore dell'alpe e costituiscono il corrispettivo del mantenimento delle bovine che hanno partorito.

Il proprietario delle bovine affittate per l'alpeggio durante la monticazione le accompagna fino all'alpe piede (primo tramuto), mentre alla demonticazione provvede il conduttore, salvo che il proprietario stesso si presenti per ritirarle. Tale uso non trova però applicazione nel territorio della Città di Pinerolo.

6. Diritti del proprietario delle bovine affittate per l'alpeggio.

Il proprietario delle bovine ha facoltà di recarsi una o due volte sull'alpe durante l'alpeggio (salvo divieti di natura sanitaria o profilattica) per constatare la

"pesata", il buon governo, le condizioni di mantenimento e lo stato di salute del bestiame affidato al conduttore del pascolo.

7. Affitto di ovini - Condizioni dell'affitto.

Il prezzo della locazione degli ovini è stabilito al domicilio del conduttore del pascolo durante la stagione primaverile.

Il pagamento dell'affitto degli ovini si effettua generalmente alla demonticazione e, in ogni caso, non oltre Natale, al domicilio del conduttore del pascolo.

Gli agnelli nati sull'alpe durante il periodo di alpeggio appartengono al proprietario delle rispettive pecore che hanno partorito.

Qualora gli agnelli, dopo sessanta giorni dalla nascita, permangano sul pascolo, sono soggetti ad un affitto identico a quello convenuto per ogni capo ovino.

8. Affitto di caprini e sistema di pesata per la determinazione del prezzo di locazione. ●

Il prezzo della locazione delle capre lattifere è stabilito al domicilio dell'affittante durante la stagione primaverile.

Esso viene stabilito a forfait.

Il pagamento dell'affitto delle capre lattifere avviene al domicilio dell'affittante generalmente alla demonticazione e, in ogni caso, non oltre Natale.

I capretti nati sul pascolo appartengono ai proprietari delle capre che hanno partorito. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca.

L'affitto dei caprini non lattiferi è regolato come per gli ovini.

9. Ulteriori eccezioni e norme locali.

- CARIGNANO

Non si applicano gli usi che precedono.

- CERESOLE REALE

Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: "A Ceresole Reale si conviene, a favore del proprietario, un compenso ragguagliato alla media giornaliera della resa in latte di ogni singola bovina. Tale media che è determinata in base alla resa in latte dei giorni 25 e 26 luglio (San Giacomo e Sant'Anna), moltiplicata per il prezzo medio di un kg. di burro, dà il compenso totale spettante al proprietario per ogni bovina da latte".

- CHIERI

Gli usi di cui agli artt. da 3 a 8 si applicano solo per gli ovini.

- CHIVASSO

Non si applicano gli usi per lo svernamento e l'alpeggio (soccida estiva) di cui agli artt. da 3 a 8.

- GIAVENO

Degli usi che precedono si applicano soltanto quelli previsti all'art. 4.

- SUSÀ

Non si applicano gli usi che precedono

10. Obblighi del custode del bestiame.

In caso di morte dell'animale il custode è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprietario.

11. Compenso per la custodia del bestiame asciutto.

Per il bestiame asciutto il proprietario, in mancanza di pattuizione, deve pagare a fine alpeggio al margaro o al pastore, per custodia e pascolo, una quota per 4 capo che è in relazione alla media dei canoni annui di affitto delle "alpi", ai costi della mano d'opera e alla natura, qualità e giacitura dei pascoli.

12. Estimo dei fieni ceduti ai margari o pastori.

La pesatura di ciascun cumulo di fieno avviene entro il 25 novembre (Santa Caterina) ed è desunta dal numero delle balle per il peso del campione che viene scelto di comune accordo fra le parti.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Titolo V, capitoli I, II, III, IV, V

Capitolo I

Prodotti della zootecnia

1) BESTIAME

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO ED EQUINI STAMPATELLO MAIUSCOLO

Premessa

- Si chiama vacca la bovina che ha figliato.
- È vacca fresca quella che ha partorito da non più di due mesi.
- È vacca giusta quella che dà latte mercantile dai quattro quarti.
- E vacca scarsa da un quarto, quella che non è pari in latte con il quarto del lato c'è vacca orba da uno o più capezzoli quella che non emette latte da uno o più capezzoli.
- È vacca pronta quando si trova a non più di un mese dal parto. Si chiama primarola la bovina che per la prima volta è in stato di gestazione avanzata.
- Si chiama manzetta la bovina che non è ancora stata condotta al toro.
- Si chiama toro il bovino atto al salto e alla riproduzione.

1. Conclusione del contratto.

La compravendita, il baratto o permuta sono conclusi quando alla discussione segue la convenzionale franca stretta di mano fra i due contraenti.

2. Modalità della contrattazione.

Si contrattano per capo i cavalli, le vacche, i vitelli; a peso i buoi; per lo più a peso gli animali da macello, salvo le vacche che si contrattano ad occhio (o bota).

3. Acconto.

La quota in denaro, consegnata in assenza di testi al venditore o al permutante dopo l'accordo, senza che sia seguito da parte del compratore o di uno dei permutanti il contrassegnamento o la traduzione degli animali, va considerata come caparra e mai come acconto.

Detta quota, se è data invece alla presenza di testi, va sempre ritenuta come acconto, fuorché quando, non essendo stati gli animali contrassegnati, sia stata formalmente indicata come caparra.

4. Specie di compravendita (o permuta). ● ●

- "ALLA RIGA" OVVERO "VISTO E PIACIUTO"

Per compravendita o permuta "alla riga" intendesi il contratto avente ad oggetto animali senza prestazione di garanzia alcuna, cioè compravenduti e permutati con tutti i loro pregi e qualità, con tutti i loro difetti o vizi, anche se affetti da lesione o malattia comune, da malattia infettiva o diffusiva non compresa tra quelle elencate dall'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8-2-1954 n. 320.

È obbligo però del venditore o permutante denunciare, sempre e specificamente, innanzi a testi, i vizi di dar corna nei bovini, il mordere ed il tirar calci negli equini.

Identico significato e valore di compravendita "alla riga" ovvero "visto e piaciuto": hanno le clausole: "per un sacco di carbone", "al guano", "sans recherches", "alla capezza", "sans reproches", "a più nessun lamento". Almeno una delle locuzioni enunciate deve essere esplicitamente pronunciata.

Uguale significato e valore di "permuta alla riga" o "visto e piaciuto" hanno le clausole "cambio per cambio", "baratto per baratto".

- "ALLA PROVA"

Per compravendita o permuta "alla prova" intendesi il contratto la cui validità dipende dall'accertamento fatto dal compratore o permutante, entro il termine convenuto, delle capacità produttive o lavorative dell'animale, garantite dal venditore o dall'altro permutante. Prima della scadenza del periodo di prova o termine (di regola una o due settimane sia per i bovini sia per gli equini) il compratore od il permutante è in diritto di restituire al venditore o all'altro permutante l'animale concesso "alla prova", quando:

l'animale oggetto del contratto presenti uno dei difetti o vizi o lesioni contemplati nei successivi elenchi e specificamente denunciati per iscritto od in presenza di testimoni;

l'animale non risponda alle qualità specificamente pattuite prima della conclusione del contratto.

Il venditore o permutante, quando l'animale restituito sia stato usato "da buon padre di famiglia", non ha diritto a retribuzioni di sorta, ritenendosi l'utile ricavato dal compratore o dall'altro permutante compensato dal mantenimento.

L'animale deve essere restituito alla stalla o scuderia del venditore o permutante.

Il contratto "alla prova", in assenza di testi, si presume concluso "a piacimento".

"A piacimento": per compravendita o permuta "a piacimento", o "a piacere", intendesi il contratto che consente, entro il periodo o termine convenuto, di restituire l'animale al venditore od al permutante senza compensi e senza giustificazioni.

Gli usi che precedono non risultano più praticati nel territorio della Città di Chiasso.

5. Contrassegnamento del bestiame. ●

Il contrassegnamento segue l'accordo tra le parti e si effettua asportando con le forbici o segnando con matite dermografiche, in modo visibile, il pelo della groppa, dei lombi, della spalla, o dell'avambraccio degli animali, in modo da averne una lettera, una cifra o altro segno particolare. Gli equini sono contrassegnati mediante segni di colore visibile sulla pelle.

L'uso che precede non risulta più praticato nelle Valli Orco e Soana.

6. Misurazione del bestiame da macello.

Il peso dei bovini venduti a peso morto è dato dai cosiddetti quattro quarti, compreso il grasso della regione renale, gli arti tagliati all'altezza del ginocchio e del garretto (articolazione carpo metacarpica e tarso meta-tarsica) previa asportazione della testa, delle mammelle o dei testicoli.

7. Consegna. ● ●

Se il contratto è fatto sul mercato o in fiera consegna ha luogo all'atto della conclusione del contratto.

Se l'animale deve essere trasportato per ferrovia o con automezzo, il venditore, nelle 48 ore successive alla stipulazione del contratto, è tenuto a farne la spedizione dalla stazione ferroviaria o dal luogo di partenza degli automezzi più vicini alla propria dimora abituale. Uso non praticato in bassa Val di Susa e nel territorio della Città di Pinerolo.

Quanto sopra sempre che al momento del contratto l'animale sia già in regola con le disposizioni sanitarie.

Il bestiame viaggia a rischio e pericolo di quella delle parti contraenti che sostiene le spese di trasporto.

- REGOLAMENTAZIONE DELLA GARANZIA

8. Bestiame da vita e da latte

Alcuni atti di proprietà (quali il salasso, il taglio della coda, la sistemazione delle corna, la marchiatura, ecc.) esercitati dal compratore o dal ricevente in permuta sugli animali durante il periodo di garanzia, salvo i casi di assoluta e provata urgenza, escludono ogni diritto alla garanzia o alla risoluzione del contratto

Se durante il periodo di garanzia gli animali muoiono per malattia occulta e preesistente al contratto, i danni relativi sono totalmente a carico del venditore o del dante in permuta.

9. Parto nel termine di consegna.

Se una primarola (o primipara) o una vacca venduta con garanzia di gravidanza partorisce prima della consegna, il vitello è del compratore.

10. Bestiame da macello.

Nel caso di sequestro totale di animali macellati perché inadatti e pericolosi all'alimentazione, il danno ricade sul venditore o dante in permuta, il quale può rivalersi sul precedente venditore e così via.

11. Denuncia dei vizi.

Bestiame da vita e da latte: è fatta al venditore verbalmente, personalmente o a mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata o mediante citazione in giudizio nel termine di garanzia. Il venditore, ricevuta la denuncia deve procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile e non oltre otto giorni. L'animale nel frattempo resta nella stalla del compratore; se il venditore tarda più di tre giorni (compiuti a partire dal giorno della denuncia) a presentarsi per la verifica del vizio denunciato, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di governo del bestiame, detratto eventualmente il ricavo del latte.

Bestiame da macello: la denuncia è fatta al venditore negli stessi termini di cui sopra entro 24 ore dalla macellazione.

12. Termine di garanzia per i vizi del bestiame bovino ed equino da allevamento.

Il termine di garanzia s'intende di 40 giorni a decorrere dal giorno della consegna dell'animale.

13. Difetti o vizi redibitori riguardanti gli animali equini e bovini da lavoro o da allevamento.¹

- EQUINI IN GENERE)

- a) Ticchio propriamente detto o ticchio aerofago (d'appoggio o volante) e ballo dell'orso
- b) corneggio cronico da cause occulte
- c) bolsaggine
- d) catarro bronchiale cronico

¹ La garanzia per i vizi e i difetti del bestiame bovino ed equino si riferisce ai cosiddetti vizi e difetti redibitori che devono essere gravi, non conosciuti né facilmente riconoscibili al momento del contratto e che danno, come tali, il diritto al compratore di agire in giudizio con l'azione redibitoria con facoltà di scelta tra la domanda di risoluzione del contratto o quella di riduzione del prezzo.

- e) oftalmite interne croniche (oftalmite periodica o luna, ambliopia-amaurosi-cataratta);
- f) ombrosità accentuata permanente
- g) capostorno, epilessia, vertigine cronica, pazzia
- h) manie periodiche, rustichezza o cattiveria abituale od eccessiva, mordere, calciare; restio: caparbia vera, pertinacia, massima ostinazione, testardaggine
- i) zoppicatura cronica intermittente da doglia vecchia occulta
- j) podoparenchidermite cronica verrucosa vegetante o papilloma ulcerato dal cheratogeno, cosiddetto "cancro del fettone" o "formicaio"
- k) nevrotomie e nevrectomie agli arti
- l) scarsità di bocca per anomalia o malattie inguaribili ai denti mascellari
- m) nefrite cronica; enterite cronica
- n) calcolosi renale e vescico-uretrale (mal della pietra)
- o) lombaggine cronica
- p) ernia inguinale cronica intermittente
- q) criptorchidia ed altre ectopie testicolari occulte (animale bistorno)
- r) botriomicosi del cordone testicolare (fungo).

- BOVINI IN GENERE

- a) Ticchio di lingua o lingua serpentina quando è causa di meteorismo
- b) catarro bronchiale cronico
- c) cecità completa, permanente, unilaterale e bilaterale
- d) epilessia, vertigine cronica, pazzia;
- e) cozzare (dare con le corna)
- f) cavalcarsi per difettosa castrazione
- g) crampo (crampo rotuleo ed il cosiddetto "ranfi" o "ranfo" o "tremo")
- h) scarsità di bocca per actinomicosi della lingua, oppure per anomalie o malattie inguaribili ai denti mascellari con grave pregiudizio della masticazione e ruminazione;
- i) nefrite cronica (albuminuria, orinar rosso)
- j) calcolosi renale o vescico-uretrale (mal della pietra)
- k) lombaggine cronica (difficoltà ad alzarsi come il cavallo in conseguenza della lombaggine cronica o di altri difetti a carattere cronico)
- l) pericardite traumatica conseguente ad ingestione di corpo estraneo, quando sia provato che il corpo estraneo sia stato ingerito presso il venditore
- m) gastrite cronica con meteorismo ricorrente
- n) enterite cronica (diarrea persistente)
- o) frigidità e impotenza al coito dei maschi da riproduzione.

- VACCHE IN PARTICOLARE

- a) Prolasso della vagina o utero-vaginale (mostrare la madre o la matrice)
- b) Sterilità permanente delle bovine conseguente a malattia
- c) Obliterazione dei capezzoli o capezzoli ostruiti ("pupe borgne" o "burin borgnu").

- VACCHE CONTRATTATE IN PERIODO DI LATTAZIONE

- a) Che non si lasciano mungere per eccessiva rustichezza o per ritenzione del latte, se contrattate senza vitello
- b) che si succhiano il latte
- c) che danno permanentemente latte inutilizzabile
- d) che non danno la quantità di latte garantita espressamente dal venditore, quand'anche sufficientemente ed adeguatamente alimentate.

14. Altre modalità concernenti la garanzia dei bovini da macello. ● ●

Il venditore è tenuto ad effettuare il sopralluogo per l'accertamento dell'identità dell'animale entro 24 ore dal ricevimento della denuncia se l'animale si trova nel territorio della Provincia, altrimenti entro 48 ore. In caso contrario, il venditore riconosce che la denuncia è veritiera. Il compratore è però tenuto a rimborsare

al venditore le spese per il sopralluogo se l'animale è stato macellato fuori Provincia. Tale uso non risulta più praticato nel territorio della Città di Chivasso e in bassa Val di Susa.

B) SUINI

15. Vendita a peso vivo o peso morto.

I suini grassi sono contrattati a peso morto e a peso vivo. I contratti a peso morto si stipulano generalmente senza vedere i suini e non ammettono nessuna tara.

Il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotto il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella e il ventricolo. La pesatura è eseguita dopo la visita sanitaria. Se a seguito di questa qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il venditore non ha diritto ad alcun compenso.

I contratti a peso vivo si stipulano sulla piazza su semplice dichiarazione di "merce mercantile" e tale merce si intende costituita da maiali sani di buone forme, in piena efficienza di ingrassamento e di razza determinata.

Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna.

La bolletta di peso pubblico del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

Per magroni e lattonzoli da allevamento il contratto può essere fatto a peso vivo o a vista.

Per i verri e le scrofe venduti per riproduzione si fanno contratti per capo a vista; per quelli venduti da macello i contratti si fanno a peso vivo e a peso morto.

16. Tare.

Nei contratti aventi per oggetto i suini da macello a peso vivo non vige l'uso della tara, ma resta sottinteso il digiuno di 24 ore. Tuttavia se il ventricolo sgrassato supera i 2 chilogrammi l'eccedenza è dedotta dal peso vivo.

L'eventuale reclamo per pesi maggiori deve essere fatto prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi.

17. Garanzia. ●

Il venditore è tenuto a garantire la sanità degli animali quando sia un negoziante.

Il termine di garanzia, ad eccezione che in Bassa Val di Susa e in Val Cenischia, è di otto giorni dalla consegna.

Se si tratta di maiali da allevamento il compratore ha il diritto alla risoluzione dell'intero contratto se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose.

In caso di risoluzione del contratto, la spesa per il ritorno degli animali è a carico del venditore.

18. Unità base di contrattazione. ●

Nei contratti di compravendita di suini grassi, magroni e lattonzoli le contrattazioni sono effettuate per mandria. In Bassa Val di Susa e in Val Cenischia si usa effettuare le contrattazioni per gruppo e per peso.

C) OVINI E CAPRINI

19. Unità base di contrattazione dei capretti.

L'unità base di contrattazione dei caprini e ovini è il chilogrammo.

20. Clausole speciali e specie di vendita. Vendita a peso morto.

Nella vendita a peso morto, visceri, testa e zampe e pelle vengono calcolati nel prezzo.

21. Consegna e verifica.

La consegna avviene al macello indicato dal compratore. In detta sede avviene pure la pesatura e la verifica della merce. All'atto della pesatura i capi devono essere digiuni di un pasto.

22. Trasporto degli animali. ●

Il trasporto fino al macello è a carico e rischio del venditore, fatta eccezione per le Valli di Lanzo dove le spese per il trasporto degli animali sono sempre a carico del compratore, sia che il contratto sia concluso presso l'azienda agricola, sia che sia concluso in fiera.

D) ANIMALI DA CORTILE

- POLLAME

23. Requisiti del pollame e unità base di contrattazione. ●

Il pollame macellato si intende spennato, dissanguato, gozzo vuoto e senza interiora. Tuttavia le anitre, le oche, i piccioni e la selvaggina si commerciano anche con le interiora.

Le faraone vengono vendute con penne sulla coda ed i capponi con penne sulla coda e su parte del collo. Tale uso non risulta applicato, limitatamente ai capponi, nel territorio della Città di Chivasso.

24. Prezzo.

Il prezzo del pollame è determinato per chilogrammo. L'imballaggio non è compreso nel prezzo, ad eccezione della merce estera macellata.

25. Consegna.

Nei mercati di produzione la consegna degli animali vivi segue immediatamente alla contrattazione; all'atto della stessa il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita.

26. Reclami.

I reclami per i vizi occulti del pollame sia vivo sia macellato si propongono entro 48 ore dal ricevimento.

- PULCINI DA ALLEVAMENTO ●

27. Specie di vendita e unità base di contrattazione.

La vendita avviene a numero, con la dichiarazione del sesso, e a ceppo o razza e cioè con la garanzia di determinate caratteristiche genetiche.

La vendita dei pulcini può essere fatta con garanzia di sanità per 8 giorni. In caso di morte il danno è sopportato dal venditore, salvo verifica delle condizioni ambientali e di allevamento presso l'acquirente. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Chivasso.

Le quaglie e i polli arrosto si contrattano a numero.

28. Imballaggio.

Il contenitore è fornito gratuitamente dal venditore senza obbligo di restituzione.

29. Consegna. ●

La consegna avviene al domicilio dell'acquirente con preavviso del giorno esatto. Tale uso non risulta più praticato nel territorio della Città di Chivasso.

30. Verifica.

La verifica riguarda il numero e lo stato di salute dei capi al momento della consegna. I capi morti prima della consegna vengono sostituiti o non sono conteggiati nel prezzo.

31. Tolleranza. ●

Per le sessate femmine è ammessa una tolleranza nella differenza di sesso del 5%. Tale uso non risulta più praticato nel territorio della Città di Chivasso

Per le autosessate è ammessa una tolleranza nella differenza di sesso dell'1%.

32. Spedizione e trasporto. ●

I rischi e le spese della spedizione e del trasporto sono a carico del venditore se la consegna avviene con automezzo. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo.

2) PRODOTTI GREZZI

A) UOVA

33. Unità base di contrattazione.

Nelle contrattazioni all'ingrosso di uova di gallina, nazionali ed estere, il prezzo è calcolato per dozzina di unità e con riferimento al peso.

Al dettaglio le uova si vendono a numero.

34. Imballaggio.

L'imballaggio è compreso nel prezzo.

35. Pagamento.

Il pagamento si esegue alla consegna.

36. Scarto.

L'entità dello scarto derivante dai difetti o vizi nel peso e nella freschezza della merce è accertata mediante controllo su una quantità pari almeno al 10% della partita scelta sulla massa della merce.

37. Reclami.

I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati entro 24 ore dal ricevimento della stessa.

Non sono ammessi reclami per deficienza sul numero delle uova se della mancanza non sia stato dato avviso entro 24 ore dalla consegna. Se il reclamo è fondato le uova mancanti sono bonificate.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce quando il giorno di spedizione o quello di arrivo siano diversi da quelli stabiliti.

B) LATTE E DERIVATI²

- LATTE

38. Durata dei contratti.

I contratti di acquisto di latte durano un anno.

La durata è dal 1 ° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Si ha rinnovo tacito dei contratti tra produttori e raccoglitori nel caso in cui il fornitore continui a consegnare il latte per più di 2 volte, scaduto il termine annuale.

39. Consegna e accettazione.

Il latte si intende reso alla stalla.

40. Verifica della merce.

L'integrità del latte deve essere rilevata in ogni caso al momento del ritiro del latte dall'agricoltore.

Il controllo della qualità del latte è eseguito su campioni prelevati alla stalla all'atto del ritiro.

41. Pagamento.

Il pagamento del latte all'agricoltore viene effettuato a 60 giorni fine mese con riferimento a tutte le consegne di ciascun mese.

- BURRO

42. Semilavorato ovvero zangolato di panna (Burro)

Il semilavorato ovvero zangolato di panna acquistato all'ingrosso si intende prodotto da panna, fresca o di affioramento, o di siero centrifugati ed è confezionato in pani da 25 kg. circa.

- PRODOTTI DI GELATERIA

43. Unità base di contrattazione.

Il gelato si vende a cono, a coppetta o a vaschetta. Torte-gelato, semi-freddi, pezzi duri, cassate, zuccotti, frutti ripieni, gelati tipo frutto si vendono a numero.

- FORMAGGI *(Solo rapporti tra produttore e aziende/commercianti all'ingrosso)*

Premessa

L'unità base di contrattazione, sia per i formaggi a pasta molle che per quelli a pasta dura e semidura, se le parti non hanno concordato altrimenti, è il chilogrammo.

44. Visita del prodotto (assaggio).

² Nel volume generale della Raccolta degli usi il paragrafo "Derivati del latte" è collocato nel Titolo V capitolo VII "Prodotti delle industrie alimentari", Lettera L.

Nella vendita di formaggi il compratore prima della stipulazione del contratto ha facoltà di procedere ad assaggi, tassellandone qualche forma con sonde appropriate al tipo di formaggio da esaminare.

45. Consegna.

Nel silenzio del contratto, la consegna si intende da effettuarsi presso il produttore.

46. Tomini e caprini.

I tomini freschi ed i caprini si vendono o a peso o a numero.

47. Formaggio "da raspa".

Per le caratteristiche qualitative valgono i riferimenti in vigore per il formaggio grana.

- FORMAGGIO GRANA

48. Formaggio grana (grana Piemonte, grana padano e grana parmigiano-reggiano).

Nella compravendita di formaggi grana la qualità "sceltissimo" si riferisce a merce espressamente contrattata come tale, di primissima qualità e perfetta senza alcuna sfoglia neppur piccola, occhiatura o strappi di pasta, imperfezioni esterne o correzioni.

Nella contrattazione di partite intere la denominazione di "scelto mercantile o scelto zero uno" indica le forme scelte più una tolleranza, sulla qualità complessiva di tali partite, non superiore al 10% di forme aventi leggeri difetti quali la lieve correzione mercantile o la leggera sfoglia.

49. Verifica.

Per la verifica di una partita di grana si adoperano il martello e l'ago.

50. Obblighi del depositario.

Il depositario dei formaggi grana è obbligato alla manutenzione ordinaria comune per la sua conveniente conservazione, anche mediante leggere correzioni in crosta e simili. Ove occorra una cura radicale speciale a una o più forme, il depositario dovrà avvertire il proprietario della merce per avere le sue istruzioni.

51. Mediazione.

La tariffa consuetudinaria non eccede, per i formaggi in genere, l'1% per parte.

C) PELLI OVINE E CAPRINE NON BUONE DA PELLICCIA

52. Contrattazione e modo di misurazione.

Le pelli ovine e caprine sono vendute - dal produttore al raccoglitore commerciante - a numero, con l'indicazione del peso medio per ogni 100 pelli.

Il passaggio dal raccoglitore ai successivi commercianti o consumatori viene effettuato a peso, precisando il peso medio per ogni 100 pelli.

53. Requisiti della merce.

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso della coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

54. Consegna.

La consegna avviene al magazzino del venditore. La merce è resa franca sul vagone o automezzo ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per le operazioni di ricevimento e collaudo, per il carreggio, ecc.

55. Collaudo.

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di collaudo e accettazione della partita stessa per quello che riguarda qualità e peso.

56. Tolleranze.

Il prezzo indicato in contratto s'intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. Nella vendita denominata "in ricetta" delle pelli ovine e caprine sono da considerarsi di II, III, IV scelta e scartoni - in rapporto alla proporzione più o meno accentuata dei difetti vari per le singole scelte - pelli sofferte e riscaldate da fiore, mal scuoiate, mal distese, flosce e rigate, morticine, magre, sformate, con residui di carne, coltellature o buchi, rognà, pelo lungo (erbate), soffiature.

Devono essere concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- a) 33% tra la prima e la seconda scelta
- b) 50% tra la prima e la terza scelta
- c) 66% tra la prima e la quarta scelta
- d) 75% per lo scarto.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto non contrattate espressamente.

Sullo scarto di peso fissato per una determinata partita è consentita una tolleranza in più o in meno del 2%. Le pelli che compongono la partita devono pesare singolarmente non più e non meno del 10% dello scacco peso medio convenuto.

Se in una partita di pelli secche si trovino piccoli quantitativi di pelli salate secche, esse vengono senz'altro unite al monte delle pelli di seconda scelta e come tali conteggiate.

Sono da escludersi le miscele delle provenienze.

Per le pelli secche è tollerata la naftalina fino al 2%.

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale per le pelli secche fino all'1 %, per le pelli salate secche fino al 2% e per le pelli salate fresche sino al 4%.

57. Mediazione.

Al mediatore è dovuta la provvigione dal solo venditore nella misura del 2% per le pelli di agnello e capretto e dell' 1 % per le pelli di montone e capra.

Se il mediatore ha ricevuto dal compratore il mandato di collaudare e ricevere la merce, ha diritto, oltre alle percentuali suddette, all'1% sul valore della merce ritirata.

D) PELLI FRESCHE

58. Raccolta.

Le pelli da macello sono consegnate giornalmente al macello pubblico.

Per il bestiame macellato in provincia la consegna può essere fatta settimanalmente ai delegati della singola ditta raccoglitrice.

59. Categorie.

Le categorie nelle quali vengono classificate le pelli sono le seguenti (base peso coda):

- a) morticini e immaturi

- b) vitelli campagna
- c) vitelli quadrati da kg. 1/2 a kg. 4
- d) vitelli quadrati da kg. 4,1 a kg. 6
- e) vitelli quadrati da kg. 6,1 a kg. 8
- f) vitelli quadrati da kg. 8,1 a kg. 12
- g) vitelli quadrati da kg. 12,1 a kg. 16
- h) vitelli quadrati da kg. 16,1 a kg. 20
- i) vitelli quadrati da kg. 20,5 a kg. 26
- j) vitelli quadrati da kg. 26,5 a kg. 32
- k) vitelli quadrati da kg. 32,5 a kg. 40
- l) vacche quadrate
- m) vacche con testa e zampe meno di kg. 30
- n) vacche con testa e zampe da kg. 30,5 a 40
- o) vacche con testa e zampe oltre kg. 40
- p) buoi con testa e zampe fino a kg. 40
- q) buoi con testa e zampe da kg. 40,5 a 50
- r) buoi con testa e zampe oltre kg. 50
- s) tori con testa e zampe fino a kg. 40
- t) tori con testa e zampe oltre kg. 50
- u) cavalli muli asini puledri fino a kg. 12

60. Unità base di contrattazione.

La contrattazione si fa a peso o a numero. Qualora la unità base sia la pila essa è formata:

- a) di 300 pelli di vitello fino a kg. 6
- b) di 250 pelli di vitello fino a kg. 8
- c) di 200 pelli di vitello fino a kg.12
- d) di 150 pelli di vitellone
- e) di 150 pelli per i bovini
- f) di 150 pelli per gli equini.

61. Modo di misurazione.

Il peso coda è quello che si accerta all'entrata nel magazzino di raccolta della pelle non ancora salata ma raffreddata. Per peso ripesato s'intende il peso reale delle pelli, constatato dopo averle liberate dal sale, se salate a secco.

Il peso coda viene arrotondato di 100 in 100 grammi per i vitelli quadrati fino a 20 chilogrammi; di 500 in 500 grammi per le altre pelli. L'arrotondamento avviene in più o in meno rispettivamente se supera o meno i 50 grammi (nel primo caso) e i 250 grammi (nel secondo caso).

Quando invece le pelli sono salate in vasca il peso si constata dopo che le pelli hanno subito una scolatura della salamoia per dodici ore nella vasca e per ventiquattro ore poste in pila fuori vasca.

Nelle contrattazioni a peso ripesato la pesatura deve essere fatta all'atto del ricevimento.

62. Requisiti della merce.

Le pelli devono essere consegnate senza muso, senza tendini, senza corna, senza unghie, senza fusto di coda, pulite di sangue e di sterco e di ogni altra materia estranea, ed inoltre devono essere fredde ed asciutte; in caso contrario dovranno essere applicati le tare e gli abbuoni determinati in rapporto allo stato normale.

I lotti devono essere omogenei e comprensivi di tutti i pesi contenuti nei limiti di ogni categoria.

63. Imballaggio.

L'eventuale imballaggio (legatura con corda) è compreso nel peso della partita.

64. Accettazione della merce

L'accettazione della merce fatta dal compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di accettazione della partita stessa per quello che riguarda la qualità, il peso e la condizionatura delle pelli.

65. Tolleranze.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale, il compratore, se preavvisato all'atto della conclusione, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone in proporzione non superiore al 10% del quantitativo contrattato, contro abbuono, in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa.

66. Abbuono.

Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3% sul peso constatato per le pelli scorticate a caldo in conseguenza del calo naturale derivante dal raffreddamento.

67. Prezzo e pagamento.

I prezzi per le pelli di animali bovini ed equini sono espressi per chilogrammo. I macellai che hanno aderito ad una società o ad un consorzio percepiscono mensilmente un acconto per kg. di pelle consegnata. L'acconto varia in proporzione della qualità e categoria cui appartengono le pelli consegnate; alle scadenze concordate verrà fatto un conguaglio definitivo sulla base degli accordi adottati in precedenza.

Il prezzo indicato nei contratti s'intende per pelli sane, senza difetti escuoiate a regola d'arte.

La merce è resa franco autocarro, e nel prezzo sono comprese tutte le spese sostenute dal venditore sino a quel momento.

Se il venditore, a richiesta del compratore, esegue la gropponatura per conto del compratore stesso, gli competono le spese sostenute, in aumento del prezzo pattuito.

68. Mediazione.

La provvigione del mediatore non eccede l'1% ed è a carico del solo venditore, con una maggiorazione dello 0,50% a carico del compratore quando il mediatore attenda anche il ricevimento per conto del compratore.

E) LETAME

69. Tipo e prezzo.

Il letame si intende con umidità naturale, discretamente paglioso e senza corpi estranei quali terra, sabbia, pietre e similari.

Il prezzo del letame si pattuisce a rimorchiate o per miriagrammo di merce prelevata alla stalla di produzione.

Capitolo II

Prodotti dell'agricoltura

A) FRUMENTO; B) GRANOTURCO; C) RISO; D) CEREALI MINORI (*Segala, orzo, avena ecc.*)

Premessa

- MERCE SANA

Merce esente da odori anormali, non riscaldata, né fermentata, né germogliata, priva di macchie di muffa, di granelle carbonare, cotte tarlate e di parassiti, il tutto secondo la buona media dell'annata e in rapporto all'epoca di consegna.

- MERCE LEALE

Merce che non abbia vizi occulti.

- MERCE MERCANTILE

Merce che non abbia vizi o difetti tali da impedirne la classificazione nella buona media del prodotto dell'annata, in rapporto all'epoca di consegna e in relazione alla provenienza della merce stessa.

- MERCE SECCA

Merce scorrevole alla mano, con la risonanza tipica della propria specie.

- MERCE STAGIONATA

Merce ben conservata e con il grado di umidità tollerato in rapporto alla stagione in cui si effettua la consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell'annata.

USI DI APPLICABILITÀ GENERALE

1. Modalità di contrattazione.

Quando il contratto relativo a compravendite di cereali, farina, legumi, sementi, semi da prato, semi oleosi, mangimi è stipulato a mezzo mediatore, questi rilascia o invia alle parti uno "stabilito" o "fissato" di vendita contenente tutti gli estremi del contratto. Esso ha valore confirmatorio, fa fede del contratto ed è vincolante tra le parti.

2. Caratteristiche generali.

Se la merce non è contrattata "su campione reale" o con la clausola "vista e gradita" o "salvo visita" o "tal quale" o altre simili, si intende sempre contrattata alle condizioni di "sana, leale, mercantile".

La merce può essere contrattata alla condizione di secca o stagionata.

3. Specie di compravendita.

- VENDITA SU CAMPIONE

Nelle vendite su "campione reale" o su "campione tipo", il campione è diviso tra le parti contraenti. È tollerata, senza diritto di abbuono, una differenza di qualità e caratteristiche non superiore all'1% del valore della merce.

- VENDITA SU DENOMINAZIONE ●

La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo ed al luogo di consegna a seconda della provenienza della merce.

Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo.

- VENDITA CONTRO BUONO DI CONSEGNA ●

Nelle vendite contro buono di consegna il compratore deve ritirare i buoni di consegna entro le 48 ore successive alla data della messa a disposizione.

Clausola non in uso nel territorio della Città di Pinerolo.

- VENDITA "COM'È RESO DALLA MACCHINA" ●

Nella compravendita di grano "com'è reso dalla macchina" non è ammesso abbuono se il lavoro di crivello della macchina sia stato normale.

Clausola non in uso nel territorio della Città di Pinerolo.

- CONSEGNA E RITIRO - MODALITÀ DI LUOGO E DI TEMPO

4. Consegna: clausole.

La consegna può essere pattuita "franco partenza" o "franco arrivo".

- CONSEGNA "FRANCO PARTENZA"

Per consegna franco partenza s'intende una consegna da effettuarsi con le seguenti modalità:

franco vagone partenza: le spese di trasporto, da magazzino a stazione e di messa a vagone e spedizione sono a carico del venditore

franco veicolo partenza: il compratore deve procurarsi il mezzo di trasporto; le spese di carico della merce sul veicolo sono a carico del venditore.

- CONSEGNA "PRONTA"

Per consegna pronta si intende la consegna da eseguirsi entro 8 giorni lavorativi dalla data del contratto.

- CONSEGNA "PRONTISSIMA O IMMEDIATA"

Per consegna prontissima o immediata si intende la consegna da eseguirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data del contratto.

- CONSEGNE "DECADALI"

Per consegne decadali s'intendono consegne da effettuarsi dall'1 al 10, dall' 11 al 20, dal 21 a fine mese.

- CONSEGNA "NELLA PRIMA O NELLA SECONDA QUINDICINA DI UN DATO MESE "

Con tale clausola s'intendono consegne da effettuarsi rispettivamente dal 1° al 15 e dal 16 al 30 del mese indicato. Quando il mese ha 31 giorni il giorno 16 si considera come appartenente sia alla prima che alla seconda quindicina. Se il giorno terminale cade in un giorno festivo o non lavorativo la consegna verrà protratta al giorno lavorativo immediatamente successivo.

- CONSEGNA "NEL MESE"

Si intendono consegne da effettuarsi in uno qualsiasi dei giorni del mese indicato.

- CONSEGNA "DIFFERITA O RIPARTITA"

Per quote determinate in uno o più periodi di tempo si intende che la consegna di ogni quota deve effettuarsi in un qualsiasi giorno lavorativo del periodo stabilito per ognuna di esse.

- CONSEGNA "PRIMI DEL MESE"

Con tale clausola s'intende una consegna da effettuarsi entro i primi 8 giorni lavorativi del mese.

- CONSEGNA "FINE MESE"

Con tale clausola s'intende una consegna da effettuarsi entro gli ultimi 8 giorni lavorativi del mese indicato.

Salvo nei casi di consegna "Pronta o Prontissima" il venditore ha sempre l'obbligo della "messa a disposizione" della merce entro i termini indicati nei commi precedenti e deve accordare al compratore un termine di 8 giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e assicurazione, per ritirare la merce (franchigia).

Se il compratore non sia in grado di rispettare il termine di franchigia di cui al comma precedente, dalla scadenza dello stesso restano a suo carico il rischio di deperimento della merce ed ogni onere di giacenza.

- CONSEGNA "FRANCO ARRIVO"

Con tale clausola s'intende la consegna da effettuarsi presso il magazzino indicato dal compratore.

- CONSEGNA "FRANCO VEICOLO ARRIVO"

Con tale clausola s'intende che le spese di carico e trasporto al magazzino del compratore sono a carico del venditore.

5. Messa a disposizione della merce.

Il venditore è tenuto a comunicare al compratore la messa a disposizione della merce ai fini della consegna:

all'atto del contratto, per la consegna "prontissima"

entro 3 giorni successivi alla data del contratto per la consegna "pronta"

8 giorni prima della scadenza del termine di consegna per le consegne entro un determinato periodo di tempo non superiore a 15 giorni

in tempo utile, a richiesta del compratore, per le consegne differite o ripartite entro uno o più periodi di tempo; per queste consegne il compratore ha il diritto di pretendere le comunicazioni anche il giorno precedente l'inizio del periodo stabilito per la consegna di ogni singola quota.

6. Ritiro della merce.

Se nel contratto è pattuita la clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro pronto" il compratore ha facoltà di ritirare la merce già a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione. E' tenuto comunque a ritirarla entro 3 giorni dalla data di contratto per ritiri prontissimi o immediati, ed entro 8 giorni per ritiri pronti.

Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce debba avere luogo in un termine superiore a quelli di cui al comma precedente, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l'approntamento della merce nel termine previsto.

7. Inosservanza dei termini di consegna o ritiro. ●

I termini di consegna o ritiro sono considerati essenziali.

La mancata osservanza di detti termini da parte del venditore o del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte del venditore per l'inoltro della merce, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto di diritto il contratto per la parte non eseguita, senza necessità di diffida ad adempiere, e di dichiarare la controparte inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

8. Cause di forza maggiore. ● ●

Quando il ritardo nella consegna è dovuto a cause di forza maggiore (mancanza di vagoni, scioperi, conflitti armati, interruzioni e blocchi stradali, calamità, ecc.) il venditore deve immediatamente segnalare per iscritto al compratore il sopraggiunto impedimento.

Quando tale impedimento si protrae oltre 15 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, il contratto è risolto di diritto, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore. Tale uso non risulta praticato in Bassa Val di Susa.

Quando la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta del compratore, fatta nel predetto termine di 15 giorni, deve mettere a disposizione dello stesso la merce venduta nel luogo dove si trova, previa offerta di pagamento delle spese normali di trasporto; in questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro i 5 giorni lavorativi successivi alla messa a disposizione. Se il ritiro non avviene in tale termine il contratto si ritiene risolto.

Quando le operazioni relative al ritiro della merce sono a carico del compratore e questi non vi provvede per denunciata mancanza di mezzi di trasporto il venditore, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella

consegna, con mezzi propri o da lui procurati, salvo rimborso delle relative spese.

Nei contratti di merce venduta "franco arrivo" il ritardo nella consegna per provato incidente di viaggio non è causa di risoluzione del contratto.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

9. Rischi di viaggio.

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto e a rischio del compratore, anche se la vendita è fatta con la clausola di porto pagato o franco di porto.

I cali, gli ammanchi e le avarie non imputabili al trasporto devono essere immediatamente comunicati dal compratore al venditore e rilevati con apposito verbale sottoscritto dal vettore.

Per le merci vendute "franco arrivo" a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del venditore.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

- RICEVIMENTO E CONTROLLO.

10. Ricevimento della merce. ●

La constatazione della quantità della merce deve avvenire nel luogo della consegna o del ritiro, su peso pubblico

Quando la spedizione della merce avviene per ferrovia, l'accertamento del peso, ove sia possibile, deve avvenire sempre all'atto della partenza.

L'accertamento della qualità e del condizionamento (stato di conservazione della merce) deve avvenire a destino, per merce venduta "franco arrivo"; deve avvenire alla partenza per merce venduta "franco partenza".

Quando la merce è destinata all'estero il controllo deve essere effettuato al momento della partenza, salvo i casi in cui l'ICE rilasci certificato di qualità.

Il compratore, in ogni caso, deve prendere in consegna la merce ricevuta o viaggiante e conservarla diligentemente nell'interesse delle parti, anche se ritenga, per una qualsiasi ragione, di avere diritto di rifiutarla.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

11. Differenze qualitative.

Qualora il compratore accerti differenze qualitative tra la merce contrattata e quella ricevuta, è tenuto a darne comunicazione via telex o telegramma al venditore o all'incaricato della consegna immediatamente alla ricezione della merce.

12. Campionamento. ●

Il campionamento deve avvenire all'atto della consegna o del ritiro della merce.

Quando il campionamento è convenuto in partenza, il compratore deve comunicare la nomina del suo delegato o incaricato al campionamento contemporaneamente alle disposizioni per la spedizione della merce.

Quando il campionamento è convenuto all'arrivo, il venditore deve indicare tempestivamente al compratore il nominativo del suo delegato al campionamento.

Quando uno dei contraenti, per quanto tempestivamente preavvisato, non si presenta o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni, da farsi in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente a mezzo pubblico mediatore, pubblico ufficiale, spedizioniere indipendente o ente competente.

Di ogni spedizione e di ogni consegna devono essere prelevati e sigillati almeno tre campioni di un minimo di g. 500 ciascuno, in vaso di vetro o recipiente impermeabile, quando necessiti stabilirne l'umidità sigillato con ceralacca o piombino.

Quando il campionamento è eseguito dalla parte diligente in assenza dell'altra, il contraente che ha proceduto al campionamento stesso deve informare la controparte tenendo a sua disposizione il campione o i campioni di sua spettanza, indicando l'ubicazione degli estremi della partita.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

13. Tolleranze sui quantitativi contrattati.

Quando le parti non specificano nel contratto che la quantità della merce deve intendersi bloccata o precisa, è ammessa una tolleranza a favore del venditore del 2% in più o in meno della quantità stessa al prezzo di contratto.

Nelle contrattazioni concluse con la clausola "circa" è ammessa nella consegna una tolleranza a favore del venditore fino al 2% in più o in meno della quantità contrattata.

Nei contratti a consegne ripartite, le tolleranze sopraindicate sono ammesse solo per singole consegne e non già sul quantitativo globale del contratto.

14. Peso. ●

Il contratto può essere concluso alle condizioni che seguono.

- PESO NETTO

Merce alla rinfusa su autocarro o vagone idoneo.

- PESO ETTOLITRICO

Per le denominazioni delle varie quantità in rapporto alle loro caratteristiche di peso ettolitrico (peso specifico) e di una percentuale di corpi estranei si fa riferimento a quelle indicate dai mercuriali della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.

Gli usi che seguono non sono praticati nel territorio della Città di Pinerolo:

per i contratti di grano su denominazione, si conviene un minimo di peso ettolitrico e la percentuale massima di corpi estranei.

L'accertamento di un peso ettolitrico superiore a quello convenuto non dà diritto ad alcun aumento di prezzo.

In caso di consegne frazionate della partita contrattata, il peso ettolitrico è quello risultante dalla media ponderata delle diverse consegne³.

Gli abbuoni percentuali s'intendono calcolati sul prezzo della merce e vengono defalcati dal prezzo di vendita.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

- PREZZO E PAGAMENTO

15. Prezzo.

Il prezzo della merce è commisurato alla tonnellata e si riferisce al valore della merce "con o senza tare" resa franco partenza (magazzino venditore) o merce resa nel luogo convenuto per la consegna (franco arrivo).

16. Pagamento nei casi di contestazione. ●

Salvo quanto previsto dall'art.16, nei casi di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità o di condizionamento è consentito al compratore di trattenere dall'importo della fattura, in dipendenza della controversia, l'ammontare corrispondente alla differenza presunta.

Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo.

17. Rifiuto della merce. ●

Quando la merce consegnata ha, per mancanza di qualità, vizi o difetti, valore del 10% inferiore al prezzo pattuito, tenuto conto dell'uso cui è destinata (purché dichiarato in contratto), il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

³ Gli abbuoni risultano elencati nelle tabelle dei Contratti Unificati.

In tal caso egli deve comunicare immediatamente al venditore il suo rifiuto per scritto, sospendendo il pagamento relativo alla merce rifiutata che dovrà essere depositata, salvo i diversi accordi fra le parti, in pubblico magazzino a cura e spese da anticiparsi dal compratore, con avviso al venditore dell'avvenuto deposito.

Gli usi che precedono non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

E) PATATE (*Nessun uso accertato*)

F) ORTAGGI (*Carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, ecc..*)

18. Contrattazione ●

I prodotti ortofrutticoli di produzione locale posti sul mercato sono contrattati a vista.

I prodotti dell'orto, quali rapanelli, cicoria, radicchio, cipollini, crescione, aglietto, basilico, aromi si vendono a mazzetti.

I carciofi sono contrattati a numero; quelli piccoli a peso.

Le fragole ed i prodotti del sottobosco, quali more, mirtilli, lamponi e ribes si vendono in piccole vaschette; nello stesso modo i cavolini di Bruxelles.

Le noci di cocco ed i pezzi di "cocco fresco" si vendono a numero; nello stesso modo alcuni frutti esotici, quali avocado, papaya, mango e simili. Nel territorio della Città di Chivasso i frutti esotici sono venduti a peso.

19. Prenotazione.

Il prezzo, se non viene concordato subito, sarà stabilito in base alle quotazioni della giornata; comunque, all'atto della prenotazione, se non si perviene alla determinazione del prezzo, viene raggiunto un accordo sul modo di stabilirlo. Quando nella prenotazione non è convenuto il prezzo, si intende quello della giornata, che è la media del prezzo dei contratti conclusi sulla piazza nella giornata in cui è avvenuta la consegna.

I contraenti annotano la quantità, in gabbie o in peso, che il venditore si è impegnato a preparare, la giornata e l'ora della consegna e il prezzo o le modalità per stabilirlo.

La prenotazione vincola i contraenti nei limiti delle condizioni stabilite.

20. Prezzo.

Se si compra l'intera produzione dell'azienda, il prezzo si stabilisce di consegna in consegna secondo le quotazioni del giorno.

Se si acquista il prodotto di un intero campo o di una o più liste il compratore è tenuto a ritirare tutta la produzione contrattata al prezzo convenuto all'atto della stipulazione del contratto stabilendo nel contempo la data del ritiro.

Se però il prezzo viene stabilito giorno per giorno, le parti possono recedere dal contratto a partire dal giorno successivo quando non si sia raggiunto l'accordo sul prezzo.

21. Deposito ceste.

Nella compravendita di verdura, qualora non venga pattuita la clausola "tara per merce", le ceste sono lasciate all'acquirente in uso gratuito previa cauzione e rilascio di contromarca.

La restituzione deve seguire a rivendita avvenuta della merce e comunque non oltre i quindici giorni dalla consegna.

22. Verifica della merce.

La verifica della merce avviene al momento della consegna

23. Ritiro della merce.

Quando la merce oggetto del contratto è spedita da fuori piazza il venditore deve informare il compratore della avvenuta spedizione indicandogliene gli estremi.

Il compratore deve sempre ritirare la merce contrattata su denominazione o su campione anche se intende promuovere reclami sulla quantità, sul peso o per vizi occulti.

24. Tolleranza. ●

Nel commercio all'ingrosso degli ortaggi è ammessa una tolleranza sul peso del 2%. Per i prodotti lavati si ammette un abbuono sino al 10%. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Chivasso.

Quando la merce è acquistata senza che l'acquirente l'abbia vista prima, essa deve avere i requisiti medi di commerciabilità in relazione anche alla qualità pattuita.

25. Reclami.

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 12 ore dal ricevimento, per la merce deperibile, ed entro 24 ore per gli altri prodotti.

26. Pagamento.

Gli intermediari incaricati di vendere verdura per conto di terzi sono autorizzati a ricevere il relativo pagamento.

27. Provvigione del commissionario.

La provvigione al commissionario è dovuta, in misura non eccedente il 10%, dal produttore o dal venditore del luogo d'origine.

G) UVA E MOSTO

Premessa

Le uve si contrattano a peso.

28. Contrattazione.

Le uve devono essere di qualità determinata e, se viene convenuta la provenienza, vi debbono corrispondere esattamente, altrimenti il compratore ha il diritto di rifiutare la merce.

La merce è detta "mercantile" quando è in buono stato di maturazione, sana, non avariata dalla grandine, né con seccume o marciume, pulita, ossia non sporcata dalla terra.

L'uva fermentata non è considerata mercantile; la fermentazione è causa di risoluzione del contratto limitatamente alla quantità danneggiata. Se con l'uva si trovano materie estranee il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto.

Qualora nei singoli Comuni le competenti Commissioni fissino la percentuale minima di zucchero che dev'essere contenuta nelle varie qualità d'uva, la merce può essere rifiutata quando non contenga tale quantitativo minimo.

La merce contenuta nell'albino, mastello od altro vaso, deve sempre essere uguale a quella in mostra in superficie.

29. Imballaggio. ●

Per le uve vendute in ceste o cassette, gli imballaggi sono forniti dal compratore. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo.

30. Verifica.

La verifica è fatta dal compratore al momento della consegna.

31. Tolleranza. ●

Fatta eccezione per il territorio della Città di Chivasso, il limite di tolleranza tra il quantitativo contrattato e quello consegnato è, nelle annate di produzione normale, del 10% in più o in meno.

32. Consegna.

La consegna ha luogo nel podere del venditore quando il contratto non è fatto sul pubblico mercato; nel caso che il contratto sia concluso su pubblico mercato, la consegna ha luogo al peso pubblico più vicino, dopo la pesatura.

33. Avarie.

Sono a carico del venditore sino al momento della consegna le perdite e le avarie subite dalle uve quando non siano imputabili a fatto o colpa del compratore.

I difetti devono essere contestati al momento della consegna prima della pigiatura.

34. Mosto filtrato.

Quando una partita di mosto filtrato viene contrattata franco vagone destino ed il compratore non cura di far constatare il peso alla stazione di arrivo, deve ritenersi peso reale quello riconosciuto dalle ferrovie alla stazione di partenza, salvo gli abbuoni d'uso per calo naturale.

Qualora il vino non ben filtrato fermenti durante il viaggio potrà avere un calo dal 3 al 4%.

35. Prezzo. ●

Quando dalle parti non hanno stabilito la media di riferimento, s'intende adottata quella generale dell'annata, cioè la media complessiva dei prezzi accertati sui mercati riconosciuti nella piazza viciniora. Tale uso non risulta praticato nella città di Chivasso.

L'uva fine destinata a vini superiori si contratta a prezzo fisso nelle tenute private.

36. Pagamento.

Il prezzo si paga sulla piazza appena eseguita la pesatura; quando il contratto non ha luogo a prezzo fisso il compratore anticipa una somma convenzionale, salvo regolare il conto alla chiusura dei mercati.

- VINACCE

Premessa

Le vinacce si contrattano a peso.

Le vinacce si distinguono in fermentate e non fermentate. Per vinacce mercantili si intendono quelle fresche, vergini ed integrali.

37. Vinacce non mercantili

Le vinacce non sono mercantili se sono calde per fermentazione. In tali casi possono essere rifiutate. Qualora il compratore le trattenga, ha diritto ad una riduzione di prezzo compresa tra la metà ed i due terzi del prezzo convenuto.

38. Pagamento.

Il pagamento è dovuto a consegne ultimate e presso l'acquirente.

H) OLIVE (*Nessun uso accertato*)

I) AGRUMI⁴

39. Contrattazioni a vagone.

La capacità dei vagoni di arance spediti da negozianti delle province meridionali⁴ intende di dieci tonnellate caduno

40. Calo.

Il calo delle arance viaggianti alla rinfusa in vagoni completi è ammasso nelle seguenti misure per le provenienze dalla Calabria e dalla Sicilia: 2% da novembre a marzo e 5%-6% da marzo al termine della campagna.

41. Tolleranza

È ammessa una tolleranza dell'1% ove si tratti di un frutto lavato in partenza.

L) FRUTTA FRESCA (*Ciliegie, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, ecc..*)

42. Clausole relative alla compravendita di frutta fresca. ●

- CLAUSOLA "IN PIANTA"

La compravendita "in pianta" di frutta fresca comprende tutto il prodotto senza distinzione di qualità, incluso quello che cade. Tale clausola non risulta in uso nel territorio della Città di Pinerolo.

- CLAUSOLA "CON CONSEGNA NEL PODERE"

I contratti di compravendita di frutta fresca per i quali la consegna deve avvenire nel podere comprendono tutto il prodotto della specie convenuta.

- CLAUSOLA "CON CONSEGNA AL PESO PUBBLICO"

Quando la consegna deve avvenire al peso pubblico s'intende compresa nel contratto solamente la parte mercantile della specie pattuita

43. Prezzo per vendita in pianta. ● ●

Nella compravendita in pianta il prezzo è globale: "a bota", "a colpo", "in blocco", o "a forfait".

Nella compravendita "in pianta a peso" il prezzo è commisurato alla quantità del prodotto e la pesatura avviene nel podere.

In entrambi i casi previsti nei commi precedenti le spese di raccolta sono a carico del compratore. Tale uso non risulta però praticato nel territorio della Città di Chivasso e della Città di Pinerolo.

44. Consegna della merce.

Nei contratti di compravendita di frutta fresca non conclusi sul pubblico mercato la consegna deve avvenire nel podere.

Quando il contratto è concluso sul pubblico mercato la consegna deve farsi al peso pubblico più vicino.

45. Imballaggio. Deposito ceste.

⁴ Gli usi riportati alla Lettera I del Capitolo II, Titolo V in materia di agrumi non sono stati oggetto di revisione nel corso dell'aggiornamento della Raccolta degli usi, edizione 2000-2005.

Nella compravendita di frutta le ceste sono lasciate all'acquirente in uso gratuito previa cauzione e rilascio di contromarca.
La restituzione deve seguire a rivendita avvenuta della merce e comunque non oltre i quindici giorni dalla consegna.

M) FRUTTA SECCA (*Noci, nocciole, mandorle, castagne e similari*)

46. Vendita di caldarroste e semi di zucca.

Le caldarroste ed i semi di zucca si vendono a misurini.

47. Acconto.

Alla conclusione del contratto il compratore versa un acconto non inferiore al 10% del valore presunto della partita contrattata.

48. Vendita su campione.

La frutta secca si vende su campione a vista e su campione specifico. Per campione a vista s'intende il campione reale.

49. Fichi secchi, calo nel trasporto.

Nel trasporto dei fichi secchi bianchi, sempre che si tratti di merce normale essiccata, è ammesso il calo dallo 0,50% all'1% solamente nei primi mesi successivi alla produzione.

N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Premessa. ●

I foraggi si contrattano a miriagrammi ed a quintali.

Per i fieni agostano e terzuolo la contrattazione, con l'eccezione delle Valli di Lanzo, avviene anche a misura. La misura deve eseguirsi al magazzino del venditore prima di incominciare il consumo.

Nell'acquisto di erba in piedi, al momento di stipulazione del contratto viene stabilito il periodo di tempo entro il quale deve essere fatta la fienagione.

50. Tolleranze.

Quando nei contratti di compravendita si include la dicitura "circa", nella consegna dei foraggi si suole ammettere una tolleranza in aumento o in diminuzione della quantità consegnata dal 10% al 15%.

51. Contrattazione.

Il peso e la qualità devono sempre essere verificati sul mezzo di trasporto, tanto se la merce è venduta in partenza come in arrivo.

Le condizioni contrattuali e di pagamento sono eguali a quelle dei cereali.

52. Consegna.

La consegna della merce ha luogo nel magazzino del compratore, dove si verificano qualità e peso.

53. Acquisto di erba in piedi. ● ●

Quando si acquista l'erba in piedi, tutte le spese di fienagione e di trasporto sono a carico del compratore.

Il pagamento, fatta eccezione per il territorio della Città di Pinerolo, viene effettuato al momento del contratto. Gli usi che precedono non risultano applicati nelle Valli Orco e Soana.

54. Pesatura.

La pesatura del fieno ha luogo al peso pubblico o in cascina.
Il peso constatato al peso pubblico fa fede tra le parti.
La spesa della pesatura del fieno è sostenuta dal venditore.

55. Pagamento. ●

Nella compravendita di fieno il pagamento si effettua alla consegna oppure alla presentazione della bolletta del peso pubblico.
L'uso che precede non risulta applicato nelle Valli Orco e Soana.

56. Rifiuto della merce.

Nelle partite mercantili di fieno e paglia il compratore può rifiutare la parte addossata ai muri o a contatto con la terra, nonché quella annerita per infiltrazione d'acqua.

- PAGLIA

Premessa

La paglia deve essere di grano, di orzo, di segala o di avena.

57. Qualità della paglia

Se non viene indicata la qualità s'intende che la paglia debba essere di grano tenero.

Le qualità sono contrattate, se sciolte: buone, mercantili, asciutte; se pressate: con le stesse indicazioni ma con la condizione di pressate a macchina.

58. Calo ammesso.

La misura tollerata del calo naturale per i trasporti si determina in rapporto all'epoca in cui si effettua la spedizione e all'imballaggio.

Tenendo per base il decorso di un anno entro cui le spedizioni si effettuano, cioè parte nei sei mesi precedenti il raccolto e parte nei sei mesi seguenti, il calo naturale per la paglia si calcola dall'1 al 2%.

Per la paglia in balle e depositata in locali chiusi il calo è rispettivamente del 5%,2%,1% nel primo, nel secondo, nel terzo anno e, depositata in baracche, è del 4%, 2%,1% rispettivamente per gli anni indicati.

- FORAGGI

Premessa

Il fieno si commercia in tre qualità: maggengo, agostano e terzuolo; deve essere mercantile, cioè sano, ben condizionato, non ammuffito.

59. Vendita a pastori e margari. ● ●

I pecorai che acquistano solamente il fieno senza pascolo primaverile dismettono il fondo al primo aprile.

Il margaro ed il pecoraio consumano fieno ed erba in cascina, godono l'alloggio, la paglia e altri lettimi, nonché l'erba quartarola prodotta nei prati dai quali si è ricavato il fieno acquistato. Possono godere pure il pascolo di trifoglio; il letame va a profitto del fondo.

Se è venduta al margaro o pecoraio anche la loggia, ossia il pascolo primaverile, questa consiste in una giornata di erba primaverile prativa e in una

giornata di trifoglio da consumarsi fino al termine della permanenza del margaro. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca
Nelle località finitime alla provincia di Cuneo l'unità di misura che regola tale contratto è la carà, che equivale a Mg. 60.

Si concede la legna in fascine per il fuocaggio. La loggia primaverile concessa per il trifoglio al margaro o pecoraio deve essere lasciata libera per metà alla fine di aprile. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca

Il pagamento della provvista invernale di foraggio viene fatto in otto rate mensili uguali, l'ultima delle quali deve corrispondersi otto giorni prima della partenza per l'alpe. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca, mentre nelle Valli di Lanzo il pagamento della provvista invernale di foraggio avviene in non più di quattro rate (una al momento dell'accordo, una a Natale, una a Pasqua e una prima di partire per l'alpe).

Qualora venga concessa al margaro la cosiddetta "loggia estiva" per le bovine tenute in cascina nel periodo estivo, tale loggia inizia il 11 giugno e termina il 29 settembre.

Anche il fabbisogno di foraggio verde viene determinato con accordo tra le parti. Detto foraggio è costituito da prato stabile e da trifoglio dopo il raccolto del grano.

Il pagamento viene effettuato per metà alla fine di agosto e per metà al termine del contratto.

- SEMENTI IN NATURA

Premessa.

L'unità base di contrattazione è 100 o 1000 chilogrammi, ma per certe sementi di elevato valore è anche il chilogrammo

60. Vendita a campione. ●

Le sementi in natura si contrattano sui campioni. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca

61. Prenotazione dei semi da orto. ●

La consegna dei quantitativi prenotati è subordinata al buon esito del raccolto, cui si riferisce la prenotazione.

Il relativo prezzo si stabilisce a raccolto effettuato. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca

62. Campioni ed analisi.

Quando la merce viene contrattata su campione, s'intende il campione reale. Le eventuali analisi vengono eseguite presso istituti pubblici competenti.

63. Requisiti della merce.

Nel commercio delle sementi la merce deve innanzitutto corrispondere a precisi requisiti di purezza e germinabilità con tolleranze che non devono superare l'1% in meno sulla purezza e il 2% in meno sulla germinabilità rispetto alle percentuali pattuite.

In mancanza di apposita specificazione il seme s'intende sempre di produzione dell'ultima annata agricola.

- CONSEGNA E IMBALLAGGIO DELLA MERCE

64. Termini di consegna. ●

Nelle vendite per spedizione "prontissima" l'invio deve essere effettuato entro 3 giorni dalla stipulazione del contratto. Uso non praticato nelle Valli Orco e Soana.

Nelle vendite per spedizione "pronta" l'invio deve essere effettuato entro otto giorni dalla stipulazione del contratto

65. Imballaggio.

Tanto i semi da prato venduti con garanzia di "senza cuscuto" e quindi destinati senz'altro al consumo, quanto i frumenti e gli altri cereali da semina debbono essere consegnati in sacchi nuovi, piombati alla bocca con piombi del venditore. Per le sementi da orto in genere si usa l'imballaggio in sacchi da kg. 10 (peso inferiore) a kg. 50 (peso superiore). Si utilizzano anche piccole buste.

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI⁵

66. Ordinazione.

L'ordinazione si effettua verbalmente direttamente al venditore.

67. Spedizione e trasporto.

Le spese ed i rischi relativi alla spedizione, al trasporto ed al facchinaggio sono a carico del compratore.

68. Imballaggio.

Le confezioni e gli imballaggi considerati "normali", come quelli in carta, paglia, vaso ecc. sono compresi nel prezzo, mentre non lo sono le confezioni e gli imballaggi "speciali", che vengono fatturati a parte e messi a carico dell'acquirente.

69. Consegna.

La consegna avviene nel luogo di produzione.

Eventuali ritardi nel termine di consegna, ritenuto essenziale nell'interesse del compratore, danno luogo alla risoluzione del contratto.

70. Verifica della merce.

La merce deve essere verificata all'atto della consegna per quanto riguarda la qualità e la quantità.

71. Obblighi di garanzia del venditore.

Il venditore garantisce la qualità, la varietà e la freschezza dei fiori; per fiori freschi s'intendono i fiori che non abbiano subito trattamenti di refrigerazione.

P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO (*Nessun uso accertato*)

Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI (*Nessun uso accertato*)

R) DROGHE E SPEZIE

72. Caffé crudi.

⁵ Gli usi riportati alla Lettera O del Capitolo II, Titolo V in materia di fiori e piante ornamentali non sono stati oggetto di revisione nel corso dell'aggiornamento della Raccolta degli usi, edizione 2000-2005.

La vendita di caffè dal grossista al dettagliante (torrefattore) si riferisce a merce nazionalizzata in sacchi originali, il cui imballaggio è gratuito ed il prezzo è espresso in euro per chilogrammo.

Per le vendite delle merci fatte dal grossista al dettagliante la merce è resa franca al domicilio del compratore; per le vendite effettuate a compratori fuori del capoluogo, la consegna è eseguita franca al magazzino del venditore o presso agenti da lui incaricati.

Le tare, per ogni sacco, sono di kg. 0,500 per caffè del Brasile, mentre variano da kg 0,700 a kg. 1,00 per caffè di altre provenienze.

Sono salve le variazioni di confezioni all'origine.

I caffè crudi sono venduti con le denominazioni proprie dei paesi di origine.

Nella vendita di merce estera con clausola "deposito franco" o "deposito a magazzino B" il prezzo non comprende i diritti doganali che rimangono a carico dell'acquirente.

73. Caffé tostati.

La vendita dei caffè tostati è fatta in confezioni diverse, a peso netto, in euro per chilogrammo.

Per i pagamenti e le consegne valgono le consuetudini relative ai caffè crudi.

74. Droghe.

Le droghe, se vendute in colli originali, s'intendono sempre a peso netto, avuto riguardo alla tara d'origine.

Il prezzo di vendita è convenuto in lire italiane per chilogrammo; per le altre condizioni valgono le consuetudini relative al caffè.

75. Tariffa di mediazione

Coloniali e droghe: 1% dal solo venditore.

76. Vaniglia.

La vaniglia in stecche viene venduta al dettaglio a pezzo.

Capitolo III

Prodotti della silvicoltura

A) TAGLIO DEI BOSCHI

1. Taglio dei boschi cedui privati a compartecipazione. ● ● ● ●

Per i boschi privati di essenze da ardere il taglio fatto da terzi dà loro diritto a metà della legna prodotta. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Orco e Soana, in bassa Val di Susa e nel territorio della Città di Pinerolo. In Val Chisone il terzo ha diritto solo al 35% della legna tagliata.

2. Taglio dei boschi ad impresa. ●

Il taglio dei boschi ad impresa è attuato a corpo od a misura del prodotto, con l'eccezione delle Valli Chisone e Germanasca dove si procede soltanto a misura.

Il taglio del legname ad impresa comporta, sia nel prezzo a misura sia nel prezzo a corpo, la resa dei tronchi tagliati su strada rotabile.

3. Vendita dei boschi per il taglio.⁶

Per i boschi cedui di legna da ardere acquistati a blocco tutte le spese sono a carico del compratore.

La vendita delle resinose si riferisce al solo fusto, rimanendo la ramaglia di proprietà del venditore.

Per le piante non resinose la vendita comprende anche la ramaglia di diametro non inferiore a quattro centimetri.

I compratori delle piante di alto fusto hanno l'obbligo di colmare le fosse scavate per abbattere le piante o di segarle al piede quando esse abbiano uno speciale contrassegno.

In pianura l'abbattimento delle piante vendute nella stagione invernale non può essere protratto oltre il mese di marzo.

4. Trasporto della legna tagliata e dei tronchi. ●

Il compratore di piante o di legna può nella stagione invernale, con preavviso al proprietario o possessore del fondo, e sempre arrecando il minor danno possibile, attraversare i fondi altrui per trainare o trasportare sulla neve o su terreni temporaneamente non coltivati il legname alla strada più prossima per il carico. Tale uso non risulta più praticato nella Bassa Val di Susa dove il transito su fondi privati deve essere contrattato con i proprietari dei fondi stessi.

B) LEGNA DA ARDERE

Premessa

È considerata "legna di essenza forte" da ardere la legna di noce, olmo, rovere, quercia, faggio, acacia, acero e castagno.

Nelle contrattazioni di legna da ardere il prezzo è determinato per unità di misura pari a dieci (miriagrammo) o cento chilogrammi (quintale).

Per "legna stagionata" si intende quella conservata per l'essiccazione per almeno 6 mesi dall'epoca del taglio e dello spacco.⁷

5. Contrattazione. ●

La legna da ardere si contratta secondo la sua provenienza, la qualità, la pezzatura e la stagionatura.

La pezzatura commerciale comprende:

- a) la legna tonda con diametro da 6 a 18 cm e con lunghezza da m. 1 a 1,20
- b) la legna in scheggia che ha una sezione non superiore ai 18/22 centimetri, con lunghezza da m. 1 a 1,20
- c) il bacchettame, che comprende la legna del diametro da 3 a 5 centimetri.

Nel commercio della legna d'ulivo il diametro normale della pezzatura può raggiungere i m. da 28 a 30 ed in ciascuna partita è tollerato il 50% di ceppo pulito. Gli usi di cui al presente comma e a quello che precede non risultano praticati nel territorio della Città di Pinerolo.

6. Calo naturale. ●

Il calo della legna fresca da taglio depositata in alta montagna in cataste all'aperto, nel primo anno successivo al taglio può aggirarsi sul 25% per la legna a essenza forte, sul 35-40% per quella a essenza dolce.

⁶ Si segnalano in materia le istruzioni impartite con D.G.R. N. 66-884 del 18/09/2000 "Istruzioni tecnico amministrative e chiarimenti per applicazione delle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale e della L.R. 04/09/79 N. 57.

⁷ Tale definizione d'uso non è condivisa nelle Valli Orco e Soana

Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 3% avuto riguardo al grado di stagionatura pattuito. La pesatura è effettuata al momento della consegna.

Per le fascine il calo tollerato può oscillare fra il 2 ed il 7%. Questo uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca.

7. Vendita sotto condizione di collaudo. ● ●

Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, questo si esegue nel luogo di giacenza.

Il gradimento di un carico o vagone di campione equivale al collaudo. Tale uso non risulta praticato in bassa Val di Susa e nelle valli Chisone e Germanasca.

Quando il trasporto si esegue con mezzi diversi dalla ferrovia, la consegna si esegue al magazzino del compratore, dove si procede alla verifica della qualità e del peso della merce.

8. Vendita a vagone. ●

Nelle contrattazioni a vagone di legna da ardere, se il contratto non indica il quantitativo convenuto, si intende un quantitativo minimo di 15 tonnellate, salvo minore capacità del vagone assegnato dalle Ferrovie. Uso non praticato nelle Valli Orco e Soana.

9. Trasporto della merce per ferrovia

Quando la merce è trasportata per ferrovia si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa.

Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizione del compratore, il venditore deve comunicare immediatamente al compratore l'avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso. Il compratore resta comunque responsabile nei confronti del venditore del regolare ritiro della merce.

Il venditore non è tenuto a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie.

C) LEGNAME TONDO

10. Contrattazione.

Le piante si vendono a lotti quando sono in piedi e senza garanzia di peso e di volume; si vendono invece a peso ed a volume quando sono abbattute.

Per i boschi cedui di collina si vende il taglio ogni quindici anni; per i boschi cedui di montagna il taglio viene venduto nel giro di 20-25 anni.

D) LEGNAME DA OPERA E PER CARTIERA

11. Perfezionamento del contratto. ●

L'offerta o la proposta di acquisto si intendono senza impegno.

Nei contratti contenenti le clausole "salvo approvazione della casa", "salvo venduto" ed altre analoghe, l'approvazione del venditore deve essere data entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto (o copia di commissione) firmato dal compratore. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo.

12. Misurazione e peso. ● ● ●

Quando si contratta a metri cubi, per stabilire la cubatura si preleva direttamente il diametro con compasso millimetrato. Altro metodo per stabilire la cubatura è

misurare la circonferenza a metà lunghezza del tronco sotto corteccia (levando un anello della corteccia).⁸

Per le tavole di abete coniche refilate, fatturate a metro cubo, la misura viene rilevata con il calcio a terra ad una altezza di m. 1,60 se la tavola è di m. 4 o di m. 3,50, e ad una altezza di cm. 80 se la tavola è di m. 3.

Allorché il contratto si riferisce ad "un vagone", senza altra specificazione, s'intende vagone ferroviario con carico non superiore alle 30 e non inferiore alle 20 tonnellate (equivalenti a mc. 30/50 ca.) a scelta del venditore.

Quando però il contratto si riferisce a più vagoni, il quantitativo complessivo da fornire sarà quello risultante in base alla media di 20 tonnellate per vagone. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo

Per autotreno completo s'intende un carico di q. 240 (uso non praticato nel territorio della Città di Pinerolo).

- CLAUSOLA " CONSEGNA A RICHIESTA ENTRO..."

Per "consegna (o spedizione) a richiesta entro..." s'intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiedere la merce in una o più volte, a mezzo di disposizioni date per scritto entro il termine contrattuale.

Le singole spedizioni devono essere fatte entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della disposizione relativa.

Nelle vendite per "consegna a richiesta entro..." il venditore, nel caso di ritardo del compratore nel dare in tutto o in parte le disposizioni per richiedere la merce, ha facoltà:

di ritenere prolungata la durata del contratto

b) di invitare con lettera raccomandata il compratore a dare le disposizioni avvertendo che, trascorsi infruttuosamente 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera, il contratto, per la parte non disposta, s'intende risolto per colpa del compratore. Il prolungamento di cui alla lettera a) non comporta rinuncia a ricorrere successivamente alla via di cui alla lettera b).

- CLAUSOLA "CONSEGNA RIPARTITA ENTRO..."

Per "consegna (o spedizione) ripartita entro..." s'intende che il venditore deve spedire la merce a intervalli approssimativamente uguali.

Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di 15 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

Se il contratto non indica il termine di spedizione (o consegna) s'intende che questa debba avvenire entro due mesi (uso non praticato nel territorio della Città di Pinerolo).

Se le vendite "franco deposito, magazzino o stabilimento del venditore" sono pattuite con le clausole sopra indicate od equivalenti, il venditore deve rendere disponibile la merce per il compratore entro i rispettivi termini.

13. Ritardo nella consegna.

Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine contrattuale, qualora il compratore costituisca in mora per iscritto il venditore, il contratto si riterrà risolto per colpa del venditore trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni lavorativi.

Tuttavia, se nel contratto il termine di spedizione è indicato con la clausola "termine improrogabile" od altra equivalente, in caso di inadempienza il contratto è senz'altro risolto.

14. Spedizione a mezzo ferrovia o autotreno. ●

Nella spedizione a mezzo ferrovia o autotreno la merce viaggia sempre a rischio del compratore, anche se venduta franco destino. Tale uso non risulta praticato nel territorio della Città di Pinerolo.

⁸ Nelle Valli di Lanzo risulta praticato solo il secondo metodo, mentre nelle Valli Chisone e Germanasca soltanto il primo.

15. Svincolo e scarico della merce spedita.

Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce versando al vettore l'importo a ciò necessario, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.

Il compratore non è tenuto allo svincolo o allo scarico soltanto nel caso in cui (dalla fattura o da sicuri elementi di fatto dichiarati dal compratore) risulti evidente che fu spedita merce sostanzialmente diversa dal convenuto; il compratore deve però darne avviso al venditore.

Né lo svincolo né lo scarico della merce pregiudicano i diritti di reclamo del compratore.

16. Rimborsi e risarcimenti da parte del vettore.

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore vanno a suo beneficio le somme che il vettore paga a titolo di risarcimento per ritardata consegna o di rimborso per errata tassazione.

Se le spese di trasporto sono a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti d'uso, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da mettere il venditore in condizione di proporre tempestivamente gli opportuni reclami. Il compratore deve anche, occorrendo, presentare alla stazione di destino il reclamo che il venditore gli abbia trasmesso in due copie, restituendogliene una corredata del "visto" di presentazione. In difetto, il compratore è responsabile di tutti i danni relativi.

17. Collaudi e visite della merce.

Nel caso di clausole "merce collaudata" o "merce da collaudarsi" la bollatura o marcatura su ciascun pezzo da parte del compratore implica accettazione della merce per quanto riguarda la qualità e la lavorazione.

La clausola "salvo visita" significa che il compratore si riserva di visitare la merce in partita (nel complesso) per approvarla in ordine alla qualità e lavorazione entro 15 giorni lavorativi dalla consegna.

Il collaudo e la visita creano l'obbligo reciproco di consegnare e ricevere unicamente ed interamente la merce identificata.

18. Termini di pagamento.

I termini di pagamento decorrono dalla data certa di arrivo a destinazione della merce.

19. Reclami.

Tutti i difetti di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, quantità, dimensioni e similari) devono essere denunciati al venditore od al suo rappresentante per iscritto entro 8 giorni dal completo scarico della merce; diversamente, questa s'intende accettata.

La merce contestata in relazione alla qualità non dev'essere adoperata ed a cura del compratore dev'essere ben custodita e mantenuta a disposizione del venditore fino a che questi abbia risposto al reclamo.

E) LEGNAME PER EBANISTERIA

20. Modi di ontrattazione.

I legnami per ebanisteria (tronchi e tavole) sono venduti a misura (m. 3) oppure a peso.

F) LATIFOGLIE TEMPERATE (*Rovere, noce, ciliegio, acero, castagno, olmo, frassino, faggio,iglio, acacia, pioppo, ontano, ecc..*)

Premessa

I tronchi si vendono a misura, con o senza corteccia.

Alle trancerie si vendono i pezzi aventi caratteristiche speciali di dimensioni e di qualità; alle segherie quanto si ritiene utile al ricavo di tavolame; alle cartiere (il solo pioppo) quando non è più utile, per le sue dimensioni, alle segherie.

21. Ritiro della merce. ●

Il ritiro della merce deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione. Tale uso non risulta praticato nelle Valli di Lanzo.

22. Misurazione.

Trattandosi di tavole non refilate la misurazione si fa rilevando la larghezza a metà lunghezza ed a metà smussi.

Nelle tavole irregolari si fa un'opportuna media di larghezza.

Lo spessore si conteggia di 5 in 5 millimetri: la lunghezza di 10 in 10 centimetri.

La merce misurata in pollici si intende conteggiata in mm. 27.

Nel calcolo della cubatura si tiene conto fino al terzo decimale.

Le lunghezze sono da m. 1,80 in avanti.

Le larghezze sono da cm. 15 in avanti, misurate a metà smussi, ad eccezione del pioppo, ontano, acero eiglio, le cui larghezze sono da cm. 13 in avanti.

Gli spessori sono da mm. 25 in avanti.

23. Tolleranze sulla qualità.

- 1° ASSORTIMENTO

Le tavole devono essere uniformi, totalmente sane.

Sono tollerati pochi nodi sani, leggera curvatura nelle tavole larghe oltre cm. 20 e leggere fenditure dovute alla stagionatura.

Le eventuali spaccature di testa non devono essere di lunghezza superiore alla larghezza della tavola.

E' tollerato il cuore, se sano e compatto.

- 2° ASSORTIMENTO

Le tavole debbono essere sane, con tolleranza di difetti più accentuati rispetto a quelli consentiti nel 1° assortimento.

Sono tollerate leggere cipollature o gelature, leggere fenditure diagonali e qualche tarlo.

Sono tollerati fibra non diritta e nodi trasversali, se non passanti.

1° e 2° assortimento: s'intende tavolame misto dei predetti assortimenti con almeno il 15% di 1° assortimento.

- 3° ASSORTIMENTO

S'intende il tavolame che non può essere classificato di 1° o 2° assortimento.

Sono ammessi nodi numerosi e trasversali, tarli, tracce di marcio, spaccature e fenditure.

- ASSORTIMENTO MERCANTILE

S'intende il tavolame composto di 1° e 2° assortimento senza vincoli di percentuali, con tolleranza di 3° assortimento fino al 30%.

Per le latifoglie extra-nazionali valgono assortimenti qualitativi e tolleranze dei Paesi di origine .

24. Abbattimento del pioppo.

Il compratore di piante in piedi deve iniziare l'abbattimento in novembre e terminare entro marzo le operazioni, ivi comprese quelle di asportazione del legname ricavato, onde consentire al proprietario del terreno di eseguire il ripianto.

L'acquirente delle piante è tenuto a riempire le buche che ha scavato per l'abbattimento e riporre il terreno al pristino livello.

25. Contrattazione.

Il pioppo per cartiera è contrattato con corteccia e a peso. Deve essere intestato a sega da ambo le estremità.

Per "pioppo per cartiera" s'intendono le qualità "canadese", "caroliniana", "I-214", "gruppo euroamericani", "deltoides" ed i vari ibridi a fibra bianca, il pioppo nostrano (gattice o tavernello), il cipressino, il salice.

I diametri devono mantenersi tra un minimo di cm. 10 ed un massimo di cm. 35.

26. Tolleranze.

Il legname deve essere sano con le seguenti tolleranze:

- NODI

I nodi piccoli sono tollerati, ma devono essere lasciati rasenti il tronco; i tondeilli

- CURVATURA DEI TONDELLI

I tondeilli devono essere di crescita regolare e diritta e non sono ammessi tondeilli tarlati. Si ammette una tolleranza di curvatura di cm. 2 sul metro lineare.

27. Caratteristiche della merce.

Il pioppo e le altre essenze per cartiera devono essere consegnati di taglio fresco, non oltre due mesi dopo l'abbattimento.

G) CONIFERE (*Pino, abete, larice, cirmolo, ecc..*)

28. Segati di produzione extra-nazionale.

Per il tavolame di conifere valgono assortimenti qualitativi e tolleranze dei Paesi di origine.

29. Classificazioni del tombante e del cortame secondo la qualità.

Si dice tombante la merce come viene dalla sega, escluso il marcio, il rotto, il 4° assortimento e le sottomisure, che è così classificata:

- 1° NETTO

Legname perfettamente sano, di buona fibra regolare, diritta, compatta, con tolleranza solo di pochi nodi a spillo, senza spaccatura né sventature (screpolature sul filo). Il pino deve essere senza macchie blu. Il larice deve essere senza alborno, con tolleranza di leggere tracce sui fili, e da una sola faccia.

- 1° ASSORTIMENTO

Legname perfettamente sano, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare e diritta, con pochi e piccoli nodi bianchi, sani e legati, esclusi le chiavi (nodi trasversali o a baffo), il canastro, le spaccature, le sventature ed il rosato, con tolleranza ad un'estremità di leggere e brevi fenditure, non più lunghe della metà della larghezza della tavola.

- 2° ASSORTIMENTO

È costituito da legno sano, ben lavorato, con nodi sani, legati, non cadenti, non eccessivamente grossi né numerosi. Le fenditure sono tollerate da ambo le estremità, purché ciascuna non ecceda in lunghezza la metà larghezza della tavola. Sono pure tollerate tracce di resina su una faccia, strisce di rosato e di leggere sventature, esclusi tarlo e verme.

Per il pino è ammessa una tolleranza fino al 10% di merce leggermente macchiata di blu.

- 1° E 2° ASSORTIMENTO

Per primo e secondo assortimento s'intende tavolame misto dei predetti assortimenti, nelle proporzioni da specificarsi in contratto.

- 3° ASSORTIMENTO

Tavole con difetti di lavorazione con nodi grossi, nodi trasversali e qualche nodo cadente, macchie nere e blu, rosato, sventature e spaccature non eccessive. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite, sbieche e contorte.

- 4° ASSORTIMENTO

Tutte le tavole non comprese nel terzo, purché utilizzabili e resistenti al chiodo.

Si dice "cortame" la merce, lunga un metro ed anche oltre, che si vende a peso o a metro cubo, senza classificazione di qualità, senza obbligo di lunghezze, escluso il quarto assortimento, con larghezza minima di sette centimetri.

30. Volume reale. ●

Le segherie, o comunque gli utilizzatori, comprano il "troncame" dagli abbattitori in base al suo volume reale.

Il volume reale si calcola rilevandone la sezione a metà lunghezza sotto corteccia e la larghezza relativa, ricavandone così la cubatura geometrica. Tali usi non risultano praticati nelle Valli Orco e Soana.

31. Misura commerciale. ●

La misura c.d. commerciale è quella che si calcola rilevando le due sezioni a m. 1,50 dalla base e calcolando la relativa cubatura come se si trattasse di legname a spigoli. Tale uso non risulta praticato nelle Valli Chisone e Germanasca.

32. Cubatura. ●

Il tondo "squadro USO TRIESTE" si misura agli effetti della cubatura in base alle sezioni che esso presenta al piede e come se fosse a spigoli.

Il tondo "squadro USO PIEMONTE" (detto "squadro USO FIUME" nelle Valli Chisone e Germanasca) è quello che rimane quasi tondo per i due terzi della sua lunghezza e completamente scortecciato.

I "travi per costruzione" (da cm. 15x15 a 30x30) ricavati dal tondo, segati sui quattro lati, possono presentare smussi su tutti gli spigoli e per parte della loro larghezza da cm. 2 a 4, in proporzione alle dimensioni del pezzo stesso con tolleranza in più o in meno di mm. 5.

Il "moralame per costruzione" (da cm. 6x6 a 8x10) può avere lo smusso da cm. 1 a 2 (in relazione alle dimensioni) su uno o due spigoli.

La misurazione (cubatura) avviene come se i pezzi fossero a spigoli vivi, tollerando nelle sezioni una differenza di cinque millimetri in più o in meno di quanto fatturato.

Nel "conico di 4 metri" la misura viene eseguita alla metà del segato.

La misurazione delle tavole per il parallelo si può eseguire a qualunque altezza.

Il non refilato si misura a metà lunghezza ed a metà smussi.

H) LEGNAME DI CONIFERA PER CARTIERA

Premessa.

Le dimensioni normali sono di m. 1 e 2 di lunghezza, senza misure intermedie, con diametro minimo in punta di cm. 10 e massimo di cm. 35.

Il legname deve essere intestato a sega da ambo le estremità.

Il legname può essere contrattato:

con la corteccia

scortecciato commercialmente, cioè senza la prima corteccia

scortecciato al bianco, cioè senza la prima e la seconda corteccia ed il libro (scortecciatura al legno con il coltello).

33. Qualità.

Il legname resinoso per cartiera può essere di abete o di pino.

- "ABETE PER CARTIERA"

Per abete per cartiera s'intendono i tondelli sia di abete rosso (fichte), sia di abete bianco (tanna), sia una mescolanza delle due qualità.

- "PINO PER CARTIERA"

Per pino per cartiera s'intendono i tondelli di pino silvestre, mentre va escluso il pino marittimo. E' pure escluso il larice.

34. Misurazione.

Il legname da cartiera viene misurato a metro stero in cataste o a metro cubo.

- IN CATASTA

L'accatastamento deve essere fatto a regola d'arte, nel senso che il legname deve essere stivato, in quanto sia praticamente possibile, ad angolo retto col suolo; le estremità più grosse e quelle più sottili dei tondelli devono, di norma, alternarsi nello stesso strato.

E' ammesso un castelletto (legno incrociato) alle estremità (testate) della catasta con un abbuono del 10% sulla misura del castelletto stesso.

Per altezza di una catasta s'intende la misura intercorrente tra lo spigolo inferiore e la linea media dello spigolo superiore.

- RAPPORTO METRO STERO/METRO CUBO

Il compratore ha diritto di avere, per ogni metro acquistato, metri cubi pieni 0,75.

35. Tolleranze.

Il legname deve essere sano con le seguenti tolleranze:

- SPACCHI

Sono ammessi gli squarti o spacchi fino ad una percentuale del 6%; qualora la percentuale superi il 6% rispetto alla partita, viene applicato un abbuono sulla misura o sul prezzo del 15%.

- NODI

I nodi piccoli sono ammessi fino al numero di sette per metro lineare, ma devono essere asciati rasenti al tronco.

- TONDELLI

I tondelli devono essere di crescita regolare e diritta, ammettendosi una tolleranza di curvatura di cm 2 sul metro lineare.

- ROSATO DURO

Il legname deve essere sano, comunque è ammessa una tolleranza del 10% di rosato duro.

I) SEGATI NAZIONALI REFILATI, RICAVATI DA TRONCHI DI SPECIE TROPICALE

Premessa

La caratteristica dei segati ricavati da tronchi di essenze tropicali è quella di avere uno dei bordi delle tavole "refilato", cioè a spigoli vivi, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva. Per questo motivo, essi hanno assunto la denominazione commerciale di "semirefilati".

Si ottengono prevalentemente dalla settura di tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alborno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di essa nel senso della larghezza.

36. Qualità.

Il tavolame semilavorato si intende fuori cuore, esclusi difetti gravi.

Sono tollerati i difetti marginali, dedotti però in proporzione alla lunghezza delle tavole.

Tali difetti devono essere integralmente dedotti sulle tavole inferiori a cm. 200

37. Dimensioni.

La lunghezza minima è di m 1,80.

La larghezza minima è di cm. 15.

Per larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola ed a metà smusso.

Quanto alla larghezza minima effettiva, in qualsiasi punto della tavola è ammesso che essa sia inferiore (comunque mai inferiore a cm.12) purché tale inferiore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

38. Spessori.

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 inclusi, con progressione di mm. 5 in 5.

È ammessa una tolleranza sullo spessore di +/- mm. 3.

Sono da considerarsi a parte i cali naturali per stagionatura ed essiccazione, quantificabili in ragione del 5-7%.

39. Caratteristiche di lavorazione.

- SPESSORI

su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zona di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a più o meno mm. 4 sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

a parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza +/- cm. 10 per testata e per una profondità massima di mm. 4 sullo spessore nominale.

su un numero limitato di pezzi (max. 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a +/- mm 3 sullo spessore nominale.

- INTESTATURA

Tutte le tavole devono essere intestate.

- DIFETTI

Sono divisi in due categorie:

a) categoria A

superficiali fenditure di stagionatura.

superficiali chiavi e nodi sani.

venature colorate.

ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

b) categoria B

spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola.

fenditure di stagionatura alle testate.

presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alborno che sul durame.

buchi isolati di vermi sull'alborno.

altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.

presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola.

presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosidetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola.

La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

40. Alburno

La presenza dell'alburno sui segati semirefilati non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce difetti.

È necessario però che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

41. Misurazione.

La lunghezza è calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

La larghezza è calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al centimetro pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

media delle due facce risultante cm. 24

a) calcolare cm 24 per centimetri da cm. 24,1 a cm. 24,6

b) calcolare cm 25 per centimetri da cm. 24,7 a cm. 24,9

La rilevazione delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad 1/3 e 2/3 della lunghezza.

In presenza di un numero ragionevole di lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale come da tabella che precede.

42. Produzione di segati di spessori inferiori a mm. 40 e spessori speciali a richiesta

- SPESSORI INFERIORI A MM. 40.

Qualora siano prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale, essi comportano una scala di maggiorazione dei prezzi per i maggiori costi di produzione.

Detta scala indica un massimo ed è applicabile prendendo come base il prezzo relativo agli spessori normali (da mm 40 a 80).

a) spessore mm. 20 - massimo 20%

b) spessore mm. 25 - massimo 16%

c) spessore mm. 30 - massimo 13%

d) spessore mm. 35 - massimo 10%

Sugli spessori di mm 20-25-30 la tolleranza di spessore è ridotta a +/-mm 1.

Premessa

I segati refilati sono segati ricavati da tronchi di essenze tropicali la cui caratteristica è di avere entrambi i bordi delle tavole "refilati", cioè a spigoli vivi.

A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

a) parallelo effettivo

b) parallelo all'occhio

c) conico

I segati refilati possono essere ricavati sia per completamento della lavorazione dei segati non refilati o semirefilati per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

43. Qualità.

Il tavolame dei segati refilati si intende fuori cuore, esclusi difetti gravi.
Sono tollerati i difetti marginali, dedotti però in proporzione alla lunghezza delle tavole.

Tali difetti devono essere integralmente dedotti sulle tavole inferiori a cm 200.

44. Parallelismo dei bordi delle tavole.

I due bordi delle tavole devono essere paralleli.

È ammessa solo una lieve conicità dovuta a lavorazione fino ad un massimo dell'1% della larghezza della tavola.

Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a cm. 20 da ogni testata. Nei nominati cm. 20 terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

45. Misurazione.

- LUNGHEZZA

È calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

- LARGHEZZA

È rilevata in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per i cm. 20 terminali di ogni testata, arrotondando al centimetro pieno secondo il criterio qui esemplificato:

- a) calcolare cm. 24 per centimetri da 24,1 a 24,5
- b) calcolare cm. 25 per centimetri da 24,6 a 24,9

46. Refilato parallelo all'occhio. ●

Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente, cioè apparire tale solo all'occhio. Quando i due bordi delle tavole non sono paralleli, è ammessa una conicità fino al 5% della larghezza della tavola; la conicità va rilevata a cm. 20 da ogni testata.

Per la produzione extra-nazionale valgono assortimenti qualitativi e tolleranze dei Paesi di origine.

Gli usi che precedono non risultano praticati nelle Valli di Lanzo.

L) SEGATI NAZIONALI IN BIGLIE (IN BOULES), RICAVALI DA TRONCHI DI SPECIE TROPICALE

Premessa

Un tronco si intende segato in boules (biglie) quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo tale da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro sono considerati in boules anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli. Sono altresì considerati in boules anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

47. Dimensioni tavole.

Lunghezza minima: m. 2,00

Larghezza minima: cm. 20

La larghezza sopra descritta si intende per *boules* segate intiere. Per le *boules* con le tavole segate a metà, questa si riduce a cm.15.

Per un terzo delle tavole che compongono la *boule* è ammessa una larghezza minima inferiore di cm. 5.

48. Spessori.

Sono considerati standard gli spessori da mm. 40 a mm. 80 inclusi con progressione di millimetri 5 in 5.
E' ammessa una tolleranza sullo spessore di +/- mm. 2.

49. Caratteristiche di lavorazione.

- INTESTATURA

L'intestatura è eseguita a facoltà del produttore.

- DIFETTI

E' tollerata, senza l'obbligo di provvedere alla bonifica, la presenza di dei seguenti difetti:

superficiali fenditure di stagionatura

superficiali chiavi e nodi sani

venature colorate

ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura

spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola

spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce tavola con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola

presenza di buchi di tarli nell'alburno, purché con densità massima di n. 1 buco per ogni metro lineare e purché la larghezza del buco non superi il centimetro di diametro

altri difetti nell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente, i seguenti difetti, se la tavola è di lunghezza inferiore a m. 2,50:

l'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola

le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento sino alla loro totale eliminazione quando vi sia più di una spaccatura per ogni metro e mezzo di lunghezza

il cuore molle o marcio

le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni cm. 50 e superino i cm. 3 di larghezza.

- NODI

La presenza di nodi comporta un abbuono nella lunghezza di cm.10 per ogni nodo sulla tavola interessata.

La boule può essere venduta intera, a metà o a quarti. In ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segagione.

50. Alburno

La presenza dell'alburno sui segati in boules non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti alla voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti.

51. Misurazione.

La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due fasce o - per semplicità - misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Si precisa che la larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

a) calcolare cm. 24 per centimetri da 24,1 a 24,5

b) calcolare cm. 25 per centimetri da 24,6 a 24,9.

Capitolo IV

Prodotti della caccia e della pesca

- CACCIAGIONE ●

Gli usi che seguono non risultano più praticati nelle Valli Chisone e Germanasca.

1. Specie di vendita e unità base di contrattazione.

La vendita si effettua a peso per i mammiferi ed i fagiani. Le pernici, le quaglie ed altri uccelli vengono contrattati a numero.

2. Verifica degli animali.

Gli animali vengono verificati all'atto della consegna nell'esercizio del compratore.

3. Garanzia.

Per la selvaggina non è data alcuna garanzia, fatta eccezione per le malattie infettive.

- PRODOTTI DELLA PESCA (*Nessun uso accertato*)

Capitolo V

Animali d'affezione

A) CANI E GATTI

1. Oggetto del contratto di vendita.

Sono oggetto del contratto:

- cuccioli
- cuccioloni (soggetti slattati fino all'età di riproduzione)
- soggetti adulti (in età di riproduzione)
- soggetti addestrati nelle diverse specialità.

2. Forme e soggetti del contratto.

Il contratto è di regola verbale.

Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.

3. Conclusione del contratto e vendita a prova.

Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e con la consegna dell'animale.

La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti.

Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di 8 giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto. Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del venditore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.

4. Rischio e spese di trasporto.

Se l'animale è spedito dal venditore, il trasporto si intende a spese ed a rischio del venditore.

5. Espressioni di garanzia.

Con la frase "l'animale lo vendo giusto e sano da galantuomo" o similari il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti, sia nascosti che apparenti.

6. Vendita con certificato.

Con la frase "il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto.

Il venditore deve specificare se il certificato è del L.O.I. (Libro Origini Italiano) oppure del L.I.R. (Libro Italiano Riconosciuti), oppure se il certificato è rilasciato da una organizzazione straniera affiliata alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) e che dà diritto all'iscrizione presso l'Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) al L.O.I.

Se non è diversamente specificato, le spese del certificato sono a carico del venditore.

7. Vendita con esclusione di garanzia.

E ammessa nei limiti di legge l'esclusione pattizia della garanzia.

Comunemente, vale esclusione della garanzia la frase, pronunciata dal venditore davanti ad un testimone, "lo vendo così com'è" o espressioni similari.

8. Vizi causa di risoluzione del contratto.

1. Malattia acuta febbrile in atto
2. Cimurro
3. Gastroenteriti infettive
4. Peritonite infettiva del gatto
5. Epatite infettiva
6. Tosse infettiva da canile
7. Rinotracheite
8. Rogna
9. Micosi e tricofitosi
10. Tetano
11. Piroplasmosi
12. Toxoplasmosi
13. Leucemia felina
14. Malformazioni palesi
15. Rachitismo
16. Osteomielite
17. Epilessia
18. Displasia dell'anca (per cani acquistati ad 1 anno di età)
19. Filariosi cardiaca
20. Lheismaniosi
21. Qualunque altra malattia o anomalia che possa rendere l'animale inidoneo all'uso al quale era destinato.

9. Durata della garanzia e decorrenza.

Salvo i casi di malattie dell'animale che comportano nullità del contratto, la durata della garanzia è la seguente:

vizi di cui al n. 1 dell'uso precedente	3 giorni
vizi di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'uso precedente	8 giorni
vizi di cui ai nn. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dell'uso precedente	30 giorni

La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane, ovvero da quello della scoperta del vizio, se non conosciuto né riconoscibile al momento della consegna.

10. Denuncia dei vizi.

La denuncia deve essere fatta per iscritto. In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.

11. Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.

Il venditore ricevuta la denuncia è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

L'animale nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo custodito con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Se il venditore, entro 6 giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, l'animale può essere collocato presso terzi o presso una struttura pubblica o privata.

12. Malattie infettive.

Si presumono preesistenti alla vendita e danno luogo alla risoluzione del contratto le malattie infettive segnalate nel regolamento di Polizia veterinaria, per le quali il compratore, nel luogo ove trovasi l'animale, abbia fatto all'ASL territorialmente competente la denuncia d'obbligo entro 8 giorni dalla data della consegna dell'animale stesso.

13. Consegna del certificato di cui all'art.6.

Il certificato di origine dell'animale venduto, se è adulto (1 anno) deve essere consegnato subito firmato dal venditore nello spazio del cedente e comunque entro gli 8 giorni dalla consegna dell'animale stesso. Se l'animale è cucciolo o cucciolone (sotto l'anno di età) deve essere consegnato al più presto e comunque non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto abbia compiuto un anno di età. Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato, per palese negligenza del venditore, dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

14. Vaccinazioni e trattamenti già eseguiti.

Al momento della consegna dell'animale il venditore dovrà informare il compratore dei trattamenti immunizzanti attivi e/o passivi ricevuti dall'animale stesso e di eventuali altri trattamenti eseguiti, consegnando il libretto sanitario.

15. Tariffa di mediazione.

Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore è dovuta dal venditore una provvigione in misura non eccedente il 20% del prezzo .

-CANILI E GATTILI PER PENSIONE E CANILI PER ADDESTRAMENTO CANI

16. Contratto di pensione

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane o del gatto, il prezzo della pensione si fa per giorno e si calcola come giorno intero quello della consegna o quello della restituzione.

17. Variazione del prezzo giornaliero di pensione

Le variazioni del prezzo giornaliero di pensione devono essere comunicate con lettera raccomandata a.r. con almeno 30 giorni di anticipo.

18. Responsabilità e cautele

Il gestore chiede e conserva fino al termine della pensione, il certificato di vaccinazione antirabbica (nei periodi di vaccinazione obbligatoria), e il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva, la leptospirosi e le gastroenteriti infettive, la rinotracheite. Le vaccinazioni di cui sopra non sono valide se sono state effettuate da oltre un anno.

19. Malattie del cane e del gatto in pensione.

Quando in un canile o in un gattile si verifica una malattia diffusiva od infettiva o nel caso di malattia del cane o del gatto in pensione, il gestore avvisa immediatamente il proprietario; nel caso non lo reperisca e sempre che non ricorrano gli estremi dell'abbandono, il gestore ricorre al proprio veterinario di fiducia, così da curare l'animale con la dovuta diligenza.

20. Pagamento della pensione.

Il proprietario del cane o del gatto non può ritirarlo se prima non ha pagato l'importo intero della pensione.

21. Morosità del proprietario.

Nel caso di morosità del proprietario del cane o del gatto nel pagamento della pensione, il gestore può inviargli diffida ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.

22. Morte del cane o del gatto.

In caso di morte improvvisa del cane o del gatto o di sopravvenuta morte per malattia senza che il proprietario sia stato reperito od informato, il gestore provvede a far constatare la causa di morte da un Ente Veterinario Pubblico (Facoltà di Medicina Veterinaria o Istituto Zooprofilattico) con certificazione scritta.

Le spese relative alla certificazione sono a carico del proprietario.

23. Atti di proprietà.

Si considerano atti di proprietà tutti gli atti chirurgici che cambiano definitivamente l'aspetto morfologico o le funzioni riproduttive dell'animale (conchectomia, caudotomia e qualunque altra mutilazione "modificazione").

Il tatuaggio, l'inserimento di microchip, la toelettatura, la tosatura parziale e/o totale, le colorazioni artificiali del mantello sono da considerarsi atto di proprietà.

I trattamenti immunizzanti attivi (vaccinazioni) costituiscono atto di proprietà.

24. Pagamento della monta.

La monta può essere pagata direttamente a monta avvenuta. Qualora la cagna non rimanga gravida il proprietario del maschio consente una seconda monta senza sovrapprezzo.

Il prezzo della monta si intende da restituire in caso di dimostrata infertilità del maschio preesistente alla monta.

25. Compenso per la monta.

Il compenso della monta può consistere in un cucciolo di prima scelta che dovrà essere prelevato dal proprietario del maschio non prima del 2° e non oltre il 3° mese di vita della cucciolata stessa.

Qualora il proprietario del maschio non comunichi nel tempo dovuto la sua scelta, il proprietario della fattrice sarà autorizzato a far recapitare allo stesso un cucciolo di sua scelta.

Il cucciolo che costituisce il compenso per la monta dovrà essere consegnato al proprietario del maschio senza alcun onere di spesa relativo a vaccinazioni, mantenimento ed eventuali terapie ed al certificato di origine

Gli stessi usi valgono in caso di fecondazione artificiale diretta. Le spese della stessa sono sostenute da entrambi i proprietari in parti uguali.

B) UCCELLI, PICCOLI MAMMIFERI, RODITORI, RETTILI, PRIMATI, FELINI, ESOTICI.

Premessa

Gli articoli seguenti sono relativi a tutti gli animali commercializzati in alternativa ai più comuni sinantropi quali il cane ed il gatto, quali, ad esempio, uccelli ornamentali, da canto, da concorso, uccelli parlatori, conigli, cavie, roditori, tartarughe, serpenti, sauri, primati, felini e tutti gli esotici in genere.

26. Esclusione della garanzia.

Il venditore si impegna a vendere l'animale in buone condizioni di salute ed esente da vizi; qualora sollecitato, è tenuto a fornire gratuitamente copia della certificazione veterinaria relativa agli animali possibili veicoli di zoonosi quali psittacidi, primati, felini.

La vendita si intende con esclusione di garanzia qualora l'esclusione venga esplicitamente dichiarata dal venditore di fronte ad un testimone oppure quando nell'esercizio commerciale sia esposto in modo ben visibile un cartello da cui risulti chiara l'esclusione, ad es.: "gli animali vengono venduti nello stato in cui sono ed il venditore non risponde di eventuali vizi manifestatisi in seguito".

L'esclusione della garanzia non libera comunque il venditore dalle responsabilità derivanti dalla vendita di animali non legalmente importati o affetti da malattie pericolose per l'uomo e gli altri animali.

27. Vizi redibitori.

Tutte le malattie comprese nel regolamento di polizia veterinaria ove non comportino nullità del contratto, sono causa di risoluzione se denunciate entro i termini sotto indicati.

-VOLATILI

- Malattia acuta febbrile in atto	garanzia gg. 2
- Ornitosi e psittacosi	garanzia gg. 8
- Colibacillosi e salmonellosi	garanzia gg. 8
- Rogne e malattie protozoarie	garanzia gg. 8
- Malformazioni palesi	garanzia gg. 8
- Qualunque malattia od anomalia che possa rendere l'animale inidoneo all'uso al quale era destinato	garanzia gg. 8

Per gli uccelli parlatori acquistati in età precoce la incapacità successiva di parlare non costituisce vizio redibitorio.

-RETTILI

- Micosi e candidosi	garanzia gg. 8
- Anoressia	garanzia gg. 30
- Panoftalmite	garanzia gg. 8
- Enteriti batteriche e virali	garanzia gg. 8
- Malformazioni palesi	garanzia gg. 8

- Malformazioni nascoste	garanzia gg. 30
-RODITORI ED I PICCOLI MAMMIFERI	
- Malattia acuta febbrile in atto	garanzia gg. 2
- Rogna e micosi	garanzia gg. 8
- Enteriti batteriche e virali	garanzia gg. 3
- Malattie protozoarie	garanzia gg. 8
- Anoressia	garanzia gg. 3

-PRIMATI

- Malattia acuta febbrile in atto	garanzia gg. 2
- Tutte le malattie incluse nel regolamento	
- di Polizia Veterinaria	garanzia gg. 8
- TBC manifesta	garanzia gg. 8
- Epilessia	garanzia gg. 30
- Virosi respiratorie	garanzia gg. 8
- Malformazioni palesi	garanzia gg. 8
- Malformazioni nascoste	garanzia gg. 30

- FELINI

Si veda la sezione relativa a cani e gatti.

28. Obblighi di informazione del venditore.

Il venditore è tenuto a fornire tutte le informazioni sulla legislazione relativa alla detenzione degli animali esotici venduti.

29. Garanzia. Rinvio

Per quanto riguarda la denuncia dei vizi e le altre modalità di comportamento delle parti valgono gli usi della sezione A).

30. Atti di proprietà.

Le onichectomia e l'estrazione dei canini praticate a felini e primati costituiscono atto di proprietà e possibile violazione delle leggi a tutela degli animali se non giustificati da motivi sanitari.

Capitolo VI
Prodotti delle industrie estrattive
(Omissis)

Capitolo VII
Prodotti delle industrie alimentari

A) RISO BRILLATO
(Nessun uso accertato)

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

1. Contrattazione.

Sulla piazza di Torino le farine sono vendute franco domicilio del compratore, in sacchi da kg. 100 peso netto, tele a rendere (cauzionate) o a fatturarsi, oppure in sacchi di carta da kg 50, peso lordo, imballo a perdere.

Le semole di grano duro da pasta si vendono sempre in sacchi per merce da kg 100 lordo, merce resa franco stazione di partenza.

Nelle vendite su piazza le farine e le semole di granoturco sono vendute franco domicilio del compratore, in sacchi da kg 100 peso lordo, con tele per merce, oppure in sacchi di carta da kg 50, peso lordo, imballo a perdere.

2. Consegne.

Le vendite si fanno per pronta o futura consegna.

Nella vendita per pronta consegna, la consegna deve essere effettuata entro 8 giorni.

Tale uso vale anche per le farine e semole di granoturco.

Le vendite s'intendono sempre franco domicilio cliente, salvo patto contrario.

3. Calo tollerato.

Nei trasporti eseguiti per ferrovia o per vie ordinarie è ammesso il calo naturale dello 0,25%.

Per le farine in sacchi di carta è ammesso il calo naturale dello 0,1 %.

4. Ritiro.

Quando sugli acquisti di farine e di semole si stabilisce che il ritiro della merce sia immediato, pronto o differito, il venditore è tenuto ad osservare i seguenti termini:

-RITIRO IMMEDIATO. La merce deve essere pronta entro tre giorni

-RITIRO PRONTO. La merce deve essere pronta entro otto giorni

-RITIRO AL GIORNO. La merce deve essere pronta per la data indicata

-RITIRO ENTRO LA 1A O LA 2A QUINDICINA O IL MESE DI... Nel caso che il ritiro differito sia indicato con questa clausola, il compratore ha facoltà di ritirare la merce in qualsiasi momento del mese purché dia un preavviso di 8 giorni al venditore. Il preavviso non potrà essere dato prima del primo giorno del mese indicato.

- PAGAMENTI

5. Farine.

Per i pagamenti delle farine è concesso un termine di 30 o 60 giorni dalla data dell'emissione della fattura. Per i pagamenti pronta cassa, e cioè entro 8 giorni dalla data della fattura, è concesso uno sconto.

6. Semole di grano duro da pasta.

I pagamenti sono a 30 o a 60 giorni data fattura. Per i pagamenti pronta cassa, e cioè entro dieci giorni dalla data della fattura, è concesso uno sconto.

7. Farine e semole di granoturco.

Il pagamento deve effettuarsi entro 15 o 30 giorni dalla consegna.

8. Crusca.

Il pagamento avviene in contanti.

9. Mediazione.

La tariffa consuetudinaria è in genere dell'1% dal solo venditore.

Paste

10. Agnolotti.

Gli agnolotti si vendono a dozzine oppure a chilogrammo.

C) PRODOTTI DELLA PANETTERIA
(Nessun uso accertato)

D) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

-ZUCCHERO

11. Unità base.

L'unità base di contrattazione è il quintale.

12. Contratto.

Ogni spedizione o consegna forma un contratto a sé stante, salvo patto contrario.

Per la qualità di zucchero venduta in scatole o pacchi l'unità di misura è il chilogrammo. Il peso si intende riferito al netto.

Il prezzo è convenuto in lire italiane per cento chili.

13. Consegna.

Per le vendite delle merci fatte dal grossista al dettagliante la merce è resa franca al domicilio del compratore; per le vendite effettuate a compratori fuori del capoluogo la consegna è eseguita franco magazzino del venditore o presso agenti da lui incaricati.

14. Verifica della merce.

Nelle vendite su piazza la verifica del peso si esegue all'atto della consegna; per quelle fuori piazza, fa fede il peso riconosciuto in stazione fatta salva la facoltà del compratore di effettuare la verifica in partenza. Non sono ammessi cali di sorta.

15. Spese di trasporto.

Nelle vendite da grossista a dettagliante, le spese di trasporto, facchinaggio e pesatura sono a carico del venditore.

16. Prezzo.

Nella compravendita il prezzo è comprensivo dell'imposta di fabbricazione vigente.

Nella compravendita e nelle contrattazioni nel mercato interno il prezzo si calcola lordo per netto.

Qualsiasi variazione fiscale o doganale gravante sul prodotto o sulle materie prime dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione della avvenuta variazione.

17. Pagamento.

Le vendite si effettuano per pagamenti a contanti e, se differiti, con una maggiorazione sul prezzo.

La vendita degli zuccheri raffinati si effettua con pagamento anticipato senza sconto merce franca sul vagone alla stazione destinataria.

18. Garanzia.

Il sigillo di chiusura originario dei sacchi o delle casse, nonché la cucitura dei sacchi, costituiscono garanzia della provenienza e del peso della merce.

19. Reclami.

Ogni reclamo dovrà essere presentato alla sede del venditore nel termine di dieci giorni dal ricevimento della merce.

Il venditore non riconosce cali, essendo la merce venduta a peso origine.

Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione del venditore.

20. Responsabilità.

Il venditore, anche in caso di vendita franco destino, non risponde delle eventuali rotture, avarie, manomissioni, mancanze o ritardi intervenuti dopo la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere; costoro ne risponderanno nei confronti del destinatario.

21. Imballaggi.

Il costo dell'imballo è compreso nel prezzo del prodotto.

22. Prodotti dolciari.

Budini, crème-caramel, brioches, croissantes, krapfen, cannoli, pizzette, tortine, merendine, meringhe, plum-cakes, strudel, profiteroles, torte, canapés, panini, croccantini si vendono a numero.

La vaniglia a stecche - al dettaglio - viene venduta a pezzo.

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

23. Forma del contratto.

La merce è contrattata a peso.

I contratti relativi a carne congelata sono conclusi verbalmente a quarti compensati od anche solo per quarti posteriori ed anteriori con nessun bonifico per l'imballaggio.

24. Unità base di contrattazione.

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

25. Dazi e diritti doganali.

I diritti doganali per la merce importata direttamente o indirettamente sono a carico dell'acquirente.

G) PESCI PREPARATI

26. Sardine.

Nella compravendita "per casse" di sardine in scatola, ove si tratti di scatole di peso inferiore a un chilogrammo, le casse contengono 25 o 50 pezzi cadauna.

H) PRODOTTI SURGELATI
(*Nessun uso accertato*)

I) CONSERVE ALIMENTARI

27. Conserva di pomodoro.

Nel commercio all'ingrosso delle conserve alimentari la conserva di pomodoro viene confezionata in latte da kg 5-10-20, oppure in fusti di legno o di plastica di circa kg 250. Il peso del contenitore in latta da kg 5 non deve superare i grammi 400.

28. Spedizione della conserva di pomodoro.

La spedizione dei contenitori in latta avviene generalmente o su pallets o in cartoni da 6 latte da kg. 5.

L) DERIVATI DEL LATTE.

Vedere sopra Capitolo I, Numero 2) Prodotti grezzi, Lettera B)

M) OLIO D'OLIVA

29. Base di contrattazione.

L'unità base di contrattazione degli oli d'oliva è il quintale salvo che per le vendite in confezioni speciali.

30. Campioni.

In generale il campione viene prelevato dalla massa dell'olio che si mette in vendita.

I campioni degli oli contenuti in cisterne o serbatoi si ottengono dalla unione di tre campioncini uguali estratti, mediante apposito arnese, dalla sommità, dal centro e dal fondo del recipiente.

Se l'olio è contenuto in recipienti diversi, il campione si preleva proporzionalmente dai vari recipienti, formando un campione unico (c.d. comunella). E' tuttavia facoltà del compratore chiedere tanti campioni quanti sono i recipienti dell'olio.

Si fanno tre campioni di almeno cento grammi ciascuno e vengono consegnati uno al venditore e due al compratore, se il campionamento è eseguito all'arrivo della merce; due al venditore e uno al compratore, se il campionamento viene eseguito alla partenza.

Le spese di campionamento sono a carico del venditore.

31. Analisi.

Le analisi degli oli d'oliva vengono eseguite su campioni prelevati e sigillati in contraddittorio dalla Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi o dal Laboratorio chimico-microscopico dell'Associazione Granaria o da altro laboratorio prescelto dalle parti.

Le spese sono normalmente a carico di chi manda il campione all'analisi.

32. Verifica del peso.

Le operazioni di verifica del peso vengono eseguite in partenza o in arrivo, secondo le condizioni di resa.

Non è ammesso alcun calo per quanto riguarda il trasporto dei bidoni.

33. Spese di pesatura.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore se da farsi in partenza, e a carico del compratore se da farsi in arrivo.

34. Imballaggio.

Quando gli imballaggi sono cauzionati e la cauzione viene segnata sulla fattura, a resa avvenuta provvede la casa a rimborsare l'importo addebitato.

35. Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lampanti).

L'umidità e le impurità degli oli lampanti sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi lo 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente nel loro peso complessivo fin all'1% e in misura doppia del loro peso oltre l'1%.

La percentuale di impurità deve essere determinata con etere di petrolio.

36. Tolleranza (umidità ed impurità degli oli commestibili).

L'umidità e le impurità degli oli di oliva commestibili sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi lo 0,20%.

Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente nel loro peso complessivo fino allo 0,50% e in misura doppia del loro peso oltre lo 0,50%

Per gli oli rettificati non è ammessa alcuna tolleranza per umidità ed impurità. L'acidità non deve superare lo 0,50% espressa in acido oleico.

La percentuale delle impurità deve essere determinata con etere di petrolio.

37. Prezzo.

Il prezzo è calcolato al chilogrammo nudo.

38. Mediazione.

Per piccole partite è dovuto dal solo venditore il 2%.

Per grosse partite, vagone completo, è dovuto sempre dal venditore l'1%.

N) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
(Nessun uso accertato)

O) OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
(Nessun uso accertato)

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE
(Nessun uso accertato)

Lettere da Q a T vedere fascicolo successivo relativo al Titolo V

U) SALUMI, CARNE DI MAIALE FRESCA E AFFUMICATA E GRASSI SUINI

39. Specie di vendita.

La vendita di salumi, carni fresche e grassi avviene al dettaglio a pezzatura, con riserva di gradimento.

La vendita si effettua a peso e su campione reale, franco domicilio dell'acquirente.

L'unità di misura nella contrattazione dei salumi, delle carni fresche e affumicate e dei grassi è il chilogrammo, con specificazione delle pezzature e del taglio.

Per pezzatura s'intende il peso indicativo di ogni singolo pezzo.

40. Denominazione d'uso della merce.

Nella compravendita dei salumi indicati con la denominazione Varzi, Bologna, Napoli, Ungherese, ecc. i contraenti si riferiscono a quelle carni lavorate, insaccate in budella di maiale, di bovino, di cavallo, di pecora, di montone, di altra fibra animale o vegetale e confezionate in modo particolare, secondo la ricetta in uso nelle località originarie di produzione.

41. Verifica della merce.

Nel trasporto con automezzo il peso è quello riconosciuto all'atto della consegna.

La qualità della merce e le condizioni dei colli vengono verificate dal destinatario all'atto del ritiro della merce.

42. Ritardo nella consegna.

E' ammesso rifiuto al ritiro da parte dell'acquirente quando si verifica il ritardo nella consegna della carne fresca rispetto ad un preciso giorno concordato.

43. Requisiti della merce.

-SALSICCIA. Si considera fresca quando è morbida e di colore roseo, deve avere una salatura massima del 2,5%;

-SALAMINI. Da cuocere (cotechini, salamelle), devono essere morbidi e conservati non oltre i 20 giorni, la salatura massima è del 3,5%;

-SALAME CRUDO (filzetta e crespone). Stagionatura di oltre 30 giorni e salatura massima del 3,5%;

-CACCIATORINI. La stagionatura media viene considerata in gg. 15;

-SALAME COTTO. Salatura del 3,5% e cottura a 68°;

-PROSCIUTTO COTTO. Salatura massima del 4%;

-LARDO. Stagionatura 10 giorni e salatura massima del 4%.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Raccolta provinciale degli usi

Titolo V

2000-2005

© Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale: Settore Affari Legali, Camera di commercio di
Torino

Ideazione grafica: Animatif Comunicazione
Impaginazione e Stampa: F.Ili Scaravaglio & C. - Torino
Finito di stampare:

Indice

Premessa del Presidente della Commissione provinciale

Introduzione

Titolo V COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI

Capitolo VI 17

Prodotti delle industri estrattive

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo VII 17

Prodotti delle industri alimentari

Q) VINI E VERMOUTH

Premessa

1. Campione
2. Consegna alla cantina del venditore (ritiro)
3. Consegna alla cantina del compratore
4. Verifica di qualità
5. Garanzia e tolleranze
6. Pesatura
7. Tariffe di mediazione

R) ALCOOL, LIQUORI E DISTILLATI

Premessa

8. Clausole speciali
9. Requisiti
10. Imballaggi
11. Luogo della consegna
12. Pagamento imposta di fabbricazione
13. Difetti

S) BIRRA

(Nessun uso accertato)

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(Nessun uso accertato)

Capitolo VIII -----21

Prodotti dell'industria del tabacco

(Nessun uso accertato)

Capitolo IX -----21

Prodotti dell'industria delle pelli

A) PELLI CONCIATE

A1) PELLI CONCIATE SENZA PELO

Premessa

- UNITÀ BASE DI CONTRATTAZIONE
- UNITÀ DI PESO E MISURA
- TERMINOLOGIA CONSUECUDINARIA
 1. Conclusione del contratto
 2. Imballaggio
 3. Tolleranze
 4. Prezzo
 5. Contestazione dei difetti di qualità
 6. Tariffe di mediazione

A2) PELLI DA PELLICCERIA

7. Vendita delle pelli
8. Vendita delle pellicce

B) LAVORI IN PELLE O CUIOIO

9. Modo di misurazione pelli per guanteria

Prodotti delle industrie tessili

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA E SIMILI

(In questa materia non risultano usi vigenti, fatta eccezione per quelli che seguono in materia di lana)

1. Tassi di ripresa per lane e filati pettinati (usi tecnici)

B) FILATI DI COTONE, LANA, SETA E SIMILI

(In questa materia non risultano usi vigenti, fatta eccezione per quelli che seguono in materia di lana)

Premessa

2. Altezza fra le cimose

C) TESSUTI DI COTONE, DI FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE CANDEGGIATI, TINTI E COLORATI

Premessa

3. Conclusione del contratto
4. Composizione del tessuto
5. Disposizioni sulla lavorazione - Termini
6. Inadempienza dell'acquirente
7. Consegna
8. Clausole sui termini di consegna
9. Tolleranze
10. Ritardo nella consegna
11. Spedizioni e trasporto
12. Pagamento
13. Reclami
14. Proroga del termine di consegna
15. Tariffa di mediazione

D) TESSUTI A MAGLIA

16. Misurazione della larghezza della pezza

E) CORDAMI

(Nessun uso accertato)

Capitolo XI36

Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e confezioni in serie e dell'arredamento

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo XII36

Prodotti delle industrie del legno

A) MOBILI

1. Consegna e spedizione
2. Termini di consegna
3. Pagamenti

B) SERRAMENTI E INFISSI

4. Serramenti esterni
5. Porte interne
6. Portoncini e portoni
7. Campione
8. Modi di misurazione
9. Determinazione dei prezzi dei serramenti in legno
10. Qualità e tolleranze
11. Garanzia
12. Esecuzione
13. Qualità e fornitura degli avvolgibili in legno
14. Prezzi degli avvolgibili in legno

C) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: PALCHETTI

15. Modi di misurazione
16. Tipi di palchetti
17. Posa in opera

18. Classificazione dei materiali e loro requisiti
19. Colore
20. Esecuzione
21. Spedizione e trasporto

D. VASI VINARI

22. Tariffa di mediazione

Capitolo XIII -----43

Prodotti dell'industria della carta poligrafiche e fotocinematografiche

A) CARTA E CARTONI

Premessa

1. Proposta di contratto
2. Requisiti della merce
3. Imballaggio (peso e fatturazione)
4. Consegna
5. Tolleranze
6. Reclami
7. Usi specifici per cartoni

B) PRODOTTI STAMPATI

8. Consegna
9. Preventivi.
10. Esecuzione.
11. Modificazioni della prestazione richieste dal committente.
12. Riproduzioni grafiche (clichés e fotolito).
13. Proprietà degli impianti, delle attrezzature ed artistica
14. Materie prime.
15. Tolleranze.
16. Stampa periodica.
17. Termini di consegna.

C) PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo XIV 54

Prodotti delle industrie metallurgiche

(Alla data di pubblicazione del presente fascicolo l'aggiornamento degli usi in questa materia non era ancora ultimato. Pertanto essi saranno oggetto di una distinta pubblicazione successiva)

Capitolo XV 54

Prodotti delle industrie meccaniche

A) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

1. Tariffa di mediazione
- MACCHINE TESSILI
 2. Spedizione e trasporto
 3. Pagamento
 4. Garanzia
- MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
 5. Pagamento rateale
 6. Spedizione e trasporto
 7. Garanzia
- MACCHINE GRAFICHE
 8. Garanzia
- MACCHINE PER MULINI E PANIFICI
 9. Spedizione e trasporto
 10. Garanzia
- MACCHINE PER L'EDILIZIA
 11. Garanzia
- MACCHINE PER USO AGRICOLO
 12. Ordini
 13. Progetti ed offerte

14. Imballaggio
15. Consegna
16. Spedizione
17. Pagamenti
18. Garanzia
19. Recesso dal contratto

B) MEZZI DI TRASPORTO

- AUTOVEICOLI USATI

20. Tariffa di mediazione

Capitolo XVI ----- **60**

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE

Premessa

1. Classificazione e nomenclatura delle gemme
2. Assicurazione
3. Rischio del taglio e dell'incastonatura

B) MARMO E PIETRE

4. Modalità di misurazione
5. Campione
6. Tolleranze
7. Retagliati o croste

C) CALCE, CEMENTO E GESSO

8. Prezzi

D) CEMENTO E GRES

9. Prezzi
10. Campione e garanzie

E) MATERIALI DA COSTRUZIONE

11. Laterizi

12. Talco e piombaggine
13. Materiali refrattari
14. Sabbia e ghiaia
15. Asfalti e materiali per lavori edili e stradali

F) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO

Premessa

16. Determinazione del prezzo
18. Rischio del lavoro
19. Ritardo nel ritiro del materiale
20. Argentatura degli specchi

Capitolo XVII **67**

Prodotti delle industrie chimiche

A) CONCIMI CHIMICI

A1) USI NEI RAPPORTI FRA PRODUTTORI E COMMERCIANTI ALL'INGROSSO

- CAMPIONAMENTO ED ANALISI

1. Contestazione del titolo della merce (Laboratori autorizzati)
2. Contraddittorio
3. Campioni
4. Analisi arbitrale
5. Spese per verifiche

- IMBALLAGGI

6. Generalità
7. Imballaggi non a rendere

- IMBALLAGGI A RENDERE

8. Proprietario
9. Deposito cauzionale
10. Restituzione
11. Durata della concessione in uso degli imballaggi
12. Mancata restituzione

- 13. Imballaggi a disposizione del venditore
- 14. Peso
- CONSEGNA
 - 15. Modalità di consegna
 - 16. Mancato ritiro o ritardo nel ritiro
 - 17. Prezzo
 - 18. Reclami
- DEFINIZIONI ED USI TECNICI PER SINGOLI MERCI
 - 19. Commercio di ruffetto d'ossa
 - 20. Commercio di perfosfati minerali
 - 21. Commercio di altri perfosfati
 - 22. Commercio di scorie Thomas
 - 23. Commercio di calciocianamide
 - 24. Commercio di nitrato di sodio
 - 25. Commercio di nitrato di calcio
 - 26. Commercio di nitrato ammonico
 - 27. Commercio di solfato ammonico
 - 28. Commercio di concimi potassici
 - 29. Commercio di concimi complessi
- A2) USI NEI RAPPORTI FRA COMMERCianti ALL'INGROSSO E CONSUMATORI
 - CAMPIONAMENTO ED ANALISI
 - 30. Individuazione dei laboratori per le analisi
 - 31. Esecuzione dell'esame analitico
 - 32. Contraddittorio
 - 33. Bonifici e conguagli
 - 34. Consegna
 - 35. Spedizione e trasporto
- B) ANTICRITTOGAMICI**
- C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA**
 - 36. Commercio di sapone

D) COMPRAVENDITA PRODOTTI FARMACEUTICI

- 37. Commercio di prodotti chimico-farmaceutici
- 38. Commercio di specialità medicinali

E) VENDITA DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO

- 39. Commercio di benzina
- 40. Commercio di olii minerali
- 41. Commercio di vaselina
- 42. Commercio di esano - eptano - benzolo - toluolo - xilolo - nafta solventi
- petrolio (solventi idrocarburici)
- 43. Commercio di olii minerali combustibili

F) GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE (OSSIGENO, AZOTO, IDROGENO, ARGON E ACETILENE DISCIOLTO)

- 44. Contrattazione
- 45. Requisiti di purezza
- 46. Confezionamento in bombole
- 47. Prezzo

G) PRODOTTI CHIMICI VARI

- 48. Commercio di solfato di rame
- 49. Commercio di zolfo
- 50. Commercio di zolfo ramati
- 51. Commercio di bianco di zinco
- 52. Commercio di ossidi di ferro sintetici
- 53. Commercio di biossido di titanio.
- 54. Commercio di cloruro di sodio (sale)
- 55. Commercio di sodio solfato
- 56. Commercio di sodio carbonato o "soda solvay"
- 57. Commercio di solfato ferroso
- 58. Commercio di solfato di magnesio

- 59. Commercio di solfato di alluminio
- 60. Commercio di acido citrico
- 61. Commercio di acido tartarico
- 62. Commercio di acido solforico
- 63. Commercio di acido cloridrico
- 64. Commercio di acido nitrico
- 65. Commercio di alcool metilico (metanolo)
- 66. Commercio di alcool etilico puro
- 67. Commercio di alcool etilico denaturato
- 68. Commercio di essenza di trementina (acqua ragia vegetale o di
pura gemma)
- 69. Commercio di acqua ragia minerale
- 70. Commercio di amido
- 71. Commercio di naftalina
- 72. Commercio di acetone - Metiletilketone - Metiliso-butilketone -
Glicoleteri (solventi sintetici ossigenati)
- 73. Tariffa di mediazione

Capitolo XVIII ----- 96

Prodotti delle industrie della gomma

(Nessun uso accertato)

Capitolo XIX ----- 96

Prodotti delle industrie varie

A) OREFICERIA

- METALLI PREZIOSI

Premessa

- 1. Misure e pesi
- 2. Prezzi del metallo
- 3. Imballaggio
- 4. Consegna e trasporto della merce
- 5. Verifica della merce

- **OGGETTI PREZIOSI**

6. Consegna

7. Permuta

- **LAVORI SU COMMISSIONE**

8. Fornitura del metallo

9. Verifica del peso e titolo

10. Cali di lavorazione

11. Residui di lavorazione

12. Disegni e modelli

13. Prezzi

14. Imballaggi

15. Consegna

B) OROLOGERIA

(In questa materia non risultano usi vigenti)

C) STRACCI

16. Tassi di ripresa

17. Tolleranze

D) VENDITA DI ELETTRODOMESTICI

18. Spedizione e trasporto

19. Imballaggio

**E) COMPRAVENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E APPARECCHI
PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO**

20. Rinvio

F) VENDITA DI MATERIALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

21. Consegna

22. Pagamento

TITOLO V
COMPRAVENDITA
DI PRODOTTI

I capitoli dal primo al quinto sono oggetto di pubblicazione separata

Capitolo VI

Prodotti delle industrie estrattive

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo VII

Prodotti delle industrie alimentari Lett. Q) R) S) T)

(I paragrafi da A) a P) sono oggetto di pubblicazione separata)

Q) VINI E VERMOUTH

Premessa

I vini di massa comuni sono generalmente contrattati all'ingrosso (cisterne ferroviarie e autocisterne) a peso ed a grado; quelli più pregiati soltanto a peso. Più raramente la trattazione avviene a ettolitro.

La brenta comunemente usata in Piemonte contiene mezzo ettolitro.

Le bottiglie contenenti vino e aceto sono vendute a numero.

1. Campione.

Il vino venduto su campione, detto "assaggio", è valutabile anche mediante analisi.

Il venditore non garantisce la conservazione del vino dopo che esso sia stato asportato dalla sua cantina.

2. Consegna alla cantina del venditore (ritiro).

Il compratore ritira con propri mezzi di trasporto, alla cantina del

venditore, il vino acquistato (se venduto franco partenza).

Le operazioni di peso e carico sono compiute dal venditore, alla presenza del mediatore o di chi per esso; questi, a carico ultimato, deve provvedere al prelievo dei campioni, da rilasciare debitamente suggellati, alle parti interessate.

I campioni devono essere almeno quattro, di capacità non inferiore a ml. 500 e devono essere rilasciati in numero di due al venditore e in numero di due al compratore; l'etichetta deve riportare le seguenti specificazioni:

- venditore
- compratore
- quantità consegnata
- grado alcolico
- data della consegna
- numero della bolletta di accompagnamento.

3. Consegna alla cantina del compratore.

Quando il venditore si impegna a consegnare il vino alla cantina del compratore il controllo della quantità e della qualità si fa al momento dello scarico; le spese di scarico sono sostenute dal compratore (in tal caso la merce si intende venduta franco arrivo). Le operazioni di campionatura sono fatte alla consegna, con le stesse modalità delle operazioni di ritiro, da parte dell'eventuale mediatore.

4. Verifiche di qualità.

Le verifiche della qualità debbono farsi all'atto dell'acquisto del vino e all'atto del ritiro da parte del compratore.

Il vino asportato dalle cantine del venditore, senza riserve, non può più essere contestato da parte del compratore, salvo analisi ufficiali su campioni ufficiali.

5. Garanzia e tolleranze.

La garanzia si presta per la qualità sana e genuina e senza difetti e, per la gradazione pattuita, con tolleranza massima di mezzo grado dal dichiarato in più o in meno.

Tuttavia, nei contratti di compravendita di vino con la condizione speciale del grado minimo coperto, non si ammette alcuna tolleranza sul grado stabilito.

Se si tratta di contratti a grado minimo coperto stipulati per merce futura, cioè a vinificazione non ancora avvenuta, il venditore potrà anche con segnare un vino avente mezzo grado in meno di quanto fu stabilito come minimo coperto, purché dia la prova che il prodotto in quelle determinate regioni non ha superato in media, in quell'annata, la gradazione da lui indicata.

6. Pesatura.

Se il vino viene venduto a peso, le spese per la pesatura sono a carico del venditore.

7. Tariffe di mediazione.

La provvigione spettante per compravendite di vini sfusi da tavola (*mosti muti*) non eccede il 2%, per i vini DOC sfusi il 3%, per gli imbottigliati comuni il 5%, per gli imbottigliati DOC l'8%.

La provvigione è a carico del solo venditore per i vini sfusi e per gli imbottigliati; è a carico del venditore e del compratore, in parti uguali, per i vini sfusi DOC.

R) ALCOOL, LIQUORI E DISTILLATI

Premessa

L'unità base di contrattazione è l'ettanidro.

8. Clausole speciali.

Nel commercio dei distillati le parti contraenti riconoscono come grado alcolico quello dichiarato sui documenti dell'UTIF che accompagnano le merci.

Se durante il trasporto in bolletta a cauzione dalla distilleria al magazzino doganale avvengono cali, e la merce è stata controllata in partenza, la differenza è a carico del compratore.

Quando però la merce è venduta con la clausola "arrivo", gli eventuali cali sono a carico del venditore.

L'eventuale aumento, successivo alla conclusione del contratto, dell'imposta governativa di fabbricazione dell'acquavite e degli spiriti è sempre a carico del compratore.

9. Requisiti.

I distillati per essere mercantili devono essere scevri da difetti e cioè essere di buon gusto, limpidi e di gradazione superiore ai 40 gradi centigradi ufficiali.

10. Imballaggi.

Nella vendita in bottiglie l'imballaggio è compreso nel prezzo della merce.

11. Luogo della consegna.

La consegna si ha per effettuata nel luogo di arrivo della merce.

12. Pagamento dell'imposta di fabbricazione.

Il compratore è tenuto ad anticipare l'importo dell'imposta di fabbricazione, salvo che ritiri il distillato in bolla a cauzione totale di importo.

13. Difetti.

I principali difetti dei distillati sono:

- gusto di nafta

- gusto di asciutto
- gusto di legna
- gusto di terra
- gusto di metallo
- altri gusti od odori estranei gradevoli.

S) BIRRA

(In questa materia non risultano usi vigenti)

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(Nessun uso accertato)

Capitolo VIII

Prodotti dell'industria del tabacco

(Nessun uso accertato)

Capitolo IX

Prodotti dell'industria delle pelli

A) PELLI CONCIATE

A.1) PELLI CONCIATE SENZA PELO

Premessa

- UNITÀ BASE DI CONTRATTAZIONE

Le pelli bovine ed equine conciate sono poste in commercio intere, in schiappe (mezze pelli), o sezionate in gropponi, fianchi, spalle, dorsali, culatte.

Le pelli piccole di vitello, capre, montoni e le altre piccole pelli sono poste in commercio intere.

- UNITÀ DI PESO E MISURA

Le pelli conciate in genere sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola: in ragione di chilogrammo
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate, concia vegetale, sia a peso che a misura
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, arredamento, abbigliamento comunque conciate, a piede quadrato inglese
- d) le pelli per fodere, a misura
- e) le pelli per guanti, a numero con indicazioni di ricavo di guanti a misura
- f) le pelli di lucertola o di coccodrillo a centimetro di larghezza misurate al centro della pelle
- g) le pelli di serpente, a metro lineare. Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza.

Le pelli conciate si misurano a metro quadro, altrimenti a piede quadrato inglese e a quarti di piede quadrato, arrotondando al quarto in più quando la misura fra un quarto e l'altro supera $1/8$ di piede quadrato, arrotondando al quarto in meno quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a $1/8$ di piede quadrato.

Nei contratti aventi ad oggetto pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso delle schiappe. Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione "macello" s'intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti aventi ad oggetto pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, lo "scacco" di misura.

- TERMINOLOGIA CONSUETUDINARIA

- *Piedaggio*

Il piedaggio è espresso in piedi quadrati inglesi il cui rapporto è: 1 piede
 $q = mq. 0,0929$.

- *Scacco di larghezza*

Per scacco di larghezza si intende la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

- *Scacco di misura*

Per scacco di misura si intende il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.

1. Conclusione del contratto.

Gli agenti, i viaggiatori e i piazzisti rilasciano nota di commissione degli ordini al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

Se le parti risiedono sulla piazza, la conferma della casa venditrice deve pervenire al compratore entro il giorno successivo. Se la casa venditrice richiede la successiva stesura di un contratto, il compratore è tenuto a sottoscriverlo.

2. Imballaggio.

Gli imballaggi necessari in caso di trasporti o spedizioni vengono fatturati al compratore al puro costo.

3. Tolleranze.

- SUL PESO

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1% per le pelli conciate per suola, e del 2% per le pelli conciate al vegetale ingrassato.

Quando nei contratti aventi per oggetto corame pesante di suola viene indicato il peso di ciascuna schiappa, è ammessa una tolleranza in più o in meno di mezzo chilogrammo per ogni schiappa di peso fino a kg. 8 e di un chilogrammo in più o in meno per le schiappe di

peso superiore.

- SULLA MISURA

Per pelli conciate in genere è ammessa una tolleranza sulla misura del 2%; per pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate o conciate col pelo (e in genere per pelli a cuoio molto morbido) la tolleranza sulla misura è del 3%.

4. Prezzo.

Il prezzo per le pelli vendute a peso s'intende per chilogrammo netto, dedotta la tara effettiva.

5. Contestazione dei difetti di qualità.

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione. I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, mai però il riconoscimento di danni derivanti dalla confezione dei manufatti.

6. Tariffa di mediazione.

La provvigione al mediatore è a carico del solo venditore e non eccede l'1% per gli affari su piazza ed il 2% per gli affari fuori piazza.

A2) PELLI DA PELLICCERIA

7. Vendita delle pelli.

Il contrassegno o la firma delle pelli nel numero ritenuto sufficientemente indicativo della qualità prescelta fa fede della conclusione del contratto.

La vendita delle pelli avviene su campione reale.

8. Vendita delle pellicce.

La vendita delle pellicce, confezionate su misura, avviene per capo intero al prezzo concordato, senza riferimento al numero delle pelli impiegate. Se il cliente lo richiede, all'atto della consegna o ritiro della pelliccia, il venditore, senza onere per il compratore, scuce la fodera (che poi ricucirà) per consentire la verifica delle pelli precedentemente firmate o timbrate.

B) LAVORI IN PELLE O CUIOIO

9. Modo di misurazione pelli per guanteria.

Per le pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate o conciate con pelo (ed in genere per pelli a cuoio molto morbido), la misura deve essere compiuta trattenendo ed allargando la pelle nell'entrata sotto la misuratrice.

Capitolo X

Prodotti delle industrie tessili

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA E SIMILI

(In questa materia non risultano usi vigenti, fatta eccezione per quelli che seguono in materia di lana)

1. Tassi di ripresa per lane e filati pettinati (usi tecnici)

I tassi di ripresa da applicare per il calcolo del peso mercantile sono quelli del seguente prospetto:

Titolo V

LANE	Tassi di ripresa %	Peso condiz. corr.kg. 100 di secco assoluto kg
Lane lavate non a fondo	18	118*
Lane lavate a fondo	17	117
Lane pettinate senza olio	18,25	118,25
Lane pettinate con olio	19	119
Filati pettinati senza olio	18,25	118,25
Filati pettinati con olio	18,25	118,25*
Filati cardati	17	117*
Filandre, filazze e anelli con olio	18,25	118,25
Filandre, filazze e anelli senza olio	18,25	118,25*
Pettinaccio di pettinatrici rettilinee (pettinaccio Schlumberger)	16	116
Pettinaccio di pettinatrici circolari (pettinaccio Lyster, Noble)	14	114
Pettinaccio carbonizzate e disacidate	17	117
Lane rigenerate (meccaniche) oliate o al guazzo	17	117

* Valori riferiti al peso secco assoluto della lana lavata e sgrassata.

Tolleranze dei grassi (estrazione con diclorometano):

Pettinati di lana non in olio	1%	peso secco
Filati di lana non in olio	1,25%	peso secco
Pettinati di lana con olio	3,75%	peso condi- zionato
Lane lavate a fondo	1,25%	peso secco
Lane lavate a fondo spagnole	1,75%	peso secco
Filati cardati lavati a fondo	1,25%	peso secco

Per quanto non previsto nel prospetto di cui sopra, non risultando l'esistenza di usi, i tassi devono essere concordati fra committente e fornitore.

B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA E SIMILI

(In questa materia non risultano usi vigenti, fatta eccezione per quelli che seguono in materia di lana)

Premessa

Nella compravendita dei tessuti di lana i relativi prezzi vengono calcolati per metri lineari, a meno che si tratti di merci di stock o di vendita in blocco, nel qual caso il prezzo viene anche calcolato in base al peso.

Nella compravendita della maglieria fina confezionata in pezze, su rameuse e metrata, il prezzo è calcolato a metri lineari.

2. Altezza fra le cimose

Per i tessuti di lana l'altezza si misura escludendo le cimose.

C) TESSUTI DI COTONE, DI FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE CANDEGGIATI, TINTI E COLORATI

Premessa

Per tessuti di cotone candeggiati, tinti e colorati s'intendono quei tessuti che non rientrano nella categoria dei tessuti greggi e stampati, cioè tutti i tessuti di cotone tinti in pezza, in filo, in fiocco e candeggiati.

Ai fini dell'applicazione degli usi che seguono, sono assimilati ai tessuti di puro cotone i tessuti di cotone o di fiocco, anche se misti con altre fibre.

3. Conclusione del contratto.

L'accettazione deve pervenire al compratore non oltre quindici giorni dal conferimento della commissione. Trascorso detto termine e trascorsi ulteriori cinque giorni da apposito sollecito da effettuarsi per lettera raccomandata o equivalenti, il compratore ha diritto di ritenersi svincolato dalla proposta.

Se il venditore fa un'offerta fissa, in difetto di espressa indicazione di un termine più breve o di conferma telegrafica, questa è considerata impegnativa se l'accettazione del compratore perviene al venditore entro cinque giorni dalla data dell'offerta medesima.

4. Composizione del tessuto.

- TITOLO DEI FILATI

Se in un contratto è specificata la composizione tecnica del tessuto, senza riferimento ad una diversa terminologia, l'indicazione del titolo

dei filati da impiegarsi nella lavorazione s'intende fatta secondo la numerazione inglese.

L'indicazione del numero dei fili, sia in ordito che in trama, s'intende riferita alla dimensione di un centimetro.

- ALTEZZA E PESO

L'altezza ed il peso s'intendono espressi rispettivamente in centimetri ed in grammi. Il peso può essere espresso a metro lineare o a metro quadrato

- PRESUNZIONI SUL TIPO

Salvo espresso riferimento contrattuale ad una speciale lavorazione analiticamente de scritta o a determinati tipi o campioni che devono essere in tal caso formalmente riconosciuti dalle parti e conservati per ogni necessario raffronto, si intende che il compratore abbia inteso acquistare merce corrispondente alla comune lavorazione del venditore secondo il tipo prescelto. L'espressione "vendita su campione", usata in contratto, va interpretata come "vendita su tipo".

5. Disposizioni sulla lavorazione. Termini.

Le disposizioni sulla lavorazione devono essere date entro il termine con cordato con il venditore.

Per le consegne pronte le disposizioni devono essere date all'atto della stipulazione del contratto.

6. Inadempienza dell'acquirente.

- PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA

Ogni ritardo nel trasmettere le disposizioni dà diritto al venditore di prorarre l'epoca di consegna o di risolvere il contratto o la parte del contratto, per la quale le disposizioni non sono state impartite in tempo utile.

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per esercitare il diritto di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni, il venditore deve intimare al compratore l'adempimento delle obbligazioni assunte mediante telegramma o lettera raccomandata, dandogli dieci giorni di tempo per mettersi in regola.

Il venditore ha diritto di risolvere il contratto o la parte di contratto per cui il compratore, benché messo in mora con lettera raccomandata, non abbia impartito le disposizioni occorrenti entro cinque giorni, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. In alternativa, il venditore ha il diritto di effettuare egli stesso la scelta, dandone avviso al compratore con lettera raccomandata.

7. Consegna.

L'esecuzione del contratto s'intende avvenuta con la consegna dei tessuti.

Per consegna s'intende sempre la messa a disposizione della merce presso il venditore e di una distinta delle merci atta ad identificarle. Se è convenuta la spedizione a cura del venditore, la consegna coincide con il momento della spedizione

8. Clausole sui termini di consegna.

- "PRONTA": per consegna pronta s'intende la consegna immediata e comunque non oltre 15 giorni dalla data del contratto.
- "PRONTISSIMA": quando è pattuita la consegna prontissima il termine non può eccedere gli 8 giorni dalla data medesima.
- "ENTRO IL...": per consegna entro un determinato termine s'intende la consegna in una o più riprese entro il termine stabilito, a facoltà del venditore.
- "RIPARTITA ENTRO...": per consegna ripartita entro un determinato termine s'intende che le consegne devono essere approssimativamente ripartite mese per mese, ma senza obbligo tassativo circa l'assortimento dei disegni e dei colori.

In difetto di indicazione del termine di consegna il termine stesso s'intende di sei mesi interi dalla data del contratto.

Nei termini di ogni singola consegna, ad eccezione dei casi di "consegna pronta" e "consegna prontissima", è ammessa a favore del venditore una tolleranza di venti giorni.

9. Tolleranze.

Sono ammesse a favore del venditore le seguenti tolleranze:

- CONFEZIONE

Del 2% in meno sui fili d'ordito e del 3% in meno sulle inserzioni nei confronti dei dati contrattuali, con compensazioni fra l'ordito e la trama.

- PESO

Del 2% in meno sul peso minimo contrattuale.

- ALTEZZA

Dell'1% in meno sull'altezza minima contrattuale, limitatamente ad un decimo del quantitativo di ogni singola spedizione.

- LUNGHEZZA E NUMERO DELLE PEZZE

Del 5% in più o in meno sul numero delle pezze e sul numero totale dei metri risultante dal numero della pezze moltiplicato per la misura media abituale o contrattuale di ciascuna pezza.

La merce deve essere mercantile. È ammessa una ragionevole tolleranza, sia in relazione alla qualità dei filati impiegati che ai difetti di tessitura, alle differenze di punto di colore, all'appretto e ad ogni altra inerente lavorazione.

10. Ritardo nella consegna.

Se il venditore non esegue in tutto o in parte le consegne nei termini d'uso o stabiliti in contratto e neppure nel termine di tolleranza di cui all'art.6, il compratore che abbia dato le disposizioni in tempo

utile e che sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita tempestivamente, salvo il risarcimento dei danni.

Il compratore, per valersi di tale diritto, deve intimare, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissandogli un termine perentorio di trenta giorni. La risoluzione parziale del contratto per ritardo di una o più consegne non importa la risoluzione automatica dell'intero contratto né è ragione di per sé sufficiente al rifiuto di consegne future.

In caso di ritardata consegna dei tessuti, il compratore ha diritto di chiedere al venditore un'ulteriore dilazione della consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi. Il venditore è tenuto ad accogliere tale richiesta trattenendo nel proprio magazzino i tessuti per un periodo di tempo pari al ritardo stesso.

In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo spostamento sia della sola consegna ritardata che di quelle successive.

11. Spedizioni e trasporto.

La spedizione della merce è fatta secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a fornire tempestivamente al venditore. In difetto di tali istruzioni, la spedizione della merce è fatta in porto assegnato, "a piccola velocità" per la via che il venditore ritiene più opportuna.

In caso di difficoltà di spedizione con i mezzi ordinari, il venditore può valersi dell'opera di spedizionieri senza che il compratore possa tenerlo responsabile della maggiore eventuale spesa.

Se il compratore intende assicurare la merce durante il trasporto, il relativo ordine dev'essere comunicato in tempo utile al venditore, che vi provvede a spese del compratore.

La merce, anche se spedita in porto franco, viaggia a rischio del compratore.

Se la giacenza della merce presso il venditore è dovuta a mancate

istruzioni circa la spedizione o a richiesta del compratore, il venditore che si presti a trattenere la merce, ha diritto, dandone avviso al compratore, di addebitare un compenso di magazzinaggio e di assicurazione nella misura del 1-2% al mese, caricando tale onere sul prezzo di fattura come spesa anticipata.

12. Pagamento.

- TERMINI

I termini di pagamento decorrono dalla data di fattura. Le fatture hanno la data della consegna.

Se le condizioni di pagamento non sono specificate in contratto si ritiene convenuto il pagamento in contanti.

- LUOGO

Il pagamento è eseguito direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti nelle mani di agenti o altri ausiliari di commercio, se non espressamente autorizzati dal venditore, si intendono fatti sotto la responsabilità di chi li effettua.

- SCONTI

Gli eventuali sconti distintamente conteggiati in fattura ed in funzione delle condizioni di pagamento non formano parte del prezzo, ma costituiscono un premio o bonifico condizionato alla puntualità del pagamento.

- CAMBIALI

Nelle vendite con emissione di tratta il compratore deve restituire le tratte debitamente accettate entro dieci giorni dal ricevimento. In difetto di "accettazione" della tratta il venditore ha il diritto di sospendere le spedizioni mettendo in mora il compratore con lettera raccomandata o telegramma. Trascorsi 5 giorni dalla messa in mora il venditore può, a sua scelta, dare corso alle spedizioni gravandole di

assegno a vista per contanti o ritenere risolto il contratto in tutto o in parte, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni.

Le cessioni e le cambiali che il creditore consente di accettare in pagamento in luogo di contanti s'intendono sempre salvo buon fine e senza effetto novativo; esse sono computate al netto del diritto di sconto secondo il tasso bancario corrente *prime rate* al netto delle eventuali spese d'incasso.

- RITARDO

Il ritardo nel pagamento oltre 5 giorni dalla scadenza fa decadere il compratore dal diritto allo sconto.

In caso di ritardato pagamento il debitore è sempre tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, commisurati al tasso bancario corrente, *prime rate*.

Trascorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura senza che il compratore abbia effettuato il pagamento, il venditore ha diritto di sospendere le spedizioni. Ha pure il diritto di risolvere non solo il contratto cui si riferisce il ritardato pagamento, ma anche gli altri contratti eventualmente in corso, salvo il risarcimento dei danni nei confronti del compratore moroso che, messo in mora con lettera raccomandata, non abbia provveduto entro venti giorni dalla data di questa a coprire lo scaduto.

- DEPOSITO IN CASO DI CONTESTAZIONE

Quando è pattuita la clausola prevista dall'art. 1462 codice civile le contestazioni aventi ad oggetto parte della merce non sospendono i pagamenti, vigendo nelle compravendite di tessuti il principio "*solve et repete*". È tuttavia ammesso il deposito vincolato delle somme scadute e relative a merce o fatture scadute contestate presso un Istituto di credito sotto la responsabilità del debitore.

13. Reclami.

- ACCERTAMENTI E CONTRADDITTORIO

In caso di presentazione di reclami i relativi accertamenti devono farsi mediante esame di un quantitativo di pezze prese a sorte fra quelle di ogni singola spedizione cui i reclami si riferiscono e non inferiore al 15% di ciascuna partita.

Il venditore è tenuto ad addivenire sollecitamente ai rilievi in contraddittorio od agli accertamenti tecnici consensuali che sono richiesti dal compratore per la verifica della qualità, condizioni e stato della merce protestata. Il compratore deve a sua volta prestarsi ai rilievi ed accertamenti richiesti dal venditore.

- RIFIUTO DELLA MERCE E SOSTITUZIONE

Se in una partita il 10% delle pezze è giudicato rifiutabile, l'intera partita cui si riferiscono può essere rifiutata, a meno che il venditore non rimpiazzì entro venti giorni le pezze difformi.

Se non è raggiunta la percentuale del 10% si dà luogo a semplice bonifico.

Il venditore ha diritto di respingere i resi di merci non autorizzati.

Le eccedenze di fili di inserzioni, di peso, di altezza, che non assumono l'importanza di sostanziali difformità contrattuali non costituiscono materia di reclamo.

- INDENNIZZO

Per gli indennizzi da corrisondersi per mancata consegna in seguito a giustificato rifiuto della merce è stabilito un limite massimo del 20% sul valore della merce stessa in base al prezzo di contratto, limitatamente alla parte legittimamente rifiutata.

Nel determinare il bonifico si tiene conto del beneficio che dal rifiuto può essere derivato al compratore per effetto di intervenuti ribassi.

14. Proroga del termine di consegna.

Se l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità

della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (caso fortuito o forza maggiore) che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo a risoluzione del contratto, ma a semplice proroga del termine di consegna, che è di giorni quarantacinque per tutte le consegne. Nei casi più gravi d'incendio o di altra causa interruttiva della produzione perdurante oltre i quarantacinque giorni, la proroga di cui sopra può essere estesa sino a novanta giorni. Se l'impossibilità della prestazione perdura oltre i termini sopra indicati, il contratto può essere dichiarato risolto a richiesta della parte che vi ha interesse, con reciproco diritto del venditore e del compratore alla compensazione delle differenze di prezzo per la merce non ritirata, escluso ogni altro titolo di danni.

15. Tariffa di mediazione.

La provvigione spettante al mediatore è corrisposta da parte del solo venditore e non eccede il 2% del valore del contratto.

D) TESSUTI A MAGLIA

16. Misurazione delle pezze.

La larghezza si misura in 5 punti ripartiti in maniera uniforme su tutta la lunghezza della pezza escludendo gli ultimi 7 metri, e si calcola secondo la media aritmetica delle misure ottenute.

E) CORDAMI

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo XI

Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e confezioni in serie e dell'arredamento

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo XII

Prodotti dell'industria del legno

A) MOBILI

1. Consegna e spedizione.

La consegna si intende effettuata con la spedizione dal laboratorio del venditore.

2. Termini di consegna.

I termini di consegna, quando non sono tassativamente prescritti, si intendono indicativi e sono relativi a giornate lavorative e non di calendario.

Gli eventuali ordini aggiuntivi vengono accettati dalla ditta "quanto prima possibile", compatibilmente con i propri impegni produttivi.

3. Pagamenti.

La ditta venditrice, qualora il compratore non adempia alle condizioni di pagamento pattuite, può sospendere l'esecuzione della fornitura richiedendo i danni. La ditta venditrice trascorsi inutilmente i termini di pagamento previsti, ha facoltà di emettere tratta senza altri avvisi.

B) SERRAMENTI E INFISSI

4.Serramenti esterni.

I legnami in uso per serramenti esterni normali sono in legno resinoso con spessore minimo non inferiore a mm. 50 finito.

Per serramenti esterni speciali o di lusso vengono usati il rovere o il noce o il larice d'America, purché ricavato da tavolame di segagione radiale, o il Douglas o Hemlock. I serramenti esterni sono normalmente fissati su dei controtelai premurati.

Il prezzo della verniciatura è incluso nel prezzo.

5.Porte interne.

Per le porte interne i legnami in uso sono il noce tanganica ed il medium density grezzo con spessore di mm. 40 (minimo) finito.

I serramenti interni sono fissati normalmente su controtelai premurati con almeno sei punti di fissaggio.

6.Portoncini e portoni.

Per i portoncini ingresso alloggi, portoncini pedonali delle vie e portoni carrai il legno in uso è il rovere il noce o il mogano dati lucidati o verniciati con spessore di mm. 50-60 per le porte ingresso alloggi, di mm. 60 per i portoncini pedonali e mm.70-80 per i portoni carrai.

7.Campione.

Il fornitore deve produrre, se richiesto, un campione e la fornitura deve uniformarsi ai campioni preventivamente approvati, che resteranno in cantiere.

8.Modo di misurazione.

Per i serramenti da finestra e porte balcone si misura il minimo rettangolo circoscritto. Quando si ha il controtelaio, la misurazione

del serramento si fa sul minimo rettangolo circoscritto da detto contro-telaio, ivi compresa la parte coperta dal coprifilo.

Per i serramenti da porte esterne, se su chiambrana o contro chiambrana, si misura il minimo rettangolo circoscritto sull'esterno della chiambrana più, l'effettiva superficie della controchiambrana; per quelli su telarone, si misura il minimo rettangolo circoscritto a cornici applicate, più sviluppo in metri quadrati della profondità del telarone oltre il filo del battente, più sviluppo della controcornice.

Per i serramenti vari, la misurazione dei rivestimenti di sguanci di finestra, di imbotti di prte (spessore muro), di ante, scuri, gelosie a ventola e scorrevoli, cassette per avvolgibili si esegue sullo sviluppo della superficie effettiva.

9. Determinazione dei prezzi dei serramenti in legno.

I prezzi s'intendono sempre al metro quadro, comprendendo nella misura il filo esterno del coprifilo del telarone, sia per le porte interne che per chiassilerie esterne.

Per le porte interne, con fodera della mazzetta superiore ai cm. 10, oltre la misura del telarone, va aggiunto lo sviluppo in profondità della fodera della mazzetta.

Per le porte interne di tipo a struttura tamburata il prezzo è unitario per porta.

Per i serramenti esterni la misura minima agli effetti della determinazione del prezzo è di mq. 2 anche se il serramento abbia quadratura inferiore.

Il prezzo per la fornitura dell'eventuale controtelaio e per la posa della porta sul medesimo è commisurato a parte.

Il prezzo della verniciatura o lucidatura è pattuito a parte, salvo che per portoncini e portoni.

10. Qualità e tolleranze.

Nella fornitura dei serramenti è richiesta la massima perfezione di

lavoro. Le superfici lavorate devono essere assolutamente lisce. Il legno deve essere perfettamente stagionato e a vena diritta.

I nodi difettosi sono tollerati alle seguenti condizioni:

- che non siano più di uno al metro quadro
- che il nodo sia ancorato al legno
- che il nodo non sia superiore a due centimetri

Le specchiature devono essere indipendenti dalle guide, così da correre entro le corrispondenti incassature senza, spaccarsi in seguito all'assemblamento del legname che dev'essere ben stagionato, sano, compatto e senza difetti.

11. Garanzia.

Il buon funzionamento degli infissi, serramenti, ecc., è garantito per il periodo di sei mesi dalla messa in opera. Durante il periodo di garanzia sono a carico del venditore le eventuali riparazioni dovute a imperfetta fabbricazione.

12. Esecuzione.

La messa in opera (opere murarie occorrenti per la posa del serramento ed il buon funzionamento) è a carico del committente. Il fornitore deve anche somministrare gli accessori.

Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa.

Eventuali interruzioni di lavoro che si verifichino durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, se dipendenti dal committente sono a carico dello stesso. Il committente è tenuto a ritirare e pagare i serramenti, gli infissi e simili ordinati anche se una parte di essi, per modifiche sopravvenute agli stabili, non dovesse più andare in opera.

13. Qualità e fornitura degli avvolgibili in legno.

La fornitura delle avvolgibili, quando non è altrimenti specificato ed

in mancanza di un campione al quale preventivamente fare riferimento, deve essere effettuata con legname stagionatissimo, con stecche sagomate di spessore di mm. 14, collegate con ganci snodati zincati, completa dei seguenti accessori, compresi nel prezzo: guide fisse in ferro a U, rullo superiore in legno con carrucola di lamiera stampata, supporti normali, cinghie, passacinghie e rulli e arresti per cinghie.

14. Prezzi degli avvolgibili in legno.

Viene stabilito a parte il prezzo dei seguenti accessori:

- supporti a rulli oppure a cuscinetti a sfere
- avvolgitori automatici incastrati nel muro, con relativi cassonetti murati
- avvolgitori automatici esterni
- apparecchio a sporgere nei vari tipi, cioè a comando centrale o laterali
- contromolle di alleggerimento
- sistemi di manovra a fune metallica o ad asta rigida con snodi cardanici o ad ingranaggi conici con relativi arganelli.

Il cassonetto per rullo avvolgibile non è compreso nella fornitura delle avvolgibili.

La misura minima agli effetti della determinazione del prezzo è di mq. 2 anche se l'avvolgibile abbia quadratura inferiore.

C) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: PALCHETTI

15. Modalità di misurazione.

Per i palchetti la misurazione è effettuata da muro grezzo a muro grezzo, e cioè un centimetro sotto l'intonaco per lato.

Le porte e le finestre sono misurate sul lato più lungo; le soglie dei camini, i pilastri, le rientranze non sono dedotte se la loro superficie

non ammonta alla superficie di almeno un metro quadrato per camera.

Nelle vendite di solo materiale la misurazione avviene con esclusione del maschio; se la tavoletta è con sole femmine, la linguetta è compresa nel prezzo. Per i listoni, la misurazione comprende il maschio. Per le camere con pareti curve il lavoro si esegue in economia.

16. Tipi di palchetti.

I palchetti a listoni possono essere di varie essenze, stagionati naturalmente, lavorati a incastri e linguette, in misura di m. 2 circa in avanti con multipli di 0,50 o in larghezza variabile da 7 a 15 centimetri. Hanno tre classifiche, I - II - III (v. *infra* art. 18).

Nei palchetti inchiodati (fissi e massicci) le tavolette possono essere lavorate a maschio e femmina o a due femmine. Lo spessore è variabile da mm. 15 a mm. 22 circa e va sempre specificato nel contratto o nelle trattative. Qualora non sia stato pattuito lo spessore questo s'intende di mm. 22 circa.

17. Posa in opera.

La posa in opera può essere:

- su listelli di legno (preferibilmente abete, di sezione rettangolare o trapezia di dimensioni minime di cm. 2,5 x 6 circa)
- su magatelli a sezione trapezia aventi uno sviluppo di almeno m. 6 per metro quadrato di palchetto
- su sottopalchetto formato da tavolato di abete di mm. 16 - 20 di spessore fissato su normali listelli.

La posa in opera comprende:

- la disposizione dei radicamenti
- il fissaggio delle tavolette-palchetto, compresa fornitura chiodi e quanto altro occorre
- la lamatura e mano di cera (raschiatura).

Restano quindi esclusi:

- la fornitura della reggetta o filo di ferro per i legamenti delle radici
- il livellamento delle radici
- il fissaggio delle medesime con malta
- la fornitura e la posa di zoccolini.

Per i palchetti su magatelli dalla, posa in opera sono esclusi la disposizione dei magatelli, nonché il servizio di malta e manovalanza.

18. Classificazione dei materiali e loro requisiti.

Per tutti i tipi di palchetti il materiale utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere di fibra sana
- avere buone caratteristiche di resistenza meccanica.

Le specie legnose possono essere conifere o latifoglie e sono classificate come segue:

1^a qualità: fibra diritta, assenza di nodi e di parti alburnate

2^a qualità: venatura mista, tollerata presenza di nodi di diametro non superiore a mm. 5, con una presenza di nodi non superiore a 5 per metro quadrato e assenza di alburno

3^a qualità: fibra fiammata, presenza di nodi in misura variabile, presenza di alburno.

19. Colore.

Anche in presenza di campionatura, il colore del legname fornito può variare, avendo il colore del campione valore indicativo e non vincolante.

20. Esecuzione.

La sistemazione e il taglio delle porte, la formazione del battuto di posa e la malta cementizia per la messa in opera dei palchetti asfalta-

ti sono a carico del committente.

È a carico del posatore la misurazione dell'umidità.

21. Spedizione e trasporto.

Per i lavori sulla piazza di Torino il trasporto è compreso nel prezzo.

D) VASI VINARI

22. Tariffa di mediazione.

La tariffa consuetudinaria non eccede l'1,50% per parte.

Capitolo XIII

Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e fotocinematografiche

A) CARTA E CARTONI

Premessa

La carta è contrattata a peso, oppure a risma o rotolo, del peso nominale convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita e piegata è composta di 400 fogli.

La risma di carta in fogli semplici nei formati 22x28,21x29,7 e 21x31 è composta da 500 fogli.

1. Proposta di contratto

Le proposte di contratto si intendono ferme per dieci giorni.

2. Requisiti della merce.

Le carte per stampa s'intendono fabbricate con mezza colla. Qualora si richieda carta di puro straccio, questa deve essere priva di surrogati e di cariche minerali. Quando si richiede carta senza pasta di legno, questa, anche se composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. È tollerata l'esistenza di tracce di sostanze legnose all'analisi.

3. Imballaggio.

Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacco o bobina o bancale, è compreso il peso della confezione della risma, dei pacchi, dei pacchetti o dei rotoli e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Nel peso nominale della carta, indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerarsi merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli è compresa anche l'anima della bobina. Le bobine di cartone e relativi tappi sono fatturati al cliente.

L'imballaggio è sempre fatturato.

Il peso da fatturarsi è quello nominale, quando la carta è contrattata con prezzo a risma; quello effettivo, quando il prezzo è a peso.

4. Consegna.

La merce si spedisce e si consegna sempre imballata.

Su piazza si usa consegnare la merce a domicilio senza alcuna spesa.

5. Tolleranze.

Sul peso per metro quadrato della carta indicato nella commissione è ammessa una tolleranza, in più o in meno, nella seguente misura:

- a) per carta in formati (escluse le carte da impacco o da imballo):
 - sino al 6% per carte di peso inferiore a g. 20 per metro quadrato
 - sino al 5% per carte del peso da g. 20 a 40 per metro quadrato
 - sino al 4% per carte del peso da g. 41 a 60 per metro quadrato

- sino al 3% per carte del peso da g. 61 a 180 per metro quadrato
- sino al 4% per carte del peso da g. 181 a 240 per metro quadrato
- sino all'8% per carte di peso superiore a g. 240 per metro quadrato
- sino al 5% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte la carte asciugate ad aria (gelatinate).

b) per tutta la carta in rotoli di qualsiasi grammatura (escluse le carte da impacco e da imballo): sino al 5%;

c) per tutte le carte da impacco e da imballo: sino al 6%;

d) per tutte le carte ondulate: sino all'8%.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati. L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non può essere fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

Le carte in formato disteso vanno fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio. Sulle carte stesse è ammessa una tolleranza di misura di mm.5 in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli.

Sulle carte refilate squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2.

Le carte di paglia greggia vanno fornite intonse.

Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte fornite non giustificano reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le diverse parti di una medesima ordinazione, parti che, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nel caso di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare, alle condizioni contrattuali, il fabbricato in più fino al 10% per le commissioni di almeno kg.1.000. Se la commissione è inferiore ai kg. 1.000, il limite di tolleranza è del 15%.

6. Reclami.

I reclami nei casi di vizi non occulti devono essere presentati entro 10 giorni dal ricevimento della merce.

Interruzioni importanti di lavoro nella fabbrica, quali cause di forza maggiore, esentano dall'obbligo di consegna, purché ne sia dato avviso. In tali casi non è obbligatorio adempiere le forniture scadute ed anche il committente può ritenerle annullate.

7. Usi specifici per i cartoni.

Per i cartoni valgono gli usi accertati per la carta, salvi i seguenti usi particolari:

- ORDINAZIONI

Il committente deve indicare il numero dei fogli per pacco da kg. 25 nel formato normale di cm. 71 x 101 oppure il peso a metro quadrato per i formati speciali o in rotoli. Per i cartoni fabbricati su macchina in tondo (mano-macchina) il peso del pacco da kg. 25 è nominale mentre per i cartoni e cartoncini fabbricati su macchine continue il peso è reale, sia nel caso di pacchi da kg. 25, con numero di fogli nominali, sia nel caso di pacchi a fogli contati.

- FORMATI

I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina sono forniti non refilati, nel formato netto di circa cm. 71 x 101.

- CONFEZIONATURA

Il pacco di cartoni è del peso di kg. 25, ivi compresa la carta da impacco.

- TOLLERANZE

Per cartoni greggi fabbricati a mano-macchina è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione. Per cartoni fabbricati in macchina continua del tipo mezzo fino e fino, la tolleranza è del 5%.

B) PRODOTTI STAMPATI

8. Consegna.

La consegna viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente se "in loco", o a domicilio dell'impresa produttrice, se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio, il rischio e il pericolo del viaggio.

9. Preventivi.

Le offerte scritte e i preventivi sono gratuiti.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove ed in generale ciò che è eseguito su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'impresa produttrice che li ha proposti per più di quindici giorni.

I prezzi si intendono fatti per:

- a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro
- b) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con l'indicazione dei caratteri da usare o altro genere di supporto
- c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in più
- b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie. In tal caso il sovrapprezzo sarà fissato considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro
- c) le spese occorrenti a rendere in condizione adatte alla regolare

lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione riportato su ogni genere di supporto, compresi i dati digitali.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione, fotocomposizione e stampa, la esecuzione di copie di prova, i *clichés*, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo e delle relative condizioni commerciali, anche se di questo non venne dato regolare bene-
stare. La differenza di costi per eventuali difformità sarà concordata tra le parti.

Il preventivo per la fornitura di volumi dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine si fa a un tanto a sedicesimo, salvo accordi diversi.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

10. Esecuzione della prestazione.

Il committente ha diritto:

- a) per i lavori editoriali, al ritiro di due copie di bozze in colonna e due delle seconde bozze impaginate, intendendosi per bozze quelle ottenute con apposite macchine riproduttrici
- b) per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e di una delle seconde bozze.

L'impresa produttrice non risponde degli errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove. Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate e si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'impresa produttrice è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Se il committente fornisce *files* digitali dovrà corredarli con prove colore digitali se guendo gli standard di stampa.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni di modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o causa.

Il committente è tenuto a restituire le bozze, cianografiche, tracciati digitali ecc, corrette entro un termine da 30 a 90 giorni a seconda della mole e della natura del lavoro. Trascorsi sessanta giorni dal termine suddetto, l'impresa produttrice ha diritto, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto destinati al lavoro commissionato, i quali restano a disposizione del cliente.

Per lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Quando il committente richiede le bozze stampate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono a suo carico.

11. Modificazioni della prestazione.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest'ultimo che, se non richiede preventivamente una valutazione, accetta le spese indicate dall'impresa produttrice.

Per i lavori grafici a colori (trattandosi di riproduzione fotografica di bozzetti, disegni, dipinti o simili. precedentemente approvati) le bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori e non sono pertanto suscettibili di ulteriori modifiche.

Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia

non è prevista la presentazione della bozza. Quando questa venga richiesta viene addebitata a parte.

Tutte quante le comunicazioni o variazioni relative ai lavori devono essere fatte per iscritto, o sulle bozze o a parte, non avendo valore probatorio quelle fatte verbalmente.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni d'autore, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure il numero di bozze richieste oltre quanto stabilito.

12. Riproduzioni grafiche (clichés e fotolito).

Le riproduzioni grafiche sono eseguite su disegni, fotografie, ecc. fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

Le riproduzioni grafiche sono fatturate a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché per il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari pubblicati dagli enti preposti.

I clichés, le pellicole e le composizioni, anche se non fatturate o fatturate a parte, non si consegnano al committente; a sua richiesta e dietro compenso concordato più l'assicurazione, possono venire conservate per eventuali ordini di ristampa.

Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi può procedere alla loro distruzione, senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto a un anno per i clichés.

Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni debbano essere conservate per un certo periodo di tempo, l'impresa produttrice non risponde degli eventuali deterioramenti; di

conseguenza la spesa di revisione per le ristampe è a carico del committente.

13. Proprietà degli impianti, delle attrezzature ed artistica.

Qualora non fossero addebitati a parte, i negativi e le fotocopie sono di proprietà dell'azienda grafica. Le forme da stampa, l'attrezzatura richiesta per la lavorazione e tutto il materiale relativo alla preparazione ed all'esecuzione del prodotto, anche ove vi sia stato un concorso spese del committente, sono di proprietà dall'azienda grafica. Tale materiale è conservato dall'azienda grafica.

14. Materie prime.

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere o gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici.

Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale, sono ammesse le tolleranze indicate per ciascuna materia prima.

Nel caso la carta occorrente per il lavoro commissionato sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche e produttive del sistema di stampa impiegato.

Qualora gli eventuali difetti della carta fornita provochino scarti, rallentamenti e fermi macchina, i relativi costi sono a carico del committente. L'impresa produttrice non risponde di eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altre cause ad essa imputabili. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, è indispensabile un accordo fra il committente e lo stampatore, perché il tipo e le caratteristiche della carta fornita corrispondano a quanto l'impresa produttrice stessa avrebbe usato nel caso che l'approvvigionamento fosse avvenuto direttamente.

Quando il committente fornisce la carta per le macchine a foglio all'impresa grafica, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento, a seconda della natura del lavoro; per le macchine a bobina è ammesso uno scarto dal dieci al quindici per cento, a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, alla grammatura, al numero dei passaggi e alla difficoltà di stampa.

Per i tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta. Per i lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo dell'intera fornitura.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

15. Tolleranze.

Salvo si tratti di opere costituite da più volumi, i quantitativi di stampati sono soggetti ad una tolleranza fino al dieci per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro.

Tutte le copie che, per disposizioni di legge e di regolamenti, debbono essere riservate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

Quando il materiale è fornito dall'impresa produttrice per le forniture e le tolleranze qualitative e i parametri tecnici ai quali attenersi, in mancanza di precisi campioni di riferimento, valgono le norme per gli stampati attuate dalla commissione grafica dell'UNI.

16. Stampa periodica.

I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunti con reciproco impegno di regolare

pubblicazione per tutta la durata del periodo concordato, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore di esigere l'importo della metà dei numeri che rimangono ancora da pubblicare nell'anno, salvo il risarcimento del maggior danno per la composizione inutilizzata e le rimanenze di carta.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa sono a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, la composizione ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale, e tutte le varianti del corpo nel periodo che comportano una maggiore spesa della composizione corrente sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

La mancata osservanza o violazione da parte dell'autore o dell'editore delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di Pubblica Sicurezza, oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dello stampatore, possa alle stesse essere contrario, dà diritto allo stampatore di risolvere il contratto in corso rendendo l'autore o l'editore responsabili di tutte le conseguenze e dei danni a lui derivanti dall'inserzionista o dall'editore all'inserzione (pagina di pubblicità) contestata.

17. Termini di consegna.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.) o da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'impresa produttrice.

Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.

C) PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo XIV

Prodotti delle industrie metallurgiche

(Questo capitolo è oggetto di pubblicazione separata)

Capitolo XV

Prodotti delle industrie meccaniche

A) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

1. Tariffa di mediazione.

La provvigione è dovuta all'agente soltanto dalle case costruttrici in misura compresa tra il 5% ed 15 % del prezzo.

- MACCHINE TESSILI

2. Spedizione e trasporto.

Le spese di spedizione sono a carico del compratore.

3. Termini di pagamento.

I pagamenti si effettuano per un terzo dell'importo all'ordine, per un terzo alla consegna e per un terzo a 60 giorni dalla consegna.

4. Garanzia.

Il venditore garantisce le macchine per la durata di un anno, limitatamente alla buona qualità dei materiali e alla mancanza di difetti di costruzione, assumendo esclusivamente l'obbligo di riparare gratuitamente le parti difettose. Il termine di garanzia viene ridotto rispettivamente alla metà o ad un terzo qualora l'impiego delle macchine avvenga oltre le otto ore giornaliere, sottoponendole a doppi o tripli turni.

- MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

5. Pagamento rateale.

Il pagamento ripartito ratealmente comporta il patto di riservato dominio.

6. Spedizione e trasporto.

Le spese di spedizione, magazzinaggio, assicurazione e imballaggio sono a carico dell'acquirente.

7. Garanzia.

Le macchine vengono vendute con garanzia di buon funzionamento per il periodo di mesi sei.

- MACCHINE GRAFICHE

8. Garanzia.

Il venditore garantisce le macchine per la durata di un anno, limitatamente alla buona qualità dei materiali e alla mancanza di difetti di costruzione, assumendosi esclusivamente l'obbligo di riparare o sostit-

tuire gratuitamente le parti difettose.

Il termine di garanzia viene ridotto rispettivamente alla metà o ad un terzo qualora l'impiego delle macchine avvenga oltre le otto ore giornaliere sottoponendole a doppi o tripli turni.

- MACCHINE PER MULINI E PANIFICI

9. Spedizione e trasporto.

Le macchine vengono vendute franco partenza officina di produzione.

10. Garanzia.

Le macchine vengono vendute con garanzia di buon funzionamento per la durata di un anno.

- MACCHINE PER L'EDILIZIA

11. Garanzia.

Le macchine vengono vendute con garanzia di mesi sei dalla data di consegna per le macchine sottoposte ad un turno di lavoro di 12 ore giornaliere e di mesi tre per le macchine sottoposte ad un turno di lavoro doppio (24 ore).

- MACCHINE PER USO AGRICOLO

12. Ordini.

Gli ordini sono impegnativi e quindi irrevocabili; devono essere accettati per iscritto dal venditore entro 15 giorni dalla data di arrivo nella sede del venditore.

La mancata accettazione nel predetto termine comporta la decadenza della proposta.

Ogni modifica, aggiunta, ed in genere qualsiasi accordo successivo agli ordini, sarà ritenuto valido soltanto se risultante per scritto. In nessun caso il committente ha diritto alla consegna dei disegni di costruzione

del materiale commissionato.

13. Progetti ed offerte.

I disegni e gli altri documenti annessi al preventivo sono di proprietà dell'offerente al quale debbono essere restituiti in caso di mancata ordinazione. La riproduzione di questi disegni e documenti, anche dopo l'effettuata commissione d'acquisto, non è consentita.

I preventivi del venditore non sono impegnativi.

I prezzi di offerta si intendono per pagamento a cassa netto, senza sconto per merce resa franco domicilio del venditore o franco frontiera.

14. Imballaggio.

Salvo disposizioni dell'acquirente, il venditore, a suo giudizio, provvede o meno all'imballaggio della merce.

Gli imballaggi speciali devono essere richiesti dal compratore.

Quando sia convenuta la restituzione degli imballaggio, questa deve avvenire, franca di spese, al domicilio del venditore.

Quando l'imballaggio non è compreso nel prezzo della merce, il costo dello stesso deve essere fatturato a parte.

15. Consegna.

I termini di consegna decorrono dal perfezionamento del contratto a norma dei paragrafi precedenti.

Tali termini sono interrotti:

- a) nel caso di forza maggiore
- b) se il compratore non consegna nel termine convenuto i documenti stabiliti in contratto relativi alla fornitura, e se non adempie al pagamento delle rate da eseguirsi nel tempo che corre tra l'ordinazione e la consegna. In questi casi i termini ricominceranno a decorrere dall'esecuzione, da parte del compratore, degli obblighi di cui sopra.

La consegna è effettuata con il ritiro della merce da parte del compratore nella sede del venditore, oppure con la comunicazione da parte del venditore all'arrivo della merce nel luogo convenuto nell'ordinazione, o, infine, con la comunicazione degli estremi della effettuata consegna al vettore quando la spedizione sia stata eseguita dal venditore.

Sono ammesse consegne parziali purché rappresentate da unità complete indipendenti fra loro: in tal caso il venditore ha diritto al pagamento corrispondente a quanto fornito.

È tollerato un ritardo nella consegna in misura non superiore ad un terzo del termine pattuito.

16. Spedizione.

La spedizione è fatta sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se la consegna deve avvenire franco destino.

Il venditore, quando non esistano istruzioni speciali da parte del compratore, ha diritto di fare eseguire il trasporto della merce con il mezzo da lui ritenuto più conveniente.

17. Pagamenti.

I pagamenti debbono essere effettuati al domicilio del venditore. Qualunque reclamo o protesta relativa all'esecuzione del contratto non dà diritto al committente di sospendere o ritardare i pagamenti, salvo il caso che sia stata fornita merce diversa da quella pattuita o assolutamente inservibile all'uso cui è destinata.

Agli effetti dei pagamenti per data della fattura si intende quella in cui la merce è messa a disposizione del compratore. A tal fine il venditore deve comunicare gli estremi del documento della eseguita spedizione o della disponibilità della merce.

18. Garanzia.

Le macchine sono garantite per un periodo di 1 anno successivo alla

consegna.

Durante il periodo di garanzia il venditore, quando ne abbia ricevuto avviso, provvede a sostituire i pezzi che, per difetto di fabbricazione o per la qualità del materiale usato, fossero divenuti inservibili. A tali riparazioni o sostituzioni il venditore procede nel tempo strettamente necessario restando esonerato da ogni responsabilità a qualsiasi titolo con la esecuzione delle riparazioni o con le sostituzioni di cui sopra.

Il compratore è tenuto a restituire a sue spese i pezzi da sostituire al domicilio del venditore; le spese per l'invio dal magazzino del venditore dei pezzi da sostituire sono pure a carico del compratore.

La garanzia della macchina non si estende agli utensili eventualmente forniti a corredo della stessa, né a quei pezzi che, per la loro composizione materiale o per la natura del loro impiego, sono soggetti a consumo prematuro. La garanzia delle parti elettriche, eventualmente fornite con la macchina per il suo funzionamento, viene prestata dai costruttori delle stesse.

Sono esclusi dalla garanzia anche i danni derivanti dall'usura, da trattamento difettoso o trascurato, da sfruttamento eccessivo o da applicazione di mezzi inadatti alla lavorazione.

La garanzia non ha effetto se, con riparazioni arbitrarie eseguite dal compratore, sia stata resa difficile la riparazione o la sostituzione dei pezzi.

In ogni caso il fornitore non è tenuto a riconoscere alcuna spesa che non abbia preventivamente autorizzata per iscritto.

19. Recesso dal contratto.

Il fornitore ha diritto di recedere dal contratto di fornitura, dandone avviso al committente, quando, per macchine da importare, si verificano, posteriormente alla stipulazione del contratto, aumenti nella tariffa doganale. In tal caso, è tenuto a restituire al committente le

somme da questi pagate, con i relativi interessi computati al tasso ufficiale dal giorno del versamento.

B) MEZZI DI TRASPORTO

- AUTOVEICOLI USATI

20. Tariffe di mediazione.

Per gli autoveicoli usati la provvigione consuetudinaria è dovuta dal venditore in misura compresa tra il 5% ed il 10 % del prezzo.

Capitolo XVI

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE

Premessa

Unità di misura per le gemme è il carato metrico, corrispondente a g. 0,20. Nella terminologia commerciale corrente le frazioni di carato vengono espresse in centesimi di carato.

Per grano metrico si intende la quarta parte del carato.

Per le perle naturali, unità di misura è il grano metrico; per quelle coltivate il carato metrico.

1. Classificazione e nomenclatura delle gemme.

La classificazione e nomenclatura delle gemme si effettua secondo le vigenti norme uni.

2. Assicurazione.

Nelle spedizioni eseguite su altra piazza l'onere di assicurazione dei preziosi viaggianti grava sul venditore.

3. Rischio del taglio e dell'incastonatura.

Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per quanto attiene alle accidentalità della lavorazione (rotture, sfaldature, ecc.).

L'incastonatura è anch'essa eseguita a rischio del committente.

B) MARMO E PIETRE

4. Modalità di misurazione.

L'unità di misura è il metro cubo per i blocchi greggi, il metro quadrato per lastrame greggio. Nelle misurazioni dei blocchi greggi vengono concessi, a seconda del materiale e, soprattutto, a seconda che le superfici del blocco siano piane (segate al filo) o gregge (lavorate di scalpello), da cm. 2 a cm. 4 di abbuono per ogni dimensione, più gli abbuoni che si concordano all'atto della misurazione per eventuali mancanze o difetti.

Nelle misurazioni delle lastre gregge ci si regola misurando le due dimensioni ciascuna a cm. 3 circa sotto il nodo di manchevolezza più basso e concertando di comune accordo gli abbuoni del caso per eventuali difetti o manchevolezze. Negli spessori del lastrame segato sono tollerate differenze di uno o due millimetri in più o in meno dello spessore richiesto.

La misurazione del volume dei marmi, dei graniti e di tutte le pietre lavorate si fa calcolando il volume del minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto, a meno che sia stato espressamente pattuito di applicare altra regola.

La regola del minimo parallelepipedo circoscritto si applica indistin-

tamente a tutti i singoli pezzi, qualunque ne sia la forma e quali che siano le dimensioni; fanno eccezione i masselli molto lavorati, quelli di piccola cubatura o comunque con caratteristiche speciali, i quali possono essere pattuiti a corpo caduno o al metro lineare (come cornici, gradini, contorni, ecc.).

La misurazione delle lastre lavorate viene fatta calcolando il minor rettangolo che circonda la lastra stessa qualunque ne sia la forma. Nelle misure sopraddette a metro cubo, a metro quadrato ed a metro lineare si debbono misurare anche le eventuali parti incastrate nelle murature adiacenti, anche se tali parti non sono lavorate.

5. Campione.

Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza ed al colore, ma non impegna per l'eguaglianza assoluta della tonalità e della venatura.

6. Tolleranze.

Nei marmi brecciati e colorati sono tollerate la masticatura, la stuccatura e l'eventuale consolidamento a mezzo di chavette di ferro in corrispondenza delle venature allentate.

7. Retagliati o croste.

I retagliati o croste per muretti di cinta o aiuole, rivestimenti di caminetti e simili, lo spezzame luserna o similare per rivestimenti di facciate o pavimentazioni ad "opus incertum", vengono venduti a peso (kg. 100, "quintale", o tonnellata). Gli scapoli da muro a una faccia a vista che servono per fare muri di sostegno (canali, fabbricati, strade, dighe e simili) vengono venduti sia a metro cubo (circa kg. 1.800) che a tonnellata. Nei retagliati di sezione cm. 14/4 a 6 ogni metro quadrato corrisponde a circa kg. 250 di materiale.

C) CALCE, CEMENTO E GESSO

8. Prezzi.

I prezzi si applicano per 100 chilogrammi ("quintale").

La merce si intende resa franco magazzino del venditore quando è venduta direttamente dal produttore, franco magazzino del rivenditore quando è commercializzata.

D) CEMENTO E GRES

9. Prezzi.

I prezzi vengono applicati al metro lineare per tubi, canali, canne fumarie e a numero per i bicchieri, curve, tegole, forati e simili.

I prezzi applicati s'intendono franco stabilimento o magazzino del fornitore.

I trasporti vengono addebitati a parte.

10. Campione e garanzie.

Il committente ha diritto di esigere che la fornitura si adegui al campione preventivamente accettato e garantito rispondente ai requisiti stabiliti in sede di trattative della fornitura. Se il materiale non risponde ai requisiti richiesti, il committente ha diritto al risarcimento dei danni, qualora sia dimostrata la non rispondenza al campione del materiale a mezzo di prove effettuate da Istituti Sperimentali qualificati.

E) MATERIALI DA COSTRUZIONE

11. Laterizi.

- QUALITÀ

Il committente ha diritto di esigere che la fornitura si adegui ad un campione da lui preventivamente accettato. Tutti i tipi di laterizi devo-

no essere ben cotti, regolari, ad impasto uniforme ed unicolore, privo di soluzioni di continuità e screpolature.

Per i mattoni da lavorarsi "faccia a vista" è ammessa una tolleranza del 3% sulle dimensioni del campione.

Per i mattoni "forati da intonacare" è ammessa una tolleranza del 5%.

- PREZZI

I prezzi s'intendono a numero per i mattoni e le tegole; al centimetro di altezza e per metro quadrato per i blocchi comuni e tipo travi a terra; al metro quadrato per le tavelle perret, i tavelloni ed i quadri da pavimento.

I prezzi s'intendono franco cantiere Torino e valgono per tutta la città ad eccezione della zona collinare.

12. Talco e piombaggine.

Il talco e la piombaggine sono venduti in sacchi.

13. Materiali refrattari.

I prezzi s'intendono a numero, per pezzi con speciali sagomature e per blocchetti klinker da rivestimento; a tonnellaggio, per materiale refrattario a formato di mattone comune o a lastre.

I prezzi applicati s'intendono franco stabilimento su mezzo di trasporto.

14. Sabbia e ghiaia.

La sabbia per cemento armato dev'essere ben assortita in grossezza, con grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose, della grossezza che sarà stabilita dalla richiesta; dev'essere scricchiolante, non lasciare tracce di sporco sulla mano, non contenere materie organiche melmose o comunque dannose per la presa.

La ghiaia, ghiaietto o pisello devono essere ben assortiti, privi di sostanze estranee, con le dimensioni dei grani secondo le richieste, formati con elementi resistenti e non gelivi, friabili o terrosi.

I materiali di sabbia e ghiaia devono consegnarsi lavati e puliti.

La misurazione avviene a mezzo cassoni di capacità conosciuta se il mezzo di trasporto ha volume conosciuto.

Non viene riconosciuta alcuna tolleranza, salvo la diminuzione di volume dovuta all'assestamento durante il trasporto.

15. Asfalti e materiali per lavori edili e stradali.

La consegna dev'essere pronta o al massimo a 10 giorni dall'ordine.

Non sono ammesse tolleranze sulle forniture.

I prezzi applicati s'intendono al chilogrammo per i materiali liquidi; a metri per asfalto a metri; a metro quadro per i cartoni bitumati e feltri; al chilogrammo per i blocchetti di porfido e a numero per i blocchetti di sienite.

F) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO

Premessa

Nel commercio vetrario la superficie dei vetri si conteggia sul minimo rettangolo circo scritto in modo che la fatturazione dei medesimi venga fatta sulle misure multiple di quattro. L'unità di misura è il centimetro. Si dicono sottili (ex semplici) i vetri quando hanno lo spessore da mm. 1,8 a 2,2, normali (ex semidoppi) quando spessore è da mm. 2,8 a 3,2, forti (ex doppi) quando lo spessore è da mm. 3,8 a 4,2.

Il minimo fatturabile è di mq.0,30 per tutti i vetri e cristalli in sola fornitura e di mq.0,50 per le vetrate isolanti, i vetri stratificati e tutti i vetri posati in opera.

Il vetro profilato per edilizia viene sempre conteggiato sul multiplo di cm.25 sulla lunghezza delle barre.

Gli eventuali ponteggi, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali ai piani di lavoro, la manovalanza necessaria, nonché i locali idonei all'immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.

16. Determinazione del prezzo.

Nel prezzo da corrispondere in base alle ore impiegate dagli operai per i lavori in economia (ordinarie, straordinarie, notturne, festivo, ecc. con i supplementi di cui è caso) sono compresi la provvista ed il consumo dei ferri e degli attrezzi.

Le frazioni di ore si calcolano come ore intere.

Le interruzioni inferiori a mezz'ora non imputabili a negligenza non si deducono.

L'addebito del personale per la messa in opera del materiale sarà fatta in base alle ore impiegate con inizio e termine alla partenza ed all'arrivo all'indirizzo del venditore.

17. Rischio del lavoro.

Qualsiasi prestazione di manodopera o di lavorazione richiesta per cristalli, vetri, specchi, ecc. di proprietà dei clienti viene eseguita a loro rischio e pericolo.

Il materiale di proprietà del cliente dato in riparazione o momentaneamente in deposito, viene alienato o distrutto se non ritirato dopo invito scritto a ritirare la merce entro un congruo termine.

18. Ritardo nel ritiro del materiale.

Quando il compratore non provvede al ritiro del materiale il venditore ha diritto ugualmente alla fatturazione della merce pronta, previo invito scritto al compratore a provvedere al ritiro della stessa.

Scaduto il termine per il ritiro, la merce si intende di proprietà del compratore, ma rimane depositata per conto, a spese e ad esclusivo rischio dello stesso compratore e questi ha diritto di controllare l'esistenza e lo stato della merce predisposta per la consegna, provvedendo al ritiro con mezzi propri, fermo l'obbligo del pagamento.

La pulizia dei vetri forniti in opera non compete al venditore.

19. Argentatura degli specchi.

L'argentatura degli specchi viene garantita dalla fabbrica per un periodo di un anno sempre che il difetto riscontrato non dipenda da cause estranee alla lavorazione.

La garanzia consiste nel rifacimento dell'argentatura, qualora si presentino entro questo periodo macchie od altri difetti.

Capitolo XVII

Prodotti delle industrie chimiche

A) CONCIMI CHIMICI

A1) USI NEI RAPPORTI FRA PRODUTTORI E COMMERCianti ALL'INGROSSO.

- CAMPIONAMENTO ED ANALISI

1. Contestazione del titolo della merce (laboratori autorizzati).

Il compratore che intenda contestare il titolo della merce fornita, risultante dalla fattura, deve - entro 45 giorni dalla data di spedizione o consegna della merce - presentare al venditore per ogni singola partita un regolare certificato di analisi emesso da un laboratorio autorizzato: tale certificato deve contenere la precisa indicazione della data di spedizione, del numero del vagone o del nome del natante, della qualità e della provenienza della merce.

2. Contraddittorio.

Quando il venditore non accetti il risultato dell'analisi presentata dal compratore si procede in contraddittorio con il compratore, o con un

suo incaricato, al campionamento del 3% della merce, sempre che il compratore abbia conservato il 3% suindicato nei suoi imballaggi originali intatti, in perfetto stato ed in locali adatti.

Quando non sia stato conservato o non si trovi in perfetta condizione il 3% di merce di riserva per il campionamento come sopra, il titolo fatturato viene considerato definitivo e il compratore deve rimborsare al venditore le spese da esso sostenute in conseguenza del reclamo.

3. Campioni.

Sono prelevati, con le migliori cautele di pratica, tre campioni che vengono raccolti in vasetti di vetro, sigillati da ambo le parti e trattiene uno dal compratore e gli altri due dal venditore.

Su ogni vasetto viene apposto un cartellino firmato dalle parti con l'indicazione della data del campionamento, della partita da cui il campione è tratto, della fattura relativa e del numero del vagone o del nome del natante.

Per le consegne eventualmente effettuate alla rinfusa è valido soltanto il campionamento eseguito - su richiesta del compratore - con le norme suindicate, in contraddittorio, all'atto della consegna o spedizione presso la fabbrica speditrice.

4. Analisi arbitrale.

Sui campioni prelevati in contraddittorio ciascuna delle due parti fa eseguire l'analisi dal laboratorio autorizzato; successivamente si procede allo scambio simultaneo di tali analisi e se i loro risultati non sono inferiori al titolo minimo garantito si considera definitivo il titolo fatturato. Se invece uno o entrambi i risultati sono inferiori al minimo suddetto, viene fatta esperire l'analisi arbitrale, sul terzo campione di riserva, presso l'Università di Torino. Il risultato dell'analisi arbitrale è definitivo. Le spese occorse per il campionamento, viaggi e tasse d'analisi, sono a carico della parte soccombente.

5. Spese per verifiche.

Tutte le spese occorse per il campionamento, viaggi e tasse di analisi sono a carico della parte che ha denunciato il titolo più lontano dal risultato della terza analisi, intendendosi come denunciato dal venditore il titolo minimo maggiorato di venti centesimi di unità.

- IMBALLAGGI

6. Generalità.

Il venditore provvede all'imballaggio della merce in modo che giunga a destinazione in perfette condizioni; l'accettazione della merce da parte del vettore fa fede fino a prova contraria della rispondenza dell'imballaggio ai requisiti richiesti per il trasporto.

Le spese di confezionamento e carico gravano sul venditore quando l'imballaggio non è un imballaggio standard.

7. Imballaggi non a rendere.

Gli imballaggi forniti dal venditore senza obbligo di restituzione da parte del compratore sono fatturati a quest'ultimo ai prezzi indicati nei listini del venditore in vigore al giorno della consegna o altrimenti ai prezzi di mercato vigenti in quel giorno, salvo il caso che nel contratto sia stabilita la condizione "imballo gratis", "imballo compreso", o altra equivalente.

- IMBALLAGGI A RENDERE

8. Proprietario.

Gli imballaggi a rendere rimangono di esclusiva proprietà del venditore; il compratore non può usarli per scopi diversi dalla conservazione della merce fornitagli dal venditore e non può alienarli e nemmeno cederli in uso a terzi.

9. Deposito cauzionale.

Il venditore può esporre in fattura e chiedere al compratore un deposito cauzionale a garanzia della restituzione degli imballaggi; la misura della cauzione per ogni tipo di imballaggio, in difetto di apposite clausole contrattuali, è desunta dai listini del venditore in vigore al momento del contratto.

10. Restituzione.

Gli imballaggi debbono essere riconsegnati dal compratore allo stabilimento o deposito del mittente franco di ogni spesa, in stato corrispondente a quello nel quale gli furono consegnati. Gli imballaggi non s'intendono restituiti fino a che non siano effettivamente pervenuti al venditore, rimanendo a carico del compratore il rischio del viaggio e quello dell'eventuale impossibilità di restituzione.

Si considerano come non restituiti gli imballaggi riconsegnati in condizioni tali da non poter essere ulteriormente utilizzati; il compratore può chiedere la riconsegna a sue spese di tali imballaggi.

Nel caso di mancanza di parti negli imballaggi restituiti, le parti mancanti sono addebitate al compratore nell'importo stabilito dai listini del venditore in vigore nel giorno della riconsegna o altrimenti al prezzo di mercato di quel giorno.

11. Durata della concessione in uso degli imballaggi.

Quando gli imballaggi a rendere sono concessi in uso al compratore anche per merce diversa da quella originariamente in essi contenuta, si intendono concessi in uso fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello del ritiro o spedizione della merce, a fronte pagamento dei compensi stabiliti nel contratto o nei listini del venditore in vigore al momento del contratto.

La restituzione anticipata degli imballaggi non dà diritto a compenso a favore del compratore.

12. Mancata restituzione.

Decorso un mese dalla scadenza del suddetto termine senza che il compratore abbia restituito gli imballaggi, il venditore ha diritto, a sua esclusiva scelta, di incamerare la cauzione oppure di esigere la restituzione degli imballaggi.

Qualora il compratore invitato alla restituzione degli imballaggi ricevuti non possa effettuarla, dovrà, su richiesta del venditore, provvedere a sue spese a riconsegnarne altri nuovi dello stesso tipo; in difetto, il venditore è autorizzato, a sua scelta, ad incamerare la cauzione a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, oppure ad acquistare nuovi imballaggi o farne fabbricare appositamente, addebitando al compratore le spese di acquisto o di fabbricazione.

13. Imballaggi a disposizione del venditore.

Quando gli imballaggi sono stati forniti dal compratore e messi a disposizione del venditore, il compratore deve provvedere a consegnarli a sue spese presso lo stabilimento o deposito indicato dal venditore in condizioni tali da essere adatti all'impiego senza necessità di cernita, riparazioni o modifiche. Essi devono avere caratteristiche idonee a consentire l'utilizzo della merce secondo i pesi unitari dei colli in uso per la merce oggetto della vendita ed essere privi di marche o altre indicazioni che possano creare confusioni sulla provenienza o caratteristiche della merce stessa.

Quando tali imballaggi forniti dal compratore non possono per qualsiasi motivo essere in tutto o in parte utilizzati, il venditore può, a sua scelta, provvedere alle riparazioni o modifiche necessarie per renderli idonei all'uso, addebitando le spese al compratore, oppure tenerli a disposizione di quest'ultimo addebitandogli le spese di magazzino e custodia, oppure rispedirli al compratore addebitando a quest'ultimo le relative spese.

14. Peso.

Il controllo del peso e/o del numero dei colli deve essere effettuato prima della consegna o spedizione, anche nelle vendite franco destino o "cif". Il compratore ha diritto di effettuare il controllo a mezzo di propri incaricati o di chiedere la verifica del peso e/o numero dei colli a cura del vettore, a sue spese. Mancando tale controllo s'intende che il compratore abbia accettato il peso effettuato dal venditore e risultante dalle fatture o dai documenti di spedizione, rinunciando a qualsiasi eccezione o reclamo al riguardo, salvo il suo diritto di reclamo contro il vettore.

- CONSEGNA

15. Modalità di consegna.

Quando la merce è consegnata in sacchi, anche se forniti dal compratore, i sacchi stessi vengono riempiti con kg. 100 o kg. 50, salvo per la calciocianamite e l'urea agricola.

Nel caso di merce da spedirsi a cura del venditore, la consegna s'intende effettuata con la rimessa della merce al vettore: la merce s'intende passata in proprietà del compratore da questo momento ed è caricata e viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta "franco destino", o con clausole "fob", "c.f." o "cif", ed anche nei casi che erano contemplati nell'allegato 7 delle Condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari¹. Qualora la merce sia restituita dal vettore al venditore per motivi dipendenti da difficoltà di

⁽¹⁾ La parte I, relativa alle condizioni di trasporto, è stata sostituita dal D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197. Le parti II, III e IV contenenti, rispettivamente, le tariffe, gli allegati e la nomenclatura e classificazione delle cose, sono state modificate da vari provvedimenti successivi. Da ultimo l'art. 3, D.M. 27 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12 marzo 2002, n. 60) ha abrogato l'allegato 7 della parte III.

trasporto o per ordine del compratore, restano a carico di quest'ultimo le spese di trasporto e gli eventuali ammanchi o avarie verificatesi durante il trasporto, salva la rivalsa del compratore verso il vettore. Per "consegna pronta", s'intende che essa debba avvenire entro il termine massimo di 15 giorni.

16. Mancato ritiro o ritardo nel ritiro.

Quando il compratore non provvede al ritiro il venditore ha diritto di mettere la merce a disposizione del compratore, separandola dalla massa esistente nei suoi magazzini e dando comunicazione scritta al compratore dell'avvenuta separazione, del numero dei colli o imballaggi predisposti ed eventualmente delle marche, numeri ed altri segni caratteristici apposti, per quanto possibile, sui colli od imballaggi per identificarli.

Dal giorno della comunicazione il venditore può emettere la fattura ed esigere il pagamento del prezzo e la merce s'intende passata in proprietà del compratore e rimane depositata presso i magazzini del venditore per conto, a spese e ad esclusivo rischio dello stesso compratore. Questi ha diritto di controllare l'esistenza e lo stato della merce predisposta per la consegna e può provvedere al suo ritiro con mezzi propri. Scaduto il termine assegnato al compratore senza che il ritiro della merce abbia potuto effettuarsi per causa imputabile al compratore, il venditore ha diritto, a sua scelta, di provvedere come al comma precedente, oppure di risolvere la vendita per il quantitativo non ritirato, salvo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni.

17. Prezzo.

Ove si tratti di vendite "franco destino", il venditore ha diritto di addebitare al compratore il corrispondente maggior onere eventual-

mente derivante da imposte, tasse e tariffe di trasporto.

18. Reclami.

Il compratore deve controllare la merce non appena questa gli sia stata consegnata; qualsiasi reclamo per vizio o difetto di qualità (salvo l'analisi dei titoli, se la merce è venduta a titolo) viene fatto per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali reclami ad agenti del venditore s'intendono decaduti se non siano confermati per iscritto direttamente al venditore entro i quindici giorni successivi.

In caso di contestazione su di una consegna o spedizione, il venditore ha diritto di esigere che per le successive consegne e spedizioni la merce sia verificata in partenza dal compratore, anche se venduta franco destino.

- DEFINIZIONI ED USI TECNICI PER SINGOLE MERCI

19. Commercio del ruffetto d'ossa.

Per il ruffetto d'ossa è garantito il titolo 14/16% di P205 e 4/5% di azoto. Questi titoli vengono compensati rispettivamente in ragione di 1 a 4. Il prezzo si fa per kg. 100, partenza vagone od ai transiti.

Il campionamento si fa, per merce nazionale, in partenza; per quella estera, al transito ferroviario od al porto d'imbarco. Il peso è quello di partenza.

20. Commercio dei perfosfati minerali.

I perfosfati minerali possono essere consegnati in sacchi di iuta da kg. 100 o da kg. 50 o in sacchi di carta da kg. 50, o in sacchi di plastica da kg. 50, oppure alla rinfusa. In quest'ultimo caso il campionamento deve essere fatto sempre in partenza alla consegna della merce.

Il venditore garantisce il titolo di anidride fosforica solubile in acqua

e citrato ammonico. Il titolo è indicato con un'oscillazione di 2 gradi fra il massimo e il minimo, e così 14/16, 16/18, 18/20, 19/21 sia polverulento che granulato; non vi è tolleranza al di sotto del minimo. I perfosfati devono essere sufficientemente asciutti (non impastarsi se schiacciati fra due dita) e polverulenti, affinché se ne possa fare, senza inconvenienti, lo spargimento a mano od a macchina. È ammesso un calo dallo 0,50 all'1%.

21. Commercio di altri perfosfati.

- PERFOSFATI D'OSSA

Le parti devono dichiarare se si tratta di perfosfati d'ossa sgelatinate o semplicemente sgrassate; oltre al contenuto in anidride fosforica solubile in acqua e citrato devono altresì dichiarare il titolo in azoto. Detto titolo è generalmente dal 1/2 all'1% per i fosfati d'ossa sgelatinate, e dal 2 al 3% per quelli d'ossa semplicemente sgrassate. Nel determinare la polverulenza va tenuto debito conto della quantità di colla contenuta nelle ossa. Per il resto vale quanto detto per i perfosfati minerali.

- PERFOSFATI AZOTATI E CONCIMI MISTI COMPOSTI

I perfosfati azotati e i concimi misti composti sono perfosfati minerali preparati con aggiunta di materie organiche (carniccio, cuoio, ossa, peluria e simili) o di miscela di diversi concimi minerali od organici. Di essi deve sempre indicarsi il titolo di anidride fosforica solubile in acqua e citrato in azoto ed in ossido potassico, nonché la provenienza del materiale organico impiegato. I titoli organici devono essere separati da quelli minerali.

Per il resto vale quanto già detto per i perfosfati minerali e d'ossa.

22. Commercio di scorie Thomas.

Le scorie Thomas sono consegnate in sacchi nuovi di iuta da kg. 100 o

di carta da kg. 50.

Esse sono vendute sia a prezzo unitario (l'unità riferita a kg. 100) che a prezzo finito corrispondente all'unità di misura in uso. I titoli variano dal 14/16 al 20/22% e sono riferiti all'anidride fosforica totale, di cui il 75% almeno deve essere solubile nell'acido citrico al 2% (reattivo di Wagner). Le scorie devono anche essere macinate ad una finezza non inferiore al 70/75% al vaglio di Kahl n.100.

23. Commercio di calciocianamide.

La calciocianamide si consegna in sacchi di iuta con foglio di carta bitumata da kg. 75, titolo 20/21% (corrispondente a kg. 100 di titolo 15/16%), e in sacchi di carta bitumata e/o plastica da kg.37,50, titolo 20/21% (corrispondente a kg. 50 di titolo 15/16%). Essa può essere polverulenta o granulare.

La calciocianamide è venduta a prezzo fisso per kg.100 e con garanzia del titolo in azoto cianamidico del 15/16% o 20/21%.

Per la garanzia d'analisi si seguono gli usi generali in materia.

24. Commercio del nitrato di sodio.

Le parti devono indicare se il nitrato di sodio è naturale o sintetico. Il nitrato grezzo si consegna in sacchi originali di peso variante tra gli 80 ed i 110 chilo grammi.

Gli scaricatori sono tenuti a fare sommaria rattoppatura delle lacerazioni.

Il nitrato granulare si consegna in sacchi di cotone o di iuta, impermeabilizzati di peso di kg. 50.

Il compratore deve tollerare il cattivo stato dei sacchi dovuto alle operazioni di carico e scarico della nave.

È ammesso per il nitrato di sodio un calo naturale durante il viaggio dall'1 al 2%, salvo che si trovi in sacchi impermeabili.

I carichi sono venduti con garanzia di titolo in purezza e cioè del 95%

minimo per il grezzo, e del 99% per il raffinato granulare, corrispondente rispettivamente al 15,50% e 16% circa di azoto.

Nelle transazioni per merce sbarcata si garantisce solo il titolo 15/16%. Il nitrato di sodio sintetico è venduto come estero o nazionale: quello nazionale, che è equivalente all'europeo, si presenta in cristalli minutissimi con l'aspetto di neve ed è imballato in sacchi di iuta impermeabili da kg. 1000. Quello degli U.S.A. è perfettamente identico al granulare cileno ed esso pure insaccato in sacchi impermeabili da kg. 50 ed è venduto "cif", porto arrivo, alle stesse condizioni del cileno. Anche il nitrato di sodio sintetico è venduto all'interno con garanzia di titolo 15/16% di azoto.

25. Commercio di nitrato di calcio.

Il nitrato di calcio è consegnato in sacchi di iuta con foglio di carta bitumata da kg. 100, in sacchi di carta da kg. 50 o in sacchi di plastica. È in forma granulare il titolo in azoto che può essere 13/14%, 15/16% e 15,50%.

26. Commercio di nitrato ammonico.

Il nitrato ammonico può essere puro o diluito mediante l'aggiunta di sostanze varie. Esso è in forma granulare ed è posto in vendita in sacchi di iuta con foglio di carta bitumata da kg. 100 oppure in sacchi di carta con 5 fogli di cui due bitumati, o in sacchi di plastica da kg. 50. Se puro, ha il titolo di 33/35%; se diluito ha il titolo di 20/21% oppure il 26/27% di azoto. L'azoto s'intende per metà nitrico e per metà ammoniacale.

27. Commercio di solfato ammonico.

Il solfato ammonico è venduto in sacchi di iuta da kg. 100 in sacchi di carta da kg. 50 in sacchi di plastica, oppure alla rinfusa, con garanzia di titolo 20/21%.

Sono ammessi una tolleranza sullo stato dei sacchi ed un calo naturale dall'1 al 2%.

La merce alla rinfusa viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del committente; è pure a suo carico l'eventuale calo in misura non superiore all' 1%.

Il suo titolo deve essere sempre al 20/21% di azoto; per il resto è venduto come il sintetico.

28. Commercio di concimi potassici.

Sono concimi potassici:

- il S.P. con titolo 50/52% di ossido di potassio, corrispondente al 95/96% di solfato puro
- il S.P. magnesiaco, con titolo 30/32% di ossido di potassio, corrispondente al 58% di solfato puro
- il cloruro potassico con titolo 50/52% di ossido di potassio, corrispondente a 78/80% di cloruro puro
- il Sale potassico, con titolo 40/42% di ossido di potassio
- il Salino potassico, con titolo 38/40% e 40/42% di ossido di potassio.

I prodotti di cui sopra sono tutti in forma polverulenta e vengono consegnati in sacchi di carta oppure in sacchi di plastica di kg. 50. Le garanzie di analisi sono quelle stesse previste dalla legge per gli altri concimi.

I concimi potassici non subiscono cali naturali.

29. Commercio di concimi complessi.

Sono concimi complessi quelli ottenuti non da semplici mescolanze, ma con speciali procedimenti chimici.

Essi possono essere bivalenti oppure trivalenti. Bivalenti sono quelli che contengono due elementi di fertilizzanti; trivalenti quelli che contengono azoto, fosforo e potassio.

I concimi complessi vengono fabbricati nel tipo granulare e non polverulento.

Sono posti in commercio in sacchi di iuta da kg. 100 e da kg.50 oppure in sacchi di carta o di materie plastiche da kg. 50 oppure anche alla rinfusa.

A2) USI NEI RAPPORTI FRA COMMERCianti ALL'INGROSSO E CONSUMATORI.

- ANALISI E CAMPIONAMENTO

30. Individuazione dei laboratori per le analisi.

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche di legge o contrattuali ai fini del computo dei relativi eventuali abbuoni devono essere effettuate presso il laboratorio chimico indicato dalle parti nel contratto. Qualora, in contratto, non risulti questa indicazione, le parti devono inviare i campioni per l'analisi a due laboratori di loro libera scelta, legalmente riconosciuti. In caso di discordanza tra i due risultati, le parti devono inviare un terzo campione ad un laboratorio scelto di comune accordo e i risultati di quest'ultima analisi saranno per loro vincolanti.

31. Esecuzione dell'esame analitico.

Quando per l'accertamento delle caratteristiche, contrattuali o di legge, della merce si rende necessario l'esame analitico, il compratore deve farne eseguire l'analisi chimica, a pena di decadenza, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della merce stessa, conservando presso di sé almeno il 5% del quantitativo ricevuto per l'eventuale campionamento in contraddittorio. I sacchi relativi a questo quantitativo devono essere conservati nella confezione originale e non devono recare traccia alcuna di manomissione.

32. Contraddittorio.

Quando i risultati analitici richiesti dal compratore rilevano una deficienza di titolo o caratteristiche non conformi a quelle prescritte e superiori alla tolleranza ammessa, il compratore ne dà avviso al venditore e lo invita ad effettuare il prelievo di almeno tre campioni in contraddittorio, secondo le modalità previste nel presente capitolo. Nel caso di consegna alla rinfusa, il compratore ha il diritto di effettuare il campionamento in contraddittorio della merce all'atto del carico alla presenza del venditore o di un suo rappresentante; non osservando le norme di cui sopra il compratore non può più sollevare eccezioni sulla qualità e caratteristiche della merce.

I campioni devono essere sigillati in modo da consentirne l'identificazione.

33. Bonifici e conguagli.

Il prezzo è soggetto a bonifici e conguagli se l'eventuale differenza tra il risultato dell'analisi e il titolo contrattuale supera lo 0,50%.

34. Consegna.

La merce venduta "franco partenza" si intende sempre posta sul mezzo di trasporto con venuto dalle parti (carro, autocarro, vagone) a spese del venditore. La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se la vendita è fatta "franco destino".

35. Spedizione e trasporto.

I cali, gli ammanchi e le avarie non imputabili all'effettuato trasporto, devono essere immediatamente notificati al venditore dal compratore e comprovati con apposito verbale o comunque valida dichiarazione sottoscritta dal vettore o da pubblico ufficiale. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i rischi di viaggio sono a carico del contraente che avrà provveduto il mezzo di trasporto medesimo.

B) ANTICRITTOGAMICI

Solfato di rame: vedi uso n.48.

Zolfo: vedi usi nn. 49 e 50.

C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA

36.Commercio di sapone.

Le contrattazioni di sapone per quantitativi a vagonate s'intendono per merce fresca o stagionata. Se non si indica preventivamente il grado di stagionatura s'intende sapone fresco.

È tollerato un calo del 5%.

D) COMPRAVENDITA PRODOTTI FARMACEUTICI

37.Commercio di prodotti chimico-farmaceutici.

La merce (principi attivi ed eccipienti) viene usualmente acquistata franco di porto a destinazione (imballaggio compreso).

I venditori non assumono garanzie per la rottura di vasi fragili, né per la dispersione dei liquidi.

38.Commercio di specialità medicinali.

Le contrattazioni per le specialità medicinali avvengono senza specificazione del prezzo

Si applicano gli sconti stabiliti dalle organizzazioni di categoria sui prezzi ufficiali.

Le consegne si intendono franco domicilio.

E) VENDITA DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO

39.Commercio di benzina.

La vendita da deposito interno ha luogo:

- a) franco domicilio a mezzo autobotti chilolitriche per partite da l.1000 o multipli di 1000 (prezzo al litro); ovvero con autobotti munite di appositi contaltri
- b) con mezzi propri del cliente, in imballaggi di sua proprietà franco deposito interno (prezzo a litro).

La vendita da depositi costieri ha luogo a mezzo autotreni o frazioni di autotreni - franco domicilio - (prezzo a litro).

Il pagamento è al netto in contanti, contro presentazione di fattura.

40. Commercio di olii minerali.

Nella contrattazione di olii minerali la clausola "vendita a consegna immediata" va intesa nel senso che il venditore deve tenere la merce pronta nel luogo di consegna a disposizione del compratore.

Per quanto concerne la merce esitata tramite imballi minori e cioè latte da 1/2 litro circa, 2, 5 litri, 10 litri e multipli di 5 litri, il prezzo si intende sempre a corpo, eccezion fatta per le latte da litri 18 circa di olii minerali lubrificanti per macchinari industriali, il cui prezzo si intende a peso netto. Per gli imballi maggiori (fustini da kg. 50 a kg. 90 circa e fusti da kg. 180 circa) la vendita si intende invece a peso netto.

41. Commercio di vaselina.

La vaselina si vende in botti o fusti di ferro a peso od in latte da kg. 0.50, kg. 1, kg. 2.50, kg. 5, kg. 10 e kg. 20.

42. Commercio di esano - eptano - benzolo - toluolo - xilolo -nafte solventi - petrolio (solventi idrocarburici).

La vendita viene effettuata in carri cisterna ferroviari, autotreni, in fusti da kg. 180 circa.

43. Commercio di olii minerali combustibili.

- SPECIE DI VENDITA

Le vendite da parte di compagnie importatrici o raffinatrici alle aziende distributrici si effettuano "franco deposito costiero" o "franco raffinerie" o "franco deposito interno".

Le vendite ai consumatori si effettuano "franco destino".

- QUANTITÀ E QUALITÀ

La merce viene venduta in autotreno (20-30 tonnellate circa), in frazione di autotreno; in autobotti o frazioni o in cisterne ferroviarie complete.

Fanno fede della quantità della merce spedita o consegnata, i dati riportati sul certificato di provenienza CP H ter 16 o bolla di accompagnamento a norma di leggi vigenti.

- CONSEGNA

La consegna avviene con le modalità contrattate possibilmente entro 48 ore dall'ordine; quando, per causa di forza maggiore, il venditore non è in grado di disporre delle sue quote di merce nei singoli periodi di tempo, ha facoltà di ridurre in analoga percentuale, nei periodi stessi, la quantità che si è impegnato a consegnare.

- TOLLERANZA

La tolleranza per l'olio minerale combustibile è dell' 1% di impurità.

- SPEDIZIONE E TRASPORTO

Se richiesta "pronta" la spedizione deve avvenire, come detto, nel termine di 48 ore, per autobotte da depositi locali, e di 4-5 giorni per autotreni da raffinerie e depositi costieri o interni.

Spetta al destinatario predisporre tempestivamente lo scarico della merce e lo svuotamento completo delle cisterne.

Qualora il compratore intenda ricevere la merce a mezzo cisterna di proprietà FF.SS., il venditore deve provvedere alla richiesta dei carri cisterna ed al loro carico.

In tutti i casi la merce viaggia per conto e rischio del destinatario.

- PAGAMENTO

Avviene alla presentazione della fattura e al netto di sconto.

F) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI e SCIOLTI IN BOMBOLE (ossigeno, azoto, idrogeno, argon e acetilene disciolto)

44. Contrattazione.

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni sono venduti in bombole di proprietà del venditore franco sua fabbrica; se la consegna avviene in un magazzino del venditore in località diversa dalla fabbrica fanno carico al compratore le eventuali maggiori spese. Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

45. Requisiti di purezza.

Il venditore garantisce le seguenti purezze: Ossigeno 99% (tolleranza 0,5%) - Azoto da 98% a 99% - Idrogeno 99% - Argon 99,98% - Acetilene disciolto da 98% a 99% depurato ed essiccato.

I gas utilizzati per usi cromatografici vengono garantiti a purezza maggiore.

46. Confezione in bombole.

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima del 10%, tenuto conto dei coefficienti di comprimibilità.

Le bombole sono consegnate a titolo di comodato. Il cliente è tenuto a restituirle franco magazzino di provenienza non appena vuote o comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data di consegna. Dalla consegna al cliente od al vettore e fino a quando le bombole non sono rientrate nel magazzino del venditore,

il cliente ne è responsabile. Trascorso il termine di tolleranza di sessanta giorni il cliente assume anche tutte le responsabilità conseguenti all'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, ancorché gli vengano addebitate penalità di ritardata resa.

Le bombole vengono registrate a carico o scarico del cliente con la data di consegna della bolla ed il numero dei colli.

Il cliente versa al venditore un deposito cauzionale infruttifero.

Le bombole devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione dei gas cui sono destinate.

Il cliente non può, per nessun motivo, far riempire presso altri fornitori le bombole avute in comodato; non può inoltre effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, restando a suo carico le valvole e gli accessori mancanti o guastati.

- USI TECNICI SPECIALI

Esaurita l'erogazione del gas la valvola della bombola deve essere chiusa; per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole venga riscontrata una deficienza superiore ai g. 70 di acetone per metro cubo di acetilene, questa verrà addebitata.

Per le bombole che non appartengono al venditore e che vengono a questi affidate per il riempimento, il cliente risponde della loro conformità alle condizioni di legge e di sicurezza ed in particolar modo del fatto che non contengano alcunché di pericoloso a seguito del contatto con il gas che esse sono destinate a ricevere.

47. Prezzo.

I prezzi solo quelli in vigore nel centro di produzione, maggiorati delle sole spese di trasporto delle bombole piene e delle vuote.

G) PRODOTTI CHIMICI VARI

48. Commercio di solfato di rame.

Il solfato di rame dev'essere in cristalli di grossezza normale senza tritume. I cristalli devono essere lucidi e trasparenti; il titolo, espresso in purezza, del 98-99%. Se in sacchi, s'intende da kg.100. Il costo dell'imballo viene addebitato a parte. I sacchi devono essere di tessuto o di iuta. Il peso del sacco di iuta non deve superare i g. 1000. Sono ammessi anche i sacchi usati, specialmente quelli così detti "Australia".

Per gli imballaggi di merce nazionale o nazionalizzata vengono usati anche sacchi carta da kg. 50.

Quando sono utilizzati barili, questi devono essere di legno forte, cerchiati di ferro, con indicazione di pesi e tare d'origine. Quando il peso è netto, il barile è gratis.

Per merce che parte dalle fabbriche non è ammesso calo; per la merce che si consegna dai magazzini dei rivenditori o dai porti, è invece ammesso un calo dal 0,5% a 1%, purché i sacchi od i barili non presentino tracce di manomissioni.

Il prezzo della merce inglese od americana, nelle contrattazioni originarie, è stabilito per sacchi da kg. 50/100 peso netto. Il pagamento avviene contro documenti.

Nelle contrattazioni per la merce nazionale o nazionalizzata, il prezzo è stabilito per sacchi da kg. 50/100 peso netto. Qualora si venda per consegne ripartite da marzo a maggio il riparto deve essere rigorosamente osservato.

49. Commercio di zolfi.

- TIPOLOGIA E PUREZZA

Gli zolfi sono grezzi o raffinati, in pani, in pezzi od in polvere.

Le denominazioni commerciali degli zolfi servono a indicare approssimativamente il grado di purezza.

Le denominazioni per i grezzi sono le seguenti:

- Bruni 2^a scelta, cui corrisponde la purezza di 97/98% circa
- Bruni 1^a scelta, cui corrisponde la purezza di 97/98,50% circa
- Gialli comuni, cui corrisponde la purezza di 99/99,25% circa
- Gialli extra, cui corrisponde la purezza di 99,50% circa
- Raffinato, cui corrisponde la purezza di 98,8/100% circa
- Doppio raffinato, cui corrisponde la purezza di 99,5/100% circa
- Sublimato, cui corrisponde la purezza di 99,9/100% circa.

Per gli usi agricoli, gli zolfi vengono macinati e posti in commercio con le denominazioni relative alla purezza, di "grezzo" o di "raffinato" e con le specificazioni di "molito" o "ventilato", a seconda che la macinazione sia avvenuta o meno con l'ausilio della ventilazione.

Gli zolfi ventilati hanno finezza superiore ai semplici "moliti" .

Qualora si contratti il semplice minerale di zolfo, la percentuale di zolfo non deve essere mai inferiore al 25%.

La vendita degli zolfi moliti o ventilati importa sempre la garanzia della purezza o della finezza determinata dal tubo di Chancel.

Gli zolfi usati in Piemonte sono quelli "doppi raffinati ventilati" con finezza dall'80/85 all'85/95 gradi Chancel e con purezza 99,50/100%.

- **GARANZIA**

Il grado di finezza ottenuto alla lavorazione deve essere indicato. È garantita, agli effetti di legge, una finezza inferiore di 10 gradi per lo zolfo semplice e 20 gradi per il ramato².

50. Commercio di zolfi ramati.

Quando si vendono zolfi con l'indicazione di ramato al 3%, al 5% od

⁽²⁾ Così ad esempio: zolfo raffinato molito, lavorato alla finezza di 70/80 garantito a termini di legge 60/70 per cento.

altra percentuale, essi devono contenere la percentuale indicata di solfato di rame finemente polverizzato. Se sono ramati con altra materia, deve essere indicata la qualità e quantità di detta materia³. L'indicazione del grado di purezza deve essere compresa fra due limiti distanti fra loro non oltre tre gradi: quello della finezza di dieci gradi. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 1 grado per la purezza, 2 per la finezza, 1/2 per il rameico.

- PREZZO

Il prezzo deve intendersi per kg. 100 rinfusa, per lo zolfo in pani.

- IMBALLAGGIO

Gli zolfi di maggior finezza sono posti in sacchi carta da kg. 25 o in tela di cotone da kg. 50 o 25. Per gli zolfi di Sicilia, di finezza inferiore, si usano anche sacchi di iuta da kg. 100 o da 50.

Per gli zolfi in pani, è ammesso uno "sfrido" (calo per disperdimento) dello 0,50 %. Gli zolfi in sacchi non subiscono calo di peso.

51. Commercio di bianco di zinco.

La qualità fine del bianco di zinco - con tenore in ZnO da 99 a 99,90% - si vende nei seguenti tipi: *Sigillo Oro, Argento, Bianco, Verde, Rosso*. La qualità commerciale - abitualmente denominata ossido di zinco con purezza media in ZnO del 95% - si vende nei sigilli diversi secondo le marche.

I contratti a consegna per forti quantitativi si intendono stipulati in base al valore dello zinco all'epoca della consegna.

Il prodotto viene spedito, in sacchi carta da kg. 25 caduno, triplice foglio, peso netto, imballaggio gratis.

⁽³⁾ Così ad esempio: zolfo ramato al "5 per cento di Polvere Cafraro" od al "3 per cento di acelato di rame", ecc.

Il prodotto è garantito all'analisi chimica; non si tiene conto dei cali naturali.

52. Commercio di ossidi di ferro sintetici.

Gli ossidi di ferro sintetici sono quelli ottenuti per via chimica, con procedimenti che ne garantiscono la massima purezza (98-99%).

Si fabbricano nei colori giallo, rosso, nero e marrone.

Composizione:

Giallo $Fe_2 O_3 \cdot H_2 O$

Rosso $Fe_2 O_3$

Nero $Fe O - Fe_2 O_3$

Marrone $x Fe O - y Fe_2 O_3$

- GIALLI E ARANCI CROMO PURI

Sono costituiti da cromati di piombo neutri o basici oppure da Solfocromati di piombo. Hanno colore che va dal giallo limone all'arancio ed al rosso. Purezza 98-99%.

- GIALLI ZINCO PURI

Sono costituiti da cromato basico di zinco o zinco e potassio. Purezza 98-99%.

- BLU DI PRUSSIA

È costituito da ferrocianuro ferrico sodico o potassico con struttura diversa a seconde delle caratteristiche richieste sia di colore sia d'applicazione. Purezza 98-99%.

- VERDI CROMO PURI

Sono costituiti da miscele di gialli cromo e bleu di Prussia, oppure di blu di ftalocianina. Purezza 98-99%.

- VERDI ZINCO PURI

Sono costituiti da miscele di giallo zinco e bleu di Prussia. Purezza 98-99%.

- BLU OLTREMARE PURI

Sono costituiti da Alcalipolisolfuri-allumino silicati caratterizzati da una notevole brillantezza e particolare resistenza agli alcali. Purezza 98-99%.

- IMBALLAGGIO

L'imballo convenzionale consiste in sacchi di carta a più strati da kg. 25 netti.

A richiesta, con un sovrapprezzo si possono anche ottenere cilindri di fibra da kg. 50 netto.

53. Commercio di biossido di titanio.

La composizione del biossido di titanio è: TiO_2 e si vende nei seguenti tipi:

- *Anatasio* e *Rutilo*, di colore bianco. Il prodotto si vende in sacchi di carta da kg. 25 peso netto, imballo gratis.

54. Commercio di cloruro di sodio (sale).

Il sale per uso industriale deve avere un titolo non inferiore a 92% in cloruro di sodio. Le materie denaturanti sono a carico del compratore.

55. Commercio di sodio solfato.

Il sodio solfato si vende nei seguenti tipi:

- SODIO SOLFATO CRISTALLI (SALE DI GLAUBER)

Si vende o alla infusa o in sacchi a fatturarsi o in sacchi del cliente.

- SODIO SOLFATO ANIDRO (in grumi e in polvere)

Si ottiene dalla reazione tra l'acido solforico e il cloruro di sodio. Si vende alla rinfusa o in sacchi a fattura o in sacchi del cliente.

- SODIO SOLFATO ANIDRO PURO

Con minimo contenuto in ferro e quindi idoneo all'impiego in tintoria. Il sodio fosfato anidro puro si vende in sacchi di carta originali da kg. 50.

56. Commercio di sodio carbonato o "soda solvay".

Per "soda Solvay" s'intende il carbonato di sodio anidro al titolo 98/99%, che si vende in:

- sacchi di iuta da kg. 100, cauzionati e convenuti a rendere
- sacchi di carta, gratis x kg. 50
- sacchi carta contenenti 30 pacchi da kg. 1
- sacchi carta contenenti 60 pacchi da kg. 0,500.

La vendita avviene su semplice denominazione e non su campione.

57. Commercio di solfato ferroso.

Il solfato ferroso si contratta in cristalli o microcristalli alla rinfusa o in sacchi di polietilene da kg. 50-100.

58. Commercio di solfato di magnesio.

Esistono tre tipi di solfato di magnesio: cristalli, aghiforme e solfato di magnesio anidro; i primi due sono venduti in sacchi.

59. Commercio di solfato di alluminio.

Le qualità di solfato di alluminio in commercio sono:

- alluminio solfato 17/18%. $Al_2 O_3$ "scaglie"
- alluminio solfato 17/18%, $Al_2 O_3$ "macinato".

S'intendono "scaglie" frammenti di lastra in pezzatura considerevole.

Il prodotto si contratta alla rinfusa o in sacchi di iuta.

Il solfato di alluminio "macinato" s'intende in polvere granulare e si contratta in sacchi di carta da kg. 50.

60. Commercio di acido citrico.

Sono in commercio i seguenti tipi:

- acido citrico polvere
- acido citrico semolato
- acido citrico cristalli.

L'acido citrico si vende in bariletti da kg. 50 o 75 netti o in sacchi di

carta da kg. 50 con interno polietilene.

Il prezzo s'intende per peso netto, l'imballo è gratuito.

61. Commercio di acido tartarico.

Sono in commercio i seguenti tipi:

- acido tartarico polvere (prodotto macinato)
- acido tartarico semolato (prodotto in cristallini minuti)
- acido tartarico cristalli (prodotto in cristallini di maggiore grossezza: da pisello a noce).

L'acido tartarico cristalli si vende in fusti di legno da kg. 50. Gli altri tipi di sacchi di carta da kg. 50 con interno in polietilene, in sacchi di iuta con interno di polietilene, od in fusti.

Il prezzo s'intende per peso netto. L'imballo è gratuito.

62. Commercio di acido solforico.

- TIPOLOGIA

Vi sono in commercio due tipi principali di acido: uno ottenuto negli impianti a camere di piombo e l'altro fabbricato negli impianti di contatto. Il primo viene denominato "Acido solforico diluito" a titolo variabile da 50° a 58° - 60° Bé. Il secondo "Acido solforico concentrato" a titolo 66° Bé. - 92/95% H_2SO_4 od anche al 97/99% H_2SO_4 (monidrato).

Per impieghi particolari vengono messi in commercio anche i seguenti altri tipi:

- acido solforico fumante 104/105% H_2SO_4 (oleum), contenente 18/23% di anidride solforica libera
- acido solforico per accumulatori (da 18 a 66° Bé) avente caratteristiche tali da permetterne l'impiego nelle batterie di accumulatori
- acido solforico puro per analisi.

- PREZZO

Se non è detto che il prezzo è "base" di una data gradazione, esso

deve rimanere invariato, perché l'acido abbia almeno la gradazione minima convenuta.

Se il prezzo è stabilito "base", esso viene variato in proporzione al maggiore o minore contenuto di monoidrato, in confronto alla gradazione presa per base.

I gradi Bé non sono proporzionali al titolo in monoidrato.

- GRADAZIONE MINIMA

L'acido che non raggiunga la gradazione minima convenuta può essere rifiutato. Se la gradazione oltrepassa il minimo, il venditore non può pretendere alcuna maggiorazione di prezzo.

63. Commercio di acido cloridrico.

Sono in commercio i seguenti tipi:

- acido cloridrico puro per analisi $D = 1,18$ (22° Bé)
- acido cloridrico sintetico ($20/21^\circ$ Bé)
- acido cloridrico commerciale ($19/21^\circ$ Bé) (muriatico).

64. Commercio di acido nitrico.

Sono in commercio i seguenti tipi:

- 36° Bé contenente 52,80% di monoidrato
- 40° Bé contenente 62% di monoidrato
- 42° Bé contenente 67,50% di monoidrato
- acido nitrico puro per analisi.

Le predette denominazioni valgono per l'identificazione del prodotto, ma non sono tassative per quanto concerne il titolo.

65. Commercio di alcool metilico (metanolo).

L'alcool metilico è ottenuto con processo di sintesi ed ha grado alcolometrico superiore a 99° .

Il prodotto è ceduto puro soltanto ai compratori autorizzati all'im-

piego in esenzione dall'imposta di fabbricazione, ovvero quando già siano stati assolti gli oneri fiscali.

In caso diverso viene fornito alcool denaturato secondo le disposizioni fiscali in vigore.

Se la vendita da parte del produttore avviene con la clausola "oneri fiscali esclusi", il venditore ha diritto di rivalsa verso il compratore di tutte le somme corrisposte per imposta di fabbricazione, diritti erariali, eventuali spese di denaturazione, ecc.

Se avviene con la clausola "oneri fiscali compresi", il diritto di rivalsa è limitato agli aumenti degli oneri fiscali eventualmente intervenuti fra la data della vendita e quella di consegna.

66. Commercio di alcool etilico puro.

Il calo massimo dell'alcool è dell' 1 %.

È ammessa la tolleranza di 1/10 di grado all'Alcolometro Ufficiale Tralles 15°,56.

Gli alcool destinati alla lavorazione di liquori, vermouth, ecc. sono, a richiesta, venduti con deduzione parziale o totale dell'imposta di fabbricazione.

La vendita viene effettuata in autobotti, vagoni serbatoi, fusti e simili ed è riservata solo alle ditte che sono munite di licenza di trasformazione.

67. Commercio di alcool etilico denaturato.

L'alcool denaturato viene prodotto nelle gradazioni a 90° e 94° e 99,8°.

Il calo massimo è dell'1 %; la tolleranza è di 2/10 di grado.

68. Commercio di essenza di trementina (acqua ragia vegetale o di pura gemma).

L'essenza di trementina si vende in autotreni cisterna, in autobotti, in

cilindro di ferro o in fusti di lamierino o galvanizzati da kg. 180 circa peso netto oppure in casse contenenti latte di taglio svariato da 0,500 a kg. 17.

I fustini e fusti vanno dichiarati se nuovi (o di 1° viaggio) o ricondizionati (di 2° viaggio).

69. Commercio di acqua ragia minerale.

L'acqua ragia minerale è venduta come:

- acqua minerale nazionale
- acqua minerale denaturata,
- acqua minerale S.I.F. (Schiava Imposta di Fabbricazione).

Viene venduta in autotreni cisterna, in autobotti od in fusti da kg. 180 circa.

Nei mesi di forte calore estivo e per lunghi percorsi, il calo naturale dell'acqua ragia in botti può raggiungere la proporzione del 5%.

70. Commercio di amido.

L'amido di frumento o di mais si vende in sacchi da kg. 70. L'amido di riso, cannoli e polvere, si vende in sacchi da kg. 50.

71. Commercio di naftalina.

La naftalina si vende in sacchi carta da kg. 25 ed in sacchi di carta e iuta da kg. 50.

La naftalina in biglie si vende normalmente sciolta oppure in piccole confezioni cellophanate da g 50 - 100 - 250 ecc. contenute in cartoni da kg. 25 in peso netto.

72. Commercio di acetone - Metiletilketone - Metiliso-butilketone - Glicoleteri (solventi sintetici ossigenati).

La vendita viene effettuata in carri cisterna ferroviari, autotreni, in fusti da kg. 180 circa.

73. Tariffa di mediazione.

La provvigione al mediatore o al rappresentante è corrisposta dal solo venditore e non eccede le seguenti percentuali:

- solfato di rame e zolfo 0,50%;
- alcool e prodotti delle industrie chimiche in genere 1%.

Capitolo XVIII

Prodotti delle industrie della gomma

(Nessun uso accertato)

Capitolo XIX

Prodotti delle industrie varie

A) OREFICERIA

- METALLI PREZIOSI

Premessa

I metalli preziosi sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.

1. Misure e pesi.

Per i metalli è in vigore il sistema internazionale; l'unità di peso è pertanto il grammo.

2. Prezzi del metallo.

I metalli preziosi sono trattati con riferimento al listino di borsa internazionale.

Il prezzo dell'oro e dell'argento è conteggiato con riferimento al metallo puro (999,9/1000).

Il prezzo del platino è conteggiato con riferimento al metallo puro (999,5/1000).

Se il prezzo del metallo è stato stabilito nell'ordine, esso deve essere versato dall'acquirente contestualmente all'ordine stesso, altrimenti il metallo verrà conteggiato al prezzo della giornata di consegna.

3. Imballaggio.

I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

4. Consegna e trasporto della merce.

La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta, può spedire la merce al compratore o a persona da questi indicata, da questo addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione.

La consegna della merce viene effettuata in presenza delle parti o a mezzo di spedizione assicurata, con contemporanea rimessa della fattura.

5. Verifica della merce.

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del compratore, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

- OGGETTI PREZIOSI

6. Consegna.

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

7. Permuta.

In caso di permuta di oggetti in metallo prezioso, le spese di verifica del titolo legale del metallo sono a carico della parte che la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

- LAVORI SU COMMISSIONE

8. Fornitura del metallo.

Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall'artigiano o fabbricante o dallo stesso committente.

Negli ordini dati da aziende commerciali o industriali per manufatti di argenteria l'intero quantitativo di metallo necessario per l'esecuzione dei manufatti viene anticipato da queste ultime.

9. Verifica del peso e titolo.

L'artigiano o fabbricante all'atto della consegna da parte del committente del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine ne verifica il titolo ed il peso.

10. Cali di lavorazione.

Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria è ammesso un calo di lavorazione fino al 20% per il platino, fino al 10% per l'oro, dal 10% al 12% per l'argento.

11. Residui di lavorazione.

Nella lavorazione con metallo prezioso fornito dal committente, i residui di lavorazione, nei limiti indicati per il calo, restano di proprietà dell'orefice.

12. Disegni e modelli.

Qualora i disegni, progetti e modelli vengano forniti dall'artigiano o fabbricante il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi; ha l'obbligo di acquistarli se, avendone richiesto l'esecuzione all'artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo. I modelli e i campioni di proprietà del committente consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni vengono da queste conservati a disposizione del committente senza l'obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto, l'incendio, ma con il compito della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi.

Le imprese che assumono lavorazioni secondo modelli o disegni forniti dal committente non sono responsabili di eventuali violazioni di diritti brevettuali di terzi.

13. Prezzi.

I prezzi di manifattura degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti preventivamente, con riferimento al peso o al singolo pezzo.

14. Imballaggi.

Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere sono a carico del committente.

15. Consegna.

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell'artigiano.

Le spese di spedizione e assicurazione per l'eventuale consegna in località diversa indicata dal committente sono a carico di quest'ultimo.

B) OROLOGERIA

(nessun uso accertato)

C) STRACCI

16. Tassi di ripresa.

Il tasso di ripresa da applicare per il calcolo del peso mercantile per gli stracci è il seguente:

	Peso condiz. corr. a kg. 100 di secco assoluto	Tasso di ripresa %
Stracci e ritagli di pura lana, stracci e ritagli di lana, carbonizzati e disacidati	16	116

17. Tolleranza sulla vendita di stracci di lana.

La tolleranza nelle consegne di quantitativi di stracci di lana, quando la vendita sia stata fatta per un dato quantitativo "circa", non deve superare il 5%.

Nei contratti di compravendita di stracci di lana conclusi per il quantitativo con clausola "circa" è ammesso uno scarto in più o in meno del 5%.

D) VENDITA DI ELETTRODOMESTICI

18. Spedizione e trasporto.

Nei rapporti tra fabbricante e commerciante gli apparecchi elettrodomestici si intendono forniti franco stabilimenti o sedi distaccate di filiali o agenzie con deposito, o sede del venditore.

19. Imballaggio.

Il costo dell'imballaggio è a carico del venditore, fatta eccezione per gli imballaggi speciali richiesti dall'acquirente.

E) COMPRAVENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

20. Rinvio

In tema di ordinazione e prenotazione, imballaggio, conclusione del contratto e consegna valgono gli usi relativi agli elettrodomestici.

F) VENDITA DI MATERIALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

21. Consegna.

Nella vendita di materiale, la consegna avviene franco magazzino del venditore. Per i cavi, la consegna avviene franco magazzino del compratore.

22. Pagamento.

Il pagamento del materiale viene effettuato:

- nella vendita fra produttori e commercianti:

- a) anticipatamente all'atto dell'ordinazione, con lo sconto del 5%
- b) a ricevimento fattura oppure a 30 gg. a tratta vista, con lo sconto del 3%

- c) a 60, 90 e 120 gg. netto.
- nella vendita fra commercianti ed installatori:
 - a) a ricevimento fattura 30 gg. a tratta vista, con sconto 3%
 - b) a 60, 90 e 120 gg. netto.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Raccolta provinciale degli usi

Titolo V
Capitolo XIV

2000-2005

© Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale: Settore Affari legali, Camera di commercio di Torino

Ideazione grafica copertina: Bussolino - sitcap

Ideazione grafica interno: Animatif Comunicazione

Stampa: Berrino Printer srl

Finito di stampare: settembre 2008

Indice

Premessa	11
Introduzione	12

Titolo V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo XIV

Prodotti delle industrie metallurgiche

A) METALLI FERROSI

(Prodotti siderurgici e loro leghe, rottami e residui)

PREMESSA: <i>nomenclatura, definizioni, caratteristiche</i>	31
--	----

- LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE

I. Larghezze e lunghezze commerciali

- LAMINATI A CALDO

II. Laminati declassati

III. Laminati di seconda scelta

- PRODOTTI PIATTI

IV. Lamiere grosse e medie

V. Lamierini laminati a caldo e a freddo (compresi gli zincati).

VI. Lamiere zincate

VI. Banda stagnata

- TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

VIII. Tubi commerciali

IX. Tubi di qualità

X. Tubi per condotte

- XI. Tubi per trivellazione
- XII. Pali tubolari
- TUBI DI ACCIAIO SALDATI
 - XIII. Materiale
 - XIV. Lunghezze commerciali
 - XV. Dimensioni
 - XVI. Trattamenti termici
- LAMINATI DI ACCIAIO SPECIALE
 - XVII. Qualità e lunghezze commerciali
 - XVIII. Prodotti declassati

USI DI APPLICABILITÀ GENERALE46

- CONTRATTAZIONE
 - 1. Conferma d'ordine
 - 2. Requisiti della merce
 - 3. Imballaggi
- CONSEGNA
 - 4. Termini di consegna, di approntamento, di spedizione
 - 5. Collaudi
- SPEDIZIONE E TRASPORTO
 - 6. Materiali di lunghezza anormale
 - 7. Spese di sosta in arrivo
 - 8. Pagamento
 - 9. Reclami
 - 10. Tariffa di mediazione

USI PARTICOLARI PER I LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE50

- 11. Tolleranze sulle lunghezze commerciali
- 12. Tolleranze sulle lunghezze fisse

- 13. Tolleranze sul peso
- 14. Tolleranze per le bande stagnate

USI PARTICOLARI PER I TUBI DI ACCIAIO COMUNE

/TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA -----51

- TUBI COMMERCIALI

- 15. Requisiti della merce
- 16. Collaudo
- 17. Tolleranze di peso e di misura

- TUBI DI QUALITÀ

- 18. Tolleranze di peso e di misura
- 19. Collaudo

- REQUISITI COMUNI AI TUBI COMMERCIALI E DI QUALITÀ

- 20. Superficie
- 21. Forma
- 22. Ricottura

- TUBI PER CONDOTTE

- 23. Collaudo
- 24. Tolleranze sulle dimensioni
- 25. Tolleranze sul peso

- TUBI DI ACCIAIO SALDATI

- 26. Requisiti della merce
- 27. Collaudo
- 28. Tolleranze

USI PARTICOLARI PER I PALI TUBOLARI -----55

- 29. Requisiti della merce
- 30. Tolleranze

USI PARTICOLARI PER I LAMINATI DI ACCIAIO SPECIALE -----56

- 31. Tolleranze per lunghezze commerciali
- 32. Tolleranze sul peso

USI PARTICOLARI PER LE FERROLEGHE -----57

Premessa

- 33. Analisi
- 34. Pezzatura e tolleranze

*USI COMUNI IN MATERIA DI GHISE, ROTTAMI DI FERRO,
ROTTAMI DI ACCIAIO E ROTTAMI DI GHISA* -----58

- 35. Offerte
- 36. Vendite «CIF»
- 37. Prezzo della merce nazionale
- 38. Prezzo della merce estera
- 39. Consegna
- 40. Peso in partenza e peso in arrivo
- 41. Tolleranze
- 42. Spedizione e trasporto
- 43. Reclami
- 44. Vendite schiavo dazio
- 45. Tariffa di mediazione
- 46. Rottami ferrosi per fonderia.

USI PARTICOLARI PER I GETTI DI GHISA -----62

- 47. Modelli
- 48. Requisiti della merce
- 49. Imballaggi

50. Tolleranze sul peso e sul numero dei getti

51. Responsabilità e garanzia

USI PARTICOLARI PER I TUBI DI GHISA64

52. Distinzioni e caratteristiche

53. Contrattazione

54. Collaudo

55. Tolleranze

56. Prezzo

USI PARTICOLARI PER ROTTAMI DI FERRO E DI ACCIAIO66

57. Contrattazione

58. Materiale pronto al forno

USI PARTICOLARI PER ROTTAMI DI GHISA68

Premessa

59. Dimensioni, composizione e tolleranze

60. Materiale pronto al forno

61. Cali di lavorazione

B) METALLI NON FERROSI

(Prodotti grezzi e similavorati - Loro leghe - Rottami e residui)

USI DI APPLICABILITÀ GENERALE70

Premessa

62. Offerta

63. Ordini

- 64. Prezzo
- 65. Imballaggi
- 66. Consegna
- 67. Clausola "circa"
- 68. Spese del collaudo
- 69. Spedizione e trasporto
- 70. Pagamento
- 71. Reclami
- 72. Tariffa di mediazione

*USI PARTICOLARI PER METALLI NON FERROSI, LORO LEGHE
E SEMILAVORATI* -----72

- 73. Prezzi

USI PARTICOLARI PER ROTTAMI E RESIDUI -----74

- 74. Consegna
- 75. Tolleranza di peso
- 76. Reclami

*USI PARTICOLARI PER LE PRESSOFUSIONI IN METALLI
NON FERROSI* -----75

- 77. Conchiglie e stampi
- 78. Peso base di misurazione
- 79. Imballaggio
- 80. Consegna
- 81. Tolleranze
- 82. Cali di fusione
- 83. Calo degli inserti metallici

C) FERRAMENTA77

- 84. Ordini
- 85. Spedizione e trasporto

D) TRATTAMENTI SUPERFICIALI E TERMICI DEI METALLI78

Premessa

- 86. Ordini
- 87. Conferma d'ordine
- 88. Disposizioni sulle lavorazioni
- 89. Proprietà del materiale
- 90. Responsabilità del committente
- 91. Modalità di determinazione del prezzo e delle misure
- 92. Tolleranza sul peso
- 93. Collaudi
- 94. Tolleranza per scarti di lavorazione
- 95. Presa, consegna, trasporto del materiale
- 96. Spese di magazzinaggio
- 97. Imballaggio
- 98. Reclami

**TITOLO V
COMPRAVENDITA
DEI PRODOTTI**

Capitolo XIV

Prodotti delle industrie metallurgiche

A) METALLI FERROSI

(Prodotti siderurgici e loro leghe, rottami e residui)

Premessa: nomenclatura - definizioni - caratteristiche

- LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE

I. Larghezze e lunghezze commerciali

Nelle contrattazioni di barre, profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali, per i vari prodotti, sono di 6 o 12 metri. Le larghezze commerciali sono: mm.1500, mm.1800, mm.2000, mm.2500.

- LAMINATI A CALDO

Stock declassato - Prodotti di seconda e di terza scelta

II. Laminati declassati.

Sono detti declassati i seguenti prodotti: travi, ferri a U, ferri a I, ferri a T, ferri a Z, zores, tondi, mezzi tondi, quadri, piatti, esagoni, ottagoni, angolari e profilati vari, vergelle e bordone, nastri a caldo.

III. Laminati di seconda scelta.

Sono detti di seconda scelta i laminati che presentano difetti evidenti di laminazione (laminati fuori profilo, paglie, cricche, bavature, sciabolature e simili).

- PRODOTTI PIATTI

Stock declassato - Prodotti di seconda e di terza scelta

IV. Lamiere grosse e medie.

SPESSORI ANORMALI

Sono quelli che non rientrano fra i seguenti che sono considerati normali: mm. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 e più, nel rispetto delle tolleranze di cui alla norma UNI 10147.

FORMATI ANORMALI

a) *Lamiere grosse da mm.4,76 di spessore e più.*

Si considerano di stock declassato le lamiere in formati anormali, non inferiori ai mq. 2 di superficie ed aventi misure diverse dalle seguenti:

- lunghezze multiple di m. 1, partendo da una lunghezza minima di m. 2
- larghezze multiple di m. 0,50, partendo da una larghezza minima di m. 1; sola eccezione il formato m. 2,50x1,25, considerato normale.

Sottoclassi:

- per larghezze da m. 1,75 e più
- per larghezze da m. 1,50 a meno di m. 1,75
- per larghezze da m. 1 a meno di m. 1,50.

b) *Lamiere medie da mm. 3 a meno di mm. 4,76 di spessore.*

Si considerano di stock declassato le lamiere in formati anormali, aventi superficie non inferiore a mq. 2 ed misure diverse dalle seguenti:

- lunghezze multiple di m. 0,50, partendo da una lunghezza minima di m. 2
- larghezze multiple di m. 0,25 partendo da una larghezza minima di m. 1.

Sottoclassi:

- per larghezze da m. 1,25 e più;
- per larghezze da m. 1 a meno di m. 1,25;
- per larghezze da m. 0,50 a meno di m. 1.

c) *Sottoformati.*

Sono le lamiere in formati con superficie da mq. 1 a meno di mq. 2 e con larghezza non inferiore a mm. 500 e sono classificati per spessore.

d) *Piccoli formati classificati.*

Rientrano in questa categoria i formati piccoli classificati inferiori a mq. 1 e con larghezza inferiore a mm. 500, purché in partite uniformi di entità non inferiore a t. 5.

e) *Ritagli.*

Sono i residui della squadratura delle lamiere, con larghezza minima di mm. 200, non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di laminazione e non essere spianati.

Sono divisi in:

- ritagli con larghezze da mm. 350 e più;
- ritagli con larghezze da mm. 200 a meno di mm 350.

f) *Refilature.*

Provengono dalla squadratura delle lamiere, con larghezza inferiore a mm.200; sono sane (non aperte) e generalmente presentano un solo lato cesoiato.

Si dividono in:

- refilature che presentano i due lati maggiori cesoiati (strisce)
- refilature che presentano un solo lato cesoiato.

In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamiera provenienti dalle due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.

SECONDA SCELTA

Sono considerati di seconda scelta i prodotti che presentano vizi apparenti di natura varia interessanti la loro superficie, nonché quelli aventi sciabolature.

TERZA SCELTA

Sono considerati di terza scelta i prodotti i cui vizi apparenti sono accentuati, interessano una parte sensibile dello spessore e pregiudicano la funzionalità dei prodotti stessi. Non si classificano di terza scelta i larghi piatti e le lamiere grosse.

I prodotti di terza scelta possono essere classificati in:

- formati normali;
- formati anormali;
- sottoformati;
- piccoli formati classificati.

V. Lamierini laminati a caldo e a freddo (compresi gli zincati).

Stock declassato - Prodotti di seconda e di terza scelta

FORMATI ANORMALI

Si considerano di stock declassato i lamierini di formati anormali, di superficie non inferiore a mq. 2, aventi misure diverse dalle seguenti:

- lunghezze multiple di m. 0,50, partendo da una lunghezza minima di m. 2
- larghezze multiple di m. 0,25, partendo da una larghezza minima di m.1.

Sottoclassi:

- per larghezze da m. 1,25 e più
- per larghezze da m. 1 a meno di m. 1,25
- per larghezze da m. 0,50 a meno di m. 1.

a) *Sottoformati.*

Sono i lamierini in formati con superficie da mq. 1 a meno di mq. 2, con larghezza non inferiore a mm. 500 e sono classificati per spessori.

Sono esclusi da questa categoria i formati standard per la banda, che rientrano nella prima scelta normale.

b) *Piccoli formati classificati.*

Rientrano in questa categoria i formati piccoli classificati, inferiori a mq. 1 e con larghezza anche inferiore a mm 500, purché in partite uniformi non inferiori a t.3 (con esclusione di cui sopra).

c) *Ritagli.*

Sono i residui della squadratura dei lamierini non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di

laminazione, con larghezza minima di mm. 200. Si suddividono in:

- ritagli con spessori da 3/10 di mm a 10/10 di mm
- ritagli con spessori superiori ai 10/10 di mm.

d) *Refilature.*

Provengono dalla squadratura dei lamierini, con larghezza inferiore a mm 200; sono sane (non aperte) e generalmente presentano un solo lato cesoiato. Si suddividono in:

- refilature che presentano i due lati maggiori cesoiati (strisce)
- refilature che presentano un solo lato cesoiato. In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamierini provenienti dalle due estremità del foglio, il cui spessore risulta non uniforme.

SECONDA SCELTA

Sono detti di seconda scelta i lamierini che presentano difetti di non grave entità (leggere vaiolature, sormontature, blisters, ossidazioni laterali, lievi fra stagliature o scantonature, leggere inclusioni terrose, ondulazioni ripetute, e simili).

Possono essere classificati in:

- formati normali;
- formati anormali;
- sottoformati;
- piccoli formati classificati.

TERZA SCELTA

Sono detti di terza scelta i lamierini che presentano difetti in modo più accentuato e cioè interessanti una parte sensibile dello spessore fino a presentare soluzioni di continuità.

VI. Lamiera zincate.⁽¹⁾

Prodotti di seconda e di terza scelta

TIPI DI ACCIAIO

Per impieghi strutturali, Fe E 250 oppure Fe 360. Per impieghi non strutturali, anche acciai per "formatura a freddo".

SPESSORI

Le tolleranze sullo spessore devono rientrare negli scostamenti limite "normali" per fasce differenziate di larghezze nominali e per differenti tipologie di acciaio.

LARGHEZZE E LUNGHEZZE

Sia le tolleranze normali che quelle ridotte devono possedere solo scostamenti superiori (scostamenti inferiori pari a zero).

ZINCATURA

Il rivestimento con zinco ove non specificato si intende ottenuto con il procedimento a caldo Sendzimir, a vantaggio dell'abbattimento della lega fragile intermetallica Fe - Zn.

MASSA DEL RIVESTIMENTO DI ZINCO

Rivestimento Z 200 min. nel caso di acciaio zincato, Z 100 per acciaio preverniciato; per rivestimento differenziato, la massa del rivestimento di zinco sulla faccia esposta è di 100 gr/m.2 min.

CALCOLO STATICO

Nel calcolo statico non si considera lo spessore del rivestimento di zinco.

IMMAGAZZINAMENTO

I pacchi devono essere depositati in luoghi non umidi e devono essere evitati ristagni di acqua di condensa per impedire la formazione di prodotti di ossidazione ("ruggine bianca" per lo zinco, motivo di

⁽¹⁾ Nel settore dell'edilizia, per quanto attiene alle condizioni di fornitura delle lamiere zincate e/o preverniciate intese come lamiere grecate, e dei pannelli metallici coibentati, lottenerie e relativi accessori, risulta diffuso, il riferimento alle "Condizioni generali di vendita AIP-PEG" e relativi allegati tecnici.

declassamento) che sono da considerare fenomeno prevedibile in caso di cattivo immagazzinamento.

PREVERNICIATURA (RIVESTIMENTI ORGANICI)

La preverniciatura si intende in continuo (coil coating); essa consiste nell'applicazione di strati di vernice di natura e prestazioni differenziate in funzione delle condizioni di utilizzo; ciclo standard: poliestere 25 microns (+/- 3 microns) su una faccia, con prymer su entrambe, spessore 5 - 7 microns. (+/- 2 microns).

QUALITÀ DELLA PREVERNICIATURA

Le lamiere di acciaio preverniciate devono essere fornite esenti da imperfezioni superficiali che alterino significativamente l'aspetto del prodotto finito.

PROTEZIONE TEMPORANEA

L'applicazione di pellicole di protezione temporanea preserva l'integrità delle superfici dei prodotti finiti durante la lavorazione e la movimentazione ed è fornita solo a richiesta.

SECONDA SCELTA

La seconda scelta per le lamiere piane ed ondulate è caratterizzata specialmente dai difetti seguenti:

- difetti nella zincatura: piccole macchie di decapaggio o di sale ammoniaco - piccole superfici non zincate - punti granulati (a causa di zinco duro e per la lega) - strato di zinco ineguale o troppo spesso spigoli piegati - striscie e goccioline di zinco - agglomerazione di zinco (zinco schizzato da un posto all'altro).
- difetti di lamiera: piccole bolle isolate (da 10 a mm 15 di diametro) parti e solchi con cenere, di piccola ampiezza, (parti rugose con formazioni di zinco duro) - parti isolate di lamiera con scorie, galvanizzate o no.
- difetti di laminazione: strappi ai bordi (fino a mm 10) - spigoli tagliati (fino a mm 100x100 o mm 20x20 - teste o spigoli spessi (lamiere laminate troppo corte) - orli piegati - lamiere rugose - sensibili ondulazioni

nella lamiera. Nel caso di lamiere ondulate: lamiere ondulate o male ondulate obliquamente che si trovano fuori delle tolleranze ammesse.

TERZA SCELTA

La terza scelta è caratterizzata specialmente dai difetti nella zincatura, come nella seconda scelta, ma di una ampiezza maggiore. Inoltre difetti aggravati da deposito di ruggine.

VII. Banda stagnata.

Prodotti di seconda e di terza scelta

SECONDA SCELTA/ WASTERS

Le bande stagnate "Wasters" (seconda scelta) sono costituite da fogli che presentano evidenti difetti di laminazione e di stagnatura o sporadiche bollicine. Esse sono vendute con riduzioni di prezzo, unitamente alla prima scelta.

TERZA SCELTA

Le bande stagnate con vizi superficiali molto più pronunciati della categoria Wasters e tali da non permettere l'utilizzazione totale di foglio (come piegature, blisters, diffuse piccole zone non coperte di stagno, ecc.). Detta qualità viene offerta suddivisa in formati e spessori definiti.

DOPPIO WASTERS

Le bande stagnate nelle quali ai vizi superficiali si aggiungono tagli, fori, angolature mancanti, e simili; vengono trattate sotto la denominazione di doppio wasters in formati in monte, suddivise negli spessori IC - ICL e X.

SCARTOCCIO

La banda stagnata piegata, raggrinzita, anche in formati irregolari, con forti difetti di stagionatura, comprese anche vaste zone non stagnate; viene offerta in formati e spessori in monte.

- TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

VIII. Tubi commerciali.

Prodotti di seconda e di terza scelta

DIMENSIONI

a) *Diametro*: il diametro interno dei tubi a gas e dei tubi da pozzo è espresso in pollici. L'indicazione convenzionale del diametro vale come riferimento per gli altri elementi delle tubazioni, come flange, raccordi, rubinetti, e simili.

La gamma dei diametri usati da (1/8) di pollice a 6 pollici per i tubi a gas e da 1 a 4 pollici per i tubi da pozzo.

Il diametro esterno dei tubi lisci commerciali è espresso in millimetri e può variare da mm. 6 a 925. Per ogni diametro si ha un solo spessore normale, espresso in millimetri.

b) *Lunghezze*: i tubi sono forniti nelle seguenti lunghezze:

- da 4 a 7 metri per i tubi da gas
- da 2 a 3 metri per i tubi da pozzo
- da 3.50 a 7 metri per i tubi lisci commerciali.

MODALITÀ BASE DI FORNITURA

I tubi lisci commerciali, trafilati a caldo, sono forniti grezzi.

I tubi per pozzi s'intendono sempre filettati e forniti di manicotto.

SPUNTATURE - TUBI DI SECONDA E TERZA SCELTA

Le spuntature sono gli spezzoni di estremità dei tubi nello stato in cui escono dal treno di laminazione, con i vizi e le irregolarità dovuti alla laminazione stessa.

Si considerano di seconda scelta quei tubi risultanti dalla fabbricazione con piccoli difetti o ripiegature o nervature, leggere scaglie interne od esterne. Oppure con spessori eccedenti le tolleranze d'uso o con irregolarità di spessore o di diametro.

Rientrano inoltre in questa categoria i tubi che risultano di lunghezze inferiori a quelle normali.

I tubi di seconda scelta devono essere sottoposti a prova idraulica, se tale prova è prescritta per il corrispondente tipo di tubi di prima scelta.

L'anzidetta prova non è prescritta se i tubi sono destinati ad usi per i quali la tenuta del tubo non è requisito essenziale.

Appartengono alla terza scelta quei tubi aventi difetti più accentuati di quelli di seconda scelta e che non sono a perfetta tenuta per il convogliamento dei fluidi.

Sono considerati come rottami gli spezzoni di lunghezza minima di mm. 500 per i diametri fino a mm. 50 e di mm. 300 per i diametri superiori.

CONFEZIONAMENTO

Tutti i tubi commerciali sono forniti sciolti, ad eccezione dei tubi gas di diametro piccolo, che sono riuniti in fasci e legati con filo di ferro, in quantitativi all'incirca di:

- n. 15 tubi da 1/8"
- n. 10 tubi da 3/8"
- n. 5 tubi da 3/4"
- n. 12 tubi da 1/4"
- n. 8 tubi da 1/2".

Quando la merce è spedita via mare, possono essere legati in fasci anche tubi di misura compresa tra 1 pollice e 1 1/2 pollice, in ragione di 3 o 4 tubi per ogni fascio.

Tutti i tubi filettati sono verniciati nella parte filettata con "antiruggine".

IX. Tubi di qualità.

Qualità e dimensioni: i tubi di qualità possono avere le dimensioni sia dei tubi gas con diametro riferito in pollici non filettati, che dei tubi lisci.

X. Tubi per condotte.

I tubi per condotte di acqua hanno diversi tipi di giunti: a bicchiere, a flange, a saldature, a manicotto filettato, ecc.

Oltre alle caratteristiche di superficie e di forma dei tubi commerciali,

i tubi per condotte hanno anche le caratteristiche che seguono.

DIAMETRI E SPESSORI

I tubi sono contraddistinti con il diametro interno nominale il quale è espresso in millimetri e può variare da mm. 50 a mm.900.

A tali diametri corrispondono gli spessori normali che sono riportati nelle singole tabelle dei fabbricanti.

I diametri esterni dei tubi devono intendersi come valori fissi, non modificabili, fatte salve le tolleranze d'uso.

LUNGHEZZE

I tubi sono forniti di lunghezze variabili da 4 a 8 metri oppure da 8 a 13,5 metri, a seconda della richiesta.

Possono anche essere eccezionalmente forniti tubi di lunghezze superiori, compatibilmente con la possibilità di fabbricazione e da concordarsi di volta in volta.

QUALITÀ DEL MATERIALE

I tubi per condotte sono normalmente prodotti in acciaio al carbonio avente carico di rottura maggiore o uguale a kg. 55 per mmq. per diametri maggiori di mm. 100, e in acciaio al carbonio aventi carico di rottura maggiore o uguale a kg. 40 per mmq. per i diametri uguali o inferiori a mm. 100.

I tubi per condotte aventi giunti saldati sono normalmente prodotti in acciaio con carico di rottura maggiore od uguale a kg. 55 per mmq. con particolari caratteristiche di saldabilità.

RIVESTIMENTI

I tubi per condotte possono essere forniti grezzi all'esterno, o solo bitumati, o verniciati, o provvisti di rivestimento bituminoso o fibrocementizio.

La superficie interna dei tubi può essere grezza o bitumata, o trattata con vernici epossidiche. Il rivestimento è stabilito all'atto dell'ordinazione.

XI. Tubi per trivellazione.

I tubi per trivellazione si distinguono in relazione all'uso cui sono destinati in:

- tubi di rivestimento (casing)
- tubi di pompaggio (tubing)
- aste di perforazione (drill pipe).

XII. Pali tubolari.

I diametri e gli spessori dei pali tubolari per installazioni normali sono fissati nelle tabelle predisposte dai fabbricanti.

Sono considerate lunghezze normali quelle fino a 14 metri.

- TUBI DI ACCIAIO SALDATI

XIII. Materiale.

I tubi di acciaio saldati sono prodotti in acciaio dolce saldabile.

XIV. Lunghezze commerciali.

I tubi saldati sono forniti nelle lunghezze da mm. 5000 a mm. 7000, per le diverse categorie di tubi lisci; da mm. 4000 a mm. 7000, per le categorie dei tubi tipo gas filettati.

XV. Dimensioni.

I tubi saldati che non appartengono alla categoria tipo gas filettati sono forniti secondo le dimensioni indicate nei listini e tabelle delle fabbriche.

I tubi della categoria lisci sono contrattati secondo la dimensione del diametro esterno e dello spessore espresso in millimetri.

XVI. Trattamenti termici.

I tubi delle categorie lisci e della categoria tipo gas filettati sono forniti "allo stato naturale", cioè alle condizioni di produzione senza ulteriori trattamenti termici.

- LAMINATI DI ACCIAIO SPECIALE

XVII. Qualità e lunghezze commerciali.

Gli acciai al carbonio o legati sono forniti di norma allo stato naturale, nella lunghezza commerciale di m. 6.

Gli acciai da fornire allo stato ricotto, bonificato, ecc., non hanno lunghezze commerciali fisse prestabilite.

XVIII. Prodotti declassati.

S'intendono declassati quei prodotti che per analisi si discostano dai limiti stabiliti dalle tabelle di unificazione, senza poter essere classificati nelle qualità immediatamente inferiori, quindi tali da non essere adatti all'uso al quale normalmente sono adibiti.

Sono inoltre prodotti declassati quelli che presentano leggeri difetti di lavorazione, difetti che non incidono sulla la qualità dell'acciaio.

Usi di applicabilità generale

- CONTRATTAZIONE

1. Conferma d'ordine.

Ogni ordinazione deve essere confermata per iscritto dal venditore.

2. Requisiti della merce.

Se l'ordine non precisa la qualità, il formato e la lunghezza dei materiali, essi sono forniti della qualità commerciale definita dalle norme Euronorm, o - in difetto - UNI, o - in difetto - CEN, o - in difetto - ISO vigenti.

Comunque siano indicati i pesi e le dimensioni nominali, sono ammesse su di essi le tolleranze riportate negli usi particolari.

3. Imballaggi.

Gli imballaggi necessari in relazione alla natura della merce, nonché gli imballaggi speciali, come pure le spese vive per sistemazioni particolari dei materiali, fanno carico al compratore.

L'esclusione di qualsiasi imballaggio deve essere sempre espressamente richiesta dal compratore all'atto dell'ordinazione.

Se il compratore richiede il riconoscimento del peso e della tara in partenza da parte dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la spesa relativa è a suo carico.

- CONSEGNA

4. Termini di consegna, di approntamento, di spedizione.

I termini di approntamento o di presentazione al collaudo e quelli di consegna e di spedizione stabiliti in contratto, sono calcolati a giorni lavorativi.

5. Collaudi.

I materiali siderurgici sono forniti secondo le norme della vigente unificazione UNI o CEN o ISO.

Se è convenuto che il collaudo dei materiali deve essere eseguito da agenti di Enti statali o legalmente riconosciuti o da incaricati dal compratore, il venditore deve dare notizia al compratore dell'approntamento dei materiali per il collaudo, per gli effetti di cui ai commi seguenti. Il compratore è tenuto ad impartire tempestive istruzioni al soggetto da lui incaricato per il collaudo e questi deve eseguire il collaudo completo e definitivo nello stabilimento del produttore prima della spedizione.

Il collaudo positivo dei materiali è liberatorio.

Se il collaudo deve essere eseguito dagli agenti di enti statali o legalmente riconosciuti e gli stessi non lo eseguono entro 30 giorni dalla data di notifica di approntamento del materiale per il collaudo, s'intende che il compratore abbia rinunciato al collaudo stesso e che il materiale sia stato tacitamente accettato. In tale ipotesi, il venditore è autorizzato ad effettuare la spedizione dei materiali o a proseguire l'ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Se il collaudo deve essere invece eseguito da incaricati del compratore diversi da quelli di cui al comma precedente e non sia eseguito entro 15 giorni dalla data di notifica di approntamento del materiale, esso è eseguito dallo stabilimento del produttore. Al compratore sono segnalati a mezzo del certificato di prova i risultati del collaudo così eseguito; esso è riconosciuto come definitivo e liberatorio ed autorizza il venditore ad effettuare la spedizione del materiale o a proseguire l'ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Le spese dei collaudi sono a carico del compratore.

I pagamenti anticipati dal venditore agli enti collaudatori per conto del compratore, sono da questi rimborsati a vista.

La rinuncia da parte del compratore al collaudo non comporta variazione degli extra-prezzo dovuti per il collaudo stesso.

Se il compratore ha richiesto che il collaudo sia tenuto in sospeso e tale richiesta è stata accettata per iscritto dal venditore, sono addebitate al compratore tutte le maggiori spese che ne conseguono (spese di magazzinaggio, interessi passivi e simili).

I collaudi sono eseguiti secondo i piani di campionamento e le modalità stabilite dalle vigenti norme Euronorm, o -in difetto- UNI, o -in difetto- CEN, o -in difetto- ISO.

- SPEDIZIONE E TRASPORTO

6. **Materiali di lunghezza anormale.**

Le maggiori spese di trasporto derivanti dalla lunghezza anormale dei prodotti sono a carico del compratore.

7. **Spese di sosta in arrivo.**

Sono a carico del compratore le spese per soste dovute al ritardato ritiro della merce, salvo che il ritardo nel ritiro sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.

8. **Pagamento.**

Il pagamento deve essere effettuato, netto di ogni spesa e sconto, entro 30 giorni dalla data della fattura.

Se il pagamento è convenuto per contanti all'ordinazione o all'avviso di merce pronta, in fattura deve essere riconosciuto uno sconto dell'1,50%.

Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il compratore è tenuto al pagamento degli interessi⁽²⁾ sulla somma residua.

⁽²⁾ Per la misura degli interessi si veda il d.lgs. n. 231/2002.

9. Reclami.

I reclami per non corrispondenza dei materiali a quanto pattuito devono essere fatti a pena di decadenza per iscritto entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della merce. Per la denuncia dei vizi occulti tale termine decorre dalla scoperta del vizio.

Se il reclamo risulta fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione, franco di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente ed al risarcimento dei danni.

Non si fa luogo a sostituzione se il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione e l'impiego dei materiali oggetto di contestazione.

10. Tariffa di mediazione

Al mediatore è dovuta una provvigione in misura non eccedente il 2%.

Usi particolari per i laminati di acciaio comune

11. Tolleranze sulle lunghezze commerciali.

In una partita di barre è tollerato che sul quantitativo contrattato siano incluse barre più corte della lunghezza commerciale, in quantità non superiore al 6%. Le barre più corte devono essere tuttavia tali da poter essere utilizzate come laminati.

12. Tolleranze sulle lunghezze fisse.

Sulle lunghezze fisse convenute in contratto è ammessa la tolleranza di $0 / + 200$.

In ogni caso il venditore può includere nelle forniture barre corte minimo 4 metri sino alla concorrenza del 6% del quantitativo ordinato per ogni singolo profilo, sagoma e misura, indipendentemente dalle lunghezze richieste.

L'esclusione di barre corte dalla fornitura deve essere espressamente convenuta all'atto dell'ordinazione.

Sulle travi ad "U", per tutte le lunghezze è ammessa una tolleranza di $0 / + 200$.

Sui larghi piatti, sia per lunghezze normali che per lunghezze fisse, la tolleranza ammessa è di $0 / + 200$.

13. Tolleranze sul peso.

Le tolleranze sul peso per profilati, barre e lamiere rispetto al peso totale della fornitura, oppure al peso di ogni singola barra, profilato o lamiera, sono del 10% in più o in meno del peso teorico.

14. Tolleranze per le bande stagnate.

In una partita di bande stagnate il compratore non può rifiutare bande stagnate di seconda scelta a prezzo ridotto, fino a un massimo del 15% del quantitativo ordinato per le misure correnti, e per una percentuale non prevedibile (quale può risultare dalla fabbricazione) per le misure speciali.

**Usi particolari per i tubi
di acciaio comune - tubi di acciaio
senza saldatura**

- TUBI COMMERCIALI

15. Requisiti della merce.

I tubi commerciali devono essere fabbricati in acciaio "A 00", avente un carico di rottura non maggiore di kg. 50 per millimetro quadrato.

I tubi gas, se contrattati filettati, e i tubi commerciali, se forniti filettati, devono essere muniti di manicotto.

Quando per i tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell'estremità senza manicotto con rivestimento di cartone catramato, tale protezione è eseguita a cura e spese del venditore.

Il diametro interno dei tubi commerciali è espresso in pollici e corrisponde solo approssimativamente al diametro effettivo.

16. Collaudo.

Per le prove idrauliche dei tubi commerciali si fa riferimento alle tabelle UNI.

Il fabbricante è tenuto ad eseguire a sue spese le prove e, se il compratore lo richiede, a consegnargli il relativo certificato.

17. Tolleranze di peso e di misura.

Per le tolleranze sulle dimensioni e sul peso dei tubi commerciali si fa riferimento alle tabelle UNI.

- TUBI DI QUALITÀ

18. Tolleranze di peso e di misura.

Per le tolleranze sulle dimensioni, sia normali che ristrette, quelle sullo spessore e quelle sul peso dei tubi di qualità si fa riferimento alle tabelle UNI.

19. Collaudo.

La prova idraulica deve essere eseguita dal fabbricante attenendosi alle relative norme UNI.

I tubi di qualità possono essere sottoposti anche, alternativamente, a prove di allargamento, bordatura, schiacciamento e trazione.

Per le prove da eseguire nel singolo caso e per le modalità con cui le stesse devono essere eseguite si fa riferimento alle tabelle UNI.

- REQUISITI COMUNI AI TUBI COMMERCIALI E DI QUALITÀ

20. Superficie.

I tubi devono presentare superficie interna ed esterna liscia.

Sono ammessi locali aumenti o diminuzioni di spessore, cavità o striature longitudinali se dovuti al processo di fabbricazione, entro i limiti di tolleranza previsti dalle tabelle UNI e purché non sia pregiudicato l'impiego del tubo.

Sono altresì ammesse le riparazioni dei tubi finiti, purché eseguite con mezzi appropriati e sempre che non risulti pregiudicato l'uso del tubo.

21. Forma.

I tubi devono presentare sezione circolare entro i limiti di tolleranza consentiti dalle tabelle UNI e devono risultare diritti alla vista.

Le estremità di ciascun tubo devono essere tagliate perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con mezzi adeguati che non lascino sbavature.

22. Ricottura.

I tubi finiti a caldo non sono successivamente "ricotti".

I tubi forniti in lunghezze fisse, quando all'atto delle ordinazioni sia indicato che sono destinati ad essere mandrinati, devono essere forniti con estremità ricotte.

- TUBI PER CONDOTTE.

23. Collaudo.

Tutti i tubi per condotte di spessore normale devono essere sottoposti presso il fabbricante alla prova idraulica alle seguenti pressioni:

kg. 120 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 50 a 60

kg. 96 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 70 a 125

kg. 75 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 150 a 250

kg. 60 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 275 a 350

kg. 48 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 400 a 500

kg. 38 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 550 a 600

kg. 30 per cmq. per tubi di diametro nominale da mm. 700 a 900

Il fabbricante, a richiesta, deve rilasciare una dichiarazione sui risultati della prova.

24. Tolleranze sulle dimensioni.

- LUNGHEZZA

Nelle forniture di tubi per condotte da 8 a 13,5 metri è tollerato un quantitativo massimo del 10% di tubi in lunghezze minori, fino a 4 metri.

- DIAMETRO ESTERNO

La tolleranza ammessa sul diametro esterno dei tubi per condotte è dell'1,5% in più o in meno, con un minimo in più o in meno di 1 millimetro.

La tolleranza ammessa sul diametro esterno dell'estremità calibrata del tubo è:

- fino a mm. 90 di diametro nominale e per una lunghezza di almeno mm.

200: in più o in meno mm. 1,2

- oltre mm. 90 fino a mm. 150 di diametro nominale e per una lunghezza di almeno mm. 200: in più o in meno mm. 1,5

- oltre mm. 150 di diametro nominale e per una lunghezza di almeno mm. 300: in più o in meno 1%.

- DIAMETRO INTERNO

Le tolleranze ammesse sul diametro interno del bicchiere sono quelle che seguono.

- Giunti a bicchiere con materiali di riempimento:

- fino a mm. 90 di diametro nominale del tubo: in più o in meno mm. 1,5

- oltre mm. 90 fino a mm 3

- SPESSORE

Sugli spessori dei tubi la tolleranza è del 15% in meno e in singoli punti del 20% in meno. La tolleranza in più è limitata da quella sul peso.

25. Tolleranze sul peso.

Sul peso dei tubi, calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di kg. 7,85 per dmc. , sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sui singoli tubi: 15% in più o 10% in meno

- per partite di almeno t. 10: 10% in più o in meno.

- TUBI DI ACCIAIO SALDATI

26. Requisiti della merce.

I tubi saldati devono essere forniti sciolti, ad eccezione di quelli della categoria tipo gas filettati per i quali valgono gli usi dei corrispondenti tubi senza saldatura.

I tubi devono avere una sezione quanto più possibile circolare e risultare diritti alla vista.

27. Collaudo.

La prova idraulica per i tubi della categoria "tipo gas" deve essere eseguita alle pressioni indicate nelle tabelle UNI.

28. Tolleranze.

Le tolleranze ammesse per i tubi di acciaio saldati, serie gas, sono quelle previste dalle norme UNI. Quelle per i tubi lisci sono convenute fra le parti.

Usi particolari per i pali tubolari

29. Requisiti della merce.

I pali tubolari devono essere prodotti in acciaio al carbonio con carico di rottura maggiore o uguale a kg. 60 per mmq.

I pali tubolari devono essere forniti bitumati all'interno e verniciati all'esterno con una mano di minio, ad eccezione della parte da interrare che è lasciata grezza.

30. Tolleranze.

- SULLE DIMENSIONI:

- sulle lunghezze totali, di mm. 50 in più o in meno
- sulle lunghezze dei singoli tronchi, di mm. 50 in più o in meno
- sul diametro esterno, dell'1,50% in più o in meno
- sullo spessore del tronco di base, del 15% in più o in meno
- sullo spessore del tronco di base, del 15% in più o in meno; in punti localizzati 20% in meno.

- SUL PESO:

(sui pesi teorici, calcolati in base alle dimensioni ed al peso specifico di 7,85 kg. per dm. 3):

- sul peso di ogni palo: più 10% o meno 8%
- sul peso di partite di almeno t.10: in più o in meno 7,5%.

Usi particolari per i laminati di acciaio speciale

31. Tolleranze per lunghezze commerciali.

Sulle lunghezze commerciali è ammessa una tolleranza in più o in meno di mm. 200 o oppure in misura doppia se applicata in un solo senso.

Se nel contratto sono convenute tolleranze "ristrette", le medesime sono ammesse in più o in meno oppure in misura doppia se applicata in un solo senso.

Le tolleranze ristrette sono ammissibili soltanto nelle misure di 100 o di 50 o di 20 millimetri, con esclusione delle misure intermedie.

In una partita di acciai al carbonio o legati è tollerato che sul quantitativo contrattato siano incluse barre più corte delle lunghezze commerciali, in quantità non superiore al 10%. Le barre più corte devono essere tuttavia tali da poter essere utilizzabili come laminati.

32. Tolleranze sul peso.

Le tolleranze di peso per materiale corrente sono ammesse nella misura del 10% in più o in meno del peso teorico rispetto al peso totale della fornitura oppure al peso di ogni singola barra.

Usi particolari per le ferroleghie

Premessa

In difetto di specificazione esplicita, la scala per le unità in più o in meno rispetto all'elemento base, si determina dividendo il prezzo della tonnellata per il titolo scelto come base.

Per le ferroleghie aventi prezzo senza base, non è applicata alcuna scala ed il prezzo s'intende per materiale "tal quale".

33. Analisi e campionamento.

Ogni fornitura di ferroleghie deve essere uniforme e deve essere accompagnata da un certificato di analisi chimica relativo al contenuto dell'elemento principale e, ove richiesto, anche di altri elementi.

La fatturazione è eseguita in base alle analisi dello stabilimento produttore.

Il campionamento della merce deve essere fatto in partenza nello stabilimento produttore con facoltà del compratore di assistere alle operazioni⁽³⁾.

Il campione prelevato è diviso in tre parti: una per lo stabilimento produttore, una per il compratore ed una per l'eventuale analisi arbitraria; il campione si conserva in recipiente sigillato presso lo stabilimento produttore.

Quando fra il venditore e il compratore sorgono divergenze in ordine

⁽³⁾ In materia di campionamento della merce risulta diffuso il riferimento alle norme UNI in argomento.

all'analisi fatturata, si fa ricorso all'analisi arbitrale da eseguirsi sul terzo campione sigillato, da un laboratorio chimico scelto di comune accordo fra le parti.

Le differenze di titolo fra analisi eseguite sullo stesso campione, se contenute nel limite dell'1% sono divise a metà fra le parti, mentre per differenze superiori, mancando l'accordo, si ricorre all'analisi arbitrale.

Le spese dell'analisi arbitrale sono a carico della parte soccombente, per tale intendendosi quella la cui affermazione differisce maggiormente dal risultato dell'analisi arbitrale stessa.

34. Pezzatura e tolleranze.

Il peso della pezzatura più grossa delle ferroleghe non deve superare i 25 chilogrammi il pezzo per le leghe in pezzi e i 50 chilogrammi per ciascun pane, per le leghe in pani.

In una partita di ferroleghe è tollerata la presenza di pezzature "minute" (inferiori a mm. 20) in misura non superiore al 15% della partita stessa.

Per il ferro-silicio 45-50% è ammessa la disintegrazione spontanea.

Usi comuni in materia di ghise, rottami di ferro, rottami di acciaio e rottami di ghisa

35. Offerte.

L'offerta fatta verbalmente, via fax o mezzo equivalente, è impegnativa solo per risposta che pervenga all'offerente entro il giorno successivo, nelle ore d'ufficio.

36. Vendite «CIF».

Nelle vendite CIF il peso da riconoscersi è quello della dogana del porto di arrivo.

Nelle vendite CIF per partite isolate, a condizione di vapori di linea, la consegna è intesa sotto paranco, cioè tiraggio a cura e spese della nave.

Nelle vendite CIF a carico completo, se non è specificato "a condizione di vapori di linea", lo scarico (tiraggio compreso) è a completa cura del ricevitore ed è regolato dagli usi del porto d'arrivo.

Nelle vendite CIF l'assicurazione ordinaria, deve coprire il valore di fattura aumentato del 10%. L'anticipo nolo deve essere assicurato.

Il venditore non è tenuto a fornire altri documenti all'infuori di quelli d'uso generale.

I documenti che il venditore è tenuto a fornire, soltanto su richiesta specifica del compratore sono: il certificato dello stabilimento produttore, il certificato di analisi, il certificato di peso o quelli eventualmente prescritti dalla dogana del porto di arrivo.

37. Prezzo della merce nazionale.

Il prezzo delle ghise e dei rottami di ferro, di acciaio e di ghisa nazionali, s'intende franco stabilimento o magazzino del venditore, per merce caricata su vagoni o altro mezzo di trasporto.

Sono a carico del destinatario gli eventuali oneri di cui la merce venga ad essere gravata dopo esser stata caricata sul mezzo di trasporto.

Nel caso di contratti conclusi a "prezzo variabile", il prezzo variato si applica a tutte le spedizioni o consegne effettuate nel giorno in cui la variazione si è verificata e in quelle successive.

38. Prezzo della merce estera.

Per le ghise e per i rottami provenienti dall'estero via terra il prezzo comprende tutte le spese gravanti sulla merce fino alla stazione italiana di confine.

Ogni variazione su tali elementi che sopravvenga prima della consegna s'intende a carico o a vantaggio del venditore.

Il prezzo franco vagone stazione di confine, sia in valuta estera che in valuta italiana, non comprende i dazi di entrata in Italia e le spese dazi doganali italiane, salvo sia stata pattuita la clausola "dazio e dogane compresi" o altra equivalente.

Il prezzo s'intende riferito alla tonnellata metrica, ad eccezione delle offerte in lire sterline o in dollari USA per consegna CIF, nel qual caso l'offerta va intesa per tonnellata inglese (una tonnellata inglese = a kg. 1016).

39. Consegna.

Il termine di consegna scade alle ore 24 del giorno fissato, quale risulta dalla reversale ferroviaria o dalla polizza di carico.

40. Peso in partenza e peso in arrivo.

Per il materiale in arrivo via mare il peso valevole è quello riconosciuto dalla dogana del porto di arrivo.

Per il materiale spedito per ferrovia, se il venditore non fa riconoscere, a sue spese, il peso in partenza è tenuto a riconoscere il peso riscontrato alla stazione d'arrivo.

Se il trasporto è eseguito con altri mezzi, il peso che s'intende valido è quello riscontrato dal compratore all'arrivo.

41. Tolleranze.

La clausola "circa" esplicitamente contenuta nei contratti dà diritto al venditore di spedire il 10% in più o in meno del quantitativo contrattato.

In mancanza della predetta clausola "circa" il venditore ha diritto di spedire il 5% in più o in meno del quantitativo contrattato se la spedizione avviene via mare o in un unico carico. Se i carichi sono diversi e successivi la tolleranza del 5% in più o in meno è ammessa soltanto in ordine al quantitativo residuo dell'ultimo carico.

Nelle spedizioni via terra la tolleranza ammessa è solamente quella determinata dalla portata dell'ultimo vagone.

Se il contratto si riferisce ad una partita di rottami non bene definita nel quantitativo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ed il compratore di ritirare tutto il materiale proveniente dalla partita oggetto del contratto.

Nei carichi alla rinfusa di rottami di ferro, acciaio e di ghisa ogni vagone deve essere costituito di materiale di uguale categoria, anche se il contratto ammette diversi prezzi a seconda della qualità di cui è costituito l'intero quantitativo contrattato.

La presenza in un vagone di materiali di classificazione inferiore è tollerata fino al 2% del peso del vagone oppure fino al 10% del peso stesso, ma in tal caso il compratore ha diritto ad uno sconto corrispondente alla differenza di prezzo delle due categorie.

42. Spedizione e trasporto.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino, a meno che la spedizione avvenga con mezzo di trasporto di proprietà del venditore.

La clausola "franco vagone stazione destino" pone a carico del venditore le spese di trasporto, ma non i rischi dello stesso.

Le vendite e le spedizioni effettuate con bolla di cauzione, anche per quanto riguarda i vincoli doganali, sono fatte a rischio del compratore e la spesa della bolla è a suo carico.

Se il venditore spedisce vagoni incompleti in relazione alla loro portata, le maggiori spese di trasporto sono a suo carico.

43. Reclami.

I reclami per non corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti devono essere fatti, a pena di decadenza, per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della merce.

Se il reclamo risulta fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione fran-

ca di ogni spesa della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione.

I reclami non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

Il compratore è tenuto a ritirare la merce ed a curarne il deposito anche se intende promuovere reclamo per la non corrispondenza del materiale consegnato a quello pattuito.

44. Vendite "schiavo dazio".

Nelle vendite "schiavo dazio" sono a carico del compratore, oltre al dazio, anche le spese accessorie e quelle per l'assistenza doganale.

45. Tariffa di mediazione.

Se in un contratto di compravendita interviene un mediatore, a questi spetta una provvigione a carico di ambo le parti contraenti, calcolata, in misura variabile a seconda dell'importanza dell'affare, dallo 0.50% e comunque non eccedente l'1%.

46. Rottami ferrosi per fonderia.

Per i rottami ferrosi per fonderie, ove non meglio specificato dalle parti, si fa riferimento alla "Classificazione Europea del Rottame" (EUROFER-CAEF).

Usi particolari per i getti di ghisa

47. Modelli.

I modelli e i campioni del cliente devono essere conservati dalla fonderia senza obbligo di provvedere ad assicurazione per incendi, furti e simili.

I modelli di proprietà del committente vengono restituiti nello stato di usura in cui si trovano e la fonderia li conserva per un massimo di tre anni dall'ultima ordinazione.

La fonderia non può utilizzare i modelli del committente per forniture a terzi.

48. Requisiti della merce.

In difetto di indicazioni sulla qualità del materiale i getti di ghisa possono essere forniti greggi, ma devono essere sbavati e smaterozzati in ghisa grigia senza speciali requisiti.

La smaterozzatura non è dovuta se comporta una lavorazione su macchina utensile.

49. Imballaggi.

Gli imballaggi che siano necessari sono a carico del committente. Essi devono essere fatturati al costo e non sono accettati di ritorno.

50. Tolleranze sul peso e sul numero dei getti.

Per i getti su modello, per i quali sono richiesti uno o pochi esemplari, le tolleranze ammesse sul peso calcolato secondo il modello sono del 10% in più o in meno. L'eccedenza di peso oltre il limite superiore indicato rimane a carico della fonderia.

Quando si tratti di forniture in serie la tolleranza sul peso è pari al 5% in più o in meno sulla media dei pesi riscontrati sul primo decimo della fornitura.

Per ordinativi sia a numero sia a peso è ammessa una tolleranza sul quantitativo in ragione del 5% in più o in meno.

51. Responsabilità e garanzia.

La fonderia è tenuta ad effettuare un controllo sull'aspetto esteriore del getto e sulla rispondenza dello stesso al modello. Ogni altro controllo deve essere specificamente pattuito.

Nel caso di getti scarti di fusione la fonderia è tenuta alla sola sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei getti risultanti difettosi e non sono riconosciute dalla fonderia spese di trasporto, di lavorazione meccanica per trattamenti termici, per montaggio e smontaggio, nonché danni diretti o indiretti subiti da persone o da cose.

La denuncia dei vizi o difetti e la richiesta di sostituzione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro i trenta giorni dalla consegna per i vizi palesi e, nel caso di vizi occulti, entro sei mesi dalla consegna stessa.

Nel caso di forniture con consegna frazionata o ripetuta nel tempo, il committente, sotto pena di decadenza del diritto alla garanzia, deve denunciare alla fonderia i difetti o i vizi in tempo utile per evitare il ripetersi dei difetti nelle consegne successive.

Usi particolari per i tubi di ghisa

52. Distinzioni e caratteristiche.

I tubi di ghisa si distinguono nelle seguenti speciali categorie:

- tubi per condotte
- tubi pluviali e per impianti igienici.

I tubi per condotte, del diametro variabile da mm. 50 a mm. 1000, usati per convogliare acqua e gas sotto pressione, sono forniti per pressioni di esercizio di 10, 15, 20, 25 e 30 chilogrammo per centimetro quadrato.

53. Contrattazione.

Le offerte relative alla compravendita di tubi di ghisa hanno validità di cinque giorni dalla data di spedizione.

I tubi di ghisa e i relativi pezzi speciali sono contrattati secondo i tipi e le forme indicati dalle tabelle di unificazione UNI e EURONORM.

Nelle forniture di tubi a flangia sono esclusi i bulloni e guarnizioni.

I tubi pluviali e quelli per impianti igienici, del diametro da mm. 55 a mm. 200, sono forniti per la semplice tenuta di acqua.

54. Collaudo.

Il collaudo deve essere eseguito secondo le norme UNI e EURONORM.

A collaudo eseguito i materiali s'intendono definitivamente accettati e pronti alla spedizione.

55. Tolleranze.

Le tolleranze ammesse sullo spessore, sul diametro, sulla lunghezza e sulla rettilineità dei tubi di ghisa, sono quelle previste dalla tabelle di unificazione UNI e EURONORM.

56. Prezzo.

Il prezzo dei tubi di ghisa normali dritti può essere riferito al peso o alla lunghezza utile in metri.

Nella misurazione della lunghezza utile dei tubi di ghisa non deve essere tenuto conto della parte di bicchiere che si sovrappone alla coda del pezzo successivo, in normali condizioni di montaggio e calafatura a regola d'arte.

I tubi speciali sono sempre fatturati a peso.

Usi particolari per rottami di ferro e di acciaio

57. Contrattazione.

I contratti relativi a rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento alla classificazione fissata.

In una partita di rottami contrattati secondo una determinata classifica non è ammessa la presenza di materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato, materiale bellico pericoloso o semplicemente sospetto, la tornitura ossidata e qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all'acciaio.

58. Materiale pronto al forno.

Il materiale contrattato come "pronto al forno" deve essere in pezzi di dimensioni massime di cm. 150x50x50 e/o di cm. 100x100x50 e del peso massimo, per ogni pezzo, di kg. 500.

Usi particolari per rottami di ghisa

Premessa

La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente:

- Rottami di ghisa meccanica.

Provengono da demolizione di macchinario in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e motori in genere, aventi uno spessore non inferiore ai mm. 10.

- *Rottami di ghisa comune.*

Sono costituiti in particolare da rottami di tubi di ghisa puliti e di forte spessore, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne, radiatori, caldaia, piastre, e simili.

- *Rottami di ghisa marmittaglia.*

Sono costituiti da rottame comune eterogeneo o di raccolta, in pezzatura piccola, sottile.

- *Rottami di ghisa bianca o bruciata.*

Sono costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l'azione del fuoco.

- *Rottami di lingottiere.*

Sono costituiti da basi di lingottiere non bruciate.

- *Rottami di cilindri da laminatoio.*

- *Proiettili e rottami di proiettili.*

Sono di ghisa grigia e di ghisa acciaiata.

- *Tornitura di ghisa.*

Trattasi di tornitura fresca, pulita non ossidata o leggermente o fortemente ossidata.

59. Dimensioni, composizione e tolleranze.

- ROTTAME DI ACCIAIO PER FONDERIA (CORRETTIVO DA CUBILOTTA)

- *Dimensioni:* rottame pronto al forno di peso massimo (massa) di 50 kg., di dimensione minima 10 cm., dimensione massima in tutte le direzioni 30 cm., spessore minimo 4 mm.

- *Analisi:* partite omogenee con analisi nota, cromo 0,10% max., piombo 0,05% max., manganese 0,8% max.

- *Elementi non tollerati:* ossidazioni e rivestimenti, leghe al piombo o similari, particolari in alluminio e relative leghe, concatenamenti e grovigli, fonti radioattive schermate, indice di radioattività oltre la norma.

- ROTTAME DI PRIMA CATEGORIA: ROTTAME DI GHISA MECCANICA

- *Dimensioni*: rottame pronto al forno di peso massimo (massa) di 50 kg., di dimensione minima 10 cm., dimensione massima in tutte le direzioni 30 cm., spessore minimo 3 mm.

- *Analisi indicativa*: carbonio totale 3,00 ÷ 3,8%, silicio 1,40 ÷ 2,60%, manganese 0,50 ÷ 0,80, fosforo 0,12% max., zolfo 0,1% max., partite omogenee con analisi nota.

- *Elementi non tollerati*: ghise legate, parti di ingranaggi, ottoni, parti di alluminio e relative leghe, leghe basso fondenti, parti impregnate di grasso e olio, fonti radioattive schermate, indice di radioattività oltre la norma.

Per ghisa meccanica si intende, convenzionalmente, una ghisa ad elevata resistenza, utilizzata nella costruzione di componenti destinati all'industria meccanica, automotoristica, navale, ecc.

- ROTTAME DI SECONDA CATEGORIA: ROTTAME DI GHISA COMUNE

- *Dimensioni*: rottame pronto al forno di peso massimo (massa) di 50 kg., di dimensione minima 10 cm., dimensione massima in tutte le direzioni 30 cm., spessore minimo 3 mm. esente da terra.

- *Analisi indicativa*: carbonio totale 3,0 ÷ 3,8%, silicio 1,4 ÷ 2,8%, manganese 0,3 ÷ 0,8%, fosforo 1% max., zolfo 0,15% max., partite omogenee con analisi nota (esempio: radiatori e caldaie da riscaldamento, tubi, ceppi freno, ecc.).

- *Elementi non tollerati*: ghisa smaltata, parti di ingranaggi, ottoni, parti di alluminio e relative leghe, leghe basso fondenti, parti impregnate di grasso e olio, fonti radioattive schermate, indice di radioattività oltre la norma.

- ROTTAMI DI GHISA MARMITTAGLIA

Se oggetto del contratto sono "rottami di ghisa marmittaglia", nella partita non è ammessa la presenza di rottami di ghisa bianca, bruciata, malleabile, intaccata dagli acidi e rottami di ferro.

- ROTTAMI DI PROIETTILI

I rottami di proiettili devono essere forniti privi di ogni traccia di esplosivo.

Se i proiettili son forniti interi deve essere precisato il loro calibro.

Sono considerati proiettili o rottami di proiettili di ghisa grigia quelli che all'analisi hanno un tenore di carbonio superiore al 3.30%.

60. Materiale pronto al forno.

Il materiale contrattato come "pronto al forno" deve essere in pezzi del peso fino a kg 50.

E' tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso fino a kg.100 purché demolibile alla mazza a mano.

61. Cali di lavorazione.

I cali di lavorazione dei prodotti metalsiderurgici sono riconosciuti secondo la tabella che segue:

- PRODOTTI SIDERURGICI

ossitaglio lamiere: 1,5%

taglio a misura di prodotti in barre, piatti e tubi: 1%

spianatura e slittaggio coils: 0,5%

- ROTTAMI DI FERRO E DI GHISA

lavorazione del rottame pesante (taglio alla fiamma e cesoiatura): 1%

cesoiatura del rottame di raccolta e di carcasse auto: 5%

lavorazione del rottame leggero (pressatura): 0,7%

lavorazione della tornitura (a seconda della presenza o meno di olii o altre sostanze non ferrose): 2,5% - 3,5%

frantumazione carcasse d'auto: 25%

B) METALLI NON FERROSI

(Prodotti grezzi e semilavorati, loro leghe, rottami e residui)

Usi di applicabilità generale

Premessa

Nelle contrattazioni di metalli non ferrosi e loro leghe, grezzi, semilavorati, rottami e residui, per quanto riguarda la qualità, i tipi e le dimensioni si fa generalmente riferimento alle tabelle di unificazione dell'UNI e dell'EURONORM in quanto esistenti ed alle eventuali norme dell'UNIMET.

62. Offerta.

L'offerta che non indica un termine di validità è impegnativa solo per risposta immediata.

63. Ordini.

Ogni ordine deve essere confermato per iscritto dal venditore.

Se la conferma di un ordine verbale o scritto non è conforme alle intese ed agli ordini, la mancata contestazione da parte del compratore entro otto giorni dalla ricezione della conferma, equivale ad accettazione delle modificazioni dell'ordine apportate dall'altro contraente.

Il testo della conferma d'ordine prevale in ogni caso sul testo difforme dell'offerta e dell'ordine.

64. Prezzo.

Il prezzo dei metalli non ferrosi è riferito al peso in chilogrammi del materiale, al netto di imballo.

65. Imballaggi.

Gli imballaggi necessari per la natura della merce, come pure le spese vive per sistemazioni particolari di materiali, fanno carico al compratore. Se è stata convenuta la restituzione degli imballaggi, la restituzione stessa deve avvenire a spese e cura del compratore.

66. Consegna (Resa).

I termini di consegna non hanno carattere di essenzialità, salvo diversa pattuizione espressa, e decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine. Per i materiali per i quali sia stato convenuto il collaudo, il termine di consegna s'intende riferito alla loro messa a disposizione dei collaudatori nella località convenuta. Esso deve risultare dalla richiesta di collaudo. In mancanza di indicazioni nel contratto, trascorsi 15 giorni dall'avviso dell'approntamento della merce per la spedizione senza che il compratore abbia fornito istruzioni diverse, il venditore spedisce i materiali pronti con il mezzo di trasporto più conveniente, in porto assegnato ed all'indirizzo del compratore.

67. Clausola "circa".

Se nel contratto relativo a merce avente particolari caratteristiche è inserita la clausola "circa", il venditore può consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito.

68. Spese del collaudo.

Le spese dei normali collaudi di fabbrica (preparazione delle provette, prestazione di macchine, attrezzi e maestranze necessari ecc.) sono a carico del venditore.

Le spese per collaudi speciali sono invece a carico del compratore che li abbia richiesti.

69. Spedizione e trasporto.

Nelle ordinazioni devono sempre essere indicate le modalità relative alle spedizioni. In difetto, le spedizioni sono effettuate senza responsabilità del venditore, nel modo più economico, in porto assegnato e le spese inerenti sono a carico dell'acquirente.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco di porto o destino. Il venditore, tuttavia, è tenuto a prestarsi a tutte quelle pratiche nel caso specifico richieste nell'interesse del destinatario.

Il destinatario è tenuto a verificare all'arrivo il peso e lo stato del materiale e dell'imballo relativo.

70. Pagamento.

In difetto di altre indicazioni, il pagamento s'intende a ricevimento della fattura, emessa per materiale pronto o per materiale consegnato.

71. Reclami.

I reclami per vizi apparenti di qualità del materiale od altro devono essere presentati entro cinque giorni dal ricevimento di esso. I reclami per differenze di analisi devono essere presentati entro quindici giorni dal ricevimento del materiale. Se i reclami sono dovuti a differenza di titolo, il compratore deve conservare l'intera quantità di materiale ricevuto e rendere possibile la completa identificazione.

Se sorge contestazione sul peso e sul numero dei colli il compratore, all'atto del ricevimento del materiale, deve far rilevare la deficienza al vettore che esegue la consegna e darne avviso al venditore entro quarantotto ore, tenendo il materiale a disposizione.

Se la partita contestata è inferiore alla quantità spedita, a tutti gli effetti la controversia dovrà essere limitata alla quantità rimasta.

Il venditore è tenuto ad eseguire la verifica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo.

Se riconosciuti fondati, i reclami danno al compratore il diritto di ottenere la sostituzione dei soli prodotti che presentano vizi di materiale o di lavorazione. La sostituzione ha luogo nella località dove è stata pattuita la resa, senza maggiori oneri per il venditore oltre al rimborso di eventuali spese di trasporto.

L'obbligo della sostituzione da parte del venditore è limitato ai materiali recanti marchi di fabbricazione o di accertata provenienza dal venditore stesso e che si trovino ancora nello stato originale di fornitura.

72. Tariffa di mediazione.

Al mediatore è corrisposta dal solo venditore una provvigione in misura non eccedente il 2%, purché la vendita vada a buon fine.

Usi particolari per metalli non ferrosi, loro leghe e semilavorati

73. Prezzi.

Nei contratti di metalli non ferrosi, loro leghe e semilavorati, le espressioni "prezzo finito", "prezzo effettivo", "prezzo in monte" sono considerate equivalenti. Esse indicano il prezzo globale che tiene conto di tutte le caratteristiche del prodotto, nonché delle maggiorazioni e degli sconti applicati al prezzo base.

Usi particolari per rottami e residui

74. Consegna.

Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore, il carico ed il trasporto del materiale devono essere effettuati a cura e spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore. Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore, il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a cura del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del venditore.

75. Tolleranza di peso.

Anche se il contratto non contiene la clausola "circa", è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5% in più o in meno.

76. Reclami.

Se il materiale inviato non ha le qualità convenute, il compratore ne dà avviso al venditore, tenendo il materiale a disposizione del medesimo. Il venditore deve provvedere alla verifica entro otto giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle relative operazioni di cernita e di valutazione, addebitando al venditore le spese sostenute.

Usi particolari per le pressofusioni in metalli non ferrosi

77. Conchiglie e stampi.

Le conchiglie, gli stampi e gli accessori sono conservati dalla fonderia, senza obbligo di provvedere ad assicurazioni per incendi, furti e simili, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'ultima fornitura.

78. Peso base di misurazione.

Il peso da prendere a base a tutti gli effetti è quello medio di 500 getti. Le variazioni di peso in più o in meno di tale peso base che siano superiori al 2% danno diritto ad una corrispondente variazione del prezzo di fusione (materia prima più calo).

79. Imballaggio.

Gli imballaggi necessari sono a carico del committente e devono essere fatturati al costo.

80. Consegna.

I termini di consegna non hanno carattere di essenzialità, salvo espressa pattuizione diversa.

81. Tolleranze.⁽⁴⁾

I getti riconosciuti di scarto in numero superiore al 5% devono essere sostituiti o deve essere accreditato il relativo prezzo.

Il reclamo per getti di scarto deve essere fatto al fonditore entro 15 giorni ed i getti devono essere restituiti allo stesso entro 30 giorni dalla consegna.

⁽⁴⁾ Per le spoglie di sfornature e per le tolleranze dimensionali si fa generalmenteriferimento alle tabelle dell'ASSOMET.

Se il difetto può essere rilevato solo durante la lavorazione il termine della restituzione dei getti di scarto è di 90 giorni.

Se è stata convenuta la finitura idonea per verniciatura a spessore nelle fusioni sono tollerate striature e difetti superficiali.

Se è stata convenuta la finitura accurata per verniciatura lucida con fondo o di spessore nelle fusioni sono tollerati leggeri segni, ad esempio quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 60.

Se è stata convenuta la finitura accurata o liscia per fusioni adatte ad una verniciatura per una particolare esigenza o che devono subire la lucidatura di finitura e trattamenti galvanici, sono tollerati leggeri segni quali, ad esempio, quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 80.

Se è convenuta la finitura molto accurata per getti per esigenze speciali sono tollerati leggeri segni quali, ad esempio, quelli prodotti da un nastro abrasivo di grana 100.

I getti devono essere forniti nelle normali condizioni di fusione, con tolleranza di sbavature sporgenti dalla base fino a mm. 0,4.

Nei getti sono tollerate tracce di trucioli e di lubrificanti di fonderia.

Nelle pressofusioni sono tollerate le soffiature.

82. Cali di fusione.

Agli effetti della valutazione dei cali di fusione devono essere considerate le seguenti rese massime delle leghe impiegate:

- leghe di alluminio silicio, alluminio silicio e rame	95%
- leghe di alluminio magnesio	95%
- leghe di zinco	95%
- leghe di magnesio	93%
- leghe di rame (ottone bronzo)	88%

83. Calo degli inserti metallici.

Se gli inserti metallici sono forniti dal committente il calo ammesso è non inferiore al 3%.

C) FERRAMENTA

84. Ordini.

Gli ordini avvengono indicando o la nomenclatura e la numerazione dei cataloghi o dei listini di prezzi, oppure le eventuali tabelle UNI e EURO-NORM pertinenti. Il venditore non è responsabile per gli eventuali errori derivanti da manchevoli o insufficienti indicazioni.

L'indicazione "come avuto" si riferisce alla qualità della merce, ma non al prezzo.^[5]

Gli ordini debbono essere approvati dal venditore entro 15 giorni, trascorsi i quali, se non vi è stata comunicazione contraria, si intendono tacitamente accettati.

85. Spedizione e trasporto.

Negli ordini devono essere sempre indicate le modalità relative alle spedizioni. In difetto, le spedizioni sono effettuate senza responsabilità del venditore, nel modo più economico, in porto assegnato, con spese a carico dell'acquirente.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco di porto o franco destino.

Il venditore tuttavia è tenuto a prestarsi a tutte quelle pratiche nel caso concreto richieste nell'interesse del destinatario.

Il destinatario deve verificare, all'arrivo, il peso e lo stato del materiale e dell'imballo relativo.

^[5] La clausola "come avuto" risulta interpretata come: "secondo l'ordine avuto, cioè in base alle indicazioni contenute nell'ordine".

D) TRATTAMENTI SUPERFICIALI E TERMICI DEI METALLI

Premessa

Per trattamenti superficiali e termici si intendono tutti quei cicli operativi previsti dalle tabelle UNI, EURONORM, CEN o ISO vigenti.

86. Ordini.

Sui documenti relativi agli ordini e sui disegni il committente è tenuto ad attenersi all'esatta terminologia prescritta dalle vigenti norme UNI o CEN o ISO o EURONORM.

87. Conferma d'ordine.

Ogni ordine viene confermato per iscritto dall'appaltatore. Se la conferma di un ordine verbale o scritto non è conforme alle intese, la mancata contestazione da parte del compratore entro 8 giorni dalla ricezione della conferma, equivale ad accettazione delle modificazioni dell'ordine apportate dall'altro contraente.

Nei contratti relativi alla deposizione dei metalli preziosi (argento, oro, rodio, palladio, platino e loro leghe) l'appaltatore è tenuto ad indicare separatamente il costo del trattamento ed il costo del metallo nobile depositato.

88. Disposizioni sulle lavorazioni.

I materiali consegnati all'appaltatore devono essere accompagnati da una bolla di consegna che contenga i seguenti dati:

- quantitativi dei pezzi o dei colli (se il materiale è già legato) o dei contenitori
- descrizione e denominazione dei particolari (allegando eventualmente il disegno)
- peso in chilogrammi

- trattamento superficiale o ciclo termico e le eventuali strutture desiderate.

Nel caso di trattamenti termici e termochimici devono essere altresì indicati:

- tipo o analisi chimica del materiale (indicando la relativa norma UNI-DIN e simili)

- nome dell'acciaiera di provenienza

- intervallo di resistenza e di durezza e relativo metodo di prova (Rockwell, Vickers, Brinell, ecc.)

- profondità di indurimento superficiale

- indicazione delle zone da trattare superficialmente

- profondità di diffusione della cementazione o degli altri trattamenti termochimici (per esempio: cm. 7 - oltre mm. 0,6 - fino a mm. 0,8) eventuali superfici che devono essere protette dal trattamento.

Se successivamente al trattamento di diffusione il materiale trattato debba subire asportazioni di soprametallo, deve essere indicata l'ubicazione e l'entità dello spessore da asportare.

L'indicazione sul disegno si riferisce allo spessore efficace di diffusione o di indurimento a pezzo ultimato di lavorazione meccanica.

L'indicazione sulla bolla o sull'ordine (senza alcun riferimento agli eventuali soprametalli) si riferisce alle dimensioni ed allo stato del materiale come ricevuto, sollevando l'appaltatore dal conteggio del soprametallo.

Dati e richieste pervenute all'appaltatore successivamente alla consegna del materiale, anche per iscritto, non hanno alcun valore se non sono stati richiamati o preannunciati sul documento di consegna.

La mancanza di dati o l'erronea o parziale indicazione degli stessi fa venir meno la responsabilità dell'appaltatore, fermo restando l'obbligo del committente di pagare l'importo delle lavorazioni fatte.

89. Proprietà del materiale.

Il materiale inviato per i trattamenti si intende di proprietà del committente e si intende senza difetti occulti di qualità e in condizioni adatte a sopportare i trattamenti richiesti.

90. Responsabilità del committente.

Il committente che prescriva un determinato ciclo operativo, ne assume automaticamente ogni responsabilità.

91. Modalità di determinazione del prezzo e delle misure.

I prezzi praticati dall'appaltatore sono formulati: a peso, a consuntivo, per ciascun pezzo, per affitto di impianto, per unità di superficie trattata. I pesi e le misure validi per la determinazione dell'unità di calcolo dei prezzi sono quelli riscontrati dall'appaltatore al ricevimento del materiale presso il suo stabilimento.

92. Tolleranza sul peso.

E' ammessa una tolleranza sul peso del 3% in meno in conseguenza della lavorazione e del complesso delle operazioni che essa comporta, nonché in conseguenza del movimento della presa e consegna dei materiali in grandi masse.

Il pagamento delle lavorazioni può essere sospeso limitatamente alla parte contestata del materiale.

93. Collaudi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il collaudo dei materiali trattati secondo l'uso e le tolleranze previste dalle norme di unificazione vigenti al momento dell'appalto. L'esecutore non assume responsabilità nel caso in cui il cliente non abbia effettuato il collaudo prima di sottoporre il materiale ad altre lavorazioni o di passarlo a terzi.

94. Tolleranza per scarti di lavorazione.

Il committente è tenuto ad accordare una tolleranza scarti sulla lavorazione del 3% o altra concordata, computata sull'importo fatturato.

95. Presa, consegna, trasporto del materiale.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco o se viaggia su mezzi di trasporto dell'appaltatore.

Le spese di trasporto sono a carico del committente anche se la presa e consegna dei materiali sono effettuate con mezzi dell'appaltatore.

Le consegne avvengono sempre nello stabilimento dell'appaltatore.

96. Spese di magazzinaggio.

L'esecutore del trattamento non è tenuto al magazzinaggio dei materiali oltre i seguenti limiti di tempo: un mese prima del ricevimento di disposizioni di lavorazione ed un mese dopo l'esecuzione della lavorazione in attesa di istruzioni per la spedizione del pronto per la consegna.

Trascorsi tali termini, l'appaltatore può addebitare le spese di facchinaggio e di trasporto interno del materiale, restando sollevato da ogni responsabilità per la conservazione o il deterioramento dello stesso.

97. Imballaggio.

Il committente è tenuto a spedire il materiale da trattare imballato ed in modo che esso non subisca danni durante il trasporto.

L'appaltatore è tenuto ad usare il medesimo imballo per la restituzione della merce.

Eventuali ulteriori spese di imballo saranno a carico del committente ed oggetto di fatturazione.

98. Reclami.

Il committente è tenuto, in caso di reclamo, a far recapitare, a sua cura e spese, un campione del materiale trattato e contestato presso lo stabilimento dell'appaltatore.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Raccolta provinciale degli usi

Titolo VII

2000-2005

© Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale: Settore Affari Legali, Camera di commercio di
Torino

Ideazione grafica: Animatif Comunicazione
Impaginazione e Stampa: F.Ili Scaravaglio & C. - Torino
Finito di stampare:

Indice

Presentazione del Presidente della Camera di commercio

Introduzione

Titolo VII

ALTRI USI

Capitolo I 11

Prestazioni varie d'opera e di servizi

- TINTORIA, STAMPA E FINISSAGGIO DEI TESSUTI FILATI E MATERIE TESSILI IN GENERE PER CONTO TERZI

1. Qualità e quantità del greggio
2. Calo dei filati
3. Abbuoni
4. Responsabilità
5. Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti
6. Reclami

- LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO, TINTURA DI ABITI E INDUMENTI

Premessa

7. Termini della riconsegna
 8. Termini per il ritiro
 9. Verifica degli oggetti
 10. Smarrimento degli oggetti
 11. Riuscita della tintura
 12. Risarcimento danni
- ##### - LAVATURA DI BIANCHERIA
13. Ritiro e consegna
 14. Smarrimento degli oggetti

- 15. Responsabilità e risarcimento danni
- 16. Reclami
- POSTEGGIO IN AUTORIMESSA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
 - 17. Canone
 - 18. Custodia
 - 19. Responsabilità del depositario
 - 20. Riconsegna del veicolo
 - 21. Cartelli indicanti gli orari di apertura e chiusura
- RIPARAZIONI D'AUTO (CARROZZIERI, MECCANICI, ELETTRAUTO, GOMMISTI E OPERATORI SU ALTRE PARTI DELL'AUTO E DEI MOTOCICLI)
 - 22. Preventivi
 - 23. Determinazione del corrispettivo del servizio
- RIPARAZIONE DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO
 - 24. Diritto di chiamata
 - 25. Consegna
 - 25. Garanzia

Capitolo II ----- 18

Usi nei trasporti marittimi

- 1. Oggetto del contratto
- 2. Dichiarazione della natura, del peso e del valore della merce
- 3. Imballo della merce
- 4. Tariffa di mediazione (senseria)

Capitolo III ----- 19

Usi nei trasporti terrestri

- 1. Rinvio
- 2. Ordinazione e prenotazione
- 3. Rapporti di conversione
- 4. Tolleranze

5. Carichi speciali
6. Termine di carico e scarico
7. Luogo di destinazione della merce
8. Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario
9. Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate
10. Assicurazione della merce
11. Pagamento

Capitolo IV 22

Usi nei trasporti aerei

1. Rinvio

Capitolo V 22

Usi nel settore alberghiero

1. Prenotazione
2. Ritardato arrivo e partenza anticipata
3. Mancato arrivo
4. Validità della prenotazione
5. Arrivi e partenze
6. Prestazione di servizi extra
7. Pagamento anticipato
8. Trattamento di pensione

Capitolo VI 25

Usi nella cinematografia

(nessun uso accertato)

Capitolo VII 25

Edilizia

1. Determinazione del corrispettivo

- MISURAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI

2. Scavi in genere
3. Scavi subacquei ed asciugamenti
4. Scavi per pozzi
5. Scavi per gallerie, cunicoli e pozzi di gallerie
6. Calce, cementi, malte e loro componenti
7. Murature
8. Deduzione dei vani
9. Paramenti o rivestimenti
10. Cornicioni e cornici
11. Arricciature, rinzaffi, intonachi, stuccature a superficie
12. Accoltellati, lastricati, ciottolati, selciati, impiantiti, battuti di cemento
13. Copertura di tetti
14. Tubi di cemento, gres, plastica e simili
15. Pietre in genere
16. Pietra da taglio e pietra artificiale
17. Legnami e assiti
18. Metalli
19. Reti e tele metalliche
20. Docce e grondaie
21. Serrande avvolgibili in lamiera
22. Serramenti o chiusure in legno, porte, finestre, persiane, invetriate, porte di armadio e piani di armadio
23. Serramenti profilati, in ferro e in leghe
24. Persiane avvolgibili
25. Coloriture
26. Tappezzerie
27. Lettere e cifre
28. Vetri

- USI NELLA CONTRATTAZIONE IN GENERE

- 29. Determinazione del corrispettivo nei lavori in economia
- 30. Noleggi
- 31. Misura di fabbricati vuoto per pieno
- 32. Cauzione per lavori di costruzioni edilizie
- 33. Vendita di carro castello
- 34. Spese giornaliere di costruzioni edilizie

Capitolo VIII ----- 38

Usi nel commercio filatelico

- 1. Garanzia
- 2. Denuncia dei vizi
- 3. Vendita all'asta

Capitolo IX ----- 39

Leasing - usi negoziali

Capitolo X ----- 45

Factoring - usi negoziali

Capitolo XI ----- 48

Attività pubblicitaria

- 1. Oggetto dell'incarico
- 2. Approvazioni - Autorizzazioni
- 3. Remunerazione
- 4. Distruzione del materiale

Capitolo XII ----- 49

Produzione serigrafica

- 1. Preventivi

2. Ordini
3. Tolleranze
4. Esecuzione
5. Proprietà del materiale serigrafico
6. Materiale del committente
7. Consegna
8. Reclami

TITOLO VII
ALTRI USI

Capitolo I

Prestazioni varie d'opera e di servizi

- TINTORIA, STAMPA E FINISSAGGIO DEI TESSUTI FILATI E MATERIE TESSILI IN GENERE PER CONTO TERZI

1. Qualità e quantità del greggio.

Il tintore, finitore, ecc. accettano la merce in lavorazione verificando il peso lordo ed il numero dei colli, ma non rispondono della qualità e del metraggio per i tessuti e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressamente richiesta dal committente a proprie spese.

2. Calo dei filati.

Il tintore, finitore, ecc. non rispondono del calo dei filati. La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio.

3. Abbuoni.

Nella lavorazione per tintura di filati e tessuti, si concedono abbuoni per macchie, strappi ed altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima solo se la parte affetta dal vizio supera l'1% del peso del materiale greggio; gli abbuoni sono determinati a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti lavorati.

Nella tintura su campione il tintore deve avvicinarsi il più possibile al campione, ma, nel caso in cui non riesca a riprodurre fedelmente il colore richiesto, è tenuto a ritingere il filato o il tessuto gratuitamente in altro colore a scelta del cliente, se la tinta lo permette.

In materia di calze, i tintori, finitori, ecc. non rispondono degli strappi e delle smagliature, se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

In materia di tendaggi per arredamento, gli stampatori non rispondono degli strappi o macchie se il committente non abbia ordinato

a sue spese la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

4. Responsabilità.

Il tintore, finitore, ecc. non rispondono:

- a) della merce del cliente lasciata nei loro magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione per i deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione e custodia da parte del tintore, finitore, ecc.
- b) della merce finita e lasciata nei loro magazzini dopo la comunicazione al cliente della espletata lavorazione per i deterioramenti, salvo che i medesimi derivino dalla cattiva conservazione e custodia imputabile all'impresa
- c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni successive.

5. Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti.

Il tintore, finitore, ecc. non assumono responsabilità per allungamenti, accorciamenti o cali verificatisi per effetto della lavorazione, salvo il caso di colpa. Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, ecc. riscontrano accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne danno avviso al committente sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

6. Reclami.

Non sono ammessi reclami trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata da parte del committente o del terzo, cui sia stata spedita per conto del committente stesso.

Se la merce lavorata è destinata dal committente italiano all'estero, il tintore, finitore, ecc. offrono al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione, senza far eseguire la verifica, ogni responsabilità dell'impresa viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

- LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO TINTURA DI ABITI E INDUMENTI

Premessa

Il committente, all'atto della consegna della merce, richiede la verifica della merce alla ditta e dà le esatte disposizioni per la lavorazione. La tintolavanderia rilascia al committente una ricevuta che legittima il portatore della stessa a ritirare la merce.

La tintolavanderia può sempre recedere dal contratto se, da un miglior esame della merce, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

7. Termini della riconsegna

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tintolavanderia, di un periodo pari al termine originariamente indicato.

8. Termini per il ritiro*

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la consegna. Trascorso tale termine, la tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La tintolavanderia comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia. Trascorsi tre anni dalla consegna,

(*) Si dà atto dell'esistenza dell'Accordo Tintolavanderie tra associazioni dei consumatori e degli imprenditori sulla regolazione dei rapporti tra clienti ed esercente intervenuto con il patrocinio della Camera di commercio di Torino nell'aprile 2000.

qualora la tintolavanderia non conosca l'indirizzo del proprietario, la merce non ritirata può essere ceduta per iniziative di beneficenza.

9. Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. Non sono ammessi reclami oltre le quarantott'ore successive alla riconsegna suddetta.

10. Smarrimento degli oggetti.

Quando gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

11. Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintolavanderia è tenuta a raggiungere, per quanto possibile, il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta corrispondenza.

12. Risarcimento danni.

La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti attribuibili a sua colpa, nella misura del 50% del valore del capo considerato come nuovo. In tal caso la tintolavanderia ha facoltà di trattenere l'oggetto per cui è stato corrisposto l'indennizzo.

- LAVATURA DI BIANCHERIA

13. Ritiro e consegna.

Gli indumenti da lavare sono ritirati a domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati. Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti e simili il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente ha luogo settimanalmente.

La riconsegna della biancheria lavata è eseguita a domicilio del committente, settimanalmente o come diversamente pattuito.

14. Smarrimento degli oggetti.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro e riconsegna.

15. Responsabilità e risarcimento danni.

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite, in ragione del 50% del valore dei capi smarriti o deteriorati considerati come nuovi.

16. Reclami.

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i sette giorni dalla riconsegna, ma se il committente esegue la verifica dei capi riconsegnati all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

- POSTEGGIO IN AUTORIMESSA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

17. Canone.

Il canone per il posteggio giornaliero è pagato in via posticipata al momento della riconsegna del veicolo, mentre per quello mensile o plurimensile è pagato in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese.

Il canone è dovuto anche se il depositante, per qualsiasi motivo non imputabile al depositario, non usufruisce del deposito dell'autoveicolo o del motoveicolo.

18. Custodia.

Il depositario non risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nella macchina in posteggio, se non ve ne sia stata la consegna all'atto del deposito, a meno che la sottrazione o la perdita siano imputabili a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi dipendenti.

19. Responsabilità del depositario.

Il depositario risponde dei danni subiti dall'autoveicolo o dal motoveicolo durante il periodo di custodia, purché il depositante provveda a farli rilevare tempestivamente dal personale addetto.

20. Riconsegna del veicolo.

La riconsegna immediata dell'autovettura da parte del personale di servizio è subordinata ad un congruo tempestivo preavviso da parte del cliente ogni qualvolta la richiesta di immediata riconsegna venga effettuata nottetempo e comunque fuori dell'orario di massima fissato dal cliente per il ritiro del proprio autoveicolo.

21. Cartelli indicanti gli orari di apertura e chiusura.

Le autorimesse espongono in vista nei locali un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura. Tale indicazione è vincolante sia per il depositante che per il depositario.

- RIPARAZIONI D'AUTO:

(carrozzeri, meccanici, elettrauto, gommisti e operatori su altre parti dell'auto e dei motocicli).

22. Preventivi.

Il costo del preventivo si determina nella misura del 5% circa del costo della prestazione e costituisce un acconto sul costo complessivo dell'intervento. Il preventivo è a carico del cliente quando non viene fatta l'autoriparazione. Il preventivo decade dopo tre mesi dalla sua emissione.

23. Determinazione del corrispettivo del servizio.

Il corrispettivo della riparazione è il risultato della tariffa oraria moltiplicata per i tempi di lavoro.

Nella tariffa oraria non sono compresi i costi del materiale di consumo e dei ricambi che sono indicati e computati a parte.

Le tariffe, i tempi di lavorazione e le metodologie di esecuzione sono a disposizione dei consumatori.

- RIPARAZIONE DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

24. Diritto di chiamata

L'intervento a domicilio del tecnico è soggetto ad un diritto di chiamata a carico del cliente.

25. Consegna.

La consegna dell'apparecchio riparato avviene a domicilio del committente, salvo che si tratti di apparecchi di piccole dimensioni.

Le spese di trasporto e di facchinaggio per il ritiro e per la consegna su piazza sono comprese nel corrispettivo della riparazione.

Il rischio del trasporto è a carico di chi lo effettua.

26. Garanzia.

La garanzia della riparazione ha la durata di tre mesi.

Capitolo II

Usi nei trasporti marittimi

1. Oggetto del contratto.

L'accordo con lo spedizioniere e/o vettore su prezzi e prestazioni si riferisce solo e sempre a prestazioni specificate. Qualora non sia stato diversamente convenuto, esso si intende valido solo per merci di volume, peso e qualità non eccezionali, con i limiti specifici dei singoli settori di appartenenza.

I prezzi richiesti allo spedizioniere o al vettore in forma forfetaria si intendono comunicati esclusivamente a titolo informativo.

2. Dichiarazione della natura del peso e del valore della merce.

Nell'incarico conferito allo spedizioniere o al vettore il committente deve specificare la natura della merce, il numero, la qualità, la quantità, il contenuto dei colli, il peso lordo, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per l'esecuzione regolare del mandato.

3. Imballaggio della merce.

L'imballo deve essere idoneo rispetto al tipo di merce da trasportare, nonché alle modalità di trasporto (aereo, marittimo, terrestre, combinato), al tragitto ed alla durata presunta del trasporto, tenuto conto delle sollecitazioni meccaniche che possono derivare alle merci durante gli eventuali trasbordi.

4. Tariffa di mediazione (senseria).

La provvigione (senseria) corrisposta dalle compagnie è normalmente del 4%.

Sulle provvigioni corrisposte allo spedizioniere o a chi ha procurato il nolo per carichi di cose determinate su navi di linea, con il rilascio

di polizza di carico, viene trattenuto, a cura dell'armatore o del suo agente, un decimo che è destinato ai dipendenti dell'agenzia.

Capitolo III

Usi nei trasporti terrestri

Con D.lgs. 286 del 21 novembre 2005, pubblicato nella GU del 9 gennaio 2006, n. 6 è stato istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con il compito di raccogliere gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e le consuetudini. Questi ultimi saranno trasmessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Rinvio.

Per gli aspetti relativi a: oggetto del contratto, dichiarazioni della natura del peso e del valore della merce e imballo della stessa, si fa rinvio agli usi numero 1, 2, e 3 del Capitolo II di questo Titolo.

2. Ordinazione e prenotazione.

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo verbalmente o con scambio di lettere fra spedizioniere e/o vettore e committente.

In caso di storno del contratto da parte del committente o di mancata esecuzione da parte dello spedizioniere o del vettore, è dovuta una penalità storno da determinare tra le parti.

3. Rapporti di conversione.

Per le spedizioni camionistiche i rapporti di conversione in uso, per la

determinazione dei prezzi, sono: kg. 350 per metro cubo o Kg. 1700 per metro lineare.

4. Tolleranze.

Per le cose che, data la loro particolare natura sono soggette, durante il trasporto a diminuzione nel peso e/o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassino il calo naturale, la cui percentuale in peso o misura dovrà essere determinata da laboratori di istituti qualificati.

Per determinare il calo si tiene conto anche dell'eventuale maggior tempo impiegato per il trasporto dovuto a causa di forza maggiore.

5. Carichi speciali.

Il committente ha l'obbligo di descrivere il carico in modo preciso per consentire al vettore di scegliere il veicolo più adatto.

Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione il veicolo speciale idoneo al carico descritto dal committente.

6. Termine di carico e scarico.

I termini di carico o scarico per i trasporti internazionali (ad operazioni doganali effettuate) e per i trasporti nazionali sono di tre ore lavorative consecutive per ogni autotreno e di un'ora lavorativa per i carichi parziali. Tali termini si calcolano dal momento in cui il veicolo è pronto per l'operazione di carico o scarico, in orario lavorativo dell'azienda richiedente o destinataria.

7. Luogo di destinazione della merce.

Il committente deve indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce.

Eventuali dirottamenti di tutto o parte del carico dal luogo di destinazione originariamente indicato, comportano un aumento del prezzo

di trasporto la cui misura è da convenirsi caso per caso.

8. Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario.

Lo spedizioniere e/o il vettore è tenuto a presentare il veicolo con le merci da consegnare davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario deve indicare in anticipo.

Questi deve disporre, senza ritardo ed a proprie spese, lo spazio, le attrezzature e le maestranze necessarie per il relativo scarico.

Qualora il destinatario rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere e/o il vettore hanno diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per il ritorno della merce al magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna della merce a chi spetta.

9. Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate.

In mancanza di istruzioni contrarie e a rischio del committente, lo spedizioniere e/o il vettore possono far ritornare al mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possono essere consegnate.

Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio del committente senza che lo spedizioniere e/o il vettore siano tenuti alla loro assicurazione.

10. Assicurazione della merce.

Lo spedizioniere e/ o il vettore non sono tenuti ad assicurare la merce, se non a seguito di un ordine scritto del committente antecedente la messa a disposizione della merce.

Essi stipulano l'assicurazione come semplici intermediari alle condizioni di polizza e alle clausole speciali delle compagnie di assicurazione scelte, senza nessuna propria responsabilità, anche se non hanno comunicato al committente il nome dell'assicuratore.

11. Pagamento.

Il pagamento del nolo avviene contestualmente alla consegna al destinatario delle merci trasportate; altrimenti il termine d'uso è di trenta giorni dalla data della fattura.

Capitolo IV

Usi nei trasporti aerei

1. Rinvio

Per gli aspetti relativi a: oggetto del contratto, dichiarazioni della natura del peso e del valore della merce e imballo della stessa, si fa rinvio agli usi numero 1, 2, e 3 del Capitolo II di questo Titolo.

Capitolo V

Usi nel settore alberghiero

1. Prenotazione.

Il cliente che prenota si impegna ad occupare la camera alla data convenuta. A seguito della prenotazione, l'albergatore ha il diritto di esigere il versamento di una caparra confirmatoria in alternativa all'indicazione degli estremi della carta di credito del cliente, nonché una conferma scritta delle date e delle ore di arrivo e di partenza del cliente, oltre al suo indirizzo e recapito telefonico.

2. Ritardato arrivo e partenza anticipata.

Nel caso di ritardato arrivo, rispetto alla data stabilita al momento

della prenotazione, il cliente è tenuto a pagare l'importo complessivo previsto per il periodo prenotato.

Nel caso di partenza anticipata, comunque motivata, il cliente è tenuto al pagamento di una penale. La penale è pari all'importo di un pernottamento per partenza anticipata da 1 a 3 giorni; oltre i 3 giorni la penale ammonta ad un importo pari a due pernottamenti. Nelle località turistiche, nel caso di partenza anticipata, la penale che può essere addebitata al cliente è pari all'importo complessivo relativo ai pernottamenti prenotati.

3. Mancato arrivo.

Nel caso di mancato arrivo del cliente, l'albergatore ha diritto di esigere una penale pari all'intero importo relativo ai pernottamenti prenotati.

4. Validità della prenotazione.

Per pernottamenti superiori ad un giorno, qualora la prenotazione sia garantita, l'arrivo in albergo è consentito al cliente fino alle ore 12.00 del giorno successivo.

Scaduti i suddetti termini la prenotazione si darà per disdetta e l'albergatore potrà addebitare l'importo di un pernottamento nella camera non utilizzata, salvo, nelle località turistiche, l'addebito del maggior danno.

Se la prenotazione non è garantita, la stessa sarà considerata disdetta se il cliente non prenderà possesso della camera entro l'ora concordata e comunque non oltre le ore 18.00.

5. Arrivi e partenze.

Salvo pattuizione diversa, il contratto alberghiero si considera concluso per una notte.

Nelle località turistiche le camere devono essere disponibili entro le

ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Nelle località di transito e di sosta le camere devono essere disponibili entro le ore 14.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le ore 12.00 del giorno di partenza.

Nel caso la camera non venisse liberata entro le ore 12.00 del giorno di partenza, l'albergatore ha il diritto di esigere il pagamento di un ulteriore pernottamento.

6. Prestazione di servizi extra.

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar - ad esclusione dei prodotti consumati- della radio o filo-diffusione, della tv, in quanto facenti parte dell'attrezzatura della camera.

Se servizi ulteriori vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente concordato.

7. Pagamento anticipato.

L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di adeguata garanzia.

8. Trattamento di pensione.

La "pensione" è una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio ed i pasti, dietro corresponsione di un prezzo convenuto. I pasti debbono essere presi agli orari e nei locali a questo scopo stabiliti.

Il prezzo convenuto per la pensione viene calcolato a decorrere dal primo pasto che il cliente consuma in albergo dopo l'arrivo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo gli saranno forniti il giorno della sua partenza. Non sono accordate riduzio-

ni ai clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo.
Per mezza pensione si intende il pernottamento, la prima colazione ed un pasto al giorno.

A sua richiesta, espressa entro le ore 20.00 della sera precedente, il cliente ha diritto ad un cestino per la colazione al sacco, sostitutivo di un pasto principale.

Capitolo VI

Usi nella cinematografica

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo VII

Edilizia

1. Determinazione del corrispettivo.

Il prezzo stabilito per ogni categoria di lavoro comprende tutte le provviste, la manodopera, ogni lavorazione, opere provvisorie, temporanee, accessorie, ponti, tiri, macchine ed ogni altra spesa occorrente per dare il lavoro compiuto e collaudabile.

- MISURAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI

2. Scavi in genere.

Gli scavi eseguiti all'asciutto o considerati come tali si misurano sui vani ottenuti.

Gli scavi subacquei si misurano sulle materie scavate disponendole in

cumuli regolari, o in casse.

In ogni caso devono essere conteggiate anche le scarpate e le eventuali sbadacchiature necessarie per la sicurezza del lavoro.

Ove possibile, si lasciano sul terreno i cosiddetti testimoni o pietre di riferimento, facendo poi la misura del lavoro con la loro guida, non appena lo scavo è ultimato. I luoghi ove gli anzidetti testimoni si devono lasciare sono stabiliti d'accordo tra le parti all'inizio o durante l'esecuzione del lavoro.

Trattandosi di opere stradali o di lavori ferroviari, la valutazione degli scavi si fa col metodo delle sezioni raggugliate, cioè si determina il volume del lavoro moltiplicando la distanza fra due sezioni consecutive risultante dal profilo longitudinale per la media delle loro superfici calcolate geometricamente oppure (a giudizio dell'ingegnere dirigente) col planimetro e determinando la posizione dei punti di passaggio (tra scavo e rilevato) in base al profilo longitudinale.

Non si conteggia lo sgombero delle materie franate al di là del profilo prescritto se non quando il volume di queste superi il decimo del volume del movimento di materie che si è dovuto eseguire precedentemente fra le sezioni estreme in cui è avvenuto lo scoscendimento.

3. Scavi subacquei ed asciugamenti.

Il compenso stabilito per gli scavi subacquei si applica al volume di scavo al di sotto del piano orizzontale situato a m. 0,12 dal livello costante a cui si trovano naturalmente le sorgive, per gli asciugamenti saranno compensate le spese per il nolo delle attrezzature occorrenti e le ore lavorative del personale addetto; non si accordano compensi quando l'altezza dell'acqua nel fondo degli scavi è inferiore a m. 0,12.

4.Scavi per pozzi.

Lo scavo per pozzi è sempre valutato geometricamente, considerandolo a pareti verticali secondo la base prescritta, non conteggiando i franamenti.

5.Scavi per gallerie, cunicoli e pozzi di gallerie.

Il volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi si valuta geometricamente in base alle sezioni prescritte per ogni tratta. Ogni maggior scavo per qualsiasi causa non è mai conteggiato. Solo nel caso di frane naturali e di rilasci spontanei di volume medio superiore a mc. 5 per metro lineare di tratta di galleria lungo la quale la frana od il rilascio si è prodotto, si applica al maggior scavo risultante il prezzo speciale stabilito.

6.Calce, cementi, malte e loro componenti.

La calce in pasta, la rena, le sabbie e simili da valutarsi a metro cubo si misurano entro appositi parallelepipedi (casse) in cui le suddette materie vengono ben stivate.

Per piccole quantità - sino a quaranta secchie in Piemonte - si usa la misura a secchie, a carriole o a peso.

Il calcestruzzo, provveduto a mezzo di autobetoniera e dato in opera nell'acqua, si misura in base al volume caricato dall'autobetoniera e dato in opera nell'acqua, quale risulta dalla bolletta di accompagnamento; se il calcestruzzo è invece posto nell'asciutto si misura in opera.

I massi di calcestruzzo per gettate si misurano nel loro volume effettivo, senza dedurre i vani e le scanalature che si lasciano per facilitarne la manovra ed il loro collocamento in sito.

7.Murature.

La muratura si conteggia a metri cubi quando lo spessore è maggiore

di una testa.

Si misurano a superficie i tavolati ed i divisori di una testa o di spessore inferiore.

8. Deduzione dei vani.

La deduzione dei vani a mazzetta ed a strombatura, come quelli per porte e finestre, si ottiene unicamente dal volume risultante dalla superficie netta del vano moltiplicata per lo spessore del muro, trascurando la strombatura.

Nelle finestre si deduce il parapetto che si conteggia a parte nella categoria a cui appartiene.

Per tavolati e divisori inferiori a cm. 20 si ha una deduzione dei vuoti superiori a mq.4.

Non si deducono i vani per canne fumarie, canne da spazzatura, scarichi ed aerazione.

9. Paramenti o rivestimenti.

La misura dei paramenti piani o centinati si fa sulla loro superficie effettiva, non deducendo i vani minori di mq.1 e non computando in compenso il paramento dell'imbotte del vano, quando non si estenda per oltre 0,25 metri lineari.

I paramenti bugnati si misurano non tenendo conto della rientranza delle bugne e quelli modanati si misurano moltiplicando lo sviluppo della sagoma (secondo una sezione retta) per la lunghezza della modanatura più sporgente.

Le passate od altre aperture sprovviste di architrave o mazzette lavorate o simili non vengono conteggiate; si misura invece il risvolto delle mazzette o spalle.

10. Cornicioni e cornici.

La misura lineare dei cornicioni e cornici si fa sul vivo del muro

o del fregio, quando esiste, aggiungendovi tante volte il doppio dell'oggetto della faccia murale quanti sono i risvolti salienti e quelli rientranti.

I fregi lisci non si valutano con i cornicioni e le semplici fasce non si considerano come cornici, ma come sporgenze di muro.

11. Arricciature, rinzaffi, intonachi, stuccature a superficie.

Nella misura delle arricciature, rinzaffi, intonachi, stuccature a superficie i vani di luce inferiori a cinque metri quadrati non si deducono, ma in compenso non si conteggiano le spalle e gli architravi. La misura della stuccatura a superficie si fa nel modo sopra indicato. L'arricciatura bugnata si misura nello stesso modo senza tener conto delle rientranze delle bugne. L'arricciatura modanata si misura moltiplicando lo sviluppo delle modanature (secondo una sezione retta) per la lunghezza del cornicione o cornice presa nel modo indicato per la misura lineare dei medesimi.

La misura del rinzaffo e degli intonachi si calcola come per l'arricciatura.

Gli intonachi di cemento e di asfalto si misurano come le arricciature, deducendo tutti i vani superiori al metro quadrato senza tener conto, per quelli di asfalto, degli accavallamenti nelle congiunzioni o nei ripiegamenti.

12. Accoltellati, lastricati, ciottolati, selciati, impiantiti, battuti di cemento.

Gli accoltellati per i pavimenti, per coronamenti di muri e simili, i lastricati di pietra, marmi od ardesia per pavimenti, i ciottolati, i selciati, gli impiantiti o i battuti di cemento od altro (anche per cappe) si misurano sulla loro superficie effettiva, non defalcando i vani o le superfici occupate da colonne, pilastri, paraste e simili, minori di mq. 0,25.

13. Copertura di tetti.

Le coperture di lastra di pietra, di ardesia o di tegole di qualunque forma o qualità si misurano sulla superficie effettiva compresi i comignoli, le converse, i lucernari fino al modello di n. 3 tegole. Le piccole e grosse orditure e le impalcature dei vari tipi di copertura si misurano nel modo indicato per le coperture, sia unitamente ad esse, sia separatamente a seconda dei casi.

14. Tubi di cemento, gres, plastica e simili.

I tubi di cemento, di gres, plastica e simili - sia per latrine come per acquai - da valutarsi al metro lineare si misurano, tanto se sciolti quanto se sono in opera, senza tener conto delle parti che si compenetrano. I pezzi speciali come braghe, sifoni, curve o altro, si valutano invece a numero.

15. Pietre in genere.

I ciottoli, la ghiaia, la ghiaietta e simili si misurano in cumuli, oppure in cassette parallelepipedo, oppure su autocarro, oppure a peso.

Il pietrame da costruzione si misura a peso, oppure a volume in cumuli regolari fatti con cura, in modo che gli interstizi fra le pietre siano più ristretti possibile.

La misura cubica delle pietre concie si fa sul minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto; quando si tratti di pezzi lavorati solo in parte ed in parte disgrossati, la misura si ottiene moltiplicando l'area della massima sezione trasversale della parte lavorata (valutata secondo il minimo rettangolo circoscritto) per la totale lunghezza del pezzo. Le lastre di pietra regolari e le ardesie si misurano a superficie, sia quando sono semplicemente provviste, sia quando devono essere date in opera sul minimo rettangolo ad esse circoscritto.

Nelle lastre forate non si deduce l'area del foro, anzi si valuta a parte il corrispondente chiusino.

Quando le lastre di pietra e le ardesie vengono impiegate per formare pavimenti o coperture di tetti, si misurano secondo le norme stabilite nei corrispondenti articoli di tali opere.

16. Pietra da taglio e pietra artificiale.

I lavori in pietra naturale o artificiale si valutano dati in opera a metro cubo, calcolando il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo a seconda delle categorie (qualità della pietra) e del grado di lavorazione (grana fina, lavorati alla bocciarda, ecc.).

Le parti incassate nella muratura vengono comprese nella misura, nei limiti dell'ordinazione e di quanto è necessario alla stabilità del lavoro.

Le lastre in pietre per i rivestimenti, zoccoli assimilabili a rivestimenti, ripiani di scala od altro si misurano a metri quadrati. Le cornici, gli stipiti, gli scalini, gli zoccolini battiscopa, i davanzali si misurano a metri lineari per lunghezza prescritta. I pezzi ornati, intagliati, scolpiti, ecc. come capitelli e mensole ornamentali, si valutano a numero. Le balaustre si misurano sullo sviluppo della maggiore sporgenza (cimasa o base) tenendo conto dei risvolti.

17. Legnami e assiti.

I legnami e le tavole si misurano secondo le dimensioni realmente impiegate, senza tenere conto del loro consumo nella lavorazione. Le assicelle, le tavole, i tavolini, i panconi e simili si computano a metro quadrato e si misurano moltiplicando la loro larghezza media per la lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro. Per le tavole di abete la misura si fa all'altezza di m.1,60, disponendo la tavola con la parte più larga in basso. I fusti e le travi si computano a metro cubo e si misurano moltiplicando l'area della sezione trasversale retta presa a metà della lunghezza di ogni pezzo per la sua lunghezza minima, cioè come

se le teste fossero tagliate a squadro, tenendo conto, nella misurazione di legnami e tavole, del loro consumo durante la lavorazione.

18. Metalli.

I metalli impiegati nelle costruzioni (ferri a T, ferri a L, ferri a doppio T, ferri per chiavi, bolzoni, inferriate, ringhiere, cancellate, arpioni, bandelle, cantonali, colli d'oca, alie, uncini, catenelle, saltarelli, cerniere, spagnolette e simili) si computano a peso.

La pesatura si fa secondo le norme seguenti:

- a) i chiodi, le viti e quanto occorrente per mettere in opera oggetti di ferro si pesano unitamente agli oggetti stessi. Eventuali parti in piombo, rame, bronzo, ottone si valutano a parte
- b) nei ferramenti rifucinati, si valutano solamente le parti fucinate
- c) gli oggetti di rame, bronzo ed ottone si pesano unitamente ai chiodi ed alle viti che occorrono per metterli in opera. Gli oggetti di rame stagnati si pesano dopo la stagnatura, considerando detti oggetti come se fossero costituiti da solo rame
- d) con gli oggetti di rame, di bronzo e di ottone si pesano e si valutano come tali anche le parti di ferro che si sono unite, purché però il peso di queste non superi il quinto del peso complessivo di ciascun oggetto al quale sono fissate. In caso contrario, le parti di ferro si valutano secondo gli articoli riguardanti i ferramenti, deducendone il peso approssimativamente quando non è possibile scomporre l'oggetto nelle sue parti
- e) negli oggetti di latta, da valutarsi a peso, i fili di ferro racchiusi nelle orlature si pesano insieme agli oggetti stessi.

19. Reti e tele metalliche.

Le reti e le tele metalliche si misurano a peso. Il loro telaio è misurato o pesato insieme alla rete od alla tela se è di metallo. È computato a parte se è di legname.

20. Docce e grondaie.

Le docce di gronda di ferro zincato in lastre lisce si dividono a seconda dello spessore della lastra di cui sono formate od a seconda dello sviluppo.

Le docce o tubi e le grondaie o canali di latta e di ferro zincato si misurano sulla lunghezza del loro maggiore sviluppo.

Quelle di zinco, rame e altri metalli pregiati si valutano a peso.

21. Serrande avvolgibili in lamiera.

Le serrande avvolgibili in lamiera ondulata di acciaio aventi superficie inferiore a mq. 2 si computano per tale estensione. Se sono di dimensioni maggiori, si misurano le luci comprese tra le mazzette, la soglia e l'architrave aggiungendo lo spessore delle guide (cm. 3 per parte).

Per la parte superiore avvolgente il rullo si aggiungono cm.30.

22. Serramenti o chiusure in legno, porte, finestre, persiane, invetriate, porte di armadio e piani di armadio.

Le chiusure si misurano con i loro telai o brachettoni (telaroni) quando questi sono forniti assieme alle prime sulla superficie che presentano chiuse, non tenendo conto né delle sovrapposizioni né delle rientranze dei battenti, poste in opera, valutandole sul minimo rettangolo circoscritto al loro contorno, qualunque ne sia la forma. Le chiusure aventi superfici inferiori a mq.1,40/1,50 si computano per tale estensione.

23. Serramenti profilati, in ferro e in leghe.

I serramenti in profilato normali ed in ferro finestra sono valutati a peso; quelli in lamiera piegata o trafilata, in tubi profilati ed in leghe leggere sono valutati a metro quadro sulla superficie sviluppata, compreso il telaio, con misura minima di mq. 1,40.

24. Persiane avvolgibili.

Le persiane avvolgibili in legno ed in plastica si misurano a metro quadrato, conteggiando a parte ed a numero gli apparecchi a sporgere, gli avvolgibili ed i comandi automatici.

Le persiane avvolgibili aventi superficie inferiore a mq. 1,75 si computano per tale estensione. Se sono di dimensioni maggiori, si misurano le luci comprese fra le mazzette, la soglia e l'architrave, aggiungendo in ampiezza cm. 1,5 per parte, salvo un maggiore spessore - da determinarsi caso per caso - quando trattasi di avvolgibili di luce superiore al normale. Per la parte superiore avvolgente il rullo, si aggiungono cm. 30.

25. Coloriture.

L'imbiancamento e le tinteggiature a calce ed a colla su pareti piane si misurano sulla superficie effettiva, non deducendo i vani inferiori a mq. 5 e non tenendo conto delle rientranze dei detti vani. Per le volte a padiglione si aumenta di $\frac{1}{5}$ la superficie della pianta della volta. Per le volte a botte si fa l'aumento di $\frac{1}{4}$.

Per solai a cassettoni si aumenta la superficie della pianta della metà. I lavori speciali di ponteggio per la decorazione delle facciate e di ambienti interni di altezza superiore a m. 4,50 si pagano a parte secondo le indicazioni del Prezzario delle Opere Edili della Camera di commercio di Torino.

La coloritura ad olio sui muri, la marmoreggiatura o altra tinteggiatura di pregio e la spalmatura di catrame si misurano sulla effettiva superficie.

La coloritura, smaltatura e verniciatura dei legnami, della ferramenta date sopra superfici piane continue o discontinue si misurano sul minimo rettangolo circoscritto, non tenendo conto né della grossezza dell'oggetto né della sporgenza e dello sviluppo delle modanature di cornici e simili, quando l'oggetto non ecceda i cm. 5.

I serramenti con parti vetrate si misurano deducendo metà della loro superficie. Si calcola la superficie totale invece per le parti non a vetri.

Le persiane ordinarie a paletta si misurano aumentando del 50% la superficie della faccia colorata. Le persiane avvolgibili e le serrande in lamiera ondulata si misurano aumentando di $1/3$ la superficie di ogni faccia.

La coloritura degli apparecchi a sporgere viene conteggiata a parte. Le inferriate, ringhiere e cancellate a semplici sbarre si misurano da una sola faccia.

Le inferriate, ringhiere e cancellate lavorate con volute e le reti metalliche con maglia superiore a cm. 3 di lato si misurano moltiplicando per 1,50 la superficie di una facciata.

26. Tappezzerie.

Le tappezzerie si valutano a rotoli. Si valutano a rotoli anche i relativi bordi superiori ed inferiori.

27. Lettere e cifre.

Le lettere e le cifre eseguite ad opera di un decoratore su qualsiasi superficie muraria si valutano a numero, compresi i segni di interpunzione, la preparazione del fondo e la riquadratura del campo da esse occupato.

28. Vetri

Nel settore dei vetri per edilizia si applicano le norme per i lavori in vetro e cristallo.

- USI NELLA CONTRATTAZIONE IN GENERE

29. Determinazione del corrispettivo nei lavori in economia.

Nel compenso da corrispondere in base alle ore impiegate dagli

operai per i lavori in economia (ordinarie, straordinarie, notturne, festive, con i supplementi di cui è caso) sono compresi la provvista ed il consumo dei ferri e degli attrezzi di uso individuale dell'operaio. Le frazioni di tempo inferiori a mezz'ora sono considerate equivalenti a mezz'ora; le frazioni di tempo superiori a mezz'ora sono considerate equivalenti ad un'ora.

Le interruzioni inferiori a mezz'ora non imputabili a negligenza non si deducono. Si deducono invece le interruzioni superiori a mezz'ora anche se dovute a causa di forza maggiore.

Il servizio di mezzi meccanici, quando non si computa a viaggio o in base alla portata, si conteggia ad ore con il limite minimo della mezza giornata.

Le ore di lavoro per gli operai si computano a partire del momento in cui questi sono presenti sul cantiere o sul sito del lavoro, salvo che essi debbano fornirsi di materiali dai magazzini.

Quando gli operai devono trasferirsi per ordine dell'impresa e devono valersi di mezzi di trasporto, si computa anche il tempo necessario per il trasferimento.

30. Noleggi.

L'affitto delle macchine edili (battipali, argani, impastatrici), dei carri castello a ruote, dei legnami per ponti e steccati, delle tele per coperture provvisorie, dei tiri, degli attrezzi si conteggia a giornata, a frazione di giornata o ad ore a seconda dei casi.

31. Misura di fabbricati vuoto per pieno.

Qualora non provvedano Regolamenti edilizi e Piani Regolatori generali, il volume si calcola moltiplicando la sezione orizzontale al piano superiore dello zoccolo -esclusa cioè la sporgenza di questo al vivo del muro- per l'altezza presa dal piano del marciapiede al filo superiore del canale di gronda, calcolando a parte gli eventuali piani

arretrati.

Quando il marciapiede è in pendenza si assumono la quota media nel caso di tratta unica e le diverse quote medie nel caso di più tratte sulla stessa facciata.

32. Cauzione per lavori di costruzioni edilizie.

Nel pagamento di un lavoro di costruzioni edilizie, dato ad impresa, si usa sulla piazza di Torino ritenere a titolo di cauzione il 10% sulla totale somma dovuta, fino al decorso di mesi tre dal collaudo provvisorio da effettuarsi con la consegna dei lavori e, ove si tratti di impianti a carattere stagionale (ad es.: termosifoni) con la messa in funzione dei lavori stessi.

33. Vendita di carro castello.

Nella vendita di un carro castello sono sempre comprese, perché ne fanno parte, le scale a mano per portarsi da un piano all'altro del medesimo.

34. Spese giornaliere di costruzioni edilizie.

Nell'esecuzione dei contratti relativi alla costruzione di edifici ad economia, verificandosi la condizione per cui si è convenuto di corrispondere all'impresario il dovuto per manodopera e materiali ed una percentuale per spese generali ed utili, l'importo delle giornaliere e degli oneri speciali dell'assistente tecnico è a carico del committente, se l'assistente medesimo resta esclusivamente sul lavoro oggetto del contratto.

Capitolo VIII

Usi nel commercio filatelico

1. Garanzia.

I francobolli sono garantiti autentici ed in perfetto stato, salvo precisa dichiarazione del venditore accettata dal cliente.

I francobolli di particolare rarità o di eccezionale pregio vengono garantiti, a richiesta dell'acquirente, mediante attestazione del venditore e/o certificato peritale fotografico rilasciato da un esperto di gradimento dell'acquirente stesso ed a sue spese.

2. Denuncia dei vizi.

Ove la contestazione sia fondata, l'acquirente ha diritto di pretendere la sostituzione dei francobolli con altri di eguale valore e della qualità promessa, qualora ciò sia possibile, oppure la restituzione immediata del prezzo.

3. Vendita all'asta.

Le vendite all'asta sono eseguite per conto di terzi, a fronte di una provvigione da fissarsi.

I lotti offerti sono descritti nel catalogo e ne viene consentito l'esame prima dell'asta.

Qualora i francobolli risultino difformi, in tutto o in parte, dalla descrizione comunicata nel catalogo, l'aggiudicatario può domandare la sostituzione del lotto, qualora ciò sia possibile, o la restituzione del prezzo.

Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, nel termine fissato dalle norme dell'asta.

L'aggiudicazione avviene sul prezzo base o di "uscita" quando esso sia stato stabilito e vi sia un solo concorrente, in caso diverso è fatta

al maggior offerente, con scatti fra il 5 e il 10% a discrezione del battitore.

È consentito di partecipare all'asta anche per corrispondenza; in tal caso, il concorrente deve segnalare tempestivamente le proprie prenotazioni.

Le prenotazioni per corrispondenza senza indicazione del limite massimo del prezzo non sono accettate.

È cura della Direzione dell'asta che l'aggiudicazione dei lotti prenotati - quale che sia il limite massimo confidatole e sempre entro il limite suddetto - avvenga al prezzo base o di "uscita" se non vi siano altre prenotazioni od offerte, oppure in caso contrario, con un solo aumento del 5% o 10% sul limite massimo di altre prenotazioni o dell'ultima offerta di altro concorrente. Il concorrente in sala ha diritto di precedenza, a parità di prezzo, su chi ha inviato offerta per corrispondenza, salvo diversa regolamentazione d'asta.

L'aggiudicatario, all'atto del ritiro dei lotti, dovrà corrispondere, oltre al prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta, le imposte e le eventuali spese di spedizione.

Capitolo IX

Leasing - Usi negoziali

A) LEASING MOBILIARE

Premessa

Si suole denominare "leasing mobiliare", detto anche "locazione finanziaria mobiliare", il contratto con il quale un soggetto, detto "conce-

dente", si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto utilizzatore", per un tempo determinato, un bene mobile, anche iscritto in pubblici registri, verso un corrispettivo a scadenze periodiche.

Detto bene è acquistato o fatto costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del periodo del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

1. Scelta del fornitore.

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e ne concorda preventivamente con lui il tipo, le caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene ed alla scelta del fornitore, compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi od occulti.

L'utilizzatore deve rivolgersi direttamente al fornitore per fare valere le garanzie da questo prestate.

2. Forma del contratto.

Il contratto di leasing si stipula per iscritto.

3. Ordine del bene.

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo, che si sogliono chiedere per iscritto se trattasi di bene da costruire o adattare ai bisogni dell'utilizzatore.

4. Passaggio dei rischi.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso al bene, dal momento in cui il bene gli viene consegnato dal fornitore.

5. Legittimazione attiva dell'utilizzatore.

Il concedente, nell'ordinare il bene, suole pattuire con il fornitore che le garanzie che gli spettano quale acquirente del bene siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

6. Versamento del corrispettivo.

Il versamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

7. Utilizzazione del bene.

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o perdita totale o parziale del bene
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti
- provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo

Il concedente ha facoltà di ispezionare e verificare per tutta la durata del contratto lo stato del bene.

8. Identificazione del bene.

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targhetta attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

9. Assicurazione.

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene stesso, derivanti da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

10. Perdita parziale o totale del bene.

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese a rimetterlo in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di spettanza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla Compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

11. Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di risolvere il contratto medesimo. L'utilizzatore, in tal caso, deve restituire, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti, oltre gli ulteriori danni nella misura eventualmente predeterminata dal contratto.

12. Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

a) acquistare il bene previo versamento del prezzo residuo prestabilito

- b) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria
- c) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

B) LEASING IMMOBILIARE

Premessa

Con l'espressione "leasing immobiliare", detto anche "locazione finanziaria immobiliare", si indica il contratto con il quale una parte, detta concedente, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta utilizzatore, per un tempo determinato, un bene immobile verso un corrispettivo, pagabile a scadenze periodiche. L'immobile è acquistato o fatto costruire dal concedente, su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del periodo contrattuale dietro versamento di un importo da determinarsi secondo criteri prestabiliti.

13. Forma del contratto.

Il contratto di leasing immobiliare ha forma scritta. Nel caso di durata superiore ai nove anni, il contratto è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata registrata.

14. Acquisto dell'immobile.

Se l'immobile oggetto del leasing già esiste, il concedente l'acquista sulla base delle trattative intercorse tra l'utilizzatore ed il venditore.

- IMMOBILI DA COSTRUIRE

15. Immobili costruiti. Consegna.

L'immobile ultimato viene consegnato dall'appaltatore al concedente

che, d'accordo con l'utilizzatore, procede alla verifica, formulando eventuali riserve in ordine all'esecuzione dei lavori.

Il concedente consegna l'immobile all'utilizzatore ed in tale occasione è redatto "verbale di consistenza" dell'immobile; da tale momento ogni rischio connesso con l'immobile è a carico dell'utilizzatore.

16. Assicurazioni.

L'utilizzatore rimborsa al concedente i premi da questo pagati per assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, di perimento, di responsabilità civile e di qualsiasi altro evento assicurabile.

Per la durata del contratto l'utilizzatore deve assicurarsi contro i rischi di incendio dei macchinari e delle merci contenute nell'immobile.

17. Uso dell'immobile.

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria.

L'utilizzatore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze ed autorizzazioni.

È in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

Può essere prevista la facoltà per l'utilizzatore di consentire a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile, ma sempre previa autorizzazione scritta del concedente.

18. Facoltà di scelta al termine del contratto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- a) riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo la naturale vetustà
- b) acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo determinato secondo criteri prestabiliti

- c) stipulare con il concedente un nuovo contratto di leasing.
La scelta deve essere comunicata al concedente con un preavviso di tre mesi o più rispetto alla scadenza del contratto.

C) LEASE-BACK

Definizione

Il leasing si denomina sale-lease back, comunemente detto "lease-back", quando il concedente acquista il bene oggetto del leasing direttamente dall'utilizzatore.

Capitolo X

Factoring - Usi negoziali

Premessa

Si suole denominare *factoring* il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire, a titolo oneroso mediante cessioni di credito, ad altro soggetto, detto cessionario o *factor*, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti "debitori ceduti" ottenendone la controprestazione in denaro.

Normalmente il factor richiede al cedente la cessione della globalità dei crediti sul singolo debitore.

Il factor può, su richiesta, effettuare il versamento totale o parziale del prezzo dei crediti acquistati, anche prima della loro scadenza.

1. Forma del contratto.

Il contratto di factoring si stipula per iscritto.

2. Durata del contratto.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Se il contratto è a tempo determinato, il tacito rinnovo deve essere espressamente pattuito con clausola specificamente sottoscritta dalla controparte.

Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

3. Obblighi del fornitore cedente.

Il fornitore cedente deve consegnare al factor, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, tutti i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e tutti i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

È altresì tenuto, nei confronti del factor, a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti
- b) fornire, su richiesta, del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai crediti ceduti
- c) comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti
- d) eseguire, ove non pattuito diversamente, tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto.

Il fornitore cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, salvo preventivo accordo con il cessionario

4. Obblighi del factor.

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite
- b) tenere informato il fornitore cedente della gestione dei crediti
- c) assumere, per i crediti approvati, il rischio di insolvenza del debitore ceduto, accreditando al fornitore cedente il relativo importo, di norma entro 210 giorni dalla data della scadenza.

5. Comunicazione di cessione del credito.

La comunicazione dell'avvenuta cessione del credito al debitore ceduto avviene in genere con lettera raccomandata a.r.

Qualora il fornitore cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore ceduto, il fornitore cedente incasserà i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.

6. Approvazione dei crediti ceduti.

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.

L'approvazione scritta e incondizionata da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire per iscritto.

La richiesta di approvazione e la sua eventuale accettazione avvengono per iscritto di volta in volta.

L'approvazione è di solito data sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debitore ceduto.

7. Revoca dell'approvazione.

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento dandone

comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore cedente ne venga a conoscenza prima dell'esecuzione della fornitura.

8 Conti periodici.

Il factor invia, almeno mensilmente, al fornitore cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto
 - b) estratto conto relativo alla situazione di dare ed avere tra le parti.
- Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore cedente non li contesta entro il termine predeterminato dalle parti.

Capitolo XI

Attività pubblicitaria

1. Oggetto dell'incarico.

L'oggetto dell'incarico che l'utente affida all'operatore pubblicitario è costituito dallo studio, ideazione, programmazione, realizzazione e controllo delle campagne pubblicitarie per determinati prodotti/servizi/impres e per il periodo di tempo stabilito.

2. Approvazioni - Autorizzazioni.

Tutti gli aspetti di ideazione e programmazione delle campagne (testi, bozzetti, sceneggiature illustrazioni, fotografie, piani, mezzi, preventivi di costo) devono essere preventivamente approvati dall'utente prima di entrare nella fase produttiva o esecutiva.

L'utente può apportare variazioni successive quantitative, qualitative e temporali, ma sono a suo carico tutti i relativi costi e le eventuali penalità.

3. Remunerazione.

Si suole pattuire un compenso per gli operatori pubblicitari pari al 15%, al netto di tasse ed imposte sull'importo globale della campagna pubblicitaria (budget). Tale compenso non comprende i costi di esecuzione e produzione che vengono fatturati a parte in base a preventivi accettati e/o tariffari nazionali. Detti costi concorrono però a formare il budget e su di essi viene calcolato il compenso dell'operatore pubblicitario.

Per le singole azioni di comunicazione ed immagine o per budget esigui si pattuisce un compenso non a percentuale ma fisso. Tale compenso remunera in modo separato la fase creativa e quella esecutivo/produttiva.

4. Distruzione del materiale.

Il materiale pubblicitario, se non richiesto in restituzione, può venire distrutto dopo un anno dall'ultimo utilizzo.

Capitolo XII

Produzione serigrafica

1. Preventivi.

I prezzi sono per fornitura di merce resa franco laboratorio serigrafico, non impegnano il serigrafo oltre 15 giorni dall'offerta e si intendono per lavorazioni eseguite in orari e giornate lavorative. Ogni richiesta di disegni, prove, ritocchi o modifiche è a carico del committente.

I prezzi si intendono per l'esecuzione di lavori in una unica soluzione e senza interruzioni. I preventivi escludono ogni eventuale tassa di

affissione o altra imposizione, che sono a carico del committente. L'eventuale magazzinaggio dei prodotti serigrafati, trascorsi i 30 giorni, è a carico del committente.

2. Ordini.

Si intendono sempre subordinati all'approvazione scritta dell'azienda serigrafica. La consegna da parte del cliente di disegni esecutivi comporta accettazione tacita di tutte le condizioni esposte nel preventivo. Il bozzetto o le prove inviati al committente per il suo benessere devono essere restituiti firmati e datati.

3. Tolleranze.

I quantitativi ordinati sono soggetti ad una tolleranza fino al 10% in più o in meno, secondo il genere di lavoro ed il numero dei colori. Tuttavia il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. La vendita s'intende per numero di pezzi o copie e non a peso. La carta, la plastica, i metalli o altri materiali vengono forniti con le medesime tolleranze d'uso e norme applicate dai fabbricanti di tali materiali. Il serigrafo, nel caso che il materiale da stampare sia fornito dal committente, ha diritto ad una quantità dall'1 al 5% in più per eventuali scarti nella lavorazione ed il materiale fornito dovrà avere i requisiti tecnici richiesti per la serigrafia.

4. Esecuzione.

L'approvazione da parte del cliente della bozza o dei campioni esonera il serigrafo da qualsiasi responsabilità per gli errori o le omissioni che si rivelassero sfuggite alla dovuta attenzione del committente ad esecuzione ultimata.

L'azienda serigrafica, per ragioni tecniche, non può garantire l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti o degli originali del committente, pur cercando di arrivare alla massima approssimazione

nell'esecuzione definitiva.

Le spese per sospensioni, modifiche o attese, per decisioni del committente, sono a carico del medesimo quando l'esecuzione del lavoro è già iniziata.

5. Proprietà del materiale serigrafico.

Il materiale serigrafico di preparazione è di proprietà del committente limitatamente alle voci addebitate in fattura.

6. Materiale del committente.

Il materiale fornito dal committente per la sovrastampa dev'essere dal medesimo imballato propriamente, privo di pieghe, polvere o macchie che impediscano la regolare e rapida esecuzione del lavoro; il costo per mettere detto materiale in condizioni convenienti per la lavorazione è a totale carico del cliente ed i pezzi di scarto devono essergli restituiti.

7. Consegna.

Il termine di consegna s'intende sempre per giorni lavorativi, esclusi i ritardi dovuti ad incidenti nella lavorazione, scioperi, incendio, inondazioni, guerre od altre cause non imputabili all'azienda serigrafica.

8. Reclami.

I reclami sono validi se fatti - per iscritto - entro 8 giorni dal ricevimento del lavoro.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo XIII

Usi nei contratti dell'informatica

– USI NELLA VENDITA DI APPARECCHIATURE HARDWARE

1. Luogo di consegna della merce e relative spese

Nei contratti di vendita di apparecchiature hardware la consegna della merce avviene franco di porto presso il cliente al piano.¹

2. Licenze software

Nei contratti di vendita di apparecchiature hardware, esclusi i server, la licenza del sistema operativo è inclusa nel prezzo delle apparecchiature acquistate.

– USI NEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE

Premessa

Dalla rilevazione svolta è emerso che nella prassi commerciale della provincia di Torino l'espressione contratto di noleggio non è usata in modo univoco. Con essa, infatti, talvolta s'intende la concessione in uso, dietro corrispettivo, di apparecchiature hardware, mentre in altri casi s'intende la messa a disposizione del cliente di apparecchiature hardware, unitamente a servizi di assistenza e manutenzione delle medesime.

3. Consegna delle apparecchiature noleggiate

La consegna delle apparecchiature noleggiate è fatta presso il cliente al piano.

4. Canone di noleggio

Il canone di noleggio è comprensivo dell'uso delle apparecchiature noleggiate, della manualistica tecnica d'uso, dell'attestazione di conformità alle norme disciplinanti i componenti e delle modalità d'impiego delle apparecchiature medesime, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Esso comprende, inoltre, ogni onere relativo all'imballaggio, al trasporto e alla consegna della merce.

– USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE

5. Verifica delle apparecchiature

Nei contratti di manutenzione hardware è uso inserire un'apposita clausola che impone alle parti una verifica, all'inizio del periodo contrattuale, del corretto funzionamento delle apparecchiature, che saranno oggetto della prestazione di manutenzione.

6. Corrispettivo

Nei contratti di manutenzione hardware il corrispettivo è stabilito forfetariamente con previsione di un canone periodico

7. Spese di trasferta

Gli interventi tecnici dell'impresa informatica prestati presso il cliente sono incluse nel corrispettivo stabilito per la manutenzione.

8. Canone della manutenzione hardware

¹ Con l'espressione "Franco di porto" si designa una spedizione di merci con pagamento del trasporto a carico del mittente.

Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di manutenzione resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa informatica. Le prestazioni di manutenzione da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

– USI NEL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

Premessa

Dalla rilevazione svolta è emerso che nella prassi commerciale della provincia di Torino l'oggetto del contratto di sviluppo software è definito attraverso il riferimento alle cosiddette "specifiche tecniche" e "specifiche funzionali".

Può dirsi tuttavia condiviso il significato essenziale soltanto di specifica funzionale, intesa come la clausola contrattuale o allegato di contratto in cui vengono descritte le esigenze del committente e precisati gli obiettivi che lo sviluppo deve conseguire.

9. Individuazione delle specifiche tecniche e funzionali

Tra le prestazioni cui si obbliga l'impresa informatica è inclusa quella di supportare il cliente nell'individuazione delle specifiche tecniche e funzionali.

10. Verifica del raggiungimento del risultato richiesto

Nei contratti di sviluppo software l'impresa informatica è tenuta a produrre il risultato concordato con il committente e a dimostrare la conformità del software sviluppato alle specifiche tecniche e funzionali tramite procedure di testing condotte da terzi o dal cliente stesso. I parametri e le modalità attraverso i quali viene effettuata la verifica sono concordati tra le parti.

11. Consegna dei manuali operativi e addestramento del personale del committente

Nei contratti di sviluppo software è uso prevedere a carico dell'impresa informatica l'obbligo di consegnare al committente i manuali operativi e la documentazione esplicativa relativi al software.

Tra le obbligazioni contrattuali dell'impresa informatica vi è inoltre quella dell'addestramento del personale dell'impresa cliente in merito all'utilizzo del software sviluppato.

– USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE

Premessa

Dalla rilevazione svolta è emerso che nella prassi commerciale della provincia di Torino non risultano definizioni consolidate di "manutenzione" software e di "assistenza" software. Sono di seguito riportate le definizioni cui gli operatori della provincia prevalentemente si attengono.

Definizione di contratto di assistenza software:

si denomina contratto di assistenza quello con il quale l'impresa informatica, dietro pagamento di un corrispettivo, mette a disposizione del cliente le conoscenze, la professionalità e il tempo dei suoi tecnici per il supporto all'uso ottimale di determinati software. Può essere convenuto che il servizio sia prestato per via telefonica, tramite corrispondenza oppure mediante intervento presso il cliente.

Definizione di contratto di manutenzione software:

si denomina contratto di manutenzione quello con il quale l'impresa informatica si obbliga ad inviare, dietro pagamento di un corrispettivo, al cliente gli eventuali aggiornamenti - non implicanti la trasformazione del software - dei programmi nonché a prestare il servizio di correzione di errori o malfunzionamenti ("bugs") presenti nei programmi.

12. Corrispettivo

Nei contratti di assistenza e manutenzione software il corrispettivo delle prestazioni effettuate dall'impresa informatica è costituito da un canone periodico.

13. Canone di assistenza software

Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di assistenza resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa software. Le prestazioni di assistenza da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

– USI NEL CONTRATTO DI CONSULENZA DEL SOFTWARE

Premessa

Si denomina contratto di consulenza del software il contratto avente ad oggetto le prestazioni professionali di uno specialista del software di volta in volta specificate nel contratto, fermo restando che si tratta di prestazioni diverse da quelle costituenti il contenuto dei contratti di assistenza e manutenzione software.

14. Corrispettivo

Nel contratto di consulenza del software il corrispettivo è stabilito attraverso il riferimento ad una tariffa oraria giornaliera. A parte, viene corrisposto il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta per la prestazione del servizio.

15. Addestramento del personale del committente

Nel contratto di consulenza del software tra le prestazioni a carico del consulente vi è quella di addestrare il personale dell'impresa cliente in merito all'utilizzo del programma oggetto di consulenza